TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_1311**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

CONVENTI E FRATERNE

Cordovado
S. Vito
Cividale
Valvasone
Barbana
Sacile
Venzone
Palma

1311

1311-1

Iesus Maria
Franciscus
[illegible]

Inventario del Convento
di Santa Maria di Barbara
che fu preso per l'anno
1728

24 Maggio

1728

In Christi Nomine Amen. L'Anno dalla sua Santiss.ma Natività 1728 Ind.ne 6.a giorno di Lunedì li 24 Maggio. Fatto nel sud.o Monastero di S.ta Maria di Barbana. Presenti

Avendo li M.M. R.R. P.P. Padri e Convento de Minori Conventuali di S. Francesco di Cividal del Friuli desiderato, et interessati appresso Monsig. Ill.mo e R.mo Giusto Fontanini Arcivescovo d'Ancira, et Abbate Moderno di Sesto Diocesi d'Aquil.a l'Officiatura della Chiesa di S.ta Maria di Barbana, assieme col Monastero, alias Badia, il tutto dipendente dalla Badia di Sesto, annuì d.o Monsig. Ill.mo e R.mo Arcivesc.o et Abbate all'instanze de sud.ti M.M. R.R. P.P. Padri, e Convento pred.o di Cividale, con li patti, modi, e condizioni espresse in otto Capitoli con scrittura 23 Luglio 1726 in Roma stabiliti, approvati e sottos.ti dal pred.o Monsig. Ill.mo e R.mo Abbate, e dal R.mo Padre Fra Giuseppe Baldoriti Ministro Gen.le de Minori Conventuali e che saranno qui nel presente publico Documento estesi per la sua inviolabile osservanza ed esecuzione. Per locché essendo anco stato impetrato dalla S.ta Sede Apostolica con Bolla Pontificia il beneplacito ed approvazione della cessione presente dell'Officiatura della Chiesa e Monastero mentovato di Barbana, licenciata d.a Bolla li 27 Genaro 1727 M.V. dall'Ecc.mo Pregadi. Quindi è che costituiti personalm.te appresso me Nod.o e Testi infras.ti il M.to Ill.e et R.do Sig. D. Bonaventura Buller Vic.o Gen.le Abbaziale di Sesto e Procuratore ad hoc special.te sost.o con Procura di corrente in Atti miei dall'Ill.mo Sig. Abbate Girolamo Fontanini Can.co d'Aquileia Proc.r Gen.le in Temporale e Spirituale di Monsig. Ill.mo e R.mo Arcives.o di lui Fratello, Abbate e perpe.o Commendat.o della Badia di Sesto e Barbana, appar Procura in Atti di Lucio Antonio Nerio Nod.o nell'Alma Città di Roma de dì 30 Ottobre 1726, et in nome e per nome di questo, e come

come Sig.re ecc.mo ut supra attento vidersi in publico instrom.to 60
l'accenata scrittura e capitoli di 23 luglio 1726 dall'
antedetto Monsig.r Ill.mo e R.mo Arcivescovo et Abbate e dal
mentovato Padre Ministro Prov.le in ogni miglior modo e for=
ma, che ha potuto e puole esso R.mo Sig. Vicario per d.o
Monsig.r Ill.mo e R.mo Arcives.o Abbate e successori Abbati ha
dato, da' e cede l'officiatura di d.a Chiesa di Barbana
col suo Monastero al M.to R.do Padre Francesco Zecchi Guardiano
del Convento di Cividale, facendo per se e per il suo Con=
vento intervenendo per d.o Molt. R.do Padre Guardiano e
Convento di Cividale il Molt. R.do Padre Maestro Girolamo
Antonio Falco, il R.do Padre Paolo Mecovich e Fra' Batta
Cestaro Laico Professo come deputati e Procuratori ad
hoc specialiter eletti dal d.o Molt. R.do Padre Guardiano e dalli
altri Padri del sud.o Convento di Cividale mediante Parte
presa nel loro Capitolo de di p.mo Febraro decorso e Mandato
di Procura 2 Febraro sud.o in atti del Sig. Gio: Batta
Pistachi Nod. Colleg. di d.a Città da me Nod. vista e letta
con sua autenticità e che qui a piedi sarà registrata,
qui presenti stipulanti ed accettanti e ricevuti colla rappre=
sentanza sud.a si dà la piena e libera facoltà di collocar ivi
il Guardiano sive Pastore ed altri Religiosi per il Servizio
et Officiatura di d.a Chiesa e Monastero colli seguenti
otto Capitoli contenuti nell'accennata Scrittura 23 luglio
1726 e così con li patti, modi, condizioni ed obligazio=
ni in quella espressi e sono.

Primo. Che l'Officiatura della Chiesa di S.ta Maria di Barbana
dipendente dalla Badia di Sesto de eppero sia eserci=
tata dai Padri Minori Conventuali del Convento di

San:

San Francesco di Cividale del Friuli con quel decoro e Reli-
gioso culto che si conviene per sempre più promuovere l'onor
di Dio e di Maria Vergine, e la devozione de' fedeli.

2do. Che li sud.ti PP.ri siano obligati perpetuis futuris temporibus
mantenere nella Chiesa e Monastero di S. Lucia(?) tre
Religiosi Sacerdoti della figliolanza di d.to Convento di San
Francesco di Cividal del Friuli, Provincia di S. Antonio
o d'altre Provinzie soggiette al Possibile(?) Dominio
Serenissimo di sperimentata esemplarità e dottrina, cioè
due de' quali abbino l'esercizio della confessione per
assistere ai divoti concorrenti a d.a Chiesa, Maria(?) e Cap-
pella(?).

3.o Che detti Padri nella solennità di Pasqua di Resurrezione, Pen-
tecoste, nelle feste della SS. Vergine, ed in altra nelle quali
di solito vi è concorso nella sud.a Chiesa di S. Lucia(?), siano
obligati mandarvi qualche altro Religioso del loro
Convento, oltre ai tre accennati, per supplire con mag-
gior assistenza e decoro alle Celebrazioni, Confessioni, Comu-
nioni, Divini Offici ed altre funzioni da farsi
in quella Chiesa.

4.o Che i detti Padri siano obligati perpetuis futuris tempo-
ribus in segno di gratitudine, Ricognizione e contribuire ogni
anno alla Fabbrica Matrice di Cesto lib. 20 di cera
lavorata nel giorno della solennità dell'Assunzione
di Maria Vergine, titolare d'essa Chiesa, e tal cera
sia consignata ai Ministri dell'Ill.mo e R.mo Prelato
per dover poi servir in uso e servizio della Chiesa
Cattedrale dedicata a Maria Vergine assunta in Cielo
a per dar maggior lode in onore della med.ma.

5.o Che i detti Padri siano sempre obligati a soggiacere alla
Visita solita et ordinaria, su quale(?) ...

e loro Successori contrarij come Abbate, medesimi di Lesro
e i suoi Successori per se, e per altri con Ministri legi-
timi saranno sempre tenuti della Chiesa e Monastero di S. Bar-
bara, e per riprendo ad effetto di osservare se le cose siano
decentem.te e religiosissimamente mantenute, secondo le presenti
Costituzioni e conforme alla dovuta esemplarità e
pietà religiosa ed Ecclesiastica per edificazione delle
Persone, e cose concernenti detta sua med.ma Chiesa.

6° Che facendosi questa visita, come sopra s'intende, seguire nel
modo praticato sin al presente, dovendo i Padri prendere
a levare i Visitatori della Sardia, e di Lesro [illegible]
deputati da Monsig. Abbate ad effetto di trattar i med.mi
e le persone di loro servizio nel modo conveniente,
obligandosi [illegible] di tener sempre a loro dispo-
sitione le stanze necessarie per il tempo della sagra
visita [illegible] si [illegible] nel tempo che si farà
la med.ma visita.

7° Che al presente si debba formare un esatto e pieno Inventario
di tutto quello che si ritrova nella Chiesa e Monas-
tero di S. Barbara e che in esso Inventario si debba
descrivere lo stato attuale di tutto il luogo e con
nota distinta di tutti i mobili e stabili e di qualunque
altro appartenente alla med.ma Chiesa e Monastero.
Si descriveranno pure tutti gli obblighi e pesi di
qualunque sorte incaricati alla Chiesa. E di poi una
Copia autentica di questo esatto e pieno Inventario
si conservi appresso i med.mi Padri in S. Barbara
e un'altra del med.mo tenore sia consignata a Monsig.
Ill.mo e R.mo

Ill.mo e R.mo Arcivescovo pro tempore, Vicarii o a' suoi Ministri
seguenti per esser conservato nell'Archivio della Badia
Abbazia di Cesto per instruzione de' Posteri.

8.° Che ne' tempi avvenire scorgendosi che i detti Padri Conventuali
non adempiscano fedelmente e religiosamente tutti gli obblighi
da loro spontaneamente e solennemente stipulati et accettati
dalle Parti contraenti divise in otto capi, e ricusando
i med.mi Padri di far il loro dovere espresso in queste capi:
tolazioni sia in arbitrio dell'Abbate di Cesto pro tempore
di potervi procedere licenziarli e rimuoverli dal Monas:
tero e dall'Officiatura della Chiesa di S. [illegible],
tornando sempre tutte le cose in pristinum: simil:
mente occorrendo tali disgrazie nelle quali li detti
Padri non potessero più sussistere nel continuare
il servizio di d.a Chiesa secondo le presenti capitolazio:
ni sia in loro totale arbitrio di poter rimettere
il Monastero e la Chiesa di S. [illegible] in libera
potestà di Mons. Ill.mo Abbate di Cesto perché possa
provvedersi al suo regimento soggiungendo che
in tal caso non habbiano detti Padri e Convento obbligo
di restituire, e Chiesa e Monastero giusta l'Inventario
accurato come è di rag.ne e di giustizia, salve sempre
in sé le ragioni spirituali e temporali. Le quali
cose tutte qui espresse stipulate, stabilite, accordate
ed approvate promettono tanto il Ill.mo et R.mo Sig. P.
Vicario Sig.re [illegible] per Mons. Ill.mo e R.mo Arcivesc.
Abbate e successori Padri, quanto essi R.R. P.P. Sig.ri
ut supra per il suo Convento di [illegible] di mantenere
osservare et inviolabilmente eseguire, né mai contravvenire
a tutto ciò, che nel presente si contiene, e ciò sotto

reciproca obligatione in forma &c. rogantes

Furono presenti alle cose premesse et alla recitatione del presente instrumento il Molto Ill.re Sig.r Alessandro Pantaleoni della Terra Episcopale di S. Vito, et Sig.ri Nicolò et Eliseo Favelli figli del q. Sig.r G. Batta, Abbazia, et Sig.r [illegible] Antonio q. Benedetto Rovarini della Fortezza di Palmanova, testi havuti e rogati &c.

Segue la Scrittura Capitolata

Risolutioni con le quali l'Ill.mo e Rev.mo Mons.r Giusto Fontanini Arcivescovo d'Ancira e Abbate di Sesto nella Diocesi d'Aquileja, concede al Convento de Minori Conventuali di S. Fran.co di Cividale del Friuli, Provincia di Sant'Antonio in Padova, Diocesi di Aquileja, l'officiatura della Chiesa di Santa Maria di Barbana, parimente Diocesi d'Aquileja, insieme col Monastero, alias Badia, il tutto dipendente dalla Badia di Sesto. Le quali risolutioni furono accettate e confermate capitolarm.te dai Molto R.di P.ri del Convento di S. Francesco in presenza del Padre Provinciale e Commissario Generale Francesco Maria Rossi da Padova nel 1720 ai 4 di Ottobre e poi sottos.te in Roma dal suddetto Ill.mo e Rev.mo Mons.r Arcivescovo Fontanini e dal Rev.mo Padre Generale de Minori Conventuali, Giuseppe Maria Baldrati, ai 23 Luglio 1726

1° Che l'officiatura della Chiesa di S.ta Maria di Barbana dipendente dalla Badia di Sesto, debba essere esercitata dai P.P. Minori Conventuali del Convento di S. Fran.co di Cividale et [illegible] con quel decoro e religioso modo che si conviene

per

per sempre rei conoscere i onor di Dio, e di Maria Ver-
gine, e in Sugizione de' Fedeli.

2.do Che i sudetti Padri siano obligati perpetuis futuris temporibus mantenere nella Chiesa e Monastero di S. Bartolo, tre Religiosi Sacerdoti della Religiosità di S. Convento di San Francesco di Cividale del Friuli Provincia di San Antonio o d'altra Provincie soggette al possibile al Dominio Veneziano, di esemplare e esemplarità e di ottima vita, dui de quali accudano l'esercizio della Professione, per assistere ai devoti concorrenti a d.ta Chiesa e Abbazia di S. Bartolo.

3.° Che i detti Padri nella solennità di Pasqua di Resurrezione, Pentecoste, nelle Feste della B. Beata Vergine e in altre, nelle quali è ordinario e concorso alla sudetta Chiesa di S. Bartolo, siano obligati a mandarvi qualche altro Religioso del loro Convento, acciò si trovi acconciati per supplire con maggior assistenza, e decoro alle Sante confessioni, comunioni, divini uffici, e ad altre funzioni da farsi in quella Chiesa.

4.° Che i detti Padri siano obligati perpetuis futuris temporibus in virtù di queste capitolazioni di contribuire ogni anno alla Badia, libbre di cera circa 20 di cera lavorate per pompa della solennità dell'Assunzione di Maria Vergine titolare di essa Badia, e tal cera sia consignata ai Ministri dell'Ill.mo e Rev.mo Abbate, per dover poi servirsi in uso e servizio della Chiesa Abbaziale dedicata a Maria Vergine Assunta in Cielo, o per dar meglio a Dio in onore della med.ma.

5.to Che i detti Padri siano sempre obligati a soggiacere alla visita solita, e ordinaria, tre quali Monsig. Ill.mo,

e Rmo. Arcivescovo Pontefici, come Abbate moderno di
Cesto e i suoi Successori per se, ò per altri loro Ministri
legittimi saranno per fare nella Chiesa e Monastero di
S. Barbara ogni triennio ad effetto di osservare se le cose
siano decentem.te e religiosam.te mantenute secondo le
presenti capitolazioni e conforme alla dovuta esemplar
vita e pietà religiosa ed ecclesiastica per edificazione
delle persone divote, concorrenti alla med.ma Chiesa.

6.° Praticandosi questa Visita, come sopra, s'intenda sempre nel
modo praticato sino al presente, dovendo i Padri sud.
diversi ricevere i Visitatori della Badia di Cesto legit-
tim.te deputati da Monsig. r Abbate ad effetto di visitare i
med.mi, e le persone di loro servizio nel modo conve-
niente, obligandosi i detti Padri di servar sempre a
loro disposizione le stanze necessarie per il tempo della
sud.a Visita, soggiacendo ai pesi soliti nel tempo che
si farà la med.ma Visita.

7.° Che al presente si debba formare un esatto e pieno inventario
di tutto quello che si ritrova nella Chiesa e nel Monas-
tero di S. Barbara e che in esso Inventario si debba des-
crivere lo stato attuale di tutto il luogo, e la nota
distinta di tutti i Mobili e Stabili e di qualunque effe-
tto appartenente alla med.ma Chiesa e Monastero.
Si descrivano pure tutti gli obblighi e pesi di qualunque
quale sono incaricati alla Chiesa. Del qual Inventario
copia autentica di questo esatto e pieno inventario
si conservi presso i med.mi Padri in S. Barbara, et un'
altra del med.mo tenore sia consegnata a' Illustrissimi
e Rmi

e Ill.mo Arcivescovo Abbate Fontanini e suoi Ministri
legittimi, per esser conservata nell'Archivio della
Badia Abbatica di Sesto, per instruzione de' posteri.

8.o Se ne' tempi avvenire, scorgendosi che i d.ti RR. PP. Conventuali
non adempissero fedelmente e religiosamente tutti gli obblighi
da corrispondenti e solennemente stipulati e accor-
dati nelle presenti capitolazioni divise in otto capi
e mancando i med.mi RR. PP. di fare il loro dovere
espresso in queste capitolazione sia in arbitrio del
Ill.mo Abbate di Sesto pro tempore di poterli assolutamente
licenziare e rimuovere dal Monastero e dalla abitazione
della Pieve di Barbana, facendo ritornare tutto il possesso
in pristinum. - Similmente, verificando tali disgrazie, per
le quali i d.ti RR. PP. non potessero più sussistere per
continuare al servizio del d.to luogo, secondo le presenti
capitolazioni sia in loro arbitrio di poter dimettere
il Monastero e la Pieve di Barbana in libera potestà
di Mons.r Ill.mo Abbate di Sesto acciò possa provvedere a suo
piacimento. Per maggior validità et autenticità i detti
RR. PP. Conventuali di S. Francesco di [illegible] del Friuli
all'approvazione di Mons.r Ill.mo e R.mo Arcivescovo Fonta-
nini Abbate di Sesto predetto, assenso del loro R.mo
Padre Gen.le con la riserva però del necessario
beneplacito Apostolico, e del Reverendiss.mo Principe.

Giusto Arcivescovo d'Ancira
e Abbate di Sesto approvo le
presenti Capitolazioni (L.S.)

Fra' Gio. Maria Baldrati Minis.o
Prov.le de' Minori Conventuali
approvo le presenti Capitolazioni (L.S.)

[illegible] le firme

Nel Nome di Sig.re Nostro Giesù Christo l'anno della Santiss.ma sua Natività
1728 Ind.ne 6.a giorno di giovedì 12 febraro fatto in
Cividal del Friuli, nel Refettorio del Ven. Convento di S.
Francesco di questa Città, alla presenza de [illegible]
Li M.to R.di Padri Francesco [illegible] Guardiano, Maes.ro Francesco
Mietti, Fra Fran.co Antonio [illegible], Fra Fran.co [illegible]
[illegible] Carlo e Fra Antonio [illegible] [illegible] professo qui
presenti more et modo solito congregati capitolarmente
a suono di campanella, facendo non solo per
nome proprio, ma anco de' [illegible] Padri Andrea
[illegible], [illegible] [illegible], Antonio [illegible], [illegible] Bon=
[illegible] e Fra Francesco [illegible] [illegible] professo tutti figli
di questo Ven. Convento assenti, per i quali promettono
de rato, et a nome di questo loro Ven. Convento di S. Fran.co
con ogni miglior modo [illegible] che sanno e
puono hanno fatto creato e solennem.te [illegible] per loro
veri legittimi et indubitati procuratori [illegible] e
commessi li M.to R.di Padri Maes.ro [illegible] Antonio
[illegible], Fra Paolo Masovich e Fra [illegible] [illegible] professo
qui presenti et il carico [illegible] accettanti [illegible]
[illegible] in nome e per nome di questo loro Ven. Convento in
ordine al Breve di N. S. Papa Benedetto XIII. [illegible]
[illegible] da questo Clerissimo [illegible] come in [illegible] de
di 22 gennaro decorso, a quali [illegible] ed a tenor de capitoli
sottos.ti et approvati da [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible]
[illegible] prendessero [illegible] [illegible] di Cesto e [illegible]
[illegible] [illegible] il possesso del Santuario
della B.a Vergine di Barbana, non solo per quello

riguarda

riguarda alla sud.a Chiesa, Sacrestia, ma anco di quel Sig.o
Giusto e giusto a quanto sarà anco di presente [illegible]
tato [illegible] detto [illegible] e [illegible], à cui in di
lui nome comparirà, dando facoltà a d.i [illegible] qui
costituiti [illegible] di poter stipular e costituirsi a nome
di questo sud.o [illegible] appresso Publica Persona, ed ivi
stipular [illegible], instrumenti et altri atti [illegible]
bisognassero il bisogno potendo far tutto quello che far pot
trebbero essi [illegible] stipulati [illegible]
fossero presenti [illegible] ogni più ampio
e specifico mandato di Procura con tutte quelle [illegible]
[illegible] necessarie che quivi tutte s'abbiano per espresse e di
[illegible], Promettendo quanto [illegible], stipulato,
accordato, convenuto et accettato [illegible] sempre [illegible]
rato, grato, [illegible] tutto [illegible]
ne mai contravenire sotto obligatione di tutti [illegible]
Beni e di questo sud.o Convento [illegible], [illegible]

Presenti per testimoni Pietro Melchior [illegible] Pietro da [illegible]
[illegible] in questa [illegible] e Giovanni [illegible]
[illegible] de [illegible] di [illegible], [illegible] di Ca
[illegible]

[illegible] premissa de actis [illegible] Battista Pistachi
[illegible], ac [illegible] sic [illegible]
[illegible] et [illegible] in [illegible]
[illegible] Procurator et [illegible] civitatis
[illegible] dis[illegible]

Fidem facimus ac attestamur suprascriptum [illegible], Battista Pistachi esse [illegible] civitatis
et talem qualem se [illegible]
[illegible] 1728

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] visti, e come sopra [illegible] mia [illegible] natività
1728 [illegible] giorno di sabato [illegible] 8 Maggio [illegible]
[illegible] nella [illegible] Abbazia [illegible]

Dove l'Ill.mo Sig.r Abbate Girolamo Fontanini Can.co d'Aquileia
Procurator Generale in Temporale e Spirituale con facoltà anche
di sostituire uno o più Procuratori di Mons.r Ill.mo e
R.mo Giusto Fontanini Arcivescovo d'Ancira e Abbate e
Commendatario perpetuo di questa Abbazia di Sesto e Bagnarola
appar Procura de di 30 [illegible] 1726 in atti di [illegible]
[illegible] Notaio dell'alma Città di Roma in forma auten=
tica e legale alla quale [illegible] in ogni miglior modo che
ha potuto e puole [illegible]
lo stesso Ill.mo Sig.r Can.co sostituisce e crea in suo legittimo
Procura [illegible] e R.mo Sig.r D. Bonaventura [illegible]
[illegible] Generale in [illegible] di questa Abbazia a poter in nome
e per nome del sud.to Mons.r Ill.mo e R.mo Arcivescovo
[illegible] l'instrumento di cessione della [illegible] e
Monastero di [illegible] con il [illegible] de [illegible]
[illegible] Conventuali di Cividale del Friuli [illegible]
e special Procurat.e e Rappresentante il Convento stesso [illegible]
[illegible] e Canonico [illegible] in forma [illegible]
[illegible] e ciò con tutti patti e condizioni
[illegible] 1726 23
Luglio in Roma tra l'Ill.mo et R.mo Mons.r Abbate
Commendatario et il R.mo Padre Ministro Generale fra Giuseppe
[illegible] de Minori Conventuali [illegible] con loro
sottos.ne, alla quale [illegible] e [illegible] Veniva=
[illegible] intitolata in medesimo Instromento come sopra e
come meglio [illegible] il R.mo Procurat.re ad hoc [illegible]

Procura

Procurat.e sostituto. Promittens sub obligatione

Presenti furono il Nob: et Ecc.mo Sig.r D. Gio. [illegible] di Villa [illegible] et il Molt' [illegible] Pozzi Pastore [illegible] Testi

Segue l'inventario delle robbe [illegible] da [illegible] Cavaliero [illegible] del Monastero con lo stato delle [illegible] et [illegible]

[illegible] 28 [illegible] 1728

[illegible]

Nella [illegible]

[illegible] maggiore sotto il [illegible] della [illegible] Colonne [illegible]

[illegible] n.o 2

[illegible] n.o 2

[illegible] n.o 3

[illegible] n.o 1

[illegible] di [illegible] con [illegible] n.o 4

Due altri di [illegible] n.o 2

Due quadri [illegible]

Soaze dorate di nauere - - - n°: - 2
n°. quadro con soazze con uoti uecchi d'argento - n°: 2
Un'altro uoto d'argento in quadretto. n°: 1
Altro uoto d'argento più longato il maggiore n°: 1
[illegible] [illegible] uecchi e grandi diuersi - n°: - 2
Sei quadri con soaze negre [illegible] [illegible] della [illegible] n°: - 6
Sei [illegible] [illegible] - n°: - 6
[illegible] di Cristallo inanzi [illegible] pregare della [illegible]
[illegible] tanto che e' ua figura [illegible] essa con soazza atorno
[illegible] intaglio di legno dorata - - - n°: - 1
Una [illegible] quanto la [illegible] [illegible] cosi sul Cristalo color
cremese [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] mezzi [illegible]
essi [illegible] atorno di [illegible] [illegible] con suoi cordoni
di seta, e [illegible] [illegible] di color cremise. n°: - 1
Due corone d'argento indorate sopra la testa della
[illegible] [illegible] e [illegible] - - - n°: - 2
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] - n°: - 4
[illegible] [illegible] o grande [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] e [illegible] quatordici n°: 14
[illegible] [illegible] grossi in [illegible] [illegible] n°: - 18
[illegible] [illegible] [illegible] con [illegible] di [illegible] - n°: - 6
[illegible] [illegible] [illegible] con pietre di [illegible] n° 6 n°: - 1
Un [illegible] d'oro n°: - 1
[illegible] [illegible] d'oro - - - - n°: - 1
Anelli d'argento con pietre [illegible] in tutti - - n°: - 66
[illegible] d'argento n°: - 2
Due [illegible] d'argento n°: 2
[illegible] d'argento in tutti n°: 59
[illegible] d'argento piccole e mezzane in tutte - n°: 10
[illegible] d'argento in tutte tredici - n°: 13
Un [illegible] d'argento - - n°: 1
Un Sonaglio da puttello voto con un [illegible] di oro[illegible]

con sua

con sua [illegible] d'argento — — n°: 1

Tutta la som[m]a sud[et]ta d'argento principiando dalli anelli n°: 66 in qua da essere desfata e rimessa [illegible] o [illegible] in forma [illegible]

Una collana antica con perle — — — n°: 2

Un paro orecchine alla B[eata] V[ergine] Vergine antiche grande con perle buone — — — — n°: 1

Due filze di corali perle e perrogini falsi al collo — n°: 2

Una filza di perrogini d'oro n°: 23 al collo del [illegible] Giesu — — — n°: 1

Una [illegible] d'argento [illegible] [illegible] sono [illegible] [illegible] di cristallo — n°: 1

Due [illegible] d'argento [illegible] la corona della B[eata] V[ergine] n°. 2

[illegible] d'argento — n°: 1

Una veste di [illegible] della B[eata] Vergine con [illegible] [illegible] d'argento n°. 1

Una veste del [illegible] al [illegible] Giesu con [illegible] d'argento n°: 1

Un [illegible] della B[eata] Vergine con [illegible] d'argento — — — — n°: 1

Una [illegible] di filagrana [illegible] al manto della B[eata] V[ergine] [illegible] longa una ottava e [illegible] — — — — n°: 1

Corone diverse d'ambra giala [illegible] grandezza altre [illegible] et [illegible] in tutto n°. dodici — — — n°. 12

Una corona grande d'ambra giala con medaglia grande d'argento a filagrana — n°: 1

Altra corona d'ambra giala con 6 perrogini d'argento e medaglia d'[illegible] — — n°: 1

Altra corona negra con due medaglie d'argento — n°. — 1

Queste tre corone et agnus di poca stima

Un ombrellone del Altare della Madonna di seta damasco color cremese nuovo e nella sommità di velluto pur cremese con galone e frangia d'oro — n°. — 2

Un Bambinetto d'argento in forma di Christo — n°. — 1

Altro Bambinetto in forma di Christo fasciato con coralli ... — n°.

Altro Bambinetto d'altra simile fasciato di velo di seta verde — n°. — 1 —

Altro Bambinetto piccolino pur di cera di latto — n°. 1

Altro ... — n°. 1

Due Angeli che assistono alla B. V. con ... dorate n°. — 12

Questi ... di seda et altro per adornamento

... dietro la B. V. per adornamento n°. — 1 —

... in forma di ... n°. — 1

Un ... argento piccolo con sbazi dorata che ...

... — n°. —

Due cuscini di damasco ... della B. V. n°. — 12 —

Due ... di damasco ...

... — n°. 12

... con sue ... n°. 12

Altri vasi di legno coloriti con sue palme nove — n°. — 4 —

... con ... — n°. 1

... con ...

Una tabella del Sacro ... In principio, et ... con ... negre con suoi ..., ... di lamine d'argento a ... pesano con il legno, e ... in tutto ... — n°. 3 —

Quadri ordinari ... con ... e nuove senza — n°. 6

Un quadro grande con cornice dorata e rossa, contiene
due [illegible] in [illegible] [illegible] del [illegible]mo — n°. 1

Altro quadro grande con cornice dorata [illegible], ritratto
della B. Vergine con [illegible] — n°. 1

Due quadri grandi in [illegible] in pittura [illegible]
[illegible] con cornice dorata — n°. 2

Tre angeli in pittura [illegible] [illegible]
[illegible] dorati — n°. 2

Un quadro grande, [illegible] il ciel della stessa — n°. [illegible]

Tre gran pezzi di Broccatello di seta [illegible]
con [illegible] [illegible] che [illegible] li Muri
[illegible] della [illegible] della B. Vergine [illegible]
[illegible] — n°. 2

Due statue grandi di legno — n°. 2

Candele e candelotti di cera lavorata e dipinta grandi
e piccoli attaccati alle pareti della Cappella — n°. 51

Torzi di cera — n°. 2

Un lampadario di ferro a opera dorato per architrave — n°. 1

Due bracciali di ferro a opera dorati [illegible] nelle [illegible]
[illegible] della B. [illegible] [illegible]
[illegible] — n°. 2

Due [illegible] di [illegible] [illegible] nella
[illegible] della B. [illegible] — n°. 2

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] similmente
[illegible] [illegible] cornice di legno dorate
Un tabernacolo di legno [illegible] — n°. 1

Una [illegible] d'argento dorata [illegible] — n°. 1

[illegible] Scatola d'ottone con dentro [illegible] d'ar-
gento d'oglio santo — n°. [illegible]

La chiave d'argento del [illegible] — n°. [illegible]

Quattro cossini — n°. [illegible]

Tovaglia detta [illegible] di [illegible] con [illegible] — n°. 2

Un cristetto crocifisso dorato a piedi del Altare — n°. 1

Quattro candelieri di legno argentati — n°. 4

Due altri di legno dorati — n°. 2

Due rosette da ponere le reliquie con intaglio dorato e [illegible] — n°. 2

Le tavolette del Santo convivio In principio e Lavabo con cornice dorate — n°. 3

Un [illegible] di legno dorato con suoi ferri a [illegible] n°. 1

Altare del crocifisso le colonne di pietra con cornice di legno dorate.

Un paraspetto di seta a fiori con cornice di legno dorato — n°. 1

Le tavolette del Santo convivio Evangelio e Lavabo con cornice di legno dorate — n°. 3

Una [illegible] con [illegible] dorati con [illegible] dentro [illegible] con [illegible] [illegible] nostra in un [illegible] grande [illegible] d'argento [illegible] [illegible] di legno — n°. 1

Un [illegible] di legno dorato con [illegible] — n°. 1

Due [illegible] di legno dorati [illegible] con [illegible] [illegible] [illegible] — n°. 2

[illegible] [illegible] [illegible] con [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] — n°. 12

[illegible]

Tovaglie sopra l'altare n.° 12 quelle i sono
con merli — — — — — n.° 12
Tre passioni — — — n.° 12
Candelieri i novale vecchi e grandi — n.° 10
Due stabili di legno sopra l'altare uno di [illegible]
nio e l'altro di detta [illegible] — — — n.° 2
Un campanello di ferro . n.° 1

Argentaria

Un turribolo d'argento con sua navicella e cucchiaro
d'argento pesa tutto a peso di bilancia alla
sottile libre tre oncie nove [illegible] dico — lib. 3 on. 9
Calici d'argento numero due, con coppe di calici
d'argento e patene d'argento cinque pesa
tutto [illegible] libre cinque oncie
quattro dico — — — lib. 5 on. 4
Un secchio con aspersorio d'argento pesa lib. una
oncie sei dico — — lib. 1 on. 6
Una croce d'argento pesa oncie otto dico — — lib. — on. 8
Candelieri d'argento n.° sei pesano lib. ventiuna
once otto dico — lib. 21 on. 8
[illegible] d'argento [illegible] n.° [illegible]
[illegible] lib. 26 on. 6
[illegible]
[illegible] nelle [illegible] della SS. [illegible]
[illegible] oncie cinque alla grossa dico — — lib. [illegible] on. 5
Una croce d'argento che haveva l'Ammo. [illegible]
[illegible]
[illegible] l'anno
1718 pesa libre dodeci alla sottile dico lib. 12 on. —

Un [illegible] di legno intagliato dorato con la croce [illegible] minata d'Argento — — — n°. — 1

Nel corpo della Chiesa

Un [illegible] di mediocre grandezza con [illegible] di legno dorata e rossa simile con [illegible] sopra la [illegible] [illegible] latesina et un pelicano di legno dorato — — — n°. — 1

[illegible] sotto in forma di [illegible] — n°. — 1 —

Una tovaglia simile con merle — — n°. — 1

[illegible] [illegible] — — — n°. — 2

Un [illegible] di seta [illegible] a fiori vecchio n°. 1 —

Un [illegible] vecchio con asta — — n°. 1 —

Otto [illegible] di [illegible] [illegible] con suoi [illegible] — n°. — 7

[illegible] [illegible] con [illegible] [illegible] — — — n°. — 1 —

Una [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e croce di legno n°. — 1 —

Una pila grande d'acqua Santa di marmo con [illegible] compagno — — n°. [illegible]

Due [illegible] di legno [illegible] e [illegible] — n°. — 2 —

Tre confessionari fatti da novo dipinti [illegible] uno [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] — — n°. 2

[illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — n°. 8

Un [illegible] di [illegible] con [illegible] e [illegible] sotto [illegible] [illegible] [illegible] — n°. 1 —

[illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] n°. — 1

[illegible] di [illegible] [illegible] ai muri laterali della [illegible]

[illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] a [illegible]

Seguì

[illegible] ra con [illegible]

Campanelli di [illegible] per la messa n.° 12

[illegible] le otto colonne della chiesa coperte di [illegible] d'oro e fodrate di pezzi di broccatello di color cremese novo con imagine a ciascuna [illegible] della [illegible] Vergine [illegible] quali colonne [illegible] le [illegible] di tavole [illegible] e [illegible] n.° 8

In [illegible] [illegible] registri [illegible] et [illegible] con il [illegible] a [illegible] sopra la porta maggiore della chiesa [illegible] da [illegible] all'altar [illegible] della [illegible] [illegible] nuovo e [illegible] n.° 1

[illegible] altri quadretti di [illegible] attaccati al muro

Un confessionario d'albero grande di tre nichi sotto il [illegible] dell'[illegible] della [illegible] [illegible] nell'ingresso della porta nuovo e [illegible] n.° 1

[illegible] armari da [illegible] e suppellettili [illegible] qual è l'altar [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] da nuovo dipinti [illegible] e [illegible] [illegible] n.° 2

[illegible] n.° 4

Cassettina di noghera per elimosine n.° 1

[illegible] di [illegible] e [illegible] attaccato al muro n.° 1

[illegible]

[illegible] n.° 1

[illegible] con le due [illegible] [illegible] n.° 2

[illegible] a [illegible] in [illegible] [illegible] Sant'[illegible] dar [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible] rotto [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] un quadro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] qual quadro [illegible] [illegible] alla [illegible] con [illegible] [illegible] da [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] di [illegible] di [illegible] con [illegible] [illegible] [illegible] — — — n°. [illegible]

Un Cassone d'albero con serratura e chiave sopra due cavalletti di legno — — — — n°. [illegible]

[illegible] di seta — — — — n°. [illegible]

[illegible] [illegible] di [illegible] et [illegible] di color [illegible] negro [illegible] con [illegible] [illegible] [illegible] n°. 4 — n°. 5

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] n°. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — — n°. [illegible]

[illegible] di [illegible] [illegible] con [illegible] [illegible] n°. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] n°. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] n°. [illegible]

[illegible] [illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — n°. [illegible]

[illegible] di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] — — — — — n°. [illegible]

Due pezzi di [illegible] di seta [illegible] [illegible] [illegible] di seta — — n°. [illegible]

[illegible] [illegible] numero quatordici [illegible]

[illegible] di [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

Altra di [illegible] a fiori con fodrata di [illegible]
Altra di [illegible] rosso con [illegible] con [illegible]
Altra [illegible] di seta a fiori.
Altra di damaschetto color rosso [illegible]
Altra di [illegible] a onde color verde fodrata di [illegible] rosso.
Altra di [illegible] bianco con fiori [illegible] con [illegible]
Altra di raso bianco con fiori [illegible]
Altra [illegible] di [illegible] di diversi colori.
Altra di seta vecchia di diversi colori.
Altre [illegible] di [illegible] bianco con sue frange.
Altra di [illegible] di seta [illegible] — n.° 14

Delle quali pianette furono [illegible]
[illegible] sospese n.° [illegible]

Due [illegible] di [illegible] una delle quali fodrata di cendalle e l'altra di seta.

Altra [illegible] con [illegible] di seta.

Altra [illegible] con [illegible] di seta [illegible]
[illegible]

n.° 1 [illegible]
[illegible] e [illegible]
[illegible] fodrata di cenda con sue
[illegible]
[illegible] e [illegible] con sue
[illegible] n.° 1
[illegible] bianchi due uno di raso [illegible] e l'altro
[illegible] n.° 2
amici di renso e seta di [illegible] con [illegible]
parte [illegible] parte usati e parte [illegible] in tutti n.° 13
[illegible] quali con [illegible] amiti furono
sospesi come sopra. n.° 6
amici [illegible] li 4 sospesi

Cordoni simili [illegible] — n°. 7
Purificatorij — n°. 40
Corporali — n°. [illegible]
[illegible] da calice — n°. 18
Veli da calice di seta, filo e seta di diversi
colori — n°. [illegible]
[illegible] veli da calice bianchi — n°. 12
Un velo bianco con suoi merli [illegible] — n°. [illegible]
Altro velo [illegible] con merletti [illegible] falso — n°. 1
Borse da calice vecchie e nove — n°. 19
Tovaglie [illegible] con suoi merli una delle quali
senza [illegible] — n°. 8
Altre tovaglie simili [illegible] di renso usate
[illegible] con merli all'usanza — n°. 12
Altra tovaglia simile [illegible] di renso con suo merlo
[illegible] simile giavino sotto di color rosso servono
nell'Altare della B. Vergine — n°. 1
Sotto tovaglie — n°. 12
[illegible] di cenda rosso e pavone verde — n°. 12
Un [illegible] bianco — n°. 1
Una [illegible] — 1
Una [illegible]
[illegible]
[illegible] — n°. 7
[illegible] con segni di seta — n°. [illegible]
[illegible] — n°. [illegible]
[illegible] uno moderno et l'altro vecchio — n°. 12
Un libro di [illegible] fermo sospeso come sopra — n°. 1
Un scatolon di [illegible] — n°. [illegible]

Un [illegible]

Ferro tondo da conservar [illegible] — n.° 1
Una Scatoletta d'Ostie di [illegible] — n.° 1
Ampolline cioè quattro per le Messe — n.° 4
[illegible] di vetro per le ampolline — n.° 5
Una ferri da l'Ostie un vecchio et un novo — n.° 2

Nel Campanile

Due Campane una grande e una Mezzana di buon suono con sue battaglie [illegible] e tutti suoi requisiti con scalle e solari di legno il tutto in beonissimo stato — n.° 2

[illegible] Inventario [illegible]
[illegible]

Armari di noce n.° venti con sua [illegible] — n.° 20
Altri [illegible] novi di [illegible] [illegible] — n.° 7
Altri [illegible] novi di [illegible] [illegible] — n.° 2
Altri [illegible] [illegible] — n.° 2
[illegible] novi et usati in tutti — n.° 7
[illegible] [illegible] novi e [illegible] — n.° 18
[illegible] in tutto numero vintiquattro [illegible]
[illegible] di [illegible] usati — n.° 6
[illegible] [illegible] — n.° 2
Una [illegible] grossa — n.°
[illegible] di [illegible] a [illegible] [illegible] [illegible] nove — n.° 6
Altre simili [illegible] — n.° 1
[illegible] simili [illegible] — n.° 3
Altre [illegible] [illegible] — n.°
[illegible] [illegible] in tutti [illegible] [illegible]
[illegible] grossi [illegible] — n.° 13
[illegible] usati [illegible] — n.° 2

[illegible] sutili di tela di lino [illegible] — n°. 7

[C]ossini da cavezzale — n°. 3

Tavole di noghera grande e piccole — n°. 6

[illegible] — n°. [illegible]

[illegible] — n°. 18

[illegible]

[illegible] — n°. 7

[illegible] n° cinquanta una,

[illegible] di noghera — n° 14

[illegible] 3 [illegible]

[illegible] — n°. 12

[illegible] — n° 5

[illegible] — n°. 2

[illegible] — n° 12

[illegible] — n°. [illegible]

[illegible] — n°. [illegible]

[illegible] in tutti n°. sessanta

[illegible]

[illegible] — n° 23

[illegible] — n° [illegible]

[illegible] — n°. 20

[illegible] — n°. [illegible]

[illegible] — n°. [illegible]

[illegible] — n°. [illegible]

[illegible] — n°. [illegible]

[illegible] — n°. 2

[illegible] — n°. [illegible]

[illegible]

[illegible] in tutti n°. 10

[illegible]

[illegible]

[illegible] — n°. [illegible]

[illegible]

[illegible] dipinto

[illegible] di [illegible] con scodella e [illegible]

[illegible] 4

[illegible] con scodella e

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Argentaria

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 3

[illegible]

[illegible] 30

[illegible]

[illegible] 5

[illegible]

[illegible]

[illegible] 4

[illegible]

[illegible] 4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 4

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] una [illegible] — n°. 3
[illegible] — — — n°. 12
[illegible] di ferro — — — n°. 3
[illegible] di ferro una [illegible] et una [illegible] — n°. 12
[illegible] — — n°. 3
[illegible] — — — n°. [illegible]
[illegible] — — n°. 2
[illegible] — n°. [illegible]
[illegible] — — n°. 2
[illegible] — n°. 13
[illegible]
[illegible] et una [illegible] — — n°. [illegible]
[illegible]
[illegible] rinaldi — — n°. [illegible]
[illegible] di ferro [illegible] n°. [illegible]
[illegible] di ferro — n°. [illegible]
[illegible] di ferro n°. [illegible]
[illegible] di ferro n°. [illegible]
[illegible] n°. [illegible]
[illegible] n°. 3
[illegible] — n°. [illegible]
[illegible] n°. [illegible]
[illegible] n°. [illegible]
[illegible] n°. [illegible]
[illegible] n°. [illegible]
[illegible]
[illegible] n°. [illegible]
[illegible] — n°. [illegible]
[illegible] n°. [illegible]

una [illegible] di malta — n° 1
un [illegible] da [illegible] — n° 1
una [illegible] grande — n° 1
una [illegible] — n° 1
una [illegible] di [illegible] da [illegible] — n° 1
[illegible] con [illegible] di [illegible] — n° 1
[illegible] grande e due più piccole da [illegible] — n° 1
[illegible] et [illegible] — n° 1
[illegible] — n° 1
[illegible] — n° 1
[illegible] di [illegible] — n° 1
[illegible] — n° 1
una [illegible] di [illegible] del [illegible] — n° 1
[illegible] — n° 1
[illegible] — n° 1
[illegible] — n° 1
Nel [illegible] una [illegible] di [illegible] — n° 1
[illegible] — n° 5
[illegible]
[illegible] — n° 1
[illegible] in [illegible] — n° 1

in [illegible]

[illegible] — n° 18
una [illegible] grande da [illegible] — n° 1
una [illegible] — n° 1
una [illegible] — n° 1

in [illegible]

[illegible] n° [illegible]
[illegible] — 8

Due Barile [illegible] per [illegible] cioè una grande
et una piccola — — — — n.° — 2 —
[illegible] e due [illegible] in tutti — n.° 16
[illegible] para [illegible] dico — — n.° — 3 —
Due [illegible] — — — — — n.° — 2 —
Due pirie di legno — — — n.° — 2 —
[illegible] Marselle — — — — n.° — 2
[illegible] — 7 —
Le sante [illegible] le [illegible] e [illegible] di [illegible]
[illegible] in tondo [illegible] — n.° — 3 —
[illegible] in [illegible], et [illegible] — n.° — 2 —

Nella [illegible] da basso

[illegible] grandi di [illegible] — — n.° — 5 —
[illegible] di [illegible] nove — — — n.° 12 —
[illegible] vecchi — — — — — n.° — 11 —
Diversi pezzame di [illegible] —
[illegible] [illegible] 30 [illegible] — n.° 30
[illegible] di fuori e dentro del Convento
[illegible] — n.° — 51 —
[illegible] n.° 1 —
[illegible] n.° 2 —
[illegible]
[illegible] e [illegible] n.° 3 — n.° — 3 —
[illegible] n.° 1 —
[illegible] di cotto [illegible] — n.° — 3
Diversi [illegible] di [illegible]
[illegible] con suoi [illegible]
e [illegible] e suoi requisiti — — — n.° — 1
[illegible] di [illegible] n.°

[illegible]

Segue da foglio piena una stanza.
Pastorati per l'Isola none dico — — n.° — 9 —

[illegible]

Della Chiesa e Monastero, e 1.ma

[illegible]

[illegible]

La Cappella dell' Altar Maggiore [illegible]
[illegible] fornita in [illegible]
[illegible] e [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] di pietra

[illegible] con [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] con [illegible] di pietra [illegible]

[illegible] con [illegible]

[illegible]

[illegible] di pietra [illegible] nel muro dell'[illegible].

[illegible] con [illegible] di pietra [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] di pietra nel muro.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] di pietra [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] con [illegible] ferradura [illegible]

[illegible]

[illegible]

Finestre di ferro.
[illegible] Ferriate della stesse di [illegible]
Il salizo di mattoni per terra.

Nell'[illegible]

Uscio di porta con bandelle, polisi, serratura e chiave.
[illegible] salizo di mattoni per terra.

Nell'ingresso del chiostro e orto

Il salizo di quadrelli di cotto piccoli.
[illegible] di fuori con sue ritte e [illegible] di pietra [illegible].
[illegible] in quadrato [illegible] grossa di [illegible] [illegible] in due tavole con bandelle, polisi e [illegible] a [illegible].
[illegible] senza [illegible] con la sua [illegible] di pietra.

In cucina.

[illegible] di pietra grezza.
Uscio della stessa con bandelle e polisi, serratura e chiave e saliscendo.
Una scappa di legno con suo [illegible] di cotto e sporto in fuora.
Salizzo di mattoni per terra.
Una finestra con due ramate di vetri in due battide l'una con sue [illegible].
[illegible]
Uscio di porta [illegible] simile all'altra.
Una finestra con vetri e ferrata simile a quella della [illegible] terra e [illegible] salizata di mattoni.

[illegible]

Uscio di porta con due [illegible] polisi e [illegible].

[illegible]
[illegible]
[illegible] con [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] in [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible] tutto [illegible]
[illegible] dell'[illegible]

La Stanza seguente all'Andito dell'Orto.
Porta di [illegible], [illegible] con suo [illegible] di pietra.
Usso della porta, in una [illegible] con le sue bandinelle, polisi
Seradura e chiave.
Ferrata di finestra di bastoni [illegible] n.° [illegible]

Nell'altra stanza seguente.
Porta di pietra, Usso e ferrata tutto [illegible]

Nell'altra stanza seguente.
Porta di pietra e Usso simile alla sud.ta
[illegible] di pietra.
[illegible] grande e grossa di pietra, che sostenta la [illegible] di mezzo.
Fenestra con ramata e filata, e ferrata con bastoni n.° 8.
Tutte le sud.te tre stanze senza salizo, mà solo con poco di terrazo rotto e frusto.

Nella Cucina dell'Osteria.
Una porta che va dal Chiostro in Cucina con il sequadro di pietra. Item un scalino di pietra [illegible], rotto.
Usso della porta in una [illegible] con [illegible] bandinelle, sagiaor, cadenazo a [illegible], seradura e chiave.
[illegible] porte con li suoi sequadri di pietra.
Ussi delle porte in due [illegible], con le sue bandinelle, quella verso [illegible] con cadenazo tondo e schionella. Item un scalino di pietra sotto, nell'altro un cadenazo picolo tondo, seradura e chiave.
Una nappa grande di [illegible] fatta alla [illegible], con [illegible] e [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] ferrata di [illegible] in due parte l'una con sua [illegible]
e ferrate di [illegible] n.° 6 l'una.

[illegible] di [illegible] di pietra [illegible] con [illegible] di [illegible]
pietra [illegible]

[illegible] di [illegible] vecchi

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] di [illegible] vecchio.

[illegible] con [illegible] [illegible] ferrate simile [illegible]

Item una Kappa simile all'altra [illegible] senza [illegible]
ma [illegible], con un angolo di [illegible] [illegible];

[illegible] di pietra [illegible]
[illegible] [illegible] di [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] con [illegible] nelli [illegible] di pietra
a [illegible] come [illegible]

[illegible] di pietra cotta;

Il secondo [illegible] di [illegible], [illegible], [illegible] e di [illegible] di
pietra.
[illegible] della [illegible] di pietra.

La porta in capo [illegible] di [illegible]
pietra, senza [illegible].

[illegible] e [illegible].

[illegible] pavimento di [illegible] [illegible]
ne pure vi è [illegible] [illegible]
[illegible] e [illegible]

[illegible] e [illegible] a [illegible] di circa piedi 3 di
quella della [illegible] [illegible] [illegible] i [illegible]
[illegible] per longhezza

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Fenestra

Una fenestra con due scuri in due battitore l'uno con tutte le
sue ferramenta ... in ...
e sue ramatte di vetro.
Una ... piccola di cotto alla ..., ... con un pezzo di sciaro di pietra.
Su una camera a Mezodì, l'adiacente ...
Due scuri di fenestra dette con ferramenta e ... come li altri due sud.ti
... sopra come l'altro.
Un scuro di porta che va d'una camera all'altra quasi ... con quattro tavoselle e due cadenazzetti.
In una delle ... vi è il ... di pietra
... di pietra, con
uscuro nuovo in una ... con ..., tavoselle,
cadenazzo, ..., spionella, serradura e chiave.
Su una fenestra che guarda la Isola con il ... di pietra e scuri con tavoselle senza cadenazzo.
Le due camere seguenti alle dette, tutte ... di ...
con tre porte compagne riquadrate di pietra e
... scuri nuovi in una battitura l'una con
tavoselle ... e cadenazzi ...
Una fenestra per ... della tre camere con scuri vecchi
... tavoselle senza cadenazzi e sue ramatte di lastre d'
altro.
... sopra ...
Due ... seguenti che guardano ... della corte con
due porte con suoi ...
con tavoselle e serrature.
Una fenestra con scuri vecchi e sue tavoselle.
e ramatte di vetro
... ...

Una [illegible] di [illegible] ed [illegible] in [illegible].
I Solari di travi e tavole [illegible]

Nella Camera a man dritta [illegible]

Il Riquadro della porta di pietra, con suo uscio nuovo in due [illegible], con sue bandelle, catenaccio, serratura e chiave.
Il Riquadro della finestra di pietra con suo [illegible] vecchio con bandelle senza catenaccio.

Seguono le Fabriche [illegible] verso i Monti
che principiano subito su detta [illegible].

Nella Camera [illegible] di porta nuovo con due bandelle, catenaccio, [illegible] serratura, chiave e schiavetta.
Il Riquadro di detta porta di pietra.
Una finestra con suoi riquadri di pietra, con [illegible] nuovi in due [illegible] con bandelle e catenacci, [illegible] di vetri.
[illegible]
Il pavimento di tavole vecchie senza [illegible].
Il [illegible] di travi e tavole [illegible].
[illegible] nel [illegible] con serratura e chiave [illegible] nuovo.
[illegible] con [illegible] di nuovo [illegible] di [illegible].
Tutto il resto di dette Fabriche, che sono stanze n° cinque, hanno porte n° cinque, con riquadri di pietra, compresa quella della [illegible] della [illegible].
[illegible] di dette porte nuovi ed [illegible] vecchi [illegible], con sue bandelle [illegible] catenacci, serratura e chiave.
[illegible] in dette Camere, con suoi [illegible] e [illegible] bandelle senza catenacci, [illegible] le sue [illegible] di vetro.
[illegible] delle quali [illegible] il pavimento [illegible],

[illegible]

[illegible]uador e [illegible] di tavelle.

Un due Scuri di porta vecchi in due pezzi e chiavo con sue [illegible] e due cadenazzetti.

Altro Chiavo ~~[illegible]~~ del Portoncino a [illegible] verso [illegible] [illegible] il pozzol [illegible] con quattro [illegible], Cadenazzo grande, et una e due piu piccoli.

Le pietre del pozziol, cioè [illegible] e colonelle, nove [illegible] e [illegible] sul pozziol.

Item li Solari di sopra di due Camere [illegible] sono vecchi.

Una [illegible] con [illegible] [illegible] [illegible], e suo [illegible], et altra [illegible] in altra Camera vecchia, [illegible] e [illegible].

Segue la Fabrichetta nova dabasso senza [illegible] quali [illegible] con due [illegible] di pietra nella porta e [illegible].

Segue il stato dell' Orto.

Una portiella di tolle [illegible] con due [illegible] e cadenazzo [illegible].

L'Orto murato atorno [illegible] di [illegible] - sopra i quali [illegible] [illegible] [illegible] di pietra e [illegible]

Piedi di Vide a Frutto	n.°	164
[illegible]	n.°	16
Pomari	n.°	4
Armelinari	n.°	2
Perari	n.°	4
[illegible]	n.°	2
Susinari	n.°	1
Marascheri	n.°	2

[illegible] [illegible] [illegible] d'Istria [illegible]

[illegible]

[illegible] compresa un [illegible] grande — n.° 13

[illegible] tonda di pietra con [illegible] [illegible] forata.

[illegible] con [illegible] lunghezza di circa pertiche n° 15 [illegible] muro di pietra attorno alla de[tt]a [illegible] assai forti e sussistenti.

Seguono le Scritture Documentali del Convento [illegible] sopra l'altare contenute in Cartoni grandi con l'Immagine del Crocifisso sopra, rigati con [illegible] delle nel quale si contengono Instrumenti, testamenti et altre scritture concernenti le ragioni di questo [illegible] distinte in [illegible] con cartoni separati n° 29 con le sue inscrizioni sopra ogn'uno de cartoni al di fuori e sono le Scritture seguenti, cioè

[illegible] Bernardino Marchesan [illegible]

[illegible]

Instrumento [illegible]

[illegible]

Instrumento [illegible]

[illegible]

Instrumento [illegible]

[illegible]

[illegible]

d'una casa et altro sedone.

Altro Instrumento del livello di Mugioi di sc: 4 à qui.

Emancipatione di M. Benedetto Cecchiari ... verso ... Bernardin.

Instrumento di livello di Moro ... di ... 4:7 all'anno sopra una di lei casa in ... .

Confessione di livello annuo sol: 12 di S. Francesco ... di ... sopra una di lei ... .

Instrumento di impositione e remissione delle ... e ... del ... di ... per il campo fu lasciato dal med. ... .

... di ... d'un campo nel ... di ... .

Instrumento del ... Nicolaio e Teggia d'una casa ... .

Legato di ... d'una casa di ... .

Instrumento di donazione di Francesco ... d'un campo in ... Capriano.

Testamento del ... Antonio ... delli ... qual benefica d'un suo campo di terra e mezzo.

Testamento del ... Vicenzo ... de Novelis qual ... d'un suo campo in Novelis.

Instrumento ... campi e casa ... in ... da cui esige ogni anno Vino orne 6 ... .

Instrumento di donazione d'un ... del ... Nicolo ... .

Instrumento di ... di ... Antonio ... suo ... sopra ... si esige ... .

Libro delle memorie ... come incervia del Convento ... di carta ... principia 1706 con ... .

nome de livellarj.

n.° 17 Un libro di spese in cartoni bianchi principia 1706.

n.° 17 Altro libro grande vecchio con asse di carta pecora di 1583.

Varie ricevute et altre carte

Un altro libro vecchio di partite di livelli e conti.

Item vi è l'obligo questo di celebrare annualmente Messe di legati descritte nella tabella n.° 155, cioè in Gennaro — n.° 12

In Febraro	n.° 17
In Marzo	n.° 18
In Aprile	n.° 7
In Maggio	n.° 17
In Giugno	n.° 17
In Luglio	n.° 5
In Agosto	n.° 16
In Settembre	n.° 17
In Ottobre	n.° 3
In Novembre	n.° 4
In Xbre	n.° 32
[illegible]	n.° 155

[illegible] anno 1728 [illegible] [illegible] 24 [illegible] [illegible] sit notum qualiter [illegible] Bonaventura [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Monasterij [illegible] Mariæ [illegible] et Barbaræ posuit et induxit in actualem, realem et corporalem possessionem [illegible] Ecclesiæ et Monasterij Beatissimæ Virginis Mariæ de Barbana cum omnibus in eis contentis et ad [illegible] spectantibus et pertinentibus, ut in inventario [illegible] descriptis

[illegible]

[illegible] Illm̄ Hieronimus Antonius Falco, [illegible] [illegible], et [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] pietate non [illegible] adhibitis solemnitatibus [illegible] rus [illegible]

Presentibus [illegible] Alexandro Pantaleone [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] Benedicti [illegible] de [illegible] Testibus ad hoc habitis vocatis et rogatis.

Premissis Instrumentum et omnia in his [illegible] contenta vos in notam sumpsit, in actis suis redegit, ac de eis manu propria [illegible] [illegible] Antonius Pantaleonus [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et temporalibus [illegible] [illegible] in [illegible] et [illegible] sigillo munivit [illegible]

Die 22 [illegible] 1748 in S. Barbara

Ill.mus et R.mus D. D. Ludovicus [illegible] ex Comitibus [illegible], et pro Eminentiss.o ac R.mo D. D. Hieronymo Columna Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali et [illegible] Comendatario Abbatiae Sanctae Mariae Sexti Vic. G.lis in spiritualibus, se contulit cum D. D. [illegible] ad Insulam S. Barbarae, ubi receptus a D. D. Francisco Brosnani custode [illegible], ingressus in eadem Ecclesiam facta oratione sacro celebrato &

Visitavit Sanctiss.m Eucaristiae Sacramentum in pixide argentea intus deaurata asservatum et omnia decenter invenit, solummodo Tabernaculum intus jussit ornari aliqua decenti serica vestitione albi coloris — Visitavit super ipso Altari Cornu in quo est exposita Immago SS.mae Mariae Virginis et omnia pie, devote, et optime disposita invenit

Visitavit alia Altaria quatuor et nil addendum esse invenit.

Visitavit Olea Sacra et invenit pariter in vasculis argenteis pro conservatione recte disposita et servata, decrevit tamen Armariolum intus pano coloris violacei fulciri, et extra super parva janua exponi sequentem inscriptionem OLEA SACRA

Visitavit Sedes Confessionales et omnia bene invenit

Visitavit totum Corpus Ecclesiae et omnia bene invenit

Visitavit Sacristiam Sacramque supellectilem, et mandavit accomodari duas patenas, et de veste tallari nigri coloris pro usu sacerdotum hanc Ecclesiam petentes in celebratione Missarum providéri et insuper exponi librum in quo ipsi Sacerdotes Missas ab ipsis celebrandas et nomina Benefactorum in notam redigant, et demum Fratres ipsi aliud provideant librum in quo in nota teneant Missas ab ipsis celebrandas, et appareat semper legatorum et cuiuslibet devoti numerus et executio, et cetera in-

hac parte bene inuenit, imo facta reuisione Inuentarii 1718.uo tempore concessionis huius Sanctuarij in Custodiam illud potius cum aumento quam decramento inuenit; et permisit album [illegible] in supracitato inuentario descriptum ob suam antiquitatem ad alios quatenus pro Sacrastia [illegible] conuerti: et sic duas uestes quae antiquitus inseruiebant pro uestitione Ssmae Mariae Virginis, quae in ipso inuentario continentur, sic describuntur — Altra di setta a fioroni, altra Damaschetto pur a fioroni

Visitauit Sacras Reliquias et mandauit vasori et custodiri in alio Ecclesiae Loco decentiori, una cum Reliquia argentea sine pedestali inclusi B.a Virginis nouiter facta.

Visitauit Monasterium inuenit illud a presenti Patre Francisco Bresciani Custode et cum Socijs optime vastum et melioratum.

Visicando

Quidquid in hac Sacra Visitatione Illmus et Rmus D. D. Vicarius antedictus jussit prouideri, mandat ut prouideatur in termino trium mensium sub poena ducati [illegible] marcarum, aliisque arbitrio Nostro &.

Fridericus Altan Vicarius Gentis [illegible]

Joseph Nouo Cancellarius in Spiritualibus &.

Nos Ill.mus et R.mus D. D. Hieronymus [illegible] Comes [illegible], Protonotarius, [illegible] et a

Em.mo et R.mo D.no Hieronymo Sancti Angeli in Foro Piscium Diacono, [illegible]

Ecclesiae Cardinali Columna Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario, [illegible], ac

Sacra Religione Hierosolimitana in Alma Urbe Romae Priore, nec

non Ill.mo et R.mo Commendatario [illegible] Monasterii Sanctae Mariae in [illegible]

[illegible], Vicarius in spiritualibus Generalis &c.

Die 16 7bris 1754

Visitando la Vener.da Chiesa di S. Maria di [illegible] ha ordinato, che

Il Tabernacolo sia [illegible] di seconda o sia [illegible] ...

sia chiave —

Che il Vasetto dell'Olio Santo sia rifatto più in grande —

Che all'Altare del Crocifisso e di S. Franco sia alzata sopra

la Sacra Pietra.

Che all'Altare della B.a V.e de [illegible] sia la Pietra [illegible]

[illegible], più grande [illegible], et hoc intra [illegible] &c —

Che nella Sagrestia sia fatto [illegible] ed [illegible]

sia indorato —

Che all'armaro della [illegible] sia fatta l'inscrizione —

[illegible] con una [illegible]

[illegible] in [illegible], con [illegible]

[illegible] tutto sia [illegible] termino trium mensium [illegible]

[illegible] ad arbitrio &c —

Hieronymus [illegible] Vic. Generalis [illegible]

Giuseppe Moro Cancell.re 25

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Adì 16 9bre 1754 in Barbana

Affermo io sottoscritto Cera lavorata lib. quinti dalli M.ci Sind.ci Padri a conto del loro impegno, e ciò per portarla all'Ill.mo S.r Sopraintend.te Albarizze di Sesto da Cu tengo comissione di riceverla, e di fare la presente ricevuta che serve per saldo di tutti gl'anni passati a presente, avendo ancora a... per l'anno che corre privato li 11 Agosto ... in fede di che

Giuseppe Moro Cancelliere

Adì 6 Nobre 1760. Cividale S. Fran.co

Costretti li Padri di questo Convento, come manutentori dell'Ospizio di Santa Maria di Barbana, levare il Deposito fatto sotto il dì 13 Xbre 1757 di D.ti 50:– dal N. H. e Nob. H.o Pietro Priuli, nelle mani del q.m Sig.r Gio: B.a Cosolo Nod.o in Palazzo, ne potendo alcuno d'essi Padri portarsi colà à tal effetto; Radunati per tanto sotto il giorno d'oggi dal M. R. P. B.o Ludovico Sarbo Guard.o tutti li Padri del Conv.to more, et modo solito ad sonum campanulæ in Publico Refettorio, nemine discrepante per secreta suffragia, eleggono, costituiscono, e creano in loro Legitimo Procuratore il R.do Pre B.o Antonio M.a Pregraico attual Custode di Barbana, con facoltà di poter egli per se, ò per interpositam personam, portarsi al Lievo dal Deposito suddetto nec non di poter rinvestire, instrumentare, esso Capitale con tutte le necessarie cauzioni in simili incontri praticate. In fede di che &c.

F. Lodovico Sarbo Guard.o aff.o

F. Gio: Batt.a Sandrini Cancell.e del Conv.to.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Illmu

In noe Christi Amen, anno 1762 ... XXVij

Illmus et Rmus D. C. C. Darius Manzoni vic. Emi.mo et Rmo D. D. Hieronymo S.e R.e Ecc.e Card.li Columna et perpetuo Commendatario Incl.i Monasterij S.e Mariae in Silva Candida Vic. in spiritualibus et. ... contulit cum Officio ad Insulam Barbarae, ubi receptus a Rndo D. Antonio ... ... aliisque Patribus, et ingressus in Ecc., facta oratione, sacros. celebrare inde invenit omnia pie, bene, et recte disposita

similiter visitavit Monasterium, et visitans invenit illud ... ...

Darius Manzoni Vic. Gen. in Spiritualibus

Joseph ... Cancellarius m. ...

Flevo...

Veduta...

Adì 2 9bre 1762 in Barbana

Per occasione d.ta Visita espone il M.o R.do D. Fran.co Pressacco che le L.re: inventariate per erigibili li 26 Maggio 1728, legatili al santuario dal Rev. Vo. P. Ant.o Rivoli aver dovute (quantunque sotto irragionevoli ...) ... la famiglia ed aver conseguito a scanso di dissidj (?) ... potevano incontrarsi – D444, in tutto, tra capitale ... vera al 7 per 100, a pro della ... d.o Rev. Vo., lo che aver fatto, per non mettere in contingenza, e rischio l'esazione annuale, e rispettivo capitale colli pro; indi onde il santuario non resti pregiudicato dall'esazione, se non in integro come sopra, salvo di ... 4 in anno, tanto importando il giusto pro di 5 per 100 come ... vi piacerà, similmente ... espone avere le stesse D444 investite sino li 19 (?) ... 17.. nel Nob. Sig.r Sebastiano Formancini dimorante nella Città di Cividale del Friuli, mediante pub.co instrumento rogato in atti ... Not.o di V.a ... di Tolfinglia, notificato in Archivio di ... ne 11 Febraro 1761, ed il tutto eseguito colle ... cauzioni di pieggiaria, ed ipotecaria di fondi come in d.o Instrumento, però ne addimanda l'approvazione, e conferma dell'Ill.mo e R.mo M.r (?) ... per la maggior sua validità, e perpetuità, ita ...

Veduta dall'Ill.mo e R.mo M.r Co. Vic.o ... l'esposizione sopraesegnata, esaminata l'essenza della materia, ed considerati ... considerandi, non solo loda l'investito ed ... rimarcato, e visto in ... la ... cauzioni ...

con

l'auttorità sua sopra il douuto decreto, admetten-
do intutto, e per tutto come è stato accettato,
bollisciato, ed instromentato, concedem ne l'uso
delle vicine Ann:4 a pro e beneficio di questo
santuario, et ita ℘ —

Dominus Mangoni Vic.s Generalis in Spiritualibus
6

[illegible] Cavalcanti [illegible]

Spec[illegible]
Att[illegible]
A [illegible]
Ed[illegible]
[illegible]
Ai[illegible]
(Te[illegible]
[illegible]

Se[illegible]

Spesi alla Tirana — — — — — — — — £ 8:2
Alla Bottega — — — — — — — £ 10:—
A Pravan — — — — — — — £ 22:4
Sedia e buona mano — — — — — £ 34:—
Per la Visita all' Ill.mo e R.mo V.o G. Vic.o — £ 24:16
Alla Cancell.a — — — — — £ 31:—
Per il Decreto e Copia — — — £ 6:4
Per il ritorno — — — — £ 8:—

Sommo — £ 144:6

16 7bre 1754 in Baviana

Si riceve da me sottoscritto il saldo della sud.a spesa — di lire cento e quaranta quattro dico — £ 144:6 con aver dato more solito

Vincenzo Moro Cancell.re —

In [illegible]

Sal [illegible]

Sal[illegible]

Sal[illegible]

Sau[illegible]

Par[illegible]

fum[illegible]

Spese incontrate nel Viaggio della Visita 1762:

Nel Venire qui a Barbana, in Tagliamento, a Rivolto, a Palma, Guida per Aquileja, in Padroni, in Serviti, e Cavalli giusto la destinta in tutto — — — — —— ₰ 34:14

In accordato pella sedia, e 4.° Cavalli, alli Nobili — — — — —— ₰ 48: —

Nel ritorno si considera la spesa - - - ₰ 28: —

Dalla Visita al Co. Vic.° — —— ₰ 24:16

Dalla stessa al Cancelliere - - — ₰ 31: —

Somma — ₰ 166:10

Per copia di Visita, e Conti m. 5. — ₰ - - 6: 4

Per nota, Decreto, e Copia pelle cose furono Rev. tt. Friuli - - - —— ₰ — 4:16

Somma tutto — ₰ 177:10

Pieraggio Nuovo Cancell. riceve il saldo dal Padre Custode Gualacco —

4

1311 2

Istituzioni e Regole

del Monastero delle Domenicane

in Sacile

Dono di A. Franceschini

24/10 1889

REGOLA
E
CONSTITUZIONI
DELLE R.R. MADRI
DOMENICANE DI
SACILE
Con l'aggiunta di alcune pratiche virtuose del MONISTERO

incompleto)

Incompleto

Dono

Hæc eſt via, ambulate in ea: & non declinetis, neque ad dexteram, neque ad ſiniſtram. *Jſajæ cap.30: v. 21.*

Queste sono R.R. M.M. la Regola, le Costituzioni date dal P. S. Domenico ad osservare alle Religiose di Pruliano, confermate da due de più illustri Pontefici dati dalla divina providenza alla sua Chiesa: ed a Voi consegnate dalla pietà di due de più saggi Patriarchi, che sì bene han retta la vasta Diocese Aquilejense, non per altro invero che per santificare col pronto, ed esato adempimento delle medesime il vostro animo già anelante al acquisto della religiosa perfezione, ed al possedimento del divino amore.

Dovete però ad imitazione delle vostre virtuose Anziane non solo leggerle con riflesso, ma ancora praticarle con prontezza non declinando ne alla destra, ne alla sinistra, ma caminando con piè generoso questo sicuro sentiero per cui giugnere dovete ai dolcissimi amplessi del celeste, vostro Sposo.

È vero

2/1

È vero, che in alcune cose le troverete mitigate, e dal uso nel vostro Religiosissimo Monistero introdotto fino dalla di lui fondazione, e dall' autorità del felicemente Regnante Sommo Pontefice, che con grazioso suo Decreto commanda di lasciarvi in pace senza frastornare il vostro ritiro colla promulgazione di nuove leggi: Egli è però anco vero, che le più fervorose non devon da ciò prendere motivo di temere col mettere in dubbio il conseguimento dell' eterna gloria per cui lasciato il mondo con tutti quei falsi beni, che in esso lecitamente goder potevano, hanno con cuore generoso abbracciato lo stato religioso; assicurandole, che colla pontuale osservanza di quanto in questo piccolo Libro viene registrato, giugneranno al possedimento felice del Cielo.. Che così sia

Vmo: Obbo: Servo
N. N.

INCOMINCIA
LA REGOLA DI
S. AGOSTINO

PRima d'ogni altra cosa (Sorelle Carissime) si deve amare il Signore Iddio, e dopo di lui il prossimo, perchè questi sono i commandamenti, che principalmente ci sono stati dati. ~~Queste sono~~ Le cose, poi che a voi ritirate nel Monastero commandiamo, che osserviate, sono le seguenti. + Primieramente per il fine, a che siete radunate in un luogo, che siate unanimi, cioè che abbiate un'anima sola, ed un sol cuore in Dio. + E non diciate di aver cosa alcuna vostra propria,

tra propria, ma tutte le cose vi siano communi.
Dalla Superiora sia dato il vitto, e vestito, non
ugualmente à tutte, perche non siete tutte ugual=
mente sane; mà secondo il bisogno di ciascheduna.
Poiche così si legge negli Atti degli Apostoli, che
tutte le cose erano loro communi, e conforme al
bisogno si provedeva ad ogn' uno. Quelle, che
possedevano qualche cosa nel secolo, entrate nel
Monastero si compiaccino, che sia fatta comune.
Quelle poi, che nulla possedevano, non cerchino
dentro del Monastero ciò, che fuori non poteva=
no avere; ma però si proveda al lor bisogno, se
ben fuori del Monastero non potevano avere nè
~~pure~~ le ~~cose~~ necessarie. Ne queste ~~non~~ si stimino
felici per aver trovato quel vitto, e vestito, che fuo-
ri non potevano ritrovare. Ne s' insuperbiscano
per esser fatte compagne di quelle, alle quali fuori
non potevano pareggiarsi, ma tengano il cuore
elevato in Dio, ne cerchino cose terrene, acciochè

5

Regola di S. Agostino.

~~Dell'Ordine di S. Domenico~~

i Monasteri non comincino esser utili alle ricche non alle povere, se le ricche s'umiliano, e le povere si gonfiano. Quelle ancora, allequali pareva d'esser qualche cosa nel secolo, non abbino à schifo le sorelle, le quali dalla loro povertà anno fatto passaggio à quella santa compagnia. E più s'ingegnino di gloriarsi della congionzione spirituale delle povere sorelle, che dell'onorevolezza de' ricchi parenti. Ne s'inalzino per aver portato alla vita commune qualche cosa delle loro facoltà, nè più s'insuperbiscaino delle loro ricchezze, dellequali ne fanno parte alle altre, che se le godessero nel secolo. Imperciochè ogni iniquità induce à fare opere cattive, mà la superbia va insidiando ancora le opere buone per distruggerle. E chè giova dare il suo à poveri, e farsi povera diventando più superba l'anima nello sprezzar le ricchezze che nel possederle. Vivete dunque tutte unanimamente, e concordemente, ed onorate in voi il

Sig: Iddio

Di S. Agostino

Regola, ~~e Constituzioni delle Monache~~

✝ Sig: Iddio, di cui siete fatte Tempi. Attendete alle Orazioni nelle Ore, e tempi debiti: Nell' Oratorio nessuna faccia se non Orazioni, che di qui hà preso il nome, acciòchè se qualcheduna, trovandosi tempo anco fuori delle Ore solite, vorrà far Orazione, non le sii d' impedimento. Quando con Inni, e Salmi lodate Iddio, abbiate fisso nel cuore quello, che proferite colla bocca, e non vogliate cantare, se non quello, che sapete doversi cantare. Quello poi, che
(✝) non è notato per cantarsi, non si canti. Domate la vostra carne con digiuni, ed astinenze nel mangiare, e nel bere quanto comporta la vostra complessione. Quando non potrà alcuna digiunare, non però ordina, se non è inferma ~~ordina~~ di pigliar cosa alcuna fuori della mensa. Udite volentieri senza tumulto, ò contrasto, quando andate à tavola finche vi levate, quello, che secondo la consuetudine si legga, acciochè non solo le fauci piglino il cibo corporale, ma l'orecchie ancora lo

cora lo

Regola di S. Agostino.

~~Dell' Ordine di S. Domenico~~ se

cora lo spirituale che è la parola di Dio: Quelle
sono inferme deboli si trattano meglio nel vitto
che ~~si vanno [illegible] dal male, e ricuperando le~~
uo dexa dar
~~forze~~ non ~~[illegible]~~ molestia alle altre ~~per essere~~
sembrar
~~meglio trattate nel vitto~~, e ne ~~[illegible]~~ cosa
ingiusta a quelle, che si trovano più robuste di
forze. Nè stimino ~~[illegible] quelle~~ più felici quelle di loro
inferme i deboli perchè mangiano esse più delicate di loro
~~[illegible] [illegible] ò altro cibo, che non sono esse~~,
ma più tosto si rallegrino d'aver la sanità,
che esse non anno. E se à quelle, che sono ve-
con maggiori deli-
nute al Monastero allevate ~~per la loro eccellen-~~
zie e delicatezze nel secolo
~~te nobiltà con maggior delicatezza~~ (come sa-
rebbe qualche Principessa) si dasse qualche sor-
te di cibo, ò vestimento, che non si dasse alle
~~all~~' altre per esser più forti, e perciò più felici;
devono pensare quelle, alle quali non è dato, quan-
to gran mutazione abbino fatta quelle dalla lor
Religione avvenche non
vita secolare à quella dell ~~Monastero~~, ~~non ro-~~
abbiano potuto arrivare ~~[illegible]~~
~~[illegible] aver [illegible]~~ ~~la~~ parsimonia di quelle,
che sono più robuste di complessione. Nè tutte

devono

devono voler uguagliarsi ad alcune poche, perchè ciò non sia onorabile, ma per compassione; affinchè non avvenga quello abbominevole inconveniente nel monastero che le ricche per quanto possono s'affatichino, le povere diventino delicate. Certo è siccome le inferme anno bisogno di meno cibo per non aggravarsi; così dopo l'infermità devono esser trattate in modo, che presto possino riacquistare le forze, benchè nel secolo fossero poverissime; come che in queste ricerchi la fresca infermità ciò che le agiate per l'esser prima avvezze anno bisogno. ma quando avranno ricuperate le forze primiere ritornino alla loro antica, e più felice consuetudine di vita, la quale tanto più si conviene alle serve di Dio, quanto che anno meno bisogno, acciochè il diletto del cibo, che prima le soccorse inferme, non le trattenghi ora che son fatte sane. Quelle poi siano giudicate più ricche, le quali nel sostener la temperanza saranno più forti, poichè è meglio aver meno biso-

gno

gno, che abbondar più. Il vostro abito non sii degno d' esser ripreso, nè bramate di piacere con le vesti, ma con i costumi. Nello stare, nel caminare, nell' abito, ed in ogni vostro motto non si faccia cosa, che offenda gl' occhi d' alcuno, ma che sia conforme alla vostra religiosità. Gli occhi vostri mirando alcuno non vi si fissino, poichè non v' è proibito il guardar gl' uomini, ma il desiderargli o il voler esser desiderate è colpevole, e non solo col tatto, o affetto, ma con l' aspetto ancora si brama, o è bramata cosa cattiva. Nè mi diciate d' aver gl' animi pudichi, se impudichi sono gl' occhi, perchè l' occhio impudico è messaggiere d' un cuore impudico, e quando, ancora tacendo la lingua, per rimirarsi l' una, e l' altra si appajono i cuori impudichi, e si dilettano disordinatamente, fugge la castità, benchè non si appressino i corpi. Nè si deve persuadere quella, che affissa gl' occhi in un uomo, e gode d' essere così rimirata di

ta di non esser da altri veduta: e veduta certo, e da chi non si pensa. Ma stii così celata, e non la veda uomo alcuno, che sarà di quello, che di sopra vede di quà giù il tutto? Pensa forse ch'egli non vegga, perchè sopporta con pacienza? Temi dunque la santa donna di dispiacere à quello, per non piacer ad un uomo. S'imagini, che quello vede il tutto, per non rimirar sinistramente un uomo, e quella è in ciò lodata, che teme, essendo scritto, che è abominevole presso à Dio quello, che affissa gl'occhi. Quando adunque sarete nel Parlatorio, o altrove, dove sono uomini, ajutatevi l'una, e l'altra à custodire la vostra pudicizia. Imperochè Iddio, che abita in voi à questo modo vi custodirà per mezzo

+ dell'altre. Che se vederete in alcuna questa petulanza degl'occhi, subito datene avviso à chi dovete, acciò il male non prenda piede, ma subito sii la colpevole corretta. Se poi dopo d'essere

avvisata

Regola di S. Agostino.

(~~Dell' Ordine di S. Domenico~~

avvisata ricaderà, procuri di sanar la piaga quella, che si stimerà atta, e ciò si faccia pale=se ad una, ò due, acciò possi esser convinta dal testimonio di più, e raffrenata come si conviene. Nè vi avete da giudicar maligne facendo questo sapere. Anzi siete più colpevoli, se potendo correg=gerle col scoprir i loro errori, tacendo le lasciate perire. Poiche se avendo la tua sorella una piaga, che vorrebbe nascondere, temendo il rimedio, non saresti tu crudele tacendo, e pietosa favellando, ed iscoprendo? Quanto dunque maggiormente devi manifestarla, acciocchè la piaga del cuore non diventi putrida? avanti però che scoprirla alle altre, che l'anno da convincere, se negasse, si deve farlo sapere alla Superiora, se ammoni=ta sprezzarà la correzione, a fine che secreta=mente corretta non si facesse palese all'altre. Se poi negasse il delitto, all'ora si devono chiama=re l'altre; acciocchè in presenza di tutte possi

essere

essere da due, ò tre convinta. Convinta poi sii punita ad arbitrio della Superiora, il che ricusando deve esser sequestrata dal consortio delle altre. E questo non è fatto con crudeltà, mà con misericordia, acciochè con questo mal contaggioso non n' infetti molte. E quello, che ho detto del fissar l'occhio s' osservi accuratamente nel cercare, convincere, e correggerr gl' altri mancamenti amando sempre le creature, ed avendo in odio i vizii. Quella, che caderà in si grand' errore di ricever secretamente lettere, ò presenti da alcuno, se confessa spontaneamente, se le perdoni e preghesi per essa. Se poi è colta infragante e convinta, ad arbitrio della Superiora, ò del Vescovo più gravemente sii punita. Abbiate le vostre vesti sotto la cura d' una, ò due, ò di quante fanno bisogno per governarle, affinchè le tignole non le guastino. E siccome per mezzo d' una, ò due Cellerarie pigliate il vitto, così

per mezzo

~~Dell' Ordine di S. Domenico~~

per mezzo d' una o due Vestiarie pigliate il vesti=
possibile a voi non appartenga
to. Se ~~fia è si~~ ~~fa~~, ~~non riputate~~ vostro quel vesti=
~~pensate~~ ~~pure~~ pensare che queste vi vengano mu
~~mento~~, ~~che vi è dato secondo il tempo~~ ne si tenga
tate ~~secondo~~ ~~la ...~~ ~~i tempi~~: conforme i
~~conto di ricevere~~ più quello, che avea posto nel com
tempi, e sia ciascuna indifferente a ricevere
~~mune, che quello che un' altra avea avuto, purchè~~
quello, che avea deposto, oppur quello, che avea auto un
non si neghi a ciascuna il suo bisogno. Se per questo
altra: purchè
poi ~~[illegible]~~ fra di voi contrasti, e mormorazioni,
e taluna si lamenta di aver avuto un vestito peggiore
d'esser riputata indegna
di quello avea deposto, e ~~non meritare~~ di ~~[illegible]~~ portar
così buone e polite
vesti ~~[illegible]~~ come un altra: di qui comprendete quanto
interiore del cuore
vi manchi in quel santo abito ~~di dentro~~, poichè
litigate per l' abito del corpo. ~~[illegible]~~ Che se si
condescende alla vostra debolezza, che vi pigliate
quell' abito, che avevate posto ~~nel commune~~; ab=
biate però in un luogo sotto la cura commune
tutte le opere vos
quel, che riponete: di modo che ~~non sia alcuna~~
tre, sieno comuni, e si facciano con maggior ~~[illegible]~~
~~che faccia per se particolarmente o vesti, o letto~~
premura, e più diligente prontezza, che se ~~[illegible]~~ le,
~~o cinture, o coperte, o veli per il capo, ma tutti~~
faceste per voi stesse.
~~i vostri lavori siino fatti per il commune. per~~

~~maggior~~

Di S. Agostino

Regola, ~~e Constituzioni delle Monache~~

~~maggior diligenza, ed allegrezza, che se le faceste fin per voi proprie~~. Imperoche la carità, di cui è scritto, che non ricerca le cose ~~proprie~~ così s'intende, che antepone le cose communi alle proprie, e non le proprie alle communi. E perciò quanto più procurarete le cose communi, che le proprie, tanto maggior profitto crediate d'aver fatto nelli vir. del sig.⁰, acciochè in tutte le cose per necessità transitorie si vegga sopravanzar la carità, che non isvanisce. Segue adunque, che tutto ciò, che alle sue figliuole, ò parenti, che sono nel Monastero darà qualcheduno, ò sii vestimento, ò altra cosa necessaria, non si riceva di nascosto, mà sii in mano e podestà della Superiora, dopo che sarà applicato al commune di darlo quando, e a chi sarà necessario. Che se alcuna occulterà ciò, che li
(l) sarà dato, sii condannata di furto. Le vostre vesti siino secondo il giudicio della Superiora lavate ò da voi, ò da altre à ciò deputate, acciò il

soverchio

Regola di S. Agostino
~~Dell'Ordine di S. Domenico~~ 15.

soverchio desiderio d'aver monde le vesti non rendi brutta, ed abominevole l'anima. Facciasi senza mormorio quello, che consiglia il medico, si che commandando la Superiora faccisi dall'inferma, benche contra sua voglia, quello, che è necessario per ricuperare la sanità. Se poi una volesse qualche medicamento, e forse non fusse espediente, non si sodisfi al suo desiderio. Imperoche si crede bene spesso, che ciò, che diletta, benche nuoca, facci giovamento. Finalmente se la serva di Dio avrà qualche dolor interno nel suo corpo, si presti senz'alcun dubbio fede à ciò, che dirà del suo male. Nondimeno però se non s'hà certezza, che giovi il medicamento che le diletta, si prendi il consiglio del Medico. Commettasi à qualcheduna la cura dell'inferme e convalescenti, ò indisposte, se ben senza febre, acciò dalla Celleraria si pigli quello, che vederà esser necessario ad ogn'una. Quelle, che sono

preposte

(incompleto)

preposte à cibi, alle vesti, ed à i libri, servano alle lor sorelle senza alcun mormorio. Si dimandino gli publichi libri ad una certa ora ogni giorno, ne gli possi avere quelle, che fuori di tal ora gli chiederà. Non si differisca da quelle, che anno cura delle vesti, e scarpe, ò altro, à darle secon=do il bisogno.

(4) O non vi sii contrasto alcuno frà di voi, ò presto si fornisca, acciòche lo sdegno non passi in odio, e si facci un trave d'una festuca e l'anima diventi omicida. Imperoche non s'appartiene à gli uomini solamente quello, che è scritto, chi odia il suo fratello è omicida: ma dopo il sesso mascolino, che primo fece Iddio, an=co il sesso feminile riceve il Precetto. Quella, che offenderà un'altra con villania, maledizione, ò col gettar in occhio il peccato commesso, si ricor=di di sodisfar quanto prima alla offesa, e questa senza alcuna dimora di rimettere. Che se vicen=devolmente s'avranno offese, vicendevolmente,

si dovranno

Regola di S. Agostino.
~~Dell'Ordine di S. Domenico.~~

si dovranno sodisfare una all'altra per l'ajuto delle vostre Orazioni, le quali quanto più frequenti, tanto dovranno esser più ferventi: e però miglior quella, che se ben sovente si corruccia, nondimeno s'affretta à chiederne perdono dall'ingiuriata, che un'altra, che s'adiri più tardi, ma più difficilmente si piega à dimandar perdono. Quella, che non vuol perdonar alla sorella, non speri di conseguir alcun frutto dell'Orazione. Quella poi, che mai vuol chieder perdono, ò di buon cuore non lo chiede, merita d'esser sequestrata dal Consortio dell'altre. Perciò guardatevi dalle parole più aspre, le quali se vi usciranno di bocca, non v'incresca di là pigliar la medicina, d'onde si è fatta la ferita. Quando però la necessità di conservar la disciplina regolare vi forzerà dire parole un poco dure nel correggere gl'altrui errori, ancorche eccedesse il buon termine, non però siete tenute

di chieder

di chieder loro perdono, acciochè non si scemi l'autorità appresso quelle, che devono esser soggette, mentre troppo s'attende all'umiltà. Devesi però dimandar venia al commune Signore di tutte, il quale sà quanto amiate le sorelle, che forsi anche
* più del giusto riprendete. Frà di voi non deve essere amor carnale, mà spirituale. Imperochè
4 quelle cose, che non devono fare nè le maritate, nè le vergini, chè stanno per maritarsi scherzando bruttamente con altre donne, molto meno si devono fare dalle vedove, e dalle ancelle intatte
(+) di Cristo collocate in santo proposito. Si obbedisca alla Superiora, come à Madre, e s'onori, acciochè in quella non s'offenda Dio, e molto più il Prelato, il quale ha cura di voi tutte. Acciochè
* poi s'osservino tutte queste cose, e non si trascuri per negligenza ciò che non si sarà osservato; ma si procuri d'emendarlo, e correggerlo, s'aspetterà particolarmente alla Superiora di riferire al

Prelato

Prelato, il quale sopraintende, quello che eccede le sue forze, ed essa non si reputi felice per la potestà con cui governa, mà per la carità con cui serve. Appresso gl'uomini sii ella in onore, è riverenza, appresso Dio sii soggetta à vostri piedi. Dia à tutte esempio di buone opere. Corregga l'inquiete, consoli le pusillanime, sollevi le deboli, con tutte sii paziente, prenda volentieri la disciplina, e con timore la dia all'altre; e se ben l'un, è altro è necessario, nondimeno brami più d'esser amata, che temuta, pensando sempre, che per voi ha da render conto à Dio. La onde voi obbedendo non solo avete compassione di voi stesse, mà di lei ancora la quale si ritrova in tanto maggior pericolo, quanto che è in luogo superiore alle altre. Il Signor Iddio vi doni grazia, che con carità osserviate tutte queste cose, come quelle, che amate la bellezza spirituale, e spirate si buon odore

per la

i 120

di S. Agostino.

Regola, ~~e Constituzioni delle~~ Monache per la buona conversazione, e non come serve poste sotto la legge, ma come libere sotto la grazia. Ma perche possiate miravvi in questo libretto, come in uno specchio, acciòche non si trascuri qualche cosa per oblivione, fate, che si legga una volta alla settimana. E vedendo voi, che osservate le cose, che in esso sono scritte, rendete grazie al Dator d'ogni bene. Vedendo poi alcuna di voi, che manca in qualche cosa, dolgasi delle cose passate, e guardisi di non cadere per l'avvenire, pregando, che le sii rimesso l'errore, e non sia più dalla tentazione superata.

Dell' Ordine

~~Dell' Ordine di S. Domenico~~

INCOMINCIANO LE CONSTITUZIONI DELLE SUORE DELL' ORDINE DE' PREDICATORI.

PROLOGO

PErchè sono tenute le Suore, per commandamento della Regola, ad aver tutte un cuore, ed un anima nel Signore, è cosa giusta, che quelle, le quali vivono sotto una medesima Regola, e voto di professione, si veggano uniformi nell'osservanza della Religione canonica; acciochè l'unità, che devono conservare di dentro ne' cuori, sii fomentata, e custodita dalla uniformità, che si dovrà conservare di fuori ne' costumi;

costumi; il che certamente, tanto più conveni=entemente, ed à pieno si potrà osservare, se saranno scritte quelle cose, che si averanno da fare, se saprà ciascheduna in che modo avrà da vivere, se non sarà lecito ad alcuna mutare aggiongere, ò sminuire secondo il proprio capriccio; acciòche à poco à poco non vadino al basso, se sprezzaranno le cose minime. Abbia nondimeno la Presidente facoltà di dispensare con le Suore quando li parerà ispediente, eccettuate quelle cose, nelle quali Monsig: Illustriss: Vescovo ò Monsig: Reverendiss: suo Vicario per qualche cagione ordinassero altrimente. Goda anco la Priora delle dispense, come l'altre Suore. Per provedere dunque all'unità, e pace delle Suore, abbiamo scritto con diligenza il presente Libro, addimandato delle Constituzioni, distinto in certi Capitoli, acciòche più facilmente si possi ritrovare quello, che si cerca. Dichiariamo, che

le Constituzi:

Dell' Ordine di S. Domenico le Constituzioni non obligano le Suore alla colpa, ma solo alla pena, eccetto però quando v' interverrà il precetto, ò lo sprezzo causato da una continovata trasgressione, avvertendo però coll' Angelico S. Tommaso 2. 2. qu: 186 ar. 9. ad 1.um come si pecca venialmente in trasgredire le Constituzioni per la negligenza, che si commette avanti dalla Maestà del Sign: in non osservarle.

Dell' Officio della Chiesa

Cap. I.

VDito il primo segno, si levino le Suore con matura prestezza, apparecchiandosi ~~vestamente~~, ~~accommodandosi~~ religiosamente, ed onestamente. ~~Dicano insieme il~~ + tutte le suore assieme convengano a dire Matutino, e tutte le Ore Canoniche, se non sarà dispensata qualcheduna per causa ragionevole.

\+ Si ~~dichono tutte~~ tutte le ~~Ore~~ Ore Canoniche si dicano nella Chiesa adagio, e distintamente in modo ~~tale~~, che le Suore

non perdino

non perdino la divozione, nè siano impedite dal fare l'altre cose, che sono tenute fare ~~il chè~~ C ~~si~~ dicemo così doversi fare, che ~~si faccia la pausa~~ + si faccia la pausa nel mezzo del verso, non allungando la voce nella pausa, ò fin del verso; questo però si osservi più + o meno secondo li tempi. & il matutino, ~~che~~ tutte le ore della Beata Vergine si dichino nella Chiesa inanti delle ore Canoniche, eccettuata la Compieta, che ~~dovrà seguire~~ dire dopo la + Compieta dell' Uffizio divino. Nel tempo, che le Suore mangiano due volte al giorno si legga inanti la Compieta nella Chiesa (Sorores sobrii &c) poi avendo detto la Presidente) Adjutorium nostrum in nomine Domini), e fatta la Confessione, e detta la Compieta, l'Eddomedaria dia l'acqua benedetta; indi si dica ~~dicano~~ ~~dopo~~ + il Pater noster, il Credo in Deum. ~~Finita~~ Dopo la Compieta (ricevute le discipline secondo il tempo) si ~~facci~~ ~~alle Suore~~ mezz'ora d'orazione ~~quatene spazio con~~ mentale ~~conveniente~~

Altra mezza dell' istessa orazione si farà la mattina dopo Prima

Dell' Ordine di S. Domenico.

~~veniente per attendere alle sacre Meditazioni, ed' Orazioni private, finche si farà segno così dopo il Matutino fatto il segno escano tutte dalla Chiesa, e vadino nel Dormitorio.~~

+ #. Determinisi qualche luogo, nel quale à provedere il Divino Uffizio convengano le Suore alla presenza della Priora, ò di altra, à cui avrà dato questo ~~carico~~ offizio.

Cap. II.

Delle Inclinazioni, ~~e prostrazioni~~

Quando le Suore saranno venute in Coro facciano la genuflessione con inclinazione profonda ~~si inchinino profondamente, e s' inginocchino~~ avanti all' Altare dell' SSmo Sacramento, il chè facciano anche nel partire dal Coro medesimo. E come saranno venute alle loro Sedie, essendo fatto segno da quella che è Presidente inginochiate, o inchinate profondamente secondo il tempo, dicano Pater noster, et Credo in Deum; e di nuovo facendo segno la Presidente

si levino sù.

si levino su. Cominciata l'ora divotamente, e detto dall'Edomadaria, colla faccia verso l'Altare Deus in adjutorium., e volte anche le Suore verso l'Altare medesimo, nel rispondere Dñe ad adjuvandum., si faccino il segno della Croce, ed al primo gloria Patri &c. s'inchini un Coro verso l'altro profondamente, ovvero faccino la prostrazione, secondo il tempo, persino al Sicut erat &c. Quale prostrazione si dee fare facendosi l'uffizio della Feria, alle preci, alle Confiteor &c., alle Litanie dei Santi, al sentir pronunciare da chi legge il Martirologio, l'Incarnazione, e nascita di Gesù Cristo, nel dire li sette Salmi penitenziali sì nel primo giorno di Quaresima, che nel Giovedì Santo, al miserere della disciplina, e nel ricevere l'assoluzione dalle colpe, permettendolo il luogo in cui sarà impartita: altrimenti staranno le Suore inginocchiate, col rimanente del corpo

alquanto

Dell' Ordine di S. Domenico.

alquanto prostrato, come soglino fare nel dire il Confiteor, avanti alla S. Comunione. Profondamente s'inchineranno le Suore quando l'Uffizio non sia feriale al primo Gloria Patri si del matutino, che delle altre ore si canoniche, che della B. Vergine recitandosi in coro avanti dell' uffizio divino avvertendo che l'Invitatorio in tutti, e due gl'uffizii dee esser detto dalle Suore più giovani, come da queste devon recitarsi gli versetti, eccettuati quelli dei tre ultimi giorni della Settimana Santa dopo il Benedictus che devon dirsi dalle Cantore: terminati li quali devon portarsi ai proprii luoghi, ed ivi prostrate recitare li pater col Salmo miserere.

S'inchineranno ancora profondamente al pater avanti le benedizioni dell' uffizio divino, e della B. Vergine al matutino avvertendo, che la Suora determinata à leggere le lezzioni doverà dire il Jube Dñe colla faccia verso l'Edomadaria

madaria, e terminato di dirle farà la venia profonda nel mezzo del Coro, ò pure la prostrazione facendosi di Feria.

Il che doverà farsi dalle Suore, che leggeranno le lamentazioni, e lezzioni al matutino del Venerdì, e Sabbato Santo. Profondamente ancora s'inchinaranno al Sancta Maria del Pretiosa, al Retribuere delle grazie: ed alli Pater noster ogni qual volta si diranno sì nel Coro alla prima Orazione dell'Uffizio, che nel Reffetorio. La venia per fino alle ginocchia, o media, che si dica la faranno à tutti li Gloria de' Salmi del Venite, e dei Responsorij, al nominarsi nelle orazioni dell'uffizio li SS.mi nomi di Gesù, Maria, e del S. Padre, al penultimo versetto del Benedicite, alli ultimi versi degl'Inni, ed alle benedizioni, che si danno avanti le lezzioni.

Quando poi si nomina il nome di Dio al

laudate.

Dell' Ordine di S. Domenico.

Laudate pueri Dñm: doveranno abbassare il solo Capo: come doveranno appunto abbassarlo, al proferire, ò al sentire à proferire li SS: nomi di Gesù, e di Maria, e del S. Padre Domenico. Disposte le venie in questa maniera, che è secondo la determinazione de' più Capitoli generali, dopo detto l' inno stia un Coro dirimpeto all'altro: poi seda un Coro al primo Salmo, ed al secondo l' altro Coro, e così vadino alternando seguendo persino al Laudate Dñum riflettendo come al adoremus, et procidamus del Venite, doveranno inginocchiarsi, à riserva delle due Suore, che diranno il Salmo, quali faranno la sola venia profonda. S' inginochiaranno parimente alle parole Te ergo del Te Deum, all' ò Crux ave dell' Inno Vexilla, al verso Adsumus fino alle parole Vota dell' Inno della SS: Trinità, alla strofa Tantum ergo fino al Genitori, all' intonazione dell' Ave

dell' Ave maris stella. fino alle parole Sumens, al sub tuum præsidium, et al Creator omnium dell' Uffizio de' morti: staranno inginocchiate anche à tutta la Messa Conventuale secondo l' antico costume del Monistero già approvato dalla S. Sede.

Quando la Presidente commandarà qualche Orazione commune, tutte inchinino la testa. Così parimente faccino tutte, quando imporrà loro, che faccino, ò dichino qualche cosa: se sa=rà da lei imposta à qualcheduna qualche ob=bedienza, ò ufficio, humilmente prostrandosi à terra, faccia quello, che gli sarà commandato. Quando sarà dato alle Sorelle qualche vestimen=to dicano pregando il capo Benedictus Deus in donis suis.

Cap: III.

Delli suffragii de' Morti.

Dalla Festa di San Dionisio, per fin all'Avven=

to per

31.

Dell' Ordine di S. Domenico.

to per l' Anniversario delli Fratelli, Sorelle, e amici ricevuti col mezzo di lettere à gli benefizij dell' Ordine, le Suore, che sanno leggere, dicano il Salterio: quelle, che non sanno leggere, dicano cento, e cinquanta Pater noster. Il medesimo faccia una Suora per una Suora del suo Monasterio morta. Lo stesso faranno per l'anima del Defonto Prelato, e del suo Sig: Vicario Gente. Ciascuna, che saprà leggere dirà ogni anno trentavolte li Salmi penitentiali per li Frati, e Suore morte, quella, che non saprà leggere dirà cento, e ~~cinquanta~~ cinqua: Pater, ed 750: Avemarie; come fù ordinato nel Capitolo generale di Salmantica del anno 1551. e confermato dalla S. Sede. L' Anniversario de Padri, e Madri si fà il terzo giorno dopo la Purificazione della B. Vergine, l' Anniversario de benefattori, e famigliari cade il giorno dopo l'ottava di Sant' Agostino. L' Anniversario de Frati, e

Suore

e Suore nel giorno dopo S. Dionisio: l'Anniversario de gli sepolti ne' nostri Cimiteri, si dovrà fare il primo giorno vacante dopo l'ottava della Visitazione della B. Vergine. In ogni, e duno di questi Anniversarj quelle, che non sano leggere diranno un Rosario intero.

Cap: IV.

Delli digiuni.

Dal giorno santissimo di Pasqua per sino alla festa di Santa Croce mangino due volte il giorno le Suore, eccettuati però ~~i~~ giorni delle Rogazioni, le seste ferie, li digiuni delle quattro + Tempora, + la Vigilia della Pentecoste, la vigilia di S. Gio: Batta + di ~~Santi~~ Pietro, e S. Paolo, di S. Giacomo, ~~del~~ S. Domenico ~~nostro~~ Padre, Lorenzo, assonzione della B. Vergine, S. Bartolomeo, e Natività di Maria Vergine. Dalla festa di S. Croce per sino a' Pasqua, digiunino tutti li Mercoledì, Venerdì, e Sabbato.

In tutto

Dell' Ordine di S. Domenico

In tutto l'Avvento, e Quaresima, vigilia dell' Assensione, Pentecoste, di Santi Gio: Batta, Piedro, e Paolo, Giacomo, B. Domenico nostro Padre, Lorenzo, Assonzione, e Natività della B. Vergine, Bartolomeo, Matteo, Simone e Giuda, tutti li Santi, ed Andrea, ed in tutte le seste ferie mangino cibi Quadragesimali, eccettuati gli luoghi, ne quali nelle dette seste ferie si mangiasse altrimente, e quando averrà qualche festa principale, e quando si dispenserà con alcuna per causa ragionevole. Quando la festa, che ha vigilia, nella quale si deve digiunare, averrà nella feria seconda, digiunisi la sua vigilia nel Sabbato precedente non ostante la consuetudine contraria. Nella feria seconda, e terza dopo la Domenica della Quinquagesima mangino cibi Quadragesimali, e digiunino. Nel Venerdì Santo digiuneranno tutto il giorno in pane, ed acqua mangiando si nella

si nella mattina, che nella sera nel Comune Refettorio. Dalla quale astinenza si escludono le Suore inferme.

Avvertendo, che l'astinenza commandata dalle Constituzioni è diversa da quella precettata dalla Chiesa, e però non dee farsi con tanto rigore essendo permesso dalle nostre Leggi il poter mangiare qualche cosa anco di cibo caldo, non però nell'Avvento, nè nelli Venerdì dell'anno à riserva di quello, in cui cadesse la nascita del Signore nel quale la Superiora potrà dispensare dal digiuno tutta la Communità; ma non dal poter mangiare carne della quale neppure nel Sabbato potranno le Suore cibarsi; accadendo in Esso tale Solennità; bensì non digiuneranno, e questo secondo l'opinione più plausibile, e sicura dei Dottori.

Circa questo Capitolo si dee avvertire, che le Suore, le quali sono sane, e potrebbero digiunare,

 35

se non ogni giorno, almeno alquante volte alla settimana, ma per gola sola non vogliono astenersi dal cenare, ne anco il Venerdì, anzi senza dimandare, ò ottener licenza, trasgrediscono questa Constituzione del digiuno, e vogliono perseverare in questa trasgressione, non possono esser iscusate dallo sprezzo dannabile, che è il peccato mortale.

Cap: V.

Del cibo

Suonasi dalla Celleraria colla solita Campanella il primo segno inanzi al desinare, o Cena all' ora competente, acciochè non tardino le sorelle di venire al Refettorio. Poi si suoni il secondo segno, se il cibo sia apparecchiato, altrimenti non si suoni per sino che non sarà accomodato. Avendosi lavate le mani, e detto il Salmo De profundis. coll'orazione Absolve, oppure Fidelium. tocchi la Campanella del

Refettorio

Refettorio quella, che sarà Presidente, ed all'ora entrino le Suore, le quali come saranno entrate, quella che dice i versetti dica Benedicite, e'l Convento segua la benedizione, comincino le serve dall'ultime ascendendo sin alla mensa della Priora. Nissuna Suora resti dalla prima mensa, eccettuate le serve, se non con licenza, e causa. Tutte quelle, che resteranno, mangino nella seconda mensa, in modo, che non s'abbi da fare la terza. Non si faccia pitanza alcuna alle serve, la quale non si facci al Convento, eccettuate l'inferme, e quelle, che s'anno fatto cavar sangue. Una Suora non mandi la pitanza all'altra, eccettuata la Priora, ma possi quello, che gli sarà dato dare a quella, che gli starà a man destra, over sinistra. Mangi la Priora nel Refettorio, e si contenti delli cibi del Convento. Così l'infermiere, ed altre, che servono in qualche

officio

officio, se per qualche cagione non averà la Priora dispensato con qualcheduna. Li cibi in qualsivoglia tempo siano di carne conforme all' uso ritrovato nel Monistero, e confermato dalla S. Sede nell' anno 1765. Eccettuati li giorni prescritti dalla S. Chiesa, e li Mercoledì dalla Croce di Settembre fino à Pasqua, e gli altri giorni nominati nel Capitolo IV. Ogni giorno se è possibile, e di comodo del Monistero abbiano la sua minestra con due pitanze, ed il suo postpasto. Se vederà alcuna, che manchi qualche cosa à quella, che gli sede al canto, la ricerchi del commune dalla serva; se alcuna delle Suore servendo, ovvero mangiando farà qualche difetto, chiedi perdono alle Suore, quando si levano; e fatto segno dalla Presidente ritorni al luogo suo.

Cap: VI.

Della Collazione.

Fatto

Fatto il segno dalla Celleraria per la Collazione, e venendo le Suore nel Refettorio, detto il Benedicite da quella, che legge giusta il commando della Superiora, e fatta la benedizione dal Ebdomadaria prendino la piccola refezione, terminata la quale dica la presidente Adjutorium ed allora le Suore entrino con silenzio nella Chiesa, ò vadino in altro luogo conforme alla pratica del Monistero. Ciascuna che vorrà bere fuor di tempo, chieda la licenza, e pigli una compagna, ma non per bever aqua potendola bere colla sola licenza gener.

Cap. VII.

Dell' Inferme

Guardi la Priora di non essere negligente circa l'Inferme: imperciochè così devono esser governate, che presto abbino a risanarsi, si come ci insegna il B. Agostino nella Regola. Potranno alcune mangiare dei cibi

anco più

(Costituzioni (riformate) (incomplete)

per le Monache Domenicane

del V.do Monastero di S. Antonio

di Sacile

... del Signor Antonio ... 24/1 . 869

24/12 . 869

Copia [illegible]

COSTITUZIONI
PER LE MONACHE DOMENICANE
del Venerando Monastero Claustrale di S. Antonio Abate di Sacile riformate.

incompleto)

PROLOGO

[illegible]

Essendo tenute le Suore per comandamento della Regola ad aver tutte un cuore ed un'anima nel Signore, è di dovere, che quelle, le quali vivono sotto una medesima Regola, e Voto di Professione, si veggano uniformi nell'osservanza della Canonica Religione; acciocchè l'unità, che debbono conservar di dentro ne'cuori venga fomentata e rappresentata dalla uniformità di fuori tenuta ne' costumi. Il che per certo [illegible] agevolmente si potrà conseguire, se saranno scritte quelle cose che s'hanno da fare; so mediante la s[illegible]tura sapranno tutte in che modo abbiano da [illegible] [illegible] niuna sarà lecito mutar, aggiongere, o sm[illegible] [illegible] prio capriccio cosa alcuna: [illegible] poco non vadano al basso, se trascureranno le co[se] minime. Tutto ciò però nulla ostante abbia la Su[pe]riora facoltà di dispensare colle Suore sopra i [illegible] [illegible] Regola, e Costituzione, quando ragionevoli [illegible] parrà [illegible]ente, eccettuati quelli, sopra [illegible] [illegible]

[illegible] s. Vicario Generale per qualche cagione ordinassero altramente. Goda anche la stessa delle Dispense come le altre Suore. Per provveder dunque all'unità e pace delle Suore è stato composto e scritto con diligenza il presente Libretto, intitolato delle Costituzioni, distinto in certi Capi acciocchè si possa trovar più facilmente quello che si cercherà. Ognuna ne abbia una Copia, e la tenga al pari della Regola per fido specchio, su cui di frequente dilettarsi di fissar lo sguardo; ben persuasa, che senza l'esatta osservanza di queste non arriverà mai alla Perfezione, cui tender dee per ragion del suo stato. Resto dichiarato poi, che le presenti Costituzioni come pure l'antescritta Regola di S. Agostino, quando non v'intervenga il Precetto, o lo sprezzo, non obbligano le Suore a colpa veruna, ma solo alla pena [illegible] nelle stesse Costituzioni, o Regola, o da [illegible] e imposti dai Superiori.

La Regola non contiene alcun Precetto fuori di quelli, che sono tali di natura. [illegible] in vigor [illegible] Voti, o di qualche Legge Divina, o Ecclesiastica. Il medesimo s'intenda parimente delle Costituzioni; eccettuato il Punto dell'uscir le Suore dalla Clausura, il [illegible], essendo proibito sotto pena di Scomunica. [illegible] dalle stesse Costituzioni porta la marca [illegible] Precetto indipendentemente da qualunque [illegible] Legge.

[illegible] Superiori sopra cose appartenenti alla Regola, o alle Costituzioni, allora solo s'intendono [illegible] Precetto, quando [illegible]

[illegible]

samente [illegible] accusa o già sentenziata [illegible] sul fatto stesso della trasgressione. La pena [illegible], e quando vi si savanno formalmente espresse queste parole: Comandiamo in virtù di santa Ubbidienza. La Priora però avverta bene d'esser molto riservata nel comandar in virtù di santa Ubbidienza: e non lo faccia mai; se prima non vi pensa su maturamente; se non si consiglia prima o con alcune delle Suore Discrete, o col Confessore; e se non si trova aver l'animo quieto: requisiti tutti e tre necessari da osservarsi dalla Superiora per far un [illegible] Precetto.

I Precetti fatti da qualunque Superiore esteriormente adirato, massime verso suddite conturbate, non vagliono se non quanto alle pene temporali.

La Consuetudine antica ed universale di recitar le Ore Canoniche notturne e diurne rispetto alle quali [illegible], benchè non sia espressa Legge, ha però forza di vera Legge Ecclesiastica obbligante eziandio le assenti dal Coro [illegible] l'incontrastabile comun sentimento della Chiesa.

Nella stessa maniera sono obbligate di Precetto [illegible] voli Professe anche assenti dal Coro alla recita [illegible] intero Officio quotidiano di Maria Vergine quando [illegible] to dell'Ordine è prescritto; e di quello dei Defunti [illegible] volta per settimana, eccettuate le [illegible], [illegible] tecoste; come pure dei Salmi Graduali quando [illegible] Beata Maria in Sabbato. Alle Litanie però dallo [illegible] Rito prescritte non sono tenute le assenti dal [illegible] neanche ai Salmi Penitenziali.

Lo sprezzo poi allora interverrà nella trasgressione della Regola, o delle Costituzioni, quando la [illegible] a qualche cosa [illegible] ordinata, oppur [illegible] [illegible], con questa [illegible], o [illegible] [illegible], perchè [illegible] tal [illegible]

(incompleto)

Sign. [illegible] Francesc[illegible]

[illegible] . 8[illegible]

proibita. Chi [illegible] trasgredirà qualche punto della
Regola, o delle Costituzioni per gola, o per sdegno, o per
accidia, o per qualsisia altro particolar motivo, non
incorrerà nello sprezzo, quantunque ricadesse frequen-
temente in tali trasgressioni. Avverta però ognuna
che la frequenza delle trasgressioni a poco a poco va
disponendo allo sprezzo. Così l'Angelico Dottor S. To-
maso, cui aderisce anche il Cardinal Gaetano.

Alle pene di sospensione dall'Ufizio, di privazione
della voce attiva o passiva, di colpa più grave, et
alle altre maggiori (eccettuata quella della Scomunica
di data sentenza), per quanto si nelle Costituzioni
come fuori vengono stabilite da incorrersi sul fatto
stesso, e vi concorra qualunque notorietà, niuna
s'intenda soggetta, se non vi sopravviene la dichia-
razione del Prelato, o della Superiora, rispetto alla tal
delinquente in particolare, o se da per se non vi
si dichiara la delinquente stessa: il che per verità
sarà molto conveniente che faccia, umilmente co-
noscendo l'error suo, se è pubblico o notorio: la Su-
periora però non può dichiarar sestessa sospesa dal suo Uf-
[illegible] trasgressione commessa.

[illegible] dichiarato inoltre, che sotto nome di venia [illegible]
[illegible] prescritta da queste Costituzioni, s'intende pro-
[illegible] con sopra le ginocchia: e per la parola Cellerara viene
[illegible] la Suora sopraintendente ai cibi tanto nelle Co-
stituzioni, quanto anche nella Regola.

Resta dichiarato finalmente che, sebbene tanto le moder-
ne quanto le future Monache di questo Monistero hanno da
[illegible] le presenti Costituzioni ad esclusione delle Generali,
[illegible] però s'hanno da leggere come in passato [illegible]
[illegible] [illegible] quando [illegible]
[illegible]

Capo Primo
Dell' Officio della Chiesa.

I. Determinisi qualche luogo, nel quale a prevedere il Divino Officio convengano a tempo opportuno alla presenza della Priora, o di altra cui sarà dato questo carico, le Suore che ne avranno bisogno.

II. Si reciti l'Officio in tutto e per tutto secondo il Rito del Breviario del Sacro Ordine de' Predicatori; aggiungendovi quando da questo venga ordinato, l'Officio quotidiano di Maria Vergine, e quello dei Defunti, le Litanie dei Santi, i Salmi Penitenziali, o Graduali, o qualsisia altra cosa dallo stesso prescritta e servendosi per quotidiana direzione del medesimo del Calendario, che d'anno in anno verrà fatto per i Conventi della Diocesi; aggiuntovi solo, quando in questo non fosse notato, l'Officio Anniversario della Dedicazione della propria Chiesa con ottava semplice, e se vi fosse qualch' altro Officio proprio [illegible] Monistero ò del Luogo, che si dovesse fare.

III. Udito il primo segno del Mattutino si levino con prontezza le Suore accomodandosi religiosamente ed onestamente.

IV. Fra il primo e l'ultimo segno del Mattutino vi sia l'intervallo di mezz'ora circa dal primo di di Novembre sino all' ultimo d'Aprile, e d'un quarto a mezzo circa dal primo di Maggio sino all'ultimo d'Ottobre; acciocchè possano tutte [illegible] modamente prepararsi.

V. All'ultimo segno tutte le Corali si portino al Coro per recitare insieme alternativamente a due Cori il Mattutino [illegible] Laudi, e Prima dell' Officio Divino, quando non fosse alcuna per legittima causa dispensata.

L'ultimo segno dovrà esser lungo in maniera che durante questo possano le Suore da ogni più rimota parte [illegible]

Detto questo quinto Punto s'osserverà anco rispetto a[illegible] Ore Canoniche.

VI. Tutte le Ore Canoniche si recitino in Coro [illegible]

[illegible]

[illegible] in q[illegible], [illegible] [illegible] per [illegible] trovasi [illegible] età nè vesti [illegible] impedito per [illegible] tezza l'adempimento delle [illegible] Coro incumbente. Perciò si faccia bensì la pausa nel mezzo d'ogni verso ne' Salmi, e ovunque la prescrive il Rito; e non ripigli mai in Coro, se prima non ha terminata la sua parte l'altro: ma non s'allunghi la voce nella pausa, nè in fine.

Questo recitar [illegible] e con pausa osservisi più, o meno, secondochè l'Officio sarà più o meno solenne.

VII. L'Officio quotidiano della Beatissima Vergine, quando è prescritto dalle Rubriche del Breviario dell'Ordine, si reciti in Coro innanzi l'Officio Divino; cioè il Mattutino colle Laudi innanzi il Mattutino; e così le altre Ore innanzi [illegible] Canoniche; eccettuata la Compieta, la quale, giusta la disposizione delle stesse Rubriche, si dee recitar dopo la Compieta dell'Officio [illegible] avanti la Salve Regina.

Fuori di Coro potrà recitarsi tutto [illegible], innanzi o dopo il Divino.

VIII. Ogni Sabato dopo la Salve Regina della Compieta si cantino o si recitino in Coro le Litanie della Beatissima Vergine.

IX. La mattina fornita Prima si conceda alle Suore ogni giorno mezz'ora di tempo, affinchè possano attendere alla sacra Meditazione, od Orazione mentale: così pure la sera dopo Compieta.

Ne' giorni, in cui dopo Compieta si danno le Discipline in Coro, si farà l'Orazione mentale dopo queste.

Le Discipline non si [illegible] quando la Compieta è quale non è della Feria, quantunque della Feria si faccia il [illegible] seguente.

[illegible] che non interverranno alle Discipline, [illegible] [illegible] Orazione [illegible] [illegible]vium est mis[illegible]

[illegible] l'Orazione mentale della mattina si [illegible] mezz'ora [illegible] di vespero.

XI. [illegible] sia di tre [illegible] un [illegible] secondo il [illegible] estaso [illegible]

zioni, per il Mattutino ventiquattro Pater noster, ed altrettante Ave Maria: in luogo di Pretiosa, tre: per il Vespero, dodici: e per ciascuna delle cinque altre Ore, sette: per la Benedizione della Mensa uno col Gloria Patri in fine: e per il Ringraziamento dopo la Mensa, tre col Gloria Patri in fine.

I Giorni festivi di Precetto, e del S. P. Domenico, e di S. Ant.° Abate intervengano, potendo, al Vespero, ed alla Compieta: ed ogni giorno la Salve Regina dopo Compieta, quando qualche motivo non le scusasse.

XII. Tanto le Coristi poi, quanto anche le Converse procurino di non lasciar passar giorno in cui con religiosa divozione non assistino al Sagrosanto Sacrificio della Messa: ed una volta all'anno facciano gli Esercizj spirituali almeno per otto giorni, quando per qualche onesto motivo non venisse alcuna o dalla Priora, o dal Confessore benignamente dispensata.

XIII. Le Officiature e Funzioni sacre, solite farsi fra l'anno nella Chiesa esteriore non si ommettono senza l'Assenso dell'Ordinario, eccettuati i casi particolari, in cui la Superiora col consiglio del Confessore giudicasse doversi, o potersi ciò ommettere: e di nuove senza il Beneplacito dello stesso Ordinario non se ne introducano da farsi perpetuamente.

Capo Secondo
Delle Inchinazioni.

I. Sotto nome di Inchinazioni s'intendano quivi cinque esterni atti di umiliazione da praticarsi come ne' Punti seguenti cioè: prostrazion sopra il banco (detta super formas), o sopra le ginocchia: profonda inchinazione: genuflession ritta: inchinazione sino alle ginocchia: e inchinazion di capo.

La prostrazion sopra il banco, o sopra le ginocchia, consiste nello star inginocchione, coi gomiti e corpo coricati sopra il banco, o in mancanza di questo, sopra le ginocchia: la profonda inchinazione nel piegar il corpo ed il capo tanto, che il gomito possa star appoggiato alle ginocchia: la genuflession ritta, nel genufletter ambidue le ginocchia, restando ritto il rimanente del corpo: l'inchinazione sino alle ginocchia, nel piegar il capo in guisa, che si

mezzo...

medesime ginocchia direttamente opposte: e l'inchinazione di capo nel piegar assieme col capo un pochetto anche il corpo.

II. Qualunque volta dunque entreranno le Suore nei Cori principali, o si presenteranno avanti il Divinissimo Sacramento anche di passaggio, l'adoreranno riverentemente con profonda inchinazione, e con genuflession retta.

A ciò nessuna sarà tenuta, quando per altri affari passeranno per i Cori minori, o per la Sagrestia, o per la stanza della Ruota, e molto meno quando passeranno per la parte del [illegible] e del Dormitorio, contigua alla Cappella del Santissimo.

III. Giunte che siano alle loro Sedie per recitar il Mattutino, fatto segno dalla Presidente dicano il Pater noster e il Credo in Deum prostrate sopra il banco o sopra le ginocchia, ovvero profondamente inchinate, conforme ricerca la qualità dell'Officio: fatto segno di nuovo dalla Presidente si levino in piedi. Cominciata l'Ora con divozione, rivolte all'Altare si facciano il segno della Croce, l'Ebdomadaria nell'intonar: Deus in adjutorium meum intende; le altre nel risponder: Domine ad adjuvandum me festina: ed al Gloria Patri si prostrino tutte sopra il banco, o sopra le ginocchia, ovvero s'inchini un Coro verso l'altro profondamente, secondo la qualità dell'Officio, sino al Sicut erat exclusive.

Tutto questo s'osserverà anco alle altre Ore.

Nei tre ultimi giorni di Settimana Santa si farà il predetto segno di Croce terminato il Credo a Mattutino, e a Prima, alle altre Ore terminato il Pater noster.

IV. La prostrazion sopra il banco, o sopra le ginocchia si [illegible] fare qualunque volta si fa l'Officio [illegible] Feria, o dei Santi [illegible] nel tempo [illegible] delle cose seguenti, cioè

1. Al Pater noster, Credo in Deum, e Confiteor coi suoi Misereatur ogni volta che si [illegible] o unitamente, o separatamente sia nel principio, o nel mezzo, o nel fine delle [illegible] recitando il Pater noster avanti le [illegible] in [illegible] o nel [illegible] dopo la Mensa, [illegible] nel [illegible]

[illegible]

quente al num. 1.

2. Al Pater noster sussequente al Fidelium nel fine del Ringraziamento dopo la Mensa, quando si dice in Coro, se all' Ora immediatamente precedente non siasi fatta.

3. Al Gloria Patri dopo Deus in adjutorium nel principio di ciascun' Ora, sino al Sicut erat exclusive.

4. Finita l'ultima Lezione del Mattutino, quando non si canta, da quello che ha letto, anche nell' Officio de' Morti recitato in tal giorno: se poi si cantasse, si farà la prostrazione nel fine di ciascuna Lezione da quello che l' averà cantata.

5. Alla prima Colletta sino alle parole qui tecum vivit exclusive, ed alle Preci, che a quella si premettono.

6. Al Pater noster, Miserere, e Orazione Respice, che nei tre ultimi Giorni di Settimana Santa si dicono nel fine delle Laudi dopo il Kyrie e seguenti versetti.

7. Venerdì Santo, e Sabato in tutto come nell' Officio Feriale; ed al Miserere dopo l' Antifona di ciascun' Ora sino a Nona di Sabato Santo inclusive.

8. Alle Litanie dei Santi recitate in Coro dopo Compieto dal principio del Salmo Deus in adjutorium sino all' ultima Orazione, quando si sarà fatto ai Vespri.

9. Dal principio del Confiteor sino al fine dell' Orazione, quando si fa la Disciplina in Coro.

10. Ai Salmi Penitenziali il Mercoledì delle Ceneri e Giovedì Santo.

11. Al Pater noster e Salmo seguente dopo l' Antifona del Magnificat, e del Benedictus, ed alla prima Orazione; e al Pater noster dopo il [illegible] escant in pace, nell' Officio de' Morti qualunque volta si recita in giorno, in cui si fa della Feria o del Sabato, fuori del Tempo Pasquale.

12. Al Confiteor in occasione dell' Assoluzione generale, che si darà [illegible] Confessore nelle principali Solennità.

13. Pronunziate le parole del Martirologio: Annunciatio Beatissimæ Virginis Genitricis Dei Mariæ, nella Vigilia della Santissima Nunziata, e nella Vigilia del Santissimo Natale, queste: Jesus Christus [illegible] Bethlehem Judæ nascitur ex Maria Virgine factus Homo, sino a [illegible] [illegible] fatto segno di rialzarsi.

14. Nel Sabato, e nelle Ferie precedenti [illegible] Quaresima si faranno le prostrazioni sino a Sesta inclusive, e [illegible]

([illegible])

Sign. [illegible] [illegible]
24 [illegible] 589

sino a Nona in Quaresima: sino a Nona pure si faranno nella Feria precedente l'Officio non Feriale di tre Lezioni anche fuori di Quaresima.

V. La profonda inchinazione si dee fare alle cose seguenti cioè

1. In ogni tempo al Pater noster avanti le Lezioni anche nell' Officio de' Morti in Pretiosa e nel Ringraziamento dopo la Messa; come pure all' Orazione Retribuere tanto in Coro quanto in Capitolo e in Refettorio.

2. Al Pater noster susseguente al Fidelium nel fine del Ringraziamento dopo la Messa, quando non si dica in Coro, ed anche ivi quando si sarà fatta all' ultima Ora precedente.

3. Quando l'Officio non sarà della Feria nè del Sabato; ed anche quando sarà della Feria, o del Sabato nel Tempo Pasquale; si farà profonda inchinazione ovunque nel Punto precedente ai num. 2. 3. 4. 5. e 11. è stata assegnata prostrazione.

4. Nell' Officio dei Defunti nel Giorno della di loro Commemorazion generale si farà profonda inchinazione anche al Pater noster nel principio di ciascun Ora; al Credo in Deum nel principio di Matt[illegible] e di Prima; ed al Confiteor nel fine di questa.

5. Anche a Nona nel Sabato e nella Feria precedente l'Officio di nove Lezioni fuori di Quaresima si farà solo profonda inchinazione.

6. Così pure al Vespero, ed alla Compieta di Mercoledì Santo, e al Mattutino, ed altre Ore di Giovedì Santo, fuorchè al Pater noster, Miserere, ed Orazione Respice nel fine delle Laudi, cui nel predetto Punto al num. 6. è stata assegnata prostrazione.

7. Similmente ai Vesperi anche Feriali in cui si dica l'Antifona O nei sette giorni che precedono la Vigilia del Santissimo Natale, si farà profonda inchinazione e non prostrazione.

8. Nell' Officio non Feriale di tre Lezioni precedente l'Officio della Feria, o del Sabato, si farà profonda inchinazione sino a Nona inclusive.

VI. Incominciato pertanto il Mattutino con divozione nella predetta maniera; all' Invitatorio, e Salmo Venite stavanno tutti in piedi colla faccia rivolta all' Altare; avvertate però che savanno alle parole Venite adoremus, et procidamus ante Deum, s'inginocchieranno con [illegible] volta, eccettuato [illegible], che cantano, recitano il Salmo, i quali non s'inginocchieranno, ma solo [illegible] s'inchineranno sino alle ginocchia. [illegible] [illegible] si [illegible] sino alle [illegible]

Poti

Patri dell'anzidetto Salmo, stia in piedi un [illegible] Coli indi al primo Salmo del Notturno segga un Coro (quello ch'è [illegible] posto all'Eddomadario); al secondo stia questo in piedi, e segga l'altro: e così vadano alternando sino al: Laudate Dominum de Cœlis. Lo stesso faranno a tutte le altre Ore; eccettuato il predetto Laudate coi due annessi, ed il Laudate Dominum omnes gentes; ai quali staranno in piedi ambedue i Cori.

Nell'Officio de' Morti però sederanno amendue i Cori a tutte le Antifone, e Salmi; fuorchè alle Antifone del Magnificat, e del Benedictus, ed al Salmo Laudate Dnum de cœlis coi due annessi; al che staranno in piedi: si eccettua anche il Salmo seguente al Pater noster dopo l'Antifona del Magnificat e del Benedictus; al quale come nei Punti IV. al num. [illegible], e V. al num. 3.

VII. Genuflession retta pavimente, faranno alle cose seguenti cioè

1. Al Verso: O Crux ave spes unica dell'Inno: Vexilla Regis.
2. Ai Versi: Adsumus, & nos cernui te adorantes famuli dell'[illegible]. Adesto Sancta Trinitas.
3. Al Verso: Quos sanguine mercatus es dell'Inno: Christe qui [illegible]
4. Al Verso: Te ergo quæsumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti del Cantico: Te Deum.
5. Alle parole: Ave Rex noster Fili David Redemptor [illegible] nella Processione della Domenica delle Palme.
6. Alle parole: Et mirabiliter proprio sanguine redemisti del Verso: Creator rerum omnium Deus nell'Officio de' Morti

Colla stessa genuflession retta staranno inginocchiate

7. A tutta la prima Strofa dell'Inno: Veni Creator Spiritus.
8. A tutta la Strofa: Tantum ergo Sacramentum dell'Inno: Pange [illegible]
9. A tutta la prima Strofa dell'Inno: Ave maris stella.
10. A tutta l'Antifona: Sub tuum præsidium.
11. A tutta la Salve Regina coll'Antifona, Versetti, Responsorj e Orazioni seguenti, qualunque volta si recita nel fine dell'Officio se poi si cantasse dopo Compieta, staranno in questo caso inginocchiate colla faccia rivolta all'Altare alle sole parole: Eja ergo advocata nostra sino alle parole post hoc exilium ostende, stando [illegible] in piedi.

incominciato)

[illegible]

14/15 . 589

12. Alle Litanie della Beatissima Vergine ogni Sabato dopo la Salve Regina della Compieta.

13. Ed alle Litanie dei Santi recitate in Coro dopo Compieta dal principio del Salmo Deus in adjutorium sino all'ultima Orazione, quando ai Vesperi non si è fatta prostrazione.

VIII. Alle cose seguenti s'inchineranno sino alle ginocchia, un Coro verso l'altro, cioè

1. A tutti i Gloria Patri fuori di quello che si dice nel principio delle Ore (al quale come al num. 3. dei Punti IV. e V.) sino al Sicut erat exclusive.
2. All'ultima strofa degli Inni.
3. Alle Benedizioni seguenti, cioè: a quelle che si danno avanti ciascuna Lezione del Mattutino: avanti le Lezioni del Vangelo, e delle Costituzioni in Pretiosa: nel principio di Compieta quando si dice Noctem quietam &c: ed a quella che si da nel fine di Compieta.
4. Al penultimo Verso del Cantico: Benedicite.
5. Al Nome di Gesù e di Maria, e del S. P. Domenico in qualunque Colletta dopo la prima; a quello di Maria anche nella Salve Regina cantata.
6. All'Orazione: Sancta Maria in Pretiosa.

IX. Ai prefati Nomi di Gesù, di Maria e del S. P. Domenico fuori dei premessi casi inchineranno il capo con divozione: il che pur si faccia da tutte qualunque volta si dice: sit nomen Domini benedictum, e da quella che intona le Antifone, i Salmi, o altro, finita l'intonazione.

X. Alle cose seguenti staranno tutte in piedi rivolte un Coro verso l'altro, cioè

1. Ai Salmi Graduali, quando si fa de Sancta Maria in Sabbato.
2. Ai Cantici Te Deum al Mattutino; Benedictus alle Laudi; Magnificat al Vespero; e Nunc dimittis a Compieta.
3. Al Simbolo di S. Atanasio Quicumque.
4. Ai Capitoli.
5. Generalmente a tutte le parti dell'Officio, cui negli antecedenti Punti, o nel seguente non è assegnato alcun Rito.
6. Alle Litanie de' Santi nei tre Giorni delle Rogazioni se si dicono in Coro, staranno in piedi, alle quali rivolte all'Altare.

4

XI. Alle cose seguenti seggono tutte (a riserbo di quella che legge; la quale starà in piedi) cioè
1. Alle Lezioni del Mattutino (non però al testo del Vangelo premesso a quelle delle Omelie o che serve alle volte di ultima Lezione; al quale si starà in piedi).
2. Ai Responsorj, e Versi dopo le predette Lezioni (eccettuato il Gloria Patri; al quale s'inchineranno sino alle ginocchia, come s'è detto nel Punto VIII. al num. 1., ed eccettuate le parole: Et mirabiliter proprio Sanguine redemisti del Verso: Creator verum omnium Deus nell' Officio de' Morti; alle quali s'inginocchieranno, come s'è detto nel Punto VII. al num. 6.)
3. Al testo delle Costituzioni, quando si legge in Preziosa.

XII. All' Officio quotidiano della Beatissima Vergine non si faranno mai prostrazioni: ed in giorno di Sabato si starà a questo in piedi sempre.

XIII. Quella che officia, si uniformerà nelle Ceremonie colle altre Suore, fuorchè alle cose seguenti; alle quali come qui sotto; cioè in Coro starà in piedi colla faccia rivolta all' Altare
1. A tutti i Capitoli, ed a tutte le Collette o sia Orazioni, inchinando il capo al Nome di Gesù, di Maria e dei S.S. Domenico (eccettuata l'Orazione Respice nel fine delle Laudi i tre ultimi Giorni di Settimana Santa; alla quale starà prostrata anch'essa; e l'Orazione Deus cui proprium quando si fa la Disciplina in Coro; alla quale istessamente starà prostrata, colla testa però alquanto più alta delle altre; il che farà anche al Confiteor, ed ai Versetti che a quello si premettono).
2. Al Verso Dignare &c. nelle Preci di Prima.
3. Al Verso Carnis resurrectionem &c. nelle Preci di [illegible].
4. Ai Versi e Responsorj dopo la Salve Regina.
5. Alle Litanie de' Santi dopo Compieta, fuorchè ai [illegible] nelle Preci; al quale starà come il Coro sino al [illegible] ne nos exclusive.
6. Al Verso: Et ne nos &c. dei Pater noster nelle Preci [illegible] fo &c. (fuori di Prima e Compieta) e nel Refettorio [illegible] la Mensa.

(incominciate)

24/10 . 5'87

7. Allo stesso Verso: Et ne nos &c. dei Pater noster avanti le Lezioni e in Preziosa, starà in piedi ma colla faccia rivolta alle Suore: in questa stessa maniera starà in piedi nell'atto di dar la Benedizione quella che la dà, tanto avanti le Lezioni, quanto in Preziosa, e nel principio, e fine di Compieta: e quella che dà la Disciplina istessamente.

8. Al Verso: Et ne nos &c. del Pater noster nelle Preci di Prima e di Compieta, ed ai seguenti sino al Verso Dignare &c. in Prima, e Carnis Resurrectionem &c. in Compieta; starà alquanto più ritta delle altre.

XIV. Le premesse sacre Ceremonie, che riguardano l'Officio, massime le genuflessioni, e prostrazioni, le profonde inchinazioni, e quelle sino alle ginocchia, obbligano solo quando si recita l'Officio Coralmente. Nella privata recitazione basterà in luogo di quelle la semplice inchinazione di capo; e neppur questa di obbligo: e si potrà dire anche tutto sedendo.

XV. Ogni Religiosa quando passerà avanti la Priora, o altri Superiori, inchinerà riverentemente il capo: lo stesso faranno tutte, quando dalla Presidente verrà ordinata qualche [illegible] comune; o ingiunto loro, che facciano, o dicano qualche altra cosa: se poi dalla medesima verrà imposta ad alcuna qualche Ubbidienza, o Ufficio, o Ministero, umilmente prostrandosi questa a terra accetti quanto le sarà ingiunto.

XVI. Quando alle Suore vien dato qualche vestimento, ricevendolo in testa dicano: Benedictus Deus in donis suis.

Capo Terzo

Della Confessione, e Comunione.

I. Ogni Suora, anche in tempo d'infermità, almeno una volta il Mese faccia la Confessione de' suoi peccati, e [illegible] il Sacramento della Sacrosanta Eucaristia: [illegible] [illegible] di tal salutevole conforto e [illegible] anima si renda forte e vittoriosa in ogni combattimento [illegible] nemico.

II. Del sagro Eucaristico Pane si ciberanno altresì almeno in tempo di Sanità, ne' seguenti Giorni, cioè

1. Natività di Nostro Signor Gesucristo.
2. Epifania.
3. S. Ant.° Ab.
4. Domenica di Risurrezione.
5. Ascensione.
6. Dom.ca di Pentecoste.
7. Corpus Domini.
8. Santi Apostoli Pietro, e Paolo
9. Santi Martiri Ermagora, e Fortunato.
10. S. P. Domenico.
11. Assunzione di Maria sempre Vergine.
12. Dom.ca del SS. Rosario.
13. Ognissanti.

III. Potranno tutte confessarsi, e comunicarsi inoltre ogni otto giorni, e più spesso anco.

IV. Oltre l'Ordinario Confessore possono a senso del Concilio di Trento avere anche lo Straordinario due, o tre volte all'anno; il quale debba udire le Confessioni di tutte: a questo è tenuta ciascuna almeno presentarsi in Confessionale. Nessuna però ardisca mai di confessarsi da alcun [illegible] Secolare, o Regolare di qualsisia Religione senza espressa licenza del proprio Prelato, o della Santa Sede Apostolica.

V. Nel portarsi al Confessionale i giorni comuni, e nell'accostarsi alla Comunione osservisi l'ordine d'Anzianità cominciando rispetto alle Sorelle dalla Priora; quando qualche motivo non obbligasse a far altramente.

VI. Alla Santissima Comunione s'accostino vestite [illegible] samente, con Tonaca, e Cappa, e Velo che copra il viso

Capo Quarto.

Dei Suffragj de' Morti.

I. Ogn'anno dalla Festa di S. Dionisio 9. Ottobre [illegible] vanto per l'Anniversario dei Fratelli e Sorelle, ed Amici [illegible] col mezzo di Lettere ai Benefizj dell'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] o le Converse canto [illegible] [illegible] nostri con altrettante Ave [illegible]

(cinque [illegible])

24 [illegible] 1809

II. Lo stesso faccia una volta sol tanto ogni Suora per ciascuna Suora del suo Monistero Defunta.

III. Lo stesso facciasi parimente una volta sol tanto per Monsig.r Arcivescovo e per Monsig.r Vicario Generale subito che s'abbia notizia del loro passaggio all'altra vita.

IV. Per i Frati e Suore dell'Ordine Defunti in generale ciascuna Suora Corale dica ogn'anno trenta volte i Salmi Penitenziali: e ciascuna Conversa settecento e cinquanta Pater noster con altrettante Ave Maria.

V. Si facciano quattro Anniversarj all'anno, come qui sotto.

1. Quello dei Padri e delle Madri, il terzo giorno dopo la Purificazione di Maria Vergine.
2. Quello di tutti i sepolti ne' cimiterj dell'Ordine, il primo giorno vacante dopo l'ottava della Visitazione della stessa Beatissima Vergine.
3. Quello dei Benefattori, ed Amici, il primo giorno dopo l'ottava di S. Agostino Vescovo, e Dottore.
4. Quello dei Frati e Suore dell'Ordine il primo giorno non impedito dopo la festa di tutti i Santi dell'Ordine stesso.

Se circa la premessa assegnazione dei giorni venisse coll'andar del tempo, prescritto diversamente dal Calendario dell'Ordine, dovrà quello prevalere alla presente determinazione.

VI. In ciascun giorno dei predetti quattro Anniversarj le Corali dicano l'Officio dei Defunti: e le Converse cento e cinquanta Pater noster con altrettante Ave Maria.

Nel giorno del terzo Anniversario si faranno celebrar Messe dodici: ed in quello del quarto, quindici, una delle quali nell'uno, e nell'altro sarà cantata coll'esequie in fine.

Capo Decimo
Del Silenzio.

1. Nel Coro o sia Oratorio osservino le Suore rigoroso silenzio [illegible] distinzione durante l'Officio ed altre Orazioni comuni si vocali che mentali; cosicché possono con cenni [illegible] [illegible] della dovuta attenzione ed elevazione di [illegible] e perciò l'Ebdomadarie proveggano bene il Calendario, acciocché non nascano [illegible] occasioni di bisbigli e distrazioni

Con

II. Così pure in quella parte del Chiostro, che immediatamente corrisponde alla Capella dell' Altar maggiore della Chiesa, osservisi perpetuo silenzio.

III. Nel comun Refettorio altresì dal secondo segno della Mensa sino al Ringraziamento inclusive osservisi silenzio in guisa tale, che non si formi parola senza necessità. Anche nella seconda Mensa osservisi il silenzio di continuo. Lo stesso facciasi dal secondo segno della Collezione sino al fine della medesima. (incompleto)

Quelle però, che per qualche motivo mangiano fuori dal Refettorio comune, non siano tenute a questa Legge.

IV. Anche nella Camera del Lavoro comune da S. Croce di Settembre sino a tutto Aprile osservisi nel tempo dello stesso lavoro mezz'ora al giorno di silenzio: ove inoltre (eccettuati i casi in cui la Priora giudicasse spediente di dispensare in parte, o anche in tutto) ogni giorno di tutto l'anno, in cui sia ivi lavoro comune, si reciteranno l'Officio quotidiano della Beatissima Vergine, quando non si recita in Coro; un terzo di Rosario, e si farà mezz'ora di Lezione spirituale, quando, accordata almeno mezz'ora di riposo, il tempo ciò permetta. Sim. tutto Francesca 24 ... 5'89

Quando parrà alla Priora, potranno farsi i predetti esercizj e Orazione durante la mezz'ora di silenzio.

Nel recitar le predette Orazioni basterà quella divozione ed attenzione, che è compossibile coll'applicazione al lavoro.

V. Nel Dormitorio finalmente, e per tutto il Monastero da S. Croce di Maggio sino all' ultimo d'Agosto inclusive osserveranno silenzio le Suore dal segno della Salutazione Angelica della sera sino all'orazione mentale della mattina inclusive.

Così pure da S. Croce di Maggio inclusive, finito il Pranzo, e passata mezz'ora, o più di Ricreazione, si dia segno per il silenzio, il quale durerà circa un'ora destinata alla quiete del corpo, e dello spirito.

Dal primo di Settembre poi sino a S. Michele e da Pasqua sino a S. Croce di Maggio mezz'ora circa dopo cena: da S. Michele sino al primo giorno di Quaresima exclusive un'ora circa dopo cena: e tutta la Quaresima tre quarti d'ora circa dopo la Lezione si dia segno per il silenzio, il quale durerà sino all' Orazione mentale della mattina inclusive.

~~VI Nelle Celle ec.~~

VI Nelle Celle delle inferme, e indisposte, sia lecito parlare secondo il bisogno: abbiasi però il dovuto riguardo di non recar a quelle che abitano nelle Celle circonvicine disturbo, fuori di quello porta la necessità.

VII. Guardi la Priora di non esser facile a dar licenze di parlar in tempi e luoghi di silenzio senza causa ragionevole.

VIII. Se alcuna senza necessità avrà parlato, o data licenza di parlare in Refettorio comune durante la Mensa, in un pranzo beva sola acqua, ~~o vicen~~ e riceva indispensabilmente una Disciplina in Capitolo alla presenza di tutte; non potendo neppur la Priora dispensar altrimenti circa il silenzio alla Mensa Comune.

IX. Quella poi, che fra due Capitoli delle Colpe avrà rotto il silenzio tre volte, fuori della Mensa: per la prima volta reciti il Salmo Miserere: per la seconda riceva una Disciplina in Capitolo alla presenza di tutte. e per la terza ad un Pranzo stia a sedere in terra: abbia però le sue pietanze come le altre.

Quantunque il Capitolo delle Colpe non si tenga ogni giorno tuttavia questa violazion del silenzio si computi da un giorno all'altro come se detto Capitolo si facesse ogni giorno.

X. Se alcuna peraltro nel tempo, e luogo di silenzio, fuori della Mensa parlerà di cose necessarie, o quasi necessarie, e con poche parole, e voce bassa, non sia giudicata violatrice di silenzio

XI. Si deputino due, o tre, o anche quattro Suore delle più anziane e prudenti, senza una, o due delle quali, o senza la Priora, o Sottopriora, nessuna possa andar alla Fenestra del Parlatorio per parlar con estranei né dell'uno, né dell'altro sesso: e si richiederà anche sempre la licenza della superiora.

Per poter parlar coi Regolari, poi sarà necessaria inoltre, che questi abbiano licenza dall'ordinario, o dalla Santa Sede Apostolica

Tutto questo punto dovrà esser osservato non solo dalle Suore Professe, ma eziandio dalle Novizie, e da qualunque altra persona dimorante in Monastero; con questa sola eccezione, che alle Novizie ed alle Figlie in Pruova starà presente la di loro Maestra invece della comune Ascoltatrice

Leggasi

XII Neppur la Priora o Sottopriora si facciano lecito (tranne qualche caso) di parlar con alcuno nel Parlatorio senza la presenza d'alcuna delle predette Ascoltatrici, o di qualche altra Anziana.

XIII. Queste Ascoltatrici, o sian Compagne, se in quella, con cui sono mandate in Parlatorio, avranno osservata qualche cosa degna di riprensione o in parole, o in gesti, o in altro, debbono accusarla.

XIV Nel tempo dell'officio, della Messa principale, della Mensa, della Dormizione, non sia lecito ad alcuna di parlare con estranei in Parlatorio, o d'entrar in quel luogo senza causa ragionevole.

XV. Alla Ruota nessuna parli senza licenza, se non quella o quelle che per Ufficio sono alla stessa Ruota deputate. ed anche queste usino riguardo in parlare di cose non spettanti al loro Ufficio.

XVI Nessuna, che non abbia espressa licenza o dall'ordinario, o dalla Priora, mandi, o legga i ricevuti viglietti, o lettere, benchè fossero senza sigillo se non li mostra prima ad uno d'essi Superiori.

Si eccettuano le Lettere, e Viglietti, che le Suore mandano all'attual Confessore, o ricevono da quello.

Capo Sesto
Del Cibo.

I. A ora competente (non mai però prima che sia terminata l'officiatura del Coro) tanto avanti il Pranzo quanto avanti la Cena si dia un segno dalla Celleraria colla Campanella a ciò destinata, il quale servirà d'avviso alle Suore di prepararsi per esser pronte alla Mensa Comune.

Quando parerà alla Celleraria stessa si dia colla predetta Campanella un altro segno più lungo del primo con diversi tocchi in fine; udito il quale s'incammineranno verso il Refettorio.

II. Lavate che s'abbiano le mani la Presidente toccherà la Campanella del Refettorio; ed allora entreranno le Suore. Entrate che siano, si reciterà a due Cori il Salmo De profundis coll'Orazione absolve in fine, indi la Versicolaria dirà Benedicite ed il Convento proseguirà la Benedizione della Mensa secondo il Rito dell'ordine, secondo il quale si farà anche il Ringraziamento finita la Mensa.

III. Ogni giorno, quando non sia Digiuno abbiano oltre la Minestra due Pietanze, e al Pranzo, e alla Cena: nei giorni di Digiuno al Pranzo solo

Potra

Potrà poi la Priora aggiungere qualch' altra cosa, secondochè giudicherà spediente, e comodo; in ispecie nei giorni di Digiuno, affinchè tutte possano con maggior facilità digiunare.

IV. Eccettuati i tempi, e i giorni per cui nel capo seguente al Punto III. sono assegnati cibi quaresimali, o quasi quaresimali: il restante dell' anno usino le Suore liberamente anche nel comun Refettorio cibi di carne ogni giorno compreso eziandio il Sabbato quando in questo cada la Natività di Gesuchristo.

V. Quelle, che servono, nel portar le pietanze comincino dalle ultime ascendendo sino alla Mensa della Priora.

VI. Nessuna Suora eccettuate quelle che servono, manchi dalla prima Mensa senza causa, e licenza. Tutte quelle poi, che mancheranno dalla prima mangino nella seconda, cosicchè non s' abbia da far la terza.

Si eccettuano le indisposte e le inferme, le quali mangieranno, quando, avutone il dovuto riguardo al di loro bisogno, sarà giudicato spediente dalle Infermiere.

VII. Mangi la Priora nel comun Refettorio, e si contenti dei cibi del Convento: così pure, anzi maggiormente, qualsisia altra Suora, se per qualche motivo non avrà la Priora dispensato con qualcuna. E perciò non si faccia pietanza ad alcuna, la quale non si faccia al Convento: eccettuate le Inferme, e quelle che s' hanno fatto cavar sangue, e quelle ancora, le quali ne avessero qualch' altro particolar bisogno.

VIII. Una Suora non mandi la pietanza all' altra, eccettuata la Priora: potrà ben però ognuna sera dar a quella, che le sta alla destra, o alla sinistra quella che è stata data a lei.

IX Se verrà alcuna che manchi qualche cosa delle commun a quella che le siede appresso, ne dia avviso a quella, che serve affinchè le sia somministrato.

X. Se qualche Suora nel servire, o nel mangiare avrà commesso qualche difetto, ne chiegga perdono alle altre tostochè saranno levate in piedi, collocata in mezzo del Refettorio: e fatto segno dalla Presidente ritorni al suo luogo.

XI. Nessuna, eccettuate le inferme, si faccia lecito mangiare fuori di Mensa senza licenza della Superiora: la quale peraltro non dovrà esser ritrosa in accordarla fuori dei giorni di Digiuno, purchè vi sia qualche onesto, anche non grave motivo

così

Così pure se alcuna vorrà bever fuor di Mensa, dimandi licenza e prenda una Compagna, quando non si trattasse di bever pura aqua la quale senza dimandar licenza, e senza Compagna si concede ad ogni Professa.

Capo Settimo
Dei Digiuni

I. Osserveranno le Suore tutti i Digiuni di Precetto Ecclesiastico.

II. Digiuneranno inoltre i giorni seguenti cioè I. Tutti i Venerdì, e tutti i Sabbati dell anno eccettuato il solo caso della solennità del Santissimo Natale di Gesuchristo occorrente in detti giorni.

2. Dalla prima Dom.ca dell'Avvento sino alla Vigilia della Natività di Nostro Signor Gesuchristo ogni giorno, eccettuate le Domeniche.

3. Tutti i Mercoledì da S. Croce di settembre sino all'Avvento, e dalla Natività di Gesuchristo sino a Quaresima.

4. Il Lunedì, ed il Martedì dopo la Dom.ca di Quinquagesima.

5. I tre giorni delle Rogazioni.

6. Le Vigilie del S. P. Domenico, e della Natività di Maria sempre Vergine.

III In tutti i predetti giorni di Digiuno, comprese anche le Domeniche della Quaresima e del Avvento, usino cibi quaresimali: eccettuati i due primi giorni delle Rogazioni i Mercoledì da S. Croce di Settembre sino all'Avvento, e dalla Natività di Gesuchristo sino a quaresima, ed il Venerdì quando in questo cade la solennità del Santissimo Natale di Gesuchristo: nei quali si ciberanno di vova, e latticini. Di vova e latticini si ciberanno altresì tutti i Mercoledì da Pasqua sino a S. Croce di Settembre. quando in questi non cade qualche Vigilia delle preaccennate

Nel Sabato in occorrenza del Santissimo Natale, come si è detto nel Capo precedente al Punto IV.

IV. Il Venerdì Santo digiuneranno in pane ed acqua.

V. Quando qualche Festa, che ha Vigilia con Digiuno, sia di Precetto, sia di Constituzione cade nel Lunedì; tal Vigilia col Digiuno si faccia il Sabato precedente come porta il costume di S. Chiesa in quelle di Precetto

VI. Questi sono i Digiuni e le Astinenze che dovranno osservare tutte le Professe; quando o per l'età troppo fresca, o troppo avvanzata, o per infermità, o per altra giusta causa non venisse alcuna legittimamente dispensata

VII. In tutti gli altri giorni dell'anno mangino le Suore due volte al giorno anche nel comun Refettorio senza singolo venire

Capo Ottavo

Della Colezione

I. Ne' giorni di Digiuno, a ora competente, terminato quanto si suol fare in Coro dopo 'ommesso diasi dalla Celeraria il primo segno per la Colezione colla solita Campanella alquanto dopo diasi il secondo segno colla stessa Campanella con alcuni tocchi in fine.

II. Lavate che s'abbiano le mani, la Presidente tocchi la campanelletta del Refettorio.

III. Intrate le Suore in Refettorio, e recitato il Salmo De profundis coll' Orazione Absolve quella, che ha da leggere, dica: Benedicite; e l'Ebdomadaria dica la Benedizione: Largitor omnium etc. Indi non solo potranno bere ma potranno altresì prender quella picciola refezione che dalla Chiesa e dalla Religione è tollerata.

IV. Fatto segno dalla Presidente si termini la lezione: alquanto dopo fatto altro segno dica la stessa Presidente: Adjutorium nostrum in Nomine Domini, ed il Convento risponda: Qui fecit Cælum, et terram. E così si termina la Colezione.

Capo Nono.

Dei Letti.

I. Abbia ciascuna Suora la sua Cella particolare da dormire.

II. Sia permesso a tutte di dormire sopra il Letto, o sia Materasso di lana non possa però alcuna adoperarne più di uno nello stesso tempo.

III. I Lenzuoli non siano di lana; ma di lino, o di canapa.

IV. Dormano colla Camicia, e cinte.

Capo Decimo.

Dei Vestimenti Lavar di testa, e Tonsura

I. In luogo delle Tonicelle di lana sulla carne si servano tutte le Suore di Camicie di lino, o di canapa: le calze possono esser anche di lana.

II. Portino Vesti di lana oneste, e non molto preziose, ricordandosi che fanno Professione di Povertà: e la viltà si vegga particolarmente nei Mantelli o sian Cappe

III. Sotto le Tonache possano avere una Pelliccia, la quale sia alquanto più corta di quelle.

IV. Non usino Pelliccie, o Copertori d'animali silvestri

V. Nessuna si lasci veder per il Monastero senza l'Abito Religioso.

VI. Negli Abiti si usi la maggior uniformità, che sia possibile, specialmente negli esteriori.

VII Le Tonache sì delle Corali, che delle Converse, sieno bianche: gli Scapolari delle Corali, bianchi, e quei delle Converse negri. e negri sieno i Mantelli di tutte. Circa i Veli poi: quei delle Corali Professe sieno negri, e quei delle Novizie Corali, e delle Converse tanto Professe, che Novizie sieno bianchi. ([illegible])

VIII. Le Tonache giungano sino ai Calcagni: gli Scapolari, e i Mantelli siano alquanto più corti delle Tonache. Sign. [illegible] [illegible] 24/10 1889

IX. La Tonaca benedetta si porti da tutte nell'accostarsi alla Communione anche nei giorni non Festivi, come s'è detto nel Capo Terzo al Punto VI. ed almeno nelle seguenti Solennità tutto il giorno, cioè:

1. Natività di Nostro Signore Gesuchristo.
2. Epifania.
3. Domenica di Resurrezione
4. Ascensione.
5. Domenica delle Pentecoste.
6. Corpus Domini.
7. S. P. Domenico.
8. Assunzione di Maria sempre Vergine.
9. Domenica del Santissimo Rosario.
10. Ognissanti

X. Lo Scapolare da tutte si porterà sempre, fuorchè quando saranno in letto

XI Il Mantello si porterà da tutte nei casi seguenti, cioè

1. Nell'accostarsi alla Communione anche nei giorni non Festivi, come s'è detto pure al Punto VI. del Capo terzo.
2. Nel accompagnar il Santissimo Sacramento, quando si porta alle Inferme.
3. All'Officio anche notturno in Coro sino a Nona inclusive il Giorno della Natività di Nostro Signor Gesucristo
4. A tutto l'officio Corale dei tre ultimi Giorni di Settimana Santa.
5. A tutta la Funzione in occasion di Vestizioni, e Professioni
6. Nelle Processioni dalla Festa di tutti i Santi sino a Pasqua.
7. In occasione che processionalmente si porta alle Inferme l'Oglio Santo

8. A tutto l'officio dei Defunti in Coro nel Giorno della generale loro Commemorazione
9. In tutti i Funerali
10 Nell'occasione, che il Prelato in visita entra nel Monistero per far l'Assoluzione sopra la Sepoltura delle Suore.

XII. Il Velo in Capo si porterà da tutte almeno nei casi seguenti cioè
1. In tutti gli incontri, per cui nel Punto precedente è stato prescritto l'uso del Mantello
2. A tutto l'Officio in Coro nelle tre Feste del Santissimo Natale: così pure in quelle di Pasqua e di Pentecoste.
3. Ad ambedue i Vesperi, ed al Matutino sino all'orazione mentale inclusive in tutti i giorni Festivi di Precetto, ed in tutti i giorni in cui per rito o consuetudine toccherà officiare alla Priora.
4. Nel presentarsi al Parlatorio per ricever Visite
5. In tutto il tempo che il Prelato in occasion di Visita si tratterà in Monistero.

XIII. [illegible] scarpe all'antica, dette Zoccoli come fra loro in oggi si costuma Calze; Camicie; Cuffie; Veli; ed altre Vestimenta; conforme ricercherà il bisogno, e comporterà lo stato del Monistero: ma non portino Guanti

XIV. Sette volte all'anno potranno lavarsi la testa, e tagliarsi i capelli. La tonsura sia conforme ricerca lo stato di Persone Religiose, che debbono aver messe sotto i piedi la vanità del secolo.

Capo Undecimo.
Della Comunità delle cose.

I. Non vi sia alcuna Suora, che abbia cassa o altro, che si serri con chiave: eccettuate quelle che per l'uffizio che tengono ne hanno bisogno

II. Nè alcuna si faccia suo neppur un bicchierino o un vasetto o altra simil cosa.

III. Non dia a qualsivoglia uomo cosa veruna senza licenza, e manifestazione [illegible] ne da chi che sia riceva cosa alcuna senza subito di manifestar alla Superiora, e la cosa, e la Persona. E quella, che contraffarà, sia condannata come rea di furto

IV. Tutte una volta all'anno, o più se loro verrà ordinato, rassegnino alla Priora tutto ciò che si ritrovano avere, rimettendo ogni cosa alla di Lei volontà e disposizione

V. [illegible] o sola o con due Suore [illegible] quando giudicasse neces-

savio, in assenza delle Suore possa fare la revisione delle Celle: e se trova ivi qualche cosa tenuta senza licenza, la prenda, e ne dia alla rea il condegno castigo.

VI. Le Lettere Pastorali dell'Ordinario sieno dalla Superiora lette fedelmente alle Suore unite in Capitolo, e sieno mostrate al Confessore

Capo Duodecimo
Delle Inferme

I. Guardi la Priora di non esser negligente circa l'Inferme: imperciocche queste debbon esser governate in maniera, che presto abbiano a risanarsi come ordina S. Agostino nella Regola

II. Se alcuna avrà Infermità tale, che nè molto la debiliti, nè le levi l'appetito del mangiare; questa tale nè rompa i soliti Digiuni, nè muti i cibi del comun Refettorio: temendo però di qualche pregiudicio, conferisca colla Priora, e si riporti al parere della medesima; la quale dovrà peraltro esser più portata alla benignità, che al rigore

Capo Terzodecimo
Di quelle, che s'hanno da ricever per Suore

I. Non si accetti per Suora alcuna, che non sia giunta all'età d'anni quindeci. bensì però alla Pruova in Abito Secolare: nella quale dovrà starvi ognuna, di qualunque età sia, per un anno, o più, quanto dal Capitolo col consenso dell'Ordinario non venisse con alcuna dispensato per ragionevole motivo

II. Niuna pure si accetti, senza un diligente esame fatto a parte sopra i di lei costumi vita, e forze corporali, ed industria dell'animo. Si esamini anche, se sia serva, cioè se per qualche titolo attualmente obbligata a qualche servitù ligante la di lei libertà, se sia obbligata a render conto dell'altrui robba, se ~~sia~~ abbia fatta Professione in altro Monastero; se abbia infermità occulta, o altro impedimento per il quale non sia spediente che si accetti.

III. Quest'esame si dee fare dalla Priora, e due Suore prudenti a ciò elette di consenso del Capitolo.

IV. Ritrovata idonea la Postulante sia proposta al Capitolo per la ballottazione a voti segreti; de' quali ne dovrà riportare almeno uno più della metà in favore

V. Condotta che sia in Capitolo, si getti in terra nel mezzo, postrandosi sopra le ginocchia, ed interrogata dalla Presidente cosa domandi? risponda: la misericordia di Dio, e la vostra. Indi alzatasi al cenno della Presidente in maniera però che resti inginocchiata, le sieno da questa esposte le austerità dell'Ordine

col ricercarla di sua volontà. Che se risponde d'esser pronta ad osservare ogni cosa dica la stessa Presidente: Dominus, qui incepit ipse perficiat e il Capitolo risponda Amen

VI Oltre il predetto si dee fare, per Decreto del Sagrosanto Concilio di Trento, un altro esame detto esplorazione della volontà di quelle che s'hanno d'accettare ad effetto di provvedere alla libertà delle medesime e questo dee farsi o da Monsig.r Arcivescovo, o dal suo Vicario Generale o da altro soggetto da uno o essi a ciò delegato da speciali mandato. Perciò la Priora dovrà un Mese innanzi darne avviso alla Curia Arcivescovile.

VII. Prima di vestir l'Abito Religioso faccia per dieci giorni continui gli esercizi spirituali indispensabilmente

VIII. La funzione Solenne della Vestizione si faccia in tutto e per tutto secondo la forma del Rituale per le Vestizioni, e Professioni ne' Monisterj della Diocesi: alla quale dovrà la Candidata premetter la Sacramental Confessione a fine anche di conseguire l'indulgenza plenaria conceduta da Paol. V a quelle, che con vero sentimento confessate e communicate prendono l'Abito Religioso per farne poi a suo tempo la Professione.

IX. Deposto l'Abito secolare, e vestita del Religioso sia ricevuta in Capitolo nella Compagna delle Suore.

X Primache finerò prometa stabilità e vita comune e faccia Voto di Ubbidienza e Professione, dee stare il dovuto tempo in Pruova: il quale necessariamente esser dee d'un anno, da cominciarsi dal giorno della Vestizione; acciocchè e la Novizia faccia ~~ancora~~ pruova delle austerità dell'ordine, e le Suore dei costumi della Novizia

XI. Sopra il numero tassato non se ne riceva alcuna per Suora senza licenza della Sagra Congregazione sopra Vescovi e Regolari; se non fosse persona tale, che ricusar non si potesse senza grave danno o scandalo: nel qual caso si riceva col consenso dell'Ordinario.

XII. Non si faccia veruna promessa di ricever alcuna sorella prima che sia vacante il luogo

XIII. Sarà lecito riceverne alcune per Suore Converse in numero moderato, secondo che le altre Suore ne averanno bisogno del loro uffizio ed aiuto. Circa la Dote di queste si starà al Giudicio dell'Ordinario

XIV Le Converse nei Digiuni Vigilie ed altre cose che convengono al loro stato si conformeranno alle Corali, tanto nella Pruova e nel Noviziato quanto anche dopo la Professione

Capo Quartodecimo

Delle Novizie, e loro Istruzione.

I. La Priora assegni alle Novizie per Presidente, e Maestra una Suora che abbia da esser diligente nella istruzione delle medesime

II. L'Ufizio di questa Maestra (che per verità è uno de più rilevanti, come quello, da cui dipende il mantenimento continuato, e perpetuo de Santi esercizj della Religione, e dell'Osservanza, e Disciplina Monastica) sarà l'istruir con diligenza le sue Novizie, quali future Spose di Gesucristo, e coll'esempio e colle parole nelle seguenti cose: nell'osservanza delle quali avranno da esercitarsi anche dopo la Professione. Cioè dee insegnar loro

1. Ad esser uniti di cuore, e di corpo.

2. Ad abbandonare il proprio giudizio, e la propria volontà: ad osservar volentieri obbedienza in tutte le cose secondo il volere delle sue Superiore

3. A viver senza cosa alcuna di proprio.

4. A confessarsi spesso con le debite disposizioni

5. Che non giudichino chi che sia. ma se vedranno farsi da qualcuna cose anche cattive, le tengano per buone, e fatte con buona intenzione; dovendo persuadersi che bene spesso s'inganna il giudicio umano.

6. Che non tengano gli occhi alti.

7. Che non parlino di persone assenti se non cose buone

8. Che non ardiscano contender con chi che sia

9. Che non parlino nei luoghi e tempi, in cui dalle Costituzioni è proibito il parlare.

10. Che neppur fuori di questi luoghi e tempi parlino senza licenza durante il silenzio

11. Che nelle Processioni vadano d'accordo colla compagna: e da per tutto tengano il luogo, nel quale saranno poste

12. Che bevano con due mani, e sedendo, eccettuato il caso di bever pura aqua fuori di Mensa.

13. Che usino diligenza in custodir i libri, le vesti, e le altre cose del Monastero sì le comuni, come le assegnate al proprio uso.

14. Che se sarà stata dimandata qualche cosa ad una delle Presidenti e loro sia stata negata, non si dimandi all'altra senza esporre la negativa della prima: e che neppur con questa esposizione vadano a chieder alla minore, cosa, che avranno chiesta alla maggiore senza poter ottenerla.

15. Che se alcuna avrà in qualche modo scandalizata, o offesa qualche Suora, gettata a di lei piedi le dimandi perdono

16. Che s'assoggettino volentieri alli Digiuni, Astinenze, Discipline, ed altre Peniten ze prescritte dalle Costituzioni, o che lor veranno imposte dalli lor Pre[illegible] senti. ed assue facciansi all'osservanza di tutto l'Istituto

17. In che modo, che cosa e con quanto silenzio abbiano ad orare, per non fare strepito, e distrazione alle altre.

18. Come abbiano a far la Venia, e le altre Ceremonie della propria Religione

19. Come abbiano a star composte nei luoghi communi.

20. Come debbano portarsi in ogni luogo, ed in ogni cosa.

Dee in una parola la Maestra usar diligenza nell'istruir bene le sue Novizie in tutte le cose appartenenti a chi ha da viver secondo l'Istituto di questo Monastero. e trovandole in qualche cosa mancanti procurerà a tutto po tere con prudenza però, di renderle emendate.

Quando innanzi lei s'accuseranno, e chiederanno perdono delle manifeste negligenze le correggerà con carità imponendo loro penitenze proporzionate ai difetti o le diminuirà in Capitolo

Oltre tutto questo dee aver cura, che siano ben provvedute anche nel temporale di quanto loro farà bisogno

III Le Novizie e (quando ne avessero bisogno) anche le Professe si eser citino con diligenza nello studio del Salmeggiare, o sia del dir l'Offizio: eccettuate le Converse: alle quali basterà, che sappiano, o imparino quelle cose, che debbon dire per l'ore. Le une, e le altre però s'impieghino in imparar o far qualche lavoro.

IV. Colle Novizie non si trattengano le Professe in far discorsi superflui ed in caso di qualche bisogno di discorso utile, o necessario, ricercherassi l'assenso della loro Maestra

V. Le Cittadine (durante il Noviziato) potranno accostarsi al Parlatorio per ricever visite una volta sola al Mese: le Estere, anche più volte [illegible] secondochè parrà conveniente alla prudenza della Priora, attesa massime la ra rità di simili cose negli altri mesi. ~~Quanto~~ Tanto le une, quanto le altre potranno fermarsi per quello spazio di tempo che sarà conosciuto proprio dalla prudenza della loro Maestra: la quale invece della comune Ascoltatrice dovrà accompa gnarle e star loro presente nel Parlatorio, come s'è ordinato nel Capo Quarto al Punto XI

VI Quando la Maestra per qualche motivo starà lontana tempo notabile dalle Novizie dovrà assister alle medesime qualche altra Suora prudente deputata da[illegible] dalla Priora

VII. Non sia permesso ad alcuna Novizia sia Corale, sia Conversa (ciò che dicesi qui delle Novizie, estendosi del pari alle Professe, alle Figlie in Pruova, ed in educazione, ed alle serve Secolari ancora) neppur per raccoglier frutti di ascendere gli alberi del Giardino Orto o Broglio sia lecito però a chi che sia di ascender una scala di soli otto o al più dieci gradini per raccoglier uve o altre frutta, e per altri motivi; purchè usisi avvertenza di non lasciarsi vedere da alcuna persona nei vicini contorni della clausura.

VIII. Le Novizie non siano presenti al Capitolo delle Colpe: ma s'accusino nel principio, e poi escano fuora: ovvero dica le loro colpe la loro Maestra fuori del Capitolo.

IX. Le Novizie, prima d'esser ammesse alla Professione, si sciolgano d'ogni debito: e tutte le loro cose pongano a piedi della Priora

(incompleto)

ex sign. [illegible] Francesconi.
24/10 1889

Capo Quintodecimo
Della Professione.

La Profession solenne fatta in qualsisia ordine approvato è stata maisempre altamente riputata nella Chiesa, e tenuta in un pregio distinto. Ella è un'Olocausto che la Persona Professante fa di tutta sestessa, sì gradito a Dio, e di tanto merito che S. Tomaso, cui aderisce il Cardinal Gaetano, e per attestato di un grave Autore anche la comune de Dottori, non dubitò di sostenere poter dirsi con fondamento, che mediante un tal atto (sovrabbondi qui di spirituali gaudj la Novizia a sì lieto annunzio) indipendentemente da qualunque concessione della Chiesa, conseguisca la Persona, che lo fa, una total remissione de suoi peccati, come se allora allora fosse battezzata; così che se morisse subito fatta la Professione, se ne volerebbe senza alcun ritardo ai godimenti eterni delle celesti Nozze in Paradiso.

Dionisio Cartusiano seguito da altri, passò anche più oltre; asserendo con franchezza a consolazione delle già Professe che qualunque volta una Religiosa ricordandosi della sua Professione si compiace d'averla fatta, anche solamente; conseguisca con tale atto anche essa la piena remissione di sue colpe.

Paolo V. poi per vieppiù assicurare della predetta Grazia la Persona solennemente Professante, e per concorrere anche esso a condecorare, ed ~~ingrandire~~ ingrandire sì magnanima azione coi Tesori della Chiesa, si compiacque concederle una Plenaria Indulgenza; ingiuntevi però come necessarj requisiti da premettersi la Confessione con vero pentimento, e la Communione.

In aggiunta a ciò vengono rilasciati alla No[vizi]a mediante la Professione [tutti] i voti semplici fatti sino a quel Punto commutandosi tutti nei Voti s[olenn]i [illegible]

Religione qualunque la Professante neppur avverta di passare a tal commutazione eccettuato il solo caso che avesse fatto Voto di dare a terza persona qualche cosa utile e fosse stata da quella già accettata la promessa.

Ciò posto potrà di leggieri la Novizia formarne di tal azione un'idea la più sublime e restar persuasa di dover apparecchiarvisi con tutto quello spirito che a lei sarà possibile di religiosità, e di fervore.

Per proceder colla dovuta circospezione in un affare di tanto rilievo si osserveranno i Punti seguenti

I. Nessuna sia ammessa alla Professione se non ha sedici anni d'età e se non è stata un anno in Prova dopo ricevuto l'Abito Religioso e questi anni debbon esser compiti a puntino

II. Nessuna rinunzia fatta dalla Novizia avanti il predetto tempo sia valida se non è fatta con licenza di Monsig. Arcivescovo, o del suo Vicario Generale entro i due ultimi Mesi avanti la Professione: la qual rinunzia non ha da sortir il suo effetto in verun modo, se non dopo fatta la Professione.

III. Mostrandosi costante nella Vocazione la Novizia e facendo istanza d'esser ammessa alla Professione sia proposta opportunamente al Capitolo per la ballottazione a voti segreti de' quali ne dovrà riportare almeno uno più della metà in favore

IV Per decreto del predetto Concilio di Trento dovrà la Novizia innanzi la Professione esser esaminata da Monsig. Arcivescovo, o dal suo Vicario Generale o di altro sogg... da uno ... a ciò delegato da speciali mandato, per veder di nuovo ... elezione è in qualche modo sforzata, o sedotta, o se sa quello ... tal genere di vita sarà, perciò dovrà della ... Arcivescovo ... che termini il tempo ... ato

V. [illegible] ... confessioni ... [illegible]

VI [illegible] ... eccezione

VII. La Formola della Professione ricavata già dal [illegible] la [illegible] è la seguente, la quale [illegible] potrà bensì esser scritta da [illegible] ma dovrà però esser sottoscritta di propria mano dalla [illegible] professare.

" In Nome della santissima [illegible] Padre, Figliuolo, e [illegible] Santo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di S. Antonio Abbate di Sacile.

Io Suor N. N. di questo luogo di Sacile (se la Novizia sarà oriunda d'altro luogo, si surrogherà quello) Fo voto, Professo, e Prometto a Dio Onnipotente, alla B. sempre Vergine Maria al Beato Domenico Padre nostro, ed a tutta la Corte Celeste all'Illustrissimo, e Reverendissimo Monsignore N. N. Arcivescovo d'Udine, e suoi Successori (se alla Funzione assisterà Monsig. Vicario Generale, o altro soggetto de speciali mandato, si surrogherà il nome di quello coi titoli competenti [illegible]: in luogo di Monsignor Illustrissimo, e Reverendissimo N. N. Arcivescovo d'Udine e suoi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Madre Suor [illegible] Priora di questo Monastero [illegible] [illegible] in perpetuo [illegible] sino alla morte giusta le Regole del nostro Istituto canonicamente fatte o che verranno fatte. Così Dio m'ajuti, e questi Santi Vangeli.

Io Suor N. N. di propria bocca ho pronunziato la predetta Formola di Professione e sottoscritta di propria mano

VIII. La Solenne Benedizione non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] suore di questo Monastero avendo così ordinato come dicesi, il S. [illegible] [illegible] [illegible] s'erano al suo tempo: ed essendo che suol essere tal Benedizione occasione ad alcune d'innalzarsi sopra l'altre

IX. Per Privilegio speciale conceduto alle Dominicane da S. Pio V. possano le Novizie di questo Monastero, costitute per giudicio di qualche medico in articolo di morte, professare in mani della Priora entro l'anno del Noviziato, purchè siano in età legittima. E questo a solo effetto di poter esse Novizie i vantaggi spirituali, che per riguardo di tale azione possono conseguire

[illegible]

[illegible] [illegible] Priora

I. Ogni Priora un Mese prima, che spiri il suo triennio, ne dia avviso alla Curia Arcivescovile. ed in caso che la Priora mancasse di vita prima di tal tempo sia ufficio della Sottopriora di ragguagliarne della Curia quantoprima a fine che si possa venire all'elezione della nuova.

II. Nel giorno dell'elezione della Priora e prima che a quella si venga, [illegible]

le Suore che hanno voce in quella debbono ricevere la sacra communione sotto pena di privazione della voce per quella volta.

III. A tal elezione hanno da concorrere [illegible] le Coriste Professe [illegible] [illegible] qualsivoglia altra [illegible]

IV. Quella che sarà da esser eletta Priora dee aver quaranta anni d'età ed esser vissuta lodevolmente otto anni in Religione dopo la Professione. In caso che non si trovasse alcuna con queste qualità, col consenso del superiore Presidente all'elezione potrà esser eletta una di quelle che hanno trent'anni d'età compiti, e che dopo la Professione sono vissute lodevolmente anni cinque.

V. L'elezione della Priora per comando del Concilio di Trento deve farsi con voti secreti così che i nomi delle elettrici non siano mai palesati, e fatta altrimenti è nulla.

VI. Questi voti dati da ciascuna delle elettrici in schedola sigillata o in voce con espressione secreta e bassa siano ricevuti alle grate dalla parte esteriore da Monsig. Arcivescovo o da Monsig. Vicario Generale [illegible] dal solo Arcivescovo o altro Deputato; ove dalla parte interiore si presenteranno una sola alla volta le elettrici con ordine d'anzianità con questo, però che la Sottopriora sia la prima a dare il suo voto.

VII. Nessuna s'intenda eletta Priora, se non avrà avuto almeno un voto più della metà in favore.

VIII. Eletta che sia la Priora dalle Suore, sia confermata dal Superiore Presidente all'elezione.

IX. Se nel termine d'un Mese non convenissero le Suore nell'attuale legittima elezione della Priora s'intendano private ipso facto del diritto di eleggere per quella volta e l'Ordinario in questo caso n'elegga una a suo beneplacito.

Capo Decimosettimo

Della Istituzione della Sottopriora

I. La Priora istituisca la Sottopriora, detta volgarmente Vicaria, col consiglio delle Suore Discrete, e coll'assenso della maggior parte di queste, e di Monsig. Arcivescovo o di Monsig. Vicario Generale.

II. L'Uffizio di questa sarà d'aver cura del Monastero ed altro [illegible] secondo che dalla Priora le sarà commesso o permesso.

Nel

III. Non sia accusata nei Capitoli delle Colpe.
IV. Ella poi, morta, o deposta la Priora, tenga il luogo, e faccia le veci di quella in ogni cosa fino a tanto, che sarà stata eletta, e confermata la nuova Priora se l'Ordinario non avrà disposto diversamente. - in scuola

Capo Decimottavo
Della Sindica

I. Quando la Priora non potesse o non volesse portar da per se stesso il peso di quest'uffizio di Sindica, lo addossi col consiglio della Sottopriora e delle Discrete ad una delle primarie, e più prudenti Suore del Monastero. alla quale assegni eziandio alcune Compagne. (incorralati)

II. Questa o da per se stessa o per mezzo delle compagne averà cura fedele dei beni temporali: senza licenza generale o particolare non ardisca dare ad alcuno denari, panni, grano vino, o cosa simile: ogni mese faccia i conti del ricevuto, e della spesa alla presenza della Priora, e Sottopriora e tre delle più prudenti Suore a ciò deputate dal Capitolo: ed almeno una volta all'anno siano rassegnati i conti, ed esposto lo stato del Monastero a Mons. ... Arcivescovo ... suo ... generale.

dal Sign. ... Francesconi 24 ... 1789

III. Quando poi la Priora possa e acconsenta esercitar da per se stessa tal Uffizio, non le s'impone altro, se non d'esser fedele nella cura ed amministrazione de' detti beni temporali, e puntuale nel renderne conto al Superiore nel fine del Triennio coll'occasione, che si porta al Monistero per presiedere all'elezione della nuova Priora, esponendogli nel medesimo incontro lo stato in generale dello stesso Monastero.

IV. Le possessioni tanto di beni stabili e di Capitali Livellarj, quanto di beni mobili preziosi v.g. vasi o Paramenti d'oro, od argento, e simili, non possano esser alienate, o diminuite senza il consenso del Capitolo, ed il beneplacito dell'Ordinario. senza le quali formalità non possa pure esser distratta alcuna Dote delle Suore Corali numerarie, e soprannumerarie: quelle delle Converse poi possano esser impiegate eziandio in ispese ordinarie e quotidiane col solo consenso del Capitolo: il qual solo basterà, ma sarà però necessario, qualunque volta s'avrà da far qualche Investita.

Capo Decimonono
Del Lavoro.

I. Essendo che l'oziosità è nemica dell'anima, e madre e nutrice dei vizi; perciò nessuna delle Suore stia oziosa: ma usisi diligenza, che fuori delle ore e tempi destinati all'orazione all'offizio, o ad altre occupazioni oneste, o necessarie, s'impieghino tutte con sollecitudine per vantaggio comune in esercizj manuali proprj del loro stato e adattati alle loro forze ed abilità convenendo prontamente alla Camera a ciò deputata qualunque volta ne sarà fatto segno colla Campanella.

II. Durante il lavoro commune vi stia sempre colle Suore presente la Priora, o la Sottopriora, o qualche altra delle più gravi assegnata dalla Priora per assistente.

III. Nella Camera del Lavoro comune osservisi il silenzio conforme è stato ordinato nel Capo Quinto al Punto IV., e facciasi quanto ivi è stato specificato.

IV. Nessuna si parta dal comun lavoro senza licenza, e causa ragionevole. e quella che con licenza e causa si sarà partita, terminata la cosa per la quale erasi partita, se ne ritorni con prontezza.

Capo Ventesimo.
Degli edifici

I. La fabbrica del Monastero, e della Clausura, e della Chiesa sia conservata nell'essere, in cui si trova di presente; cosicchè senza licenza espressa dell'Ordinario non sia fatta in alcun tempo veruna notabile alterazione.

II. La Porta ed i Portoni della Clausura stiano sempre serrati con forte catenaccio, e chiave, fuorchè nell'atto solo d'introdur, e spedir fuori le cose necessarie, che non possono passar per la Ruota, e le persone, delle quali si farà menzione nel seguente Capo della Clausura del Monistero ai Punti II. III IV. V. VII. XII. XIII XIV. XVII. rispetto alle Privilegiate, e XIX

III. Le predette Chiavi non si lascino mai sulla Porta, o Portoneria di giorno stiano sempre appresso la Priora, o Sottopriora, e di notte sempre ~~e di notte sem~~ ~~pre~~ appresso la Priora.

IV. Anche le Porte interiori attorno i Chiostri siano indispensabilmente serrate con chiave ogni sera a ora opportuna; e le chiavi stiano di notte appresso la Priora come le antidette.

V. Le Ruote, per cui si danno, o si ricevono le cose necessarie, siano conservate nella forma, in cui si trovano di presente, cioè fatte in tal maniera che le Persone di fuori non possano vedere quelle di dentro, e quelle di dentro non possano vedere quelle fuori. A queste assistano le Corali a ciò deputate; non le Converse; eccetto qualche caso ragionevole a giudicio della Priora.

VI. Le predette Ruote, come pure le due Grate interiori della Chiesa abbiano dalla parte di dentro le sue buone porte di legno: ed almeno quelle delle Ruote stiano serrate con cateracciolo, o con chiave in assenza delle Ruotaje, e delle Sagrestane respettivamente.

VII. La Fenestella della communione abbia anch'essa la sua chiavetta, e sia custodita con particolar diligenza, e gelosia.

Capo Ventesimoprimo.

Della Clausura del Monistero.

I. Sotto pena di Scomunica maggiore resta proibito a tutte ed a ciascheduna delle Religiose Professe l'uscir dalla Clausura.

Questa pena, che viene qui minacciata, è stata già fulminata da Pontificie Costituzioni, e da Decreto del Istromento del Monastero colla riservazione; cosicchè se ora trasgredisse alcuna questo Punto, incorrerebbe nell'atto stesso l'anzidetta scomunica: dalla quale nessuno senza Delegazione potrebbe assolverla fuori del caso di morte, se non il Papa.

II. Si eccettuano da questa legge i casi (che Dio tenga lontani) d'incendio, o inondazione, di rovina della fabbrica del Monistero, di scorreria di nemici o malfattori, o di simili accidenti in cui suole esser pericolo di morte.

III. Si eccettuano parimente i casi, che alcuna avesse la lebbra o il mal contagioso di epidemia.

In questi ultimi due casi si richiede la licenza dell'Ordinario in Scriptis: precedendo la ricognizione di tali infermità, fatta e [illegible] attestata in iscritto da' medici, e dallo stesso [illegible] confermata da qualche Perito in arte.

Si

(incompleto)

dal Sign. Antonio Franceschini 24 . 589

IV. Si eccettuaro finalmente i casi, in cui venisse rilasciata legittima
Licenza ad alcuna di uscire per causa ragionevole, v.g. per erigger un
nuovo Monastero, o per presieder ad uno già eretto.

V. Monsig. Arcivescovo, e Monsig. Vicario Generale potranno entrar in
Clausura con onesta, e moderata comitiva a tenore delle Pontificie Costituzioni

VI. Quando alcuno de' prelodati Superiori entrerà nel Monastero, sia sempre
accompagnato dalla Priora con tre altre delle più Anziane: le quali staranno
insieme, e così camineranno ovvero a due a due: e potranno parlare colle persone
in tale incontro entrate conforme ricercherà la convenienza. Le altre poi non
vedano [illegible] [illegible] [illegible] ne staranno tutte in Coro o in Capitolo
o in altro luogo giudicato dalla Priora perciò a proposito: eccettuate quelle, che
fossero occupate in qualche necessario Ministero.

In occasione di solenne Visita Pastorale sarà ricevuto Monsig. Arcivescovo alla
Porta ed accompagnato per il Monistero da tutte le Corali Professe, che non siano
legittimamente impedite: e tutte potranno parlare come sopra.

VII. Al Confessore ordinario sarà lecito entrar in Monistero ne' casi espressi
nella Patente rilasciatagli dalla Curia Arcivescovile: i quali secondo lo stil ordi-
nario della medesima sono i cinque seguenti cioè, di amministrar i Sacramenti
della Penitenza, dell' Eucaristia, e dell' estrema Unzione alle Inferme; di
assister e prestar conforto alle Agonizanti; e di sepelir le Defunte.

Potrà entrar inoltre per visitar, e sollevar ne loro spirituali bisogni le
Inferme: dopoché saranno munite del Sacro Viatico, o dell' Estrema Unzione qua-
lunque volta verrà dalle medesime ricercato, o dalla paterna propria carità sti-
molato a farlo eziandio non ricercato: ed anche prima che siano giunte ad alcuno
di questi estremi, quelle volte che parrà alla prudenza dello stesso Confessore, e
della Superiora [illegible].

VIII. In tutti i casi della Patente dee entrar il Confessore vestito con Cotta, e
Stola: e non mai con alcun ministro, o compagno: dee però esser accompagnato
sempre e dappertutto da almeno due Suore a ciò deputate, una delle quali dovrà
esser, potendo, la Priora o la Sottopriora. Le quali Accompagnatrici nell' atto della
Confessione, fatta già sempre colla Porta della Cella aperta, staranno in tal modo
che, comportandolo il sito, possano bensì vedere il Confessore, e la Inferma, o l'uno
o l'altra, non possano però in veruna maniera udire nè l'uno, nè l'altra.

Nelle

IX. Nelle occasioni di comunicar qualche inferma si osserverà questo Rito, cioè: il Confessore sopra la Cotta, e Stola vestirà anche il Piviale col Velo omerale. entrato col Santissimo Sacramento nella Clausura sarà preso in mezzo da quatro Suore colle Torcie accese: due delle quali lo precederanno alquanto discoste da un'altra che precedendo tutte suonerà la Campanella. le altre due gli staranno ai lati, ed il restante del Convento lo seguirà processionalmente a due a due con ordine d'Anzianità con quest'ordine s'anderà alla Cella della inferma recitando il Confessore alternativamente col Convento il Salmo Miserere etc. e fatta la Comunione, si ritornerà collo stesso ordine alla Porta del Monastero recitando il Salmo Laudate Dominum de Cœlis ec. come nel Rituale Romano. del quale ad esclusione di quello dell'ordine e d'ogni altro dovrà sempre servirsi il Confessore nell'amministrazione dei Sacramenti ed in ogni altro uso: ritornato finalmente alla Porta il Confessore darà la Benedizione col Sacramento a quelle che l'hanno accompagnato.

X. Nelle occasioni poi di amministrar a qualche inferma il Sacramento dell'Estrema Unzione sì nell'andar come nel ritornar precederanno due Suore con Candele o Torcie accese a queste succederà stando quasi in mezzo un'altra colla Croce senz' [illegible]; inde cominciando dalle Giovani tutto il Convento processionalmente dopo [illegible] il Confessore portante l'Oglio Sacro.

XI. Le solennità prescritte nei tre punti precedenti s'ommetteranno senza scrupolo nei casi repentini non ammettenti dilazione; per non arrischiare quel che è di necessità coll'osservanza di ciò che è di convenienza.

XII. Tutto quello, che dal Punto VII. inclusive in poi s'è detto del Confessore Ordinario estendasi del pari allo Straordinario durante il tempo di sua deputazione.

XIII. Il Medico ed il Chirurgo ordinario e straordinarj, il Gastaldo, o sia Ortolano, i Coloni, i Caradori, gli operaj, e simili, contenuti nella Lista da sottoscriversi dai [illegible], e da consegnarsi alla Priora nel principio d'ogni [illegible], potranno entrar in Clausura, quando ne lo richiederà il bisogno.

XIV. In una parola potranno entrare tutti quelli che [illegible] avranno anche la legittima licenza, senza la quale a nessuno sia lecito entrare quando qualche necessità subitanea, che non patisce dilazione, non obligasse a far altrimente. per [illegible] d'esempio se a qualche parte del Monastero s'attaccasse fuoco, per la cui estinzione si ricercasse gente di fuori, la Priora col consenso della Sottopriora e delle Discrete potrebbe accordar l'ingresso a quanti fossero giudicati a proposito e necessarj per

([illegible])

[illegible]

24 [illegible] 1789

quel bisogno: ed anche senza ~~licenza~~ tal consenso, quando fossevi pericolo nella
tardanza.

XV. Il Medico, il Chirurgo, e tutti generalmente quelli, che non hanno da
far lunga dimora nella Clausura, sieno accompagnati sempre e da per tutto
da almeno due prudenti Suore. Il Fattore poi o sia Ortolano e tutte generalmente le persone le quali hanno da starvi o tutto il giorno, o la metà
conforme parerà alla Priora e porterà il bisogno, siano accompagnati da due
prudenti Suore nell'entrar, e nell'uscir, e qualunque volta passeranno per
il Dormitorio.

Queste Accompagnatrici saranno la Priora e la Sottopriora, o due altre
a ciò deputate.

XVI. La Priora, la sottopriora, e quelle che sono deputate ad accompagnar le persone entrate in Clausura, potranno parlar con quelle di cose
spedienti con brevità, ~~ed in~~ maniera che possa udir la compagna: le altre
Suore in veruna maniera ~~senza~~ licenza; ed avendo la licenza non parlino
se non sono udite da una delle Accompagnatrici cogli operai, quando sono
senza le Accompagnatrici, niuna ardisca parlare, nemmeno accostarsi ove essi
sono, eccettuate la Priora, la Sottopriora e quelle che a ciò sono deputate e
neppur queste senza una compagna.

XVII. Chiunque poi di qualsisia età, sesso, o condizione (tranne le persone
privilegiate, v. g. le Regie ec.) ardirà d'entrar in Clausura senza licenza del[l']
Ordinario in iscritto, fuori dei preti casi [illegible] di ineluttabile necessità [illegible]
nel fatto stesso nella Scomunica fulminata dal Sacro Concilio di Trento, [illegible]
scomunica (e riservata [illegible] appresso al sommo Pontefice) in [illegible]
nell'atto stesso qualunque Suora Professa, e Novizia, che presumesse di
~~ammettere~~ qualche persona nella Clausura senza la detta licenza fuori dei
[illegible] casi di inevitabile necessità, e di persone Privilegiate.

XVIII. Quantunque le Persone prive dell'uso di ragione non sieno soggette ad
alcuna censura [illegible]: le Monache però che tali persone senza necessità
ammettessero nella Clausura, incorrerebbero nell'anzidetta Scomunica
come fu più volte dichiarato dalla Sacra Congregazione circa i fanciulli di
ogni sesso o età.

XVIIII. Le [illegible] in Educazione che hanno risolto di farsi Religiose in

in questo Monistero et a quelle che hanno già cominciato la Prova in Abito secolare si concede licenza che uscendo prima di vestir l'Abito Religioso possano per una sol volta[illegible] senza nuova licenza ritornarvi purchè la loro dimora nel secolo non abbia oltrapassato il termine di due mesi.

Capo Ventesimosecondo.
Della Colpa leggiera

I. Colpa leggiera è se alcuna suora subito che sarà stato fatto segno, lasciata ogni altra cosa non si sarà prontamente messa all'ordine per venir a tempo al luogo per il quale si fa tal segno.

II. Se non avrà adempito con diligenza all'impostole ufficio di leggere o cantare o avrà disturbato il Coro nell'intonar il Responsorio, o l'Antifona, o qualche altra cosa

III. Se errando nel legger, o cantar malamente non si sarà umiliata alla presenza di tutte terminato l'officio, colla venia in mezzo al Coro.

IV. Se per negligenza di qualcuna sarà mancato il Libro nel quale si dee leggere alla mensa, o alla Colezione, o in Capitolo, o in Coro.

V. Se alcuna non sarà venuta con prontezza alla Mensa, o alla Colezione o al lavoro comune o al capitolo o al Sermone o alle Ore in coro o dovendo leggere alla mensa sarà stata tarda a presentarsi per la Benedizione.

VI. Se avrà fatto qualche strepito nel Dormitorio o in altro luogo del Monistero o avrà [illegible] disturbo a quelle, che orano leggono, o lavorano.

VII. Se per negligenza d'alcuna sarà caduto in terra qualche sacro Paramento o altro utensile destinato al servizio degl'Altari o si sarà rotto, o perduto qualche cereo, o qualche altra cosa delle predette.

VIII. Se alcuna non avrà riposte le sue vesti al debito tempo e luogo con [illegible] e con [illegible]: o avrà per negligenza deteriorate alcune di queste o perdute

IX. Se avrà dormito all'Officio, o al Sermone, o nel lavoro: o andando per il chiostro, o per il Monastero avrà spesse volte con occhio vagabondo rimirate cose vane

X. Se avrà atteso a far discorsi oziosi, o avrà riso con dissolutezza, o incitate le altre a così ridere o si sarà dimostrata degna di riprensione in qualche gesto o moto, o nel modo di stare, o nell'Abito, o nel parlare

XI. Per queste colpe impongasi un salmo, o più secondo la quantità delle medesima, conforme parrà alla Presidente al Capitolo.

Capo Ventesimoterzo
Della Colpa mezzana.

I. Mezzana colpa è, alcuna Suora non sarà in Coro al Gloria del primo Salmo e non soddisfarà colla venia in mezzo del Coro: o non sarà ivi al principio del Martirologio nella vigilia dell' Annunziazione, o della Natività del Signore: affinchè pronunciati i principj della nostra salute e Redenzione renda col cuore e col corpo grazie al nostro Redentore.

II. Se in Coro non attendendo al Divino Officio dimostrerà leggierezza di mente cogli occhi vagabondi, o con qualche moto irreligioso.

III. Se non prevederà al tempo debito la Lezione. o presumerà di leggere, o cantare altro da quello che è ordinato.

IV. Se riderà in Coro, o farà rider altre: o farà nel Convento qualche impertinenza.

V Se per motivo poco ragionevole lascierà d' intervenire al Lavoro, o alla Colezione o alla mensa comune, o al Capitolo, o al Sermone, o a qualche Ora dell Officio.

VI. Se trascurrerà qualche semplice e usual ordinazione della Superiora: o prenderà qualche poco di cibo, o di bevanda senza la benedizione.

VII. Se, non con vera vendetta, ma quasi vendicandosi, nel medesimo giorno accuserà quella da cui è stata ella accusata o accusando commetterà nella sua accusa qualche altercazione.

VIII. Se (come suol farsi parlando) affermerà, o negherà qualche cosa con giuramento non più che veniale: o farà discorsi vani

IX. Se avrà in uso di chiamar qualche Suora col proprio nome senza premettervi la parola Suora, dicendo per cagion d' esempio: Maria-Benvenuta, in vece di dir: Suor Maria Benvenuta: Anna Maria, in vece di: Suor Anna-Maria: Maria Aurora, in vece di: Suor Maria-Aurora.

X. Per questa sorta di colpe s' impongano Salmi, o Discipline, o venie secondo la discrezione della Presidente al Capitolo, attesa pur anche la quantità dei difetti.

Capo Ventesimoquarto.
Della Colpa grave

1. Grave colpa è, se alcuna Suora troverà righe con un' altra o contrasterà poco modestamente

Se

II. Se dirà ad un'altra qualche parola ingiuriosa, o le rinfaccierà della colpa, per cui ha già fatta la penitenza.

III. Se maliziosamente prorromperà in maledizioni, o altre parole disordinate e ingiuriose contro quella da cui è stata accusata o contro qualunque altra.

IV. Se seminerà discordie fra le Suore; o detrarrà; o sarà scoperta susurratrice.

V. Se alcuna maliziosamente dirà male delle Suore, o del Monastero. o con protervia difenderà la sua colpa o quella d'un'altra.

VI. Se a bello studio dirà bugia, o mormorerà troppo disordinatamente del vitto, o del vestito, o di qualsivia altra cosa.

VII. Se avrà in uso di non osservar mai il silenzio.

VIII. Se mangierà carne senza licenza, e senza necessità nei giorni in cui dalle presente Costituzioni è proibita: o romperà i digiuni nelle medesime determinati.

IX. Se fisserà gli occhi con poca modestia in qualcuno: o dirà parole scone.

X. Se senza licenza tacita, o espressa torrà qualche cosa assegnata ad un'altra, benchè non con animo di rattenersela: o senza veruna causa e Licenza mancherà dal Capitolo, o dal Sermone, o dalla Dormizion comune.

XI. Per queste e somiglianti colpe s'impongano tre giorni di digiuno in pane ed acqua: o tre ed anche più discipline da riceversi in Capitolo alla presenza di tutte; e Salmi e Venie conforme parrà giusto alla Presidente al Capitolo, attesa la qualità degli eccessi maggiori, o minori.

Capo Ventesimoquinto
Della colpa più grave.

I Colpa più grave è se alcuna Suora sarà disubbediente ai suoi Superiori con contumacia o manifesta ribellione, o sia pertinace disprezzo: oppur avrà ardire di contender con quelli sfacciatamente impugnando le loro parole superbamente con parole tumultuose.

(incominciato)

... 24/10 1809

II. Se percuoterà un'altra maliziosamente.

III. Se terrà qualche cosa conceduta ad altre, o del comune, con animo di tenerla occulta: o avrà qualche cosa di proprio che sia di considerazione.

~~IV. Se seminerà discordie, tra le Suore: o veramente, o sarà scoperta~~

IV. Se darà senza licenza cose di qualche rilievo; o simili cose riceverà senza animo di manifestarle alla Superiora; o ricevute le terrà nostante.

V. Se manderà o riceverà, o leggerà, o si farà leggere lettere, o viglietti trattanti di cose non oneste, o in qualunque altro genere notabilmente contrarie alla propria professione di Cristiana, e Religiosa.

VI. Se paleserà a qualche Persona estranea qualche secreto o qualche cosa che possa infamar il Monistero, o le Suore: o commetterà qualche delitto capitale.

VII. Per colpe di questa qualità, quella che sarà rea, chiedendo perdono in Capitolo accusi con sentimenti di dolore la gravezza del suo delitto: e spogliata sino alla cintura, in guisa però che resti colla camicia sia battuta da ciascuna, cominciando dalla Priora sino all'ultima di quelle che sono in Capitolo, e tenga nel Convento l'ultimo luogo. Nel Refettorio parimente non mangi alla Mensa ~~comune~~ come l'altre; ma in mezzo sopra la nuda terra; e le sia dato pane più grosso, ed acqua, quando la Presidente non voglia per pietà darle qualch'altra cosa: nè si frammischino gli avanzi del suo pranzo cogli altri. Stia prostrata avanti la Porta del Coro ~~ne~~ mentre passano le Suore in occasione dalle ore canoniche, e delle Grazie dopo la Mensa, sì nell'entrar, come nell'uscir. Nessuna ardisca accompagnarsi con quella, o imporle cosa alcuna. Questa tale sino a tanto che sarà in questa penitenza, non si comunichi, non venga al baccio della pace, nè sia deputata ad alcun Uffizio in coro, nè le si dia alcuna ubbidienza.

La Priora però acciocchè non possa cader in disperazione mandi a quella ch'è in tal penitenza, alcune Suore, che la esortino alla penitenza delle sue colpe, la inanimiscano alla pazienza, la confortino colla compassione, la stimolino alla soddisfazione, e l'assistino colla loro intercessione: alle quali si uniscano d'accordo co' loro suffragj tutte le altre, se la penitente

rà

darà segni di sera umiltà: ed allora la Presidente non ricusi di usarle misericordia: ma se le parrà ben fatto, sia battuta di nuovo nel modo predetto.

VIII. La medesima penitenza dee fare quella, che caderà (il che Dio non permetta) in qualche notorio peccato carnale, il quale anzi come più abominevole degli altri, dee eziandio con maggior severità degli altri esser punito. A questa tale perciò si potrà levar il Velo negro per sin a tanto che sarà in questa penitenza. Se poi un tal peccato sarà occulto investigatane la verità con segretezza e prudenza ne faccia la rea una condegna, non però pubblica, penitenza conforme il tempo e la persona.

IX. Se alcune poi per cospirazione o congiura, o maliziosa unione si saranno sollevate manifestamente contro la Priora, o altre suoi Superiori siano penitenziate nella sopraddetta maniera. E da lì in poi in tutta loro vita tengano l'ultimo luogo nel loro ordine: e non abbiano voce in Capitolo se non se per accusarsi: e non sia loro data alcuna ubbidienza.

X. Se vi fosse però alcuna la quale, non per mal'animo, ma inavvertitamente avesse contro la Priora qualche cosa, la quale non si debba, nè sia conveniente rivelare: prima d'ogni altra cosa da sola a sola con ogni umiltà e carità la esorti all'emendazione: che se più volte in questa maniera avvisata, ed esortata avrà trascurato, o non voluto emendarsi: in questo caso sia dinunziata a Monsig. Arcivescovo; o a Monsig. Vicario Generale.

Capo Ventesimosesto
Della Colpa gravissima.

I. Colpa gravissima è l'incorrigibilità di colei, che con baldanza commette le colpe, e non vuol assoggettarsi alle penitenze.

II. Se vi si troverà alcuna dunque di sì rea qualità, spogliata dell'Abito Religioso, e privata del consorzio delle Suore sia rinchiusa in un qualche luogo separato: e le siano dati i cibi, che nel Capo antecedente al Punto VII. sono stati prescritti per la Colpa più grave.

III. Per correzione e castigo di queste tali vi si abbiano alcuni luoghi a proposito: nei quali si potranno rinchiudere non solo le predette incorriggibili, ma eziandio le scandalose, e le fondatamente sospette di far danno alle altre o nella persona, o nella roba, o di fuggir dal Monastero.

IV. Per alcune colpe poi minori di queste si potrà alle volte imporre ad alcune, che stiano in quei luoghi segregate dalle altre per qualche tempo, secondo che sarà giudicato spediente.

Capo Ventesimosettimo.
Delle Apostate.

I. Se ritrovata alcuna che sia Apostata, o fuggitiva, vi sarà ricondotta contro sua voglia, dovrà soggiacere alla pena, che di sopra è stata tassata per la incorriggibile

II. Se qualche fuggitiva poi ritornerà di propria elezione, chiedendo misericordia sia ricevuta per allora: in nissun modo però si riceva per sempre (massime se sarà sospetta d'aver commesso peccato di carne), se prima, rappresentato il caso in termine all' Ordinario, non sarà stato da quello autoritativamente deciso cosa s'abbia da fare.

III. Quando avrà poi da esser riaccettata, spogliata nella maniera prescritta al Punto VII. del Capo Ventesimoquinto verga colle bacchette in Capitolo, e prostrata in terra dimandi perdono: e sia assoggettata a tutte le pene di sopra tassate per la Colpa più grave, e per il peccato di carne, e per la cospirazione; con questo però, ché abbia da partecipare delle misericordie ivi insinuate, più, o meno, più presto, o più tardi, secondoché richiederanno l'eccesso precedente, ed i segni della susseguente penitenza.

Capo Ventesimottavo.

Del Capitolo delle Colpe, detto Quotidiano.

I. Il Capitolo delle Colpe si potrà tenere ogni giorno terminato il Mattutino, ovvero dopo Prima o dopo Terza, oppur anche dopo Messa, se questa si dirà dopo Prima. Basterà però, che si tenga ogni otto, ed anche ogni quindici giorni una volta: e questo o dopo Compieta, o in qualunque altra ora che dalla Priora verrà giudicata opportuna: alla di cui prudenza si lascia di tenerlo anche più di raro, intervenendovi causa ragionevole.

II. Radunate che siano le Suore in Capitolo, dica la Presidente: Benedicite; e rispondendo tutte le altre: Dominus; inchinino la testa. Di poi, se dopo l'ultimo Capitolo vi sarà stato fatto al Monistero qualche beneficio di considerazione ne dia la Presidente ragguaglio, nominando la Persona benefattrice; ed avendo soggiunto: Questo, e tutti gli altri Benefattori del nostro Monastero restano raccomandati alle Orazioni di tutte voi, dica per tutti in generale l'Orazione: Retribuere dignare Domine omnibus nobis bona facientibus propter nomen sanctum tuum vitam æternam. Amen. Ciò detto l'Eddomadaria intuonerà il Salmo: Ad te levavi; il quale si reciterà a due Cori del Convento col Gloria Patri in fine; e dopo questo il Salmo: De profundis col Requiem æternam in fine; indi

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater noster &c.

℣. Et ne nos inducas in tentationem.

℟. Sed libera nos a malo.

℣. Oremus pro Domino Papa.

℟. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat

faciat eum in terra: et non tradat eum in animam inimicorum ejus.

℣. Salvos fac servos tuos, et ancillas tuas

℟. Deus meus sperantes in te.

℣. Requiescant in pace.

℟. Amen.

℣. Domine exaudi orationem meam.

℟. Et clamor meus ad te veniat.

Oremus

Omnipotens sempiterne Deus, qui facis mirabilia magna solus, pretende super famulum tuum N. Papam nostrum, et super cunctas Congregationes illi commissas, spiritum gratiæ salutaris: et ut in veritate tibi complaceant, perpetuum eis rorem tuæ benedictionis infunde.

Pretende Domine famulis, et famulabus tuis dexteram cælestis auxilii, ut te toto corde perquirant, et quæ digne postulant assequantur.

Fidelium Deus omnium conditor et redemptor, animabus famulorum, famularumque tuarum remissionem cunctorum tribue peccatorum, ut indulgentiam, quam semper optaverunt, piis supplicationibus consequantur. Qui vivis et regnas per omnia sæcula sæculorum.

℟. Amen.

III. Quando dopo l'ultimo Capitolo non vi sia stato fatto verun beneficio; risposto dalle Suore: Dominus; dirà la Presidente: Per i Benefattori vivi, e defunti, coll'Orazione Retribuere; e si reciterà dal Convento quanto è stato prescritto nel Punto antecedente.

IV. Terminate le premesse preci dica la Presidente: Facciano la venia quelle che si stimano ree. Fatta la venia si pongano tutte a sedere: ed allora potrà la Presidente dire con

ove vita

brevità quelle cose che giudicherà spedienti per il buon governo e direzione delle Suore.

Dopo di che le Novizie a le Converse con ordine facciano con umiltà l'accusa delle proprie colpe, con vera disposizione di ricevere in buona parte la correzione, che addattata alla qualità e quantità delle colpe lor sarà fatta con materna carità dalla Presidente: e poi se n'escano. Uscite queste facciano nella stessa maniera la loro accusa le Corali Professe.

V. Sotto nome di colpe, di cui s'hanno d'accusare in Capitolo tanto le Novizie quanto le Professe, s'intendono i difetti manifesti commessi contro la Regola, o Costituzioni.

VI. In Capitolo non parlino le Suore senon per due cause: cioè o di dir semplicemente le colpe proprie o delle altre; o di rispondere alle sole interrogazioni della Presidente.

VII. Quando parla una, tacciano tutte le altre.

VIII. Nessuna accusi chi che sia per soli sospetti.

IX. Nessuna accusi un'altra di cose udite, senza manifestar la persona, da cui le ha udite.

X. Nell'accusar le altre (dal che sarebbe fia meglio d'ordinario astenersene) non cerchisi mai la soddisfazione di privata passione ma il bene delle accusate, o della Comunità, o proprio, o di qualch'altra particolare, sopra tutto il gusto, e la gloria di Dio; il che sarà molto spediente intendere e cercar in ogni cosa per renderle tutte meritorie e perfette.

XI. Terminate le accuse s'inginocchino tutte con genuflession ritta. Indi la Presidente dica: Adjutorium nostrum in nomine Domini: e il Convento: Qui fecit cœlum et terram: e così si termina il Capitolo.

Il Fine.

3

(incompleto)

[illegible]

24 – 1889

3.

Atti [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Sicilia.

[illegible] 34.

(incompleto)

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

24/1 . 889

Indice delle cose, che si contengono in questo Libro

Decreto, o Bolla dell'erezzione di cod.° monastero ... pag. 1

Rito di erezzione di cod.° monast.° con altre [illegible] ... pag. 6. e seg.

Rescritto da Roma ove sono conceduti li primi 6. luoghi pag. 19.

Altro Rescritto da Roma ove s'accorda la Conferma, ed altri 6. luoghi p.° [illegible]

Terzo Rescritto da Roma ove si concedono altri 6. luoghi .... [illegible] 22

Te[illegible] Patriarcale ove sono conceduti altri 5 luoghi pag. 34.

Registro di tutti li luoghi di cod.° monastero, e spie= gazioni della Bolla di Fondazione sopra li primi 12. luoghi pag. [illegible]

Avvertimenti sopra le Doti, e Livelli pag. 51.

Prime, e seconde colonelle de luoghi vacanti, ed occupati pag. 61

Registro delle SS. Vestizzioni, e Professioni da farsi pag. [illegible]1

Joañes [illegible] Rever: Dni: Tit: SS. Viti et Modesti S. R. E. Presb. Card: Delphinus [illegible] Aquilegen. [illegible] necnon Judex, Commissarius, et Executor [illegible] ad infra[scri]pta [illegible]. Dilectis nobis in Xpto [illegible] libus, Prudentibus, [illegible] Civis, [illegible] et [illegible] omnibus [illegible] [illegible] huius [illegible] [illegible] [illegible] salutem in Dño sempiternam. [illegible] nomine, ac [illegible] vestri [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] S. R. E. Cardinalium [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] exhibit[illegible] que [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] nobis [illegible] [illegible]. ut veris [illegible] in ipsa narratis, et postquam nobis [illegible] omnia fuisse [illegible] omnibus [illegible] ad [illegible] per nos erectionem Monasterij sub [illegible] S. Dominici, et Jurisdictione Ordinar. [illegible] [illegible] [illegible] et prudentia procedamus [illegible], [illegible] et remissio [illegible] [illegible] [illegible]. Em.mi e R.mi

La Terra di Sacile in Friuli nel Dominio Veneto Diocesi di Aquileia numerosa di popolo, e di persone specialm.te civili ha sempre coltivato un suo pio, e divoto desiderio di erigere in quel loco à maggior gloria del sig. Iddio e à salute [illegible] proprie anime un Monastero di Monache, di [illegible] fin qui è stato aspetto mancante la [illegible] [illegible]; [illegible] à [illegible] [illegible] 48. e più anni principiarono alcune persone piene di zelo verso questo santo proponim.to à lasciare nelle loro ultime volontà [illegible] legati, e si è accresciuto col tempo [illegible] in modo il fervore di questa opera ne fedeli di [illegible] [illegible] che essendo [illegible] [illegible] quelli [illegible] qualche principio alla fabrica del luogo si è in fine nel progresso di più anni [illegible] la medesima fabrica à segno, che di già la Chiesa le [illegible] [illegible] [illegible] e la clausura [illegible] possono dirsi perfettionate. Per [illegible] [illegible] poi [illegible] appartiene [illegible] [illegible] Monache ordinarie stano di già in pronto [illegible] [illegible] somma di scudi sei mille cento cinquanta di paoli che attualm.te rendono un frutto annuo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] cioè ciascuna monacha che sia del luogo per la sua dote scudi doicento settanta [illegible] scudi quattrocento settanta, i quali investiti, che siano, accresceranno le [illegible] vendite in modo che le Monache haveranno un [illegible] e [illegible] [illegible] per tutti loro bisogni [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]almente di essere costituite in [illegible], ove il tutto serve à render molto honesti, e convenienti. [illegible] per ciò i Publico [illegible] [illegible] Terra alla [illegible] à benign[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] perche

Piacq. servirsi di far riconoscere il [illegible] dal Sig.r Card.l Delfino Patriarca d'Aquil.a con Cristina [illegible].
e di commandar poi benignam.te che ogni qual volta siano le cose perfettam.te disposte si possano
dal Monastero di S. Dom.co della Terra di Oderzo Diocesi di Ceneda poco distante da Sacile,
colla partecipatione di quel Vescovo, cavar due Monache per istruzione di quelle che dovranno
con autorità dell'EE. VV. introdurvi, e che saranno dell'Ordine medemo di S. Dom.co che
etc. Ex Sacra Congregatione Emin.mi S. R. E. Cardinalium negotijs, et Consultationibus Episcoporum et Regula-
rium praeposita attenta relatione Em.mi Patriarchae Aquileien. eidem supplicem hunc libellum
benigne remisit, ut veris existentibus narratis et postquam [illegible] constiterit, fabricam praedicti
Monasterij cum Ecclesia, campanili, choro, cellis, horto, et spatijs [illegible] numeris omnibus absolu-
tam et suppellectili tam sacra quam prophana sufficienter instructam, necnon eidem Monasterio
redditus [illegible] centum [illegible] et cum [illegible] assignatum, [illegible] erectionem
sub Regula S. Dominici, et Jurisdict.e Ordinarij pro suo arbitrio et prudentia procedat, cum prae-
fixione [illegible] quarum octo [illegible] biscentum septuaginta [illegible]
[illegible] septuaginta, aliae vero usque ad [illegible]
numerum duodecim, [illegible] quattuorcentum [illegible]
quae [illegible], [illegible] monetae romanae persolvant quae quidem [illegible] dotis ad
favorem eiusd. Monasterij integra reinvestiantur, cum facultate etiam d.o Em.mo Patriarchae transferendi
duas Moniales ex aliquo Monasterio viciniori eiusd. Ordinis ipsarum et Ordinarij accedente consensu
[illegible] tamen ut translatio ipsa recta via [illegible] ad extraneum locum diversione [illegible]
[illegible] Moribus, ac [illegible] commode fieri possit, proximioribus consanguineis dictarum
Monialium [illegible] quae in novo Monasterio per sex tantum annos, si tamdiu pro arbitrio
eiusd. Em.mi Patriarchae pro introducenda, et stabilienda regulari disciplina necessarium repu-
tabitur commorentur et in reliquis ea omnia quae circa novorum Monasteriorum Sanctimonialium
erectiones [illegible] sunt religiose serventur. Romae 20 Novembris 1670 [illegible]
[illegible] Secretarius [illegible]

omn. suus vestitus ad munem nobis ut supra inno ... exponere conrcedendo cum in dicta Terra nostra 3

... que nos ampla, et num.ero reg.io vetri, verum ad ... mane ... sustentationem nece...
...rax existit nullum Monasterium Monialium habemus eorum ... cum ... de anno 1628
... pia ac Religiosa illius Terre persona in eius ultima dispositione legauerit summa 800 Monete
Romane in causam erectionis unius Sanctimonialium Monasterij in predicta nostra Terra, quod etiam
ad alijs eisdem pijs ac religiosis personis successivo temporis ordine, in ultimis Cap. voluntatibus
Summopere auctum est itaut nos zelo religionis ducti principium fabrice, loci ad ... ... mansum
aggredi non destitimus que plurium annorum cursu, deo iuuante, in loco huiusmodi ... decenti
commodo, et opportuno ac a vijs publicis remoto ... presenti ad optatum finem pro omnia ...
... Saltem monialium abitatione cum Ecclesia, Campanili, Choro, Sacristia, alijs membris officinis
ac pro horis suis necessarijs ac opportunis, conuenientia clausura et ... etiam decenti, et commoda
pro nouitijs, et alijs alijs construenis requisitis suppelectilique tam sacra quam profana ...
... reducta est, cum eidem Monasterio reddituum scutorum quattuor centum monete nostra et ...
per nos facta assignatione ac maiorem Omnipotentis Dei Honorem, diuini cultus augmentum nostre
Terre decorem et venustatem necnon pro spirituali dictarum filiarum Religionis zelo ductas, Virginitatem
Suam Illmo animas Sponso sub suaui Religionis iugo in odorem suauitatis ... ...
consolatione, petitam per nos erectionem, et institutionem Monasterij sub Regula S. ... et nuo
-catione, seu denominatione S. Antonij Abbatis ac sub iurisdictione Ordinaria ... ...
... Apostolica, qua fungimur in hac parte, ... declaramus, seu verius nostram; tenore
presentium Monasterium ... perpetuo creamus, et instituimus, cum prefixione ...
monialium Chorarium; quas, octo iam destinate ... suorum bisextium septuaginta, alie due ...
... scutorum quattuorcentum septuaginta. ... vero usque ad predictum numerum ...
si sint ... eisdem ... scutorum trecentum, si ... quatuorcentum, ... que ...
esse ... summa centum monete Romane ... que ... dotes ... eiusd.
Monasterij creare reinuestirimus omnino ... per ... dicti Monasterij ... ...

Solitum suscipere, et elapso probationis anno professionem seu easdem omnia consuetam expresse emittere,
necnon perpetuam clausuram, et quo ad fieri poterit vita, more, et consuetudine, ac regularem institutum
dicti ordinis servare, divinisq; laudibus, et officijs insistere, necnon sub cura et gubernio, regimine, et
administratione visitatione correctione superioritate, et omnimoda iurisdictione nostra ordinaria Patriarchali
que[s] et successorum nostrorum vivere debeant et teneantur, illiq; sic erecto et instituto Monasterio
pro illius dote et fabricae monialiumq; in illo pro tempore existentibus manutentione, bona, frumenta
et census eidem fabricae hactenus ac perpetuum effectum elargita relicta et donata cum dotibus dictarum
Monialium pro tempore detinentarum, et quaevis alia per praedictos seu alios Christi fideles in perpetuum
vel ad tempus ad simul, vel successive augmento bonor[um]; ac dotis dicti Monasterij quandocumq; et
quomodo largienda, relinquen[da], donan[da] ac creanda, bona proprietates census, ita ut post quam illa
elargita, donata, relicta, data, et creata fuerint, itaquod liceat Abbatisse, seu Priorisse; et Moni=
alibus praedictis illorum omnium corporalem realem et actualem possessionem per se vel alium, seu
alios nomine Monasterij ut praefertur erecti et instituti propria auctoritate apprehendere, et apprehensam
perpetuo retinere, illaq; locare dislocare arrendare, necnon fructus redditus proventus, iura obventiones
et emolumenta ex eis provenientia ac oblationes et eleemosinas eidem Monasterio illiusq; Abbatisse seu
Priorisse ac Monialibus pro tempore elargitas recipere, exigere, [illegible] percipere et vendicare ac
in Monasterij praedicti communes usus utilitatem et necessitatem convertere perpetuo concedimus,
et assignamus, et cum omnibus et singulis privilegijs, facultatibus, liberationibus, immunitatibus
exemptionibus, praerogativis, praeeminentijs, favoribus concessionibus, indultis, indulgentijs etiam plena
rijs et peccatorum remissionibus caeterisq; gratijs, universis tam spiritualibus quam temporalibus
quibusvis Monasterijs dicti ordinis, illorumq; Abbatissis seu Priorissis Monialibus ac personis et
Christi fidelibus earumdem Ecclesias visitantibus in genere et in specie et per viam similium
communicationes, ac alijs quomodolibet tam concessis, quam pro tempore concedendis et in omnibus,

Et per omnia iuxta ea que circa novorum Monasteriorum Sanctimonialium erectiones praescripta sunt; in cuius rei fidem, et testimonium praesentes nostras per Canc.^um nrum Patrialem infrascriptum fieri mandavimus, et sigillo nro Patriarcali quo in similibus utimur, iussimus et fecimus appensione communiri. Dat. in Villa Parochiali S. Nicolai de Saulo Aquileien. Dioec. die Dominico XIV. Mensis Novembris, Indict. XV. Anno Domini millesimo sexcentesimo septuagesimo septimo. Pontificatus vero SSmi in Xpo Patris et D.ni Nostri D. Innocentii Divina Providentia P.P. XI. anno eius secundo

Ioannes Andlis Iustinus Patcha Aquil. Commiss. Apost.

Thomas Fabricius Canc. Patrialis Aquileiae

Iter ac [illegible] Monasterii S. Antonii [illegible] 116.

[illegible]

Die Veneris XII Novembris 1677

De [illegible]

Em.mus ac Rev.mus D. D. Ioannes [illegible] [illegible] ss [illegible] ac [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Marchia [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] eius [illegible] [illegible] [illegible] se [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] exigente et [illegible] gratia [illegible] [illegible] [illegible] Monasterium [illegible] [illegible] [illegible] sub [illegible] Domini in eadem [illegible] [illegible] nuper edificatum per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sumptibus, et [illegible] [illegible] [illegible] voluntatum [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] que Em.tia sua per Promotores Consilii [illegible] [illegible] [illegible] omnium [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sonitu ad ianuam Conventus S. Marie Angelorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] fuerat in [illegible] dum Em.tie sue [illegible] [illegible] [illegible] Post nonnulla obsequii ac [illegible] [illegible] [illegible] erga eius Em.tiam [illegible] [illegible] introducti fuerant Prior, et fres conventus qui etiam [illegible] eorum reverentia Em.tie sue argumenta prestarunt, quibus [illegible] [illegible] Em.mus D.nus Cardinalis in eius [illegible] [illegible] et [illegible] me [illegible] [illegible] futuris huius Monasterii [illegible] [illegible] abunde ac diligenter actum est.

Die Sabbati XIII. Novembris 1677.

De Mane

Em.mus ac Rev.mus D.nus Cardinalis Patriarcha associatus ab Ad.m RR. DD. Archipresbitero, ac collegiatis Sacili, nec non à Provisoribus et alijs Procribus Laicis huiusmodi Terre Rocchetto, et mozzetta indutus patriarchali Cruce precedente ad Ecclesiam S. Antonij, et Monasterium premissum se contulit, ingressus Ecclesiam orauit, et deinde cum RR: Sororibus Francischa Seuera de Porta gruario, ac Maria Melchiori de Spilbergio Dioecesis Cenetens tanquam uiciniori, de consensu Ill.mi, ac R.mi D. Petri Leoni Epi Cenetens uigore facultatis à S. Congregatione Em.morum PP. S. R. E. Cardinalium negotijs consultationibus Eporum, et Regularium requisita habita die nona currentis Mensis pro Instit utricibus noui huius Monasterij translatio Sermonem ita habitum diuturnum. Em.mus acceptis postea sacris indumentis sanctum Missę sacrificium celebrauit quo peracto Mitra ac Pluuiali indutus una cum Archipresbitero ac Collegiatis superpellicco pariter indutis precedente Cruce Patriarchali Monasterium accessio, ipsumque in omnibus eius partibus Ecclia uidelicet, [illegible], Sacristia, officinis cetteris ac spatiis aquam sanctam aspergiendo, et Psalmum Penitentialem canendo benedixit in forma Ecclesię consueta à parte inferiori Monasterij omnia diligenter disposita ac suppellectili tam sacra quam prophana omnimode instructa et disposita obseruando; quibus expletis ad conuentum S: Marię Angelorum eadem qua Duenerat forma, Em.tia sua se restituit.

Eadem die de Prandio

Em.mus D. Cardinalis deputauit R. D. Fanciscum Montanarium I.V.D. Sacilensem et me Cancell.m Patralem ad obseruandum hortos, et spatia, necnon claustra seu clausuram ex partibus interiori ac exteriori Monasterij, quo coniuncti nos contulimus, et omnibus accurate uisis ac exacte perpensis Em.tis sua D.nus Cardinalis in Ecclesia S: Marię

Angelorum Puellas in dicti Monasterij introducendas iuxta dispositionem S. Concilij Tridentini examinauit, et fuerunt infrascriptae per Consilium eiusdem Terrae pro prima uice electae.

Helena filia Dni Rongoni Grandis de Sacilo.
Paola filia olim Nob. D. Fanisini Ouij de Sacilo.
Iulia filia olim Nob. D. Jo: Francisci Pajotti de Sacilo.
Maria filia olim Nob. D. Leandri Pajotti de Sacilo.
Faustina filia olim Nob. D. Francisci de Antonio de Sacilo
Agnesina filia olim Dni Jo: Baptae de Gasparo de Purlilijs.
Hieronima filia Nob. D. Caesaris Renaldis de S. Vito.
Catterina filia Dni Giorgij Vincenzi de Taruisio.
Laura filia Nob. D. Jo: Pauli Mariuliani de Venzono
Andriana filia Illmi D. Alexandri Battaleoe Nob. Veneti.
Olinda filia Nob. D. Dni Cipriani Marini de Portunauo.

De sero uero Emtia sua una cum me Cancellario rationem habuit super verificatione effectiva summe scutorum quattuor centum monetae Romanae, quam Prouisores Terre Sacili tenentur adimplere ante actualem Monasterij erectionem et ex calculis initis repertum est parum uariare a quantitate a S: Congregatione perscripta, ut habetur in folio speciali in Processu reposito.

De Dominico XIV. Nouembris 1677.
De mane.

Emmus ac Revmus Dnus Cardinalis Patriarcha mozzetta ac Rochetto indutus ut heri et pariter associatus ad Ecclesiam Parochialem S: Nicolai de Sacilo iter arripuit Ad fores huius Ecclesiae, praesentibus

Campanis et Organis r̃ẽpbus fuit adArchi presbitero, et Collegiatis, qui ~~Archipresbiteri~~ aspersorium porrexit, ipsumque ad Altare maius introduxit. Eminentia sua oravit, ac deinde in sede Pachali à cornu Ep̃l̃e sub Baldachino disposita se posuit, ubi aceptis indumentis sacris cum Pluviali, et mitra resedit. Interim duæ Moniales predictæ una cum Puellis examinatis, ut supra, binę incedentes habitu dimisso, quem sponsas Christi futuras decet, à Matronis Sacili associatæ ad Ecclãm processionaliter pervenerunt, et ad locum adsq in Ecclesię Choro ornatę dispositum se contulerunt, ubi ~~porrectę~~ ~~Altissimo~~ ~~pedibus~~ ~~steterunt~~, ~~[illegible]~~ et paululum oravernt.

DD. Provisores Sacili accesserunt ad sedem Em̃i D. Card.lis Patriẽ, et eidem reverenter porrexerunt supplicem Libellum, quem Emĩmus michi Cancellario mandavit ut legerem, cuius tenor talis est.

Emin.me ac R.me Pater.

Cum Monasterium Monialium sub titulo, ac invocatione S. Antonij Abbatis ordinis S. Dominici in hac Terra nr̃a Sacili nuper per nos edificatum omnibus numeris absolutum fuerit ut heri per Emin.m Vrã̃m recognitum exhibit, idcirco nos Provisores Sumpti Terrę nomine eiusdem ~~publico~~ humiliter instamus, ac petimus, quatenus rebus sic stantibus Emĩ.tia Vr̃a dignetur declarare erectionem, et perpetuam huius Monasterij institutionem, autoritate qua fungitur Apostolica sub omnimoda sua Patriarchali iurisditione, et hoc ad maiorem omnipotentis Dei gloriam Terrę nr̃æ venustatem ac Virginum in ipsum ingredientium solatium. Quam Deus &c

Expleta premissi supplicis libelli lectione Em.ma Sua ad Altare maius se contulit, deposita Mitra ac flexis genibus intonuit Himnum Veni Creator Spiritus, quem Musici in Organis prosequuti sunt, et facta Altari reverentia denuo in Sede Pastorali se posuit, ubi accersito me Cancell.o facta fuit per Em.tiam Suam Apostolica authoritate erectio, et institutio Monasterij Monialium S. Antonij de Sacilo, ut in Bulla Pastorali superinde confecta, et expedita sequentis tenoris, quam alta voce de mandato Em.tiæ Suæ ad claram omnium intelligentiam, stando in gradibus Altaris versus ad Populum ~~fuite~~ fronte perlegi.

Sequitur tenor erectionis, et institut.nis Pastoralis registrum in Carta Pergamena, que hic, ommittitur

Peracta declaratione erectionis et institut.nis Monasterij Em.mus alta voce respondit DEO GRATIAS.

Ceterum quia nonnullæ de Virginibus supra electis, et examinatis in ipso Monasterij erectionis actu divino afflante Spiritu ~~divino~~ habitu Monialem suscipere voluerunt ~~...~~ Em.mus S. Cardinalis Patriarcha sedens in Faldistorio in medio Altaris posito vocatis Virginibus predictis que introscripte fuerunt, videlicet Catherina Vicenzi de Tarvisio, Hieronima Rinaldis de S. Vito, Faustina ab Antonio de Sacilo, ac Laura Marpillera de Venzono, ad ea processit que descripta sunt in Rituali de admitendis Virginibus ad suscipiendum habitum Regularem in Diœcesi Aquileien. eis que Virginibus coram Em.tia Sua quibus flexis Crucem in manibus sinistra, ac Coronam Virginalem in capite posuit formis in libri Rituali prescriptis, Exutus Em.mus Pluviali, Cantam accepit, et ad missam planam faciendam accessit, in

qua communicavit duas Moniales Institutrices Virgines tam induendas Habitu Regulari, quam ad probationem in Monasterium introducendas

Absoluta Missa disposita fuit Processio ab Ecclesia Parochiali S. Nicolai ad Ecclesiam Conventualem S. Antonij novi Monasterij, precedentibus Confraternitatibus, et Clero Saculi, subinde antiquiori ex duabus Monialibus, cum Cruce, Virginibus induendis, ac introducendis, ut tandem Eminentissimus D. Cardinalis cum Pluviali, Mitra, et Baculo, sub Baldachino cum Proceribus, et Populo tam Saculi, quam Forestis, cumulate ad hanc solemnitatem concursis, canente Choro Psalmos Laudate, et benedicite

Dum ad Fores Ecclesie Conventualis perventa est Processio, precedentibus Virginibus Januam Monasterij Eminentissimus ingressus est, ubi sub ampla porticu disposita fuerant Sedes in usum Eminentie sue, in qua sedet cum Mitra, et Baculo circumstantibus coram Eminentia sua flexis genibus duabus Monialibus, et duodecim Virginibus, nec non adstantibus Clero Saculi, Provisoribus Terre, et alijs Proceribus, ac Matronis Laicis in maxima quantitate, indito silencio Eminentissimus preclarum habuit Sermonem de excelentia Castitatis, fructu Paupertatis, merito Obedientie, ac perpetue Clausure decore que sunt tria vota regularia, et de gloria ab earum Jesu ~~Xpo~~ Christo Sponso in Celis, in eternum pro hisce recipienda.

Peracto sermone, et indita omnibus e Monasterio Licentia Moniales cum Virginibus ab Eminentissimo conducte fuerunt ad Ecclesiam earum inferiorem et interim perquisita Loca omnia Monasterij ita ut nulla secularis utriusque sexus personas nisi electe pro famulatu in ipso reperiretur relata Eminentissimo diligentia, ac securitate Loci Eminentissimus exivit de Monasterio, ad cuius Januam interiore Moniales

instibutrices debere, in exteriori vero Provisores saiali super Petri valde extensa argentea Emo. Claves Monasterij presentarunt, quas antiquiori ex duabus Monialibus instibutribus Emtia Sua prebuit, eis, que Monialibus benedictio Januam ipsam manu propria clausit, et subinde ad Sedem Patrialem in Ecclesia Conventuali dispositam sub Baldachino se contulit, ubi sedens clausuram Monasterij modo infrascripto per me Cancell.mum publicari mandavit, ut coram Emtia Sua reverenter executus sum -

Joannes Mis: Div.a Tit: SS: Viti et Modesti, S. R. E. Presbr Cardinalis Delphinus Patrca Aquilegien.

Pastorali nro Officio quantum ex viribus permittitur invigilantes animarumq; nobis comissarum salus presertim feminei sexus, que contempti seculi illecebris Virginitatem suam altissimo voverunt, ac sub Religionis iugo Xpo salvatori famulari proposuerunt opportune succurrentes, que quidquam in eis reperiatur incongruum, quod in Regularis honestatis gloriam maculam ponat, et Divinam merito possit offendere maiestatem attendentes cum hodie per Nos Aptica auc.te erectum fuerit Monasterium Sanctimonialium Ord.s Sti Dominici, sub invocatione, seu titulo S. Antonij Abbatis in hac Terra Sancti Aquilin Dioc. nre, inherentes propterea Constitutionibus fel. record. Beati Pij PP. V. super Clausura, ac reformatione quarumcunq; Monialium Rome publicatum, altera die 19 Junij 1566, altera die vero 27 Februarij 1570, nec non decreto Sacrosancti Concilij Triden. Sess. X.X.V. cap. V. decreto pnti nro perpetuo valituro decernimus omnes, et singulas Moniales presentes atque futuras in predicto Monasterio S. Antonij degentes de cetero

permanere debere sub perpetua clausura, ~~ac reformatione~~ 3.
iuxta formam constitutionum fel. record. Bonifatii PP. VIII in
Concilio Triden. approbatam quam in omnibus et per omnia distribute
observari mandamus sub obtestatione Divini Iudicii, et interminatione male-
dictionis eterne, nemini igitur Monialium earumdem Monasterii qui
votum tacite, vel expresse solemne emiserint, post illius emissionem,
et professionem egredi etiam ad brevem tempus sub quovis pretextu,
neque ad claudendam Ianuam exteriorem, qua patere solet aditus
ad rotam, vel ad Crates, seu ad loca colloquii destinata vel ad
pulsandum ipsam Ianuam Clausure, nisi in casu magni Incen-
dii, vel infirmitatis lepre, aut Epidemie, a morbis prius cognito
liceat, sed eidem Clausure se subiaceant aliter sub pena, ut pro-
fertur, fungimur egredientes, nec non committentes, nec non com-
mittentes, ac illarum receptrices personas, sive laicas, aut secu-
lares sive ecclesias consanguineas, vel non excommunicationis maio-
ris late sententie vinculo statim eo ipso absque alia declarat-
ione subiacere declaramus, a quo preterquam a Romano Pon-
tifice nisi in morbis articulo absolvi nequeant iuxta formam
dicta Constitutionis Beati Pii PP. V. diei 22 Februarii 1570. Insuper
auctoritate nostra ord.a Pachati excommunicamus et excomm. pena
ipso facto incurrend. irritos esse volumus omnes et quoscumque
secu lares cuiuscumque gradus dignitati et conditionis exista-
nt, qui absque expressa nostra licentia, seu Vicarii nostri Gen-
eralis cum Monialibus d. Monasterii, vel cum noviciis eiusdem
alloqui presumpserit, vel ipsas alloquendi gratia ad illud acces-
serint, litteras ad eas miserent, nimirque sub eadem excommuni-
cationeme

ipso facto incurrenda à S. Concilio prescripta nemini cuiuscunque etatis, sexus, aut condit.nis liceat ingredi intra septa d. Monastery sine nra uel Vicarij nri Gnalis in scriptis obtenta licentia, Moniales vero, uel nouibiç aliquam personam sine huiusi admittere presumentes excommunicat.nis Summo Pontifici reseruatç subiaceant, et subiectas, et interdictas ipso facto esse noscant. Regulares autem cuiuscunque ordis gradus qualitatis, et dignitatis, existimant, non audeant absque expressa licentia nra in scriptis accedere ad d.m Monsterium Monialium ad colloquendum, uel tractand. cum eis sub penis priuationis officij ac uocis actiue, et passiue, ipso facto incurrend. iuxta formam Decreti S. Congreg.nis diei nonis Maij 1590. et aliarum constitutionum nuper emanatç et ita ad laudem et gloriam Omnipotenti Dei.

Dat. in Terra Sacili Aquileiend. nre Diecesis in Eccta Monasterij Monialium S. Antonij Abbatis nuncupat. Ordinis S. Dominici nuper edificat. die Dominico XIV. mis Nouembris 1677.

Expedita lectura declarationis clausure, ut sa Emus D. Cardinalis processit ad electionem Priorisse huiusi Monasterij que in sede portabili ad Crates Chori interioris interioris Eccleç per Emtiam suã acta fuit ut infrã.

Joannes Meser.e Diu.a Titu: SS: Viti et Modesti S.R.E. Presbiter
Cardinalis Delfinus Patr.ha Aquileiensis.

Ad sane rectiq. et iuxta formam constitutionum Aplicarum de instituere Monasterium Monialium, et Clausureç earundem perficiendum omnis iam Deo Opt. Max. auctore incaptum, erectionis, et Clausureç auctoritate Aptica per nos iam factç Monasterij

Monialium tituli S. Antonij Abbatis huius Terre Sacili Aquileien. Diocesis nr̃e de Priorissa illius Monasterij providentes per p̃ntes, constito prius nobis de etatte, prudentia, sufficientia, et alijs de iure requisitis ad rem Matris Francisce Severe de Portugruario ex mostrio S. Marie Magdalene, nuncupati de Opitergio Cenetem Diocesis ad prescriptum Decreti S. Cong.nis Emorum̃ S. R. E. Cardinalium negotijs, et constitutionibus Eporum̃, et Regularium preposite sub die 20. Novembris 1676. sic translate accedente consensu Illmi, ac Revdmi Epi Cenetem, una cum Rda Sorore Maria Melchiori de Opitergio ex sud Monrio pro socia pro introducenda, ac stabilienda regulari disciplina eandem Mrẽm Franciscam Severam eligimus, creamus, et in Priorissam antedti Monasterij promulgamus ad triennium proxime futurum, quam iuxta S. Concilij Trid. dispositionem deputamus cum benedictione Domini. Mandantes omnibus et singulis Monialibus, novitys, et professis, ut eam in talem recipiant, et in omnibus, que ad officium suum spectant obbediant, et assistant, sine tn̄ ullo preiuditio superioritatis Nr̃e, et iurium nobis per sacros Canones concessorum in qlo9 p[illegible]

Dat. Sacili Die Dominico XIV. Novembris 1677.

Publicata electione Priorisse solitis modis, ac formis Emmus ipsam installavit, ipsi Claves, et librum Constitutionum pro insignibus eius officij consignando mandavit deinde Emmus sua ut eandem Priorissam in sua sede sedentem omnes venerantur, prout singule fecerunt, et interim pulsantibus Campanis illius ... Te Deum Laudamus modulati sunt.

Hinnus expleto Em.mus devenit ad Benedict.nem Tunicarum, ac Velaminu quatuor Puellarum premissarum que habitum Monialem suscipere proposuerunt, et successive ordine supraesto iuxta in Rituali antedo. perscripta ad sacra indute fuerunt.

Habitu Monialium quatuor Virginibus induti à Cibus Em.bia recessit et Sedem Pacalem denuo rebijt, ubi in Confessarium Ord.rium Sui Monrij R.P. Franciscum Montanarium I.V.D. auteu declaravit, recitata per me Cancelarium Pacalem Suui deputat.e infrascripti tenoris

Joannes Misse Div.e Tit. SS. Viti et Modesti S.R.E. Presbiter Cardinalis Delphinus Patha Aquileiens.

Dilecto Nobis in Christo R.P. Francisco Montanari I.V.D. de sacito Aquileien nostre Diocesis salutem in Dño Tibi, de cuius morum gravitate, prudentia, doctrina, ac idoneitate alias etiam in examine tibi facto a nobis expertis plurimum in Domino confidimus ut R.R. Monialium Monrij S. Antonij Abbatis nuncupat. Confessiones audire in locis solitis, consuetis, et approbatis, penitentes que à peccatis in casibus permissis absolvere, ac SS.mo Eucharistie reficere, nec non pro infirmis Clausuram eiusdem Monrij in casu necessitatis, ac iuxta formam Decretorum Conciliorum, ac Apticarum Constitut.num et precipue fel. record. Gregorij P.P. XIII pro administrandis eisdem infirmis alijs Sacramentis, eisq. in articulo mortis pro quocumque alio spirituali auxilio ad bene moriendum prestandum, ingredi possis, et valeas, harum serie licentiam, et facultatem, concedimus, et impartimur; Te in Dño admonentes quatenus omnia que in Constitutionibus, alijsq. Decretis, et ordinationibus super huiusmodi edita, et precepta sunt, ita pie,

et accurate observare studeas, ut se prudentem, diligentem, fru=
ctuosumq. in hoc pio Confessorio munere cognoscamus, simulque
Moniales ipsę salutari tuo gubernio adiutę animarum suarum sa=
lutem, eternam que gloriam consequi mereatur, presentibus ad
beneplacitum nrum ualituris;

Dat. Sacili Die Dominico XIV Novembris 1677.

Qui Confessarius accessit ad Sedem Pastoralem, et flexis genibus
in manibus Emmi. iuravit de observandis Constitutionibus, et
ordinationibus Aplicis super munere, ac exercitio Confessarij ei
ut supra, imposito.

Subinde Eminentmus mandavit mihi Cancellrio, ut alta voce perle=
gerem ad omnium intelligentiam infrascriptam ordinationem;

Emmus ac Revmus D.D. Joannes [illegible] Diac. Tit: SS: Viti et Modesti
S.R.E. Presbr Cardinalis Delphinus [illegible] Aquileiens. tenore
presentium [illegible] Sacristie Ecclesię S. Antonij Abbatis nuncupatę
monialium Ord. S. Dominici huius Terre Sacili ad claram
omnium, et quorumcunq. sacerdotum illic ingredientium intellige=
ntiam affigendarum mandat, et sub pena suspensionis a divinis
precipit omnibus, et singulis sacerdotibus tam Regularibus, quam
secularibus cuiuscunq. Ord., et quacunq. dignitate fulgenti=
bus tam huius Terre, et Diecesis Aquileiens. quam extra commorans
eo ipso incurrens, absq. alia declaratne, quod ipsorum nullus audeat,
seu presumat absq. sua, seu eius Vicarij Generalis licentia in scrip=
tis recipienda in dicta Monial. Eccla quacunq. die, vel hora S.
Misse sacrificium celebrare, exceptis tn R.R. [illegible] Capellano Ord.

earundem Monialium ab Emd.^tia^ sua approbatis, nec non R.R. P.P. Franco Montanario I.V.D. Confessario Ordin.^rio^ earumd. Monialium Joanne de Pol Capellano Legati Lupini sive Presbro Augustino Locabello eius substituto, Joanne Batta Piovesana Capellano S. Antonij Abbatis, ac ad.^m^ R. D. Petro Businello Archipresb.^o^ sive P. Andrea Sama eius substituto pro Legato Masutto, et alijs sibi bene visis, pñti decreti execut.^num^ earundem Monialium Confessario Ord.^o^ districte mandando, et ita pp. In q.^rum^ p. data Sacili die Dom.^co^ XIV. Novembris 1677

Habita tandem fuit perpulchra oratione à R. P. Joanne de Pol uno ex Collegiatis Sacili medio unius clerici sacilen. in laudes Emd.^mi^ pñtis Monasterij erectionis, ac Virginum in ipso ingressarum, et ita depositis indumentis Pontificalibus Emd.^mus^ ab Ecc.^a^ recessit, et ad Conventum, à quo abierat, ut s.^a^ associatus se restituit.

Die dicta de Prandio

Emd.^mus^ in Eccl.a earumd. Conventus ad maius piorum Cristifidelium solatium copiose ministravit Confirmat.^nis^ sacramentum, et summo mane diei Lunae sequentis commendato Priorisse districte gubernio Monasterij ac audito sacro ad Terram Pachalem S. Viti cum eius Curia iter habuit.

Emin.mo et R.mo Sig.r Mio Oss.mo

Riferito in sacra Cong.ne quanto V. E. si è compiaciuta di rappresentare in ordine all'instanza delle Monache di Sant'Antonio di Sacile di cotesta Diocesi, che supplicavano per la facoltà di poter ammettere all'habito da Choro sei Zitelle con la dote di ottocento ducati di cotesta m.ta per ciascuna. Questi Emin.mi miei Sig.ri sono benignamente condescesi à rimetter all'arbitrio di V. E. il consolar l'oratrici, perche in dette Zitelle d'ammettersi concorrino tutti li requisiti necessarij, venghino accettate dalle Monache, capitolarmente, e per voti secreti, e nel resto si osservino tutte le altre conditioni prescritte alle Monachande. Le significherà à Vostra Em.za e li bacio per fine humilm.te le mani. Roma 20. Xbre 1680

Aquileia al Sig.r Card.e Patriarcha.

Emin.mo e Rev.mo Sig.r mio Oss.mo

Per comandamento di Questi Emin.mi miei Sig.ri trasmetto all'Em.za Vostra l'ingionto memoriale dato à nome delle Monache di Sant Antonio di Sacile di cot.a Diocesi, affinche Ella si compiaccia informar distintamente la S. Cong.ne sopra l'esposto in esso memoriale, con aggiongere anco il suo proprio parere. Il che mentre si starà attendendo io bacio all'E. Vostra humilm.te le mani.

Roma 27: 7mbre 1680.

Aquileia al Sig.r Cardinal Patriarcha.

#

Emin.mi e Rev.mi Sig.ri

Del Mese di novembre del 1677 con facoltà di questa sacra Congregatione, fù fatta l'erettione, e stabilita la Clausura del Monasterio di sant Antonio Abbate sotto la Regola di San Domenico della Tera di Saile Diocesi di Aquileia è vi furno parimente con permissione della sacra Congregat.ne da durare per sei anni introdotte per institutrici due Monache prouatte leuate dal Monasterio di Oderzo Diocesi di Ceneda, col consenso di quel mons.r Vescouo, l'una chiamata suor Francesca Seuera, e l'altra suor Maria Melchiori:

Fù eletta per Priora la deta suor Francesca Seuera, la quale essendo mancata di vita Mese di Genaro 1681 fù in suo luogo surogata suor Maria Melchiori, il cui triennio termina alli 1. di Febraro prossimo, e perche delle nuove Monache alcune, che hanno l'età prescritta dalle Constitutioni non tegono ancora l'intiera habilità per l'offitio di Superiora, e le altre sono assai giouani per tutto le Monache istesse suplicano humilmente L'EE. VV. a degnarsi permettere loro che possino confermare per un altro triennio in Priora del Monasterio suor Maria Melchiori sud.a concedendo parim.te alla med.ma l'estensione de sei prescritti dalla sud.a Cong.ne nel Decreto, ch' auvano sopra l'eretione del d.o Monasterio, Che l'Em.mo e Rev.mo Sig.r Gio: uanni per la Diuina Pietà del Tit: de SS: Vito e Modesto di S. R. E. Prete Card.le Delfino Patã di Aglleia in vigor della rimessa fatta all'Em.za sua dalla S. Cong.ne sopra Vescovi, e Regolari, a 20. Decembre 1680. sopra il memoriale dato alla medesima S. Cong.ne

dalle Monache di S. Antonio Abbate di Sacile in questa Diocesi
con cui hanno supplicato per la facoltà di poter ammettere all'abi-
to da Coro sei zittelle colla dotte di d. 800 di Mon.a Ven.a per
ciascuna, procedendo colla facoltà come di sopra impartitali, ha
benignam.te deliberato, che le sudette Monache possano ricevere
à magior gloria del Sig.r Iddio et avantaggio, e beneficio del
d.o Monasterio le sei zittelle sudette colla dotte di d. 800 come
di sopra, dovendo nelle med.me figliole concorrere tutti li requi-
siti necessarij, esser accettate dalle Monache Capitolarmente, è per
voti secreti, è nel resto osservar si debbano tutte le altre condi-
tioni prescritte alle monachande, coll'aggiunta, che ciascuna
di esse oltre la dote pred.a, esser debba proveduta d'un annuo live-
llo di Duccati sette pur veneti sua vita durante oltre i mobili
per suo uso, come le altre Monache di quel Monastero, il che
tutto debba esser esequito, ne possa passare la figliuola vestita
alla professione, se non apparirà Fede legitima della superiora
che siano state adempite intieram.te le conditioni sudette;

In q.to M.l Udine P.mo Febraro 1681.

Giò: Card.le Delphino Pat.ca di Aquilea

Tomaso Fabrizi Canc.ro Patri.ti
di Aquileia

22

Sacra Cong.^ne Emm.^orum et Rm.^orum Cardinalium negotijs et consultationibus Epporu. et Regularium preposita, attenta relatione Em.^mi Patriarche Aquiliensis, eidem benigno remisit, ut veris existentibus narratis, petitam facultatem confirmandi per aliud trienium prefatam Priorissam pro suo arbitrio, et prudentia Oratricibus impertiatibus; ita tamen ut duarum saltem ex tribus partibus Monialium consensus capitulariter; et per secreta suffragia accedat, eidemque facultatem commorandi in d.o Monasterio per trienium ibidem pro suo arbitrio et prudentia impetiatur. Rome 20 Januarij 1682.

Em.^mo ac Rev.^mo D.D. Joannis Miser: Divi: Titt: SS. Viti, ac modesti S.R.E. Presbiter Card.^lis Delphino Patriarcha Aquiliens. vigore remissionis sibi ut supra facte à S. Congregat.^ne Em.^um S. Ro. E. Cardinalium negotijs, et consultationibus Eporum et Regularium preposita attenta verificatione narratorum petitam Oratricibus facultatem confirmandi per aliud trienium prefatam Priorissam pro suo arbitrio, prudentia impertitibus eis: ita tamen ut duorum saltem ex tribus partibus Monialium consensus capitulariter, et per secreta suffragia, accedat, eidemque facultatem commorandi in dicto Monasterio per trienium ibidem pro Em.^tia suo arbitrio concessit, In quorum fidem.

Dat. Utini in Pachali Palatio die XVII Februarij 1682

Joannis Card.lis Delfinus Patriarcha Aquil.ae

Thomasus Fabritius Can.s Paschalis Aquil.ae

Em.mi e Rev.mi Signori

Seguita nel Mese di Novembre 1677. con facoltà di questa sacra Congreg.ne l'erettione, e clausura del Monasterio delle Monache di Sant Antonio di Sacile nella Diocesi d'Aquileia sotto la Regola di S. Domenico con la prescrecione del numero di dodeci Monache Chorali, fu intieram.te adempito il Med.mo numero di Monache con la dote di scudi ducento settanta di Pavoli per ciascuna Monacha della Terra, e di scudi quatrocento settanta simili per ciascuna delle Monache forastiere, per il buon nome, e per l'ottima regolar disciplina instituita nel sud.to Monasterio, e per la capacità del Med.mo à riguardo della fabricha assai ampla concorse questa S. Congreg.ne ad accrescere à supplicat.ne delle sud.te Monache il numero per sei Monache estraordinarie, con la dote però di Ducati ottocento Veneti con suo Decreto de 20 Xmbre 1680. È piaciuto alla divina maestà, che in pocho tempo sia stato il sud.to numero delle straordinarie pienamente occupato, e desiderando alcune delle figliole che si trovano di presente tra l'educande in esso Monasterio di servire alla Divina Maestà fra quei Chiostri; perciò la Priora, e le Monache supp.ti humilm.te l'E.E.V.V.; pregano restino benignam.te servite di impartir loro la facoltà, onde possano per il numero di altre sei ricevere con la dote stessa delle sud.te

sopranumerarie quelle figliole, che isposate dal Sig.re Idio desi desiderano d'entrarci, ciò valerà à maggior gloria diuina è consolatione delle case è vantagio del Monasterio, che come si è detto stra con comodo di stanze è per debito infinito delle gratie verso la soma pietà dell' EE. VV. che &.

Sacra Congregatio Emin.morum S. R. E. Cardinalium negotijs, et consultationibus Episcoporum, et Regularium preposita attenta relatione Emin.mi Patriarche Aquileiens: eidem benigne remisit, ut veris existentibus narratis, et quatinus in predittis Puellis ad habitum admitendis omnia requisita concurrant, petitam facultatem pro suo arbitrio, et prudentia eisdem impartiatur: Ita tamen ut Monialium consensus capitulariter; et per secreta sufragia accedat, dotem supranumeriarum ipse sex Puelle Monasteris persoluant, et in reliquis ea omnia que Monacandis supra numerum prefixum prescripta sunt, religiose serventur. Rome 21 February 1681.

Em.mus et Rev.mus D. D. Joannes Misericordie Diui: Titt: S.: Viti in Macelli S. R. E. Presbiter Cardinalis Delphinus Patria Aquileiens: attenta verificatione narratorum in supplici libello premisso uigore remissionis, ut supra sibi facte à S. Congr.ne Emin.morum S. R. E. Cardina.lium negotijs et consultationibus Episcoporum, et Regularium preposita, ut quatenus in predittis puellis ad habitum admitendum omnia requisita concurrant, et Monialium consensus Capitulariter, et per secreta suffragia accedat, dotem supranumeriarum ipse sex puelle Monasterio persoluant, et in reliquis ea

omnis que, Monacandis supra numerum prefixum prescripta sunt religiose seruantur, pro suo arbitrio, et prudentia sed quellas reijciendi benigne orationibus facultatem inpartibus est Fr: q.[m] P. Dat. Vtini in Pachali, Pat.: die 2. Aprilis 1687.

Joannes Card.[lis] Delphinus Patha Aquilh.

M Antonius Fabritius V. Canc.: Pachalis Aquil.

Emin.[mi] e Rev.[mi] Sig.[ri]

Segui fin dell'anno 1677. nel Mese di Nouembre con autorità Apostolica l'erettione del Monasterio di Monache sotto il titolo di sant, Antonio; è sotto La Regola di san Domenico nella Terra di saile in Friuli Diocesi d'Aquileia: fù dalla sacra Congreg.[ne] prescritto il numero di dodeci Monache Chorali con La Dote di scudi ducento settanta di pavli per le Teriere, è di scudi quatro cento settanta simili per le forestiere; è così ne segui come di sopra L'effetto à magior gloria del Sig.r Iddio, et à consolatione uniuersale di questa Terra: La buona condotta delle prime Monache, nel diuino seruigio, e La capacità delle fabriche dell Monastero, indusse altre sei figliuole al desiderio d'entrarui; supplicata La sacra Congreg.[ne] dalla Priora, e Monache concesse La facoltà col suo positiuo Decreto di 20 Decembre 1680. di poter introdurui altre sei Monache sopranumerarie con dote di Ducati ottocento Veneti per ciascuna, che fanno scudi di Pavli cinquecento cinquanta uno Questa uirtuosa semente, maggiormente mu:

multiplicossi nell'anno 1687 à 21 Febraro, perche à nuova supplicatione come di sopra la sacra Congreg.ne concesse facoltà alle Monache di poter ricevere altre sei sopranumerarie con la dote premessa di ducati ottocento Veneti, ridotto in questo modo il Monastero in stato di convenieti fortune, et ampliato già di fabriche per il comodo di altre sei figliole supplicano riverentemente la Priora, è le Monache la sacra Congreg.ne per una nuova facoltà di poter riceverne altre sei, tre cive di quelle del luogo con la dote di ducatti cinquecento Veneti, che fanno scudi di Paoli tresento quaranta quatro, è giulij singue, è tre forastiere con la solita dote di ducati ottocento Veneti, che fanno pure scudi di Paoli cinquecento cinquant'uno; perche non havendo le Terriere il commod di poter dar equal dote alle forastiere, è considerando i loro attinenti, che per essi non vi sia modo di conseguir alcun luogo per l'età tuttavia non avanzata delle ordeci corali, resti percio loro serata la via di goder quel beneficio, per cui hanno speso i loro Autori, et essi med.mi tanto denaro, è tanta applicatione col fine del profitto è commodi quella Terra, è col riguardo solamente di esser stati essi gli Inventori di quel monastero, il qual non è percio à rispetto del presente suo stato per risentirne gravij è discapiti Inplorano pecio l'Oratrici la gratia in questa guisa dalla soma humanità dell'E.E. V.V. che reussirà à consolatione degli originarij detta Terra, che hanno tanto merito, e

col vantaggio del Monastero che, lode à Dio va sempre me=
gliorando di concetto, e di fortune, etc.

Sacra Congregatio Emin:mi et Rev:mi S.R.E. Cardinalium neg=
otij et consultationibus Episcoporum, et Regularium prepo=
sitis, attenta relatione Emin:mi Patriarche Aquileiensis sup=
plicem hunc libellum eidem benigne remisit, ut, veris
existentibus narratis, et quatenus pictum Monasterium
habeat modum alendi sex Moniales, circa Orbricium preces
id statuat, quod pro suo arbitrio et prudentia in Domino oppo
rtunum iudicaverit: Rome. 25: January 1692.

Emin:mus ac Rev:mus Dominus Joannes Miseri: Sin: Tit: S.S.
Viti, ac Modesti S.R.E. Presbiter Card:lium Delphinus Patria
Aquileien: attenta remissione a S. Congreg:ne Emin:mo a
R.R. S.E. Cardinalium negotijs et consultationibus Epis
coporum, et Regularium preposita, sibi facta sub die
25: Januarij primi preteriti, visis, ac mature perpensis
eidem S: Congregationi per R.R. Priorissam, ac Moniales
S. Antonij de sacilo Aquileiens et huius Diocesis expositis, et
ex quo omnia eidem S. Congregationi narrata veritate nit=
antur, presertim vero quia huiusmodi Monasterium
modum habet sufficientem alias sex Moniales alendi, ut
Oratrices supplicarunt, facultatem eisdem Oratricibus pre=
missum sex Monialium numerum recipiendi: Tres videlicet

loci originarias cum dote quorumcumque quingentorum ducatorum Venetorum; qui constituant scuta Pavlorum trecentum quadraginta quatuor, et Iulij quinque: et tres alias forestes cum solita suae dote ducatorum octocentorum Veneneborum qui facit scuta Pavlorum quingenta quinquaginta unum, in Dño concessit, et benigne elargitus est; servatis in ceteris omnibus, que circa receptorem Monialium in dicto Monasterio per Rmd: Stiam Suam statuta sunt. In quorum &.

Dat. Vtini in Patriarchali Palatio die XV Martij 1692.

Ioannes Card:lis Delphinus Patria Aquil:s

Tomas Fabricius Canci: Patriarchalis Aquil:s

Congregato il Mag.co Conseglio della Città di Saile nella salla del Palazzo Pretorio, premesso il suono della Campana de more, e commandati li N. N. SS. Cons.ri per S. officiale della magior Comunità, il n.o di 27. compreso S. E. La

Avendo rappresentato l'Ecc.mo Gaiotti l'opperato con Mons.re Ill.mo Vicario Pachale come Deputato da questo mag.co Cons.o con l'Ecc.mo D. Gio: Zanchi, e fatto maturo riflesso sopra la loro esposiz.ne

Fù posta parte di confermar li sudetti Ecc.mi Gaiotti, e Zanchi, acciò possino, et espongino alle mm.to R.R. Madri Monache di S. Antonio Abbate di questo Luogo la deliberatione di questo mag.co Cons.o presa come qui sotto segue, et à supplicar mons.re Ill.mo sudeto à comperar à presso le sudete Madri Monache acciò abbrajno la delibertione sud.a La qual parte intesa fù ballottata et presa de omnibus

Antonius Orius Mag.ce Comm.s Saili Canc.s ex lib. aliena sibi fida manu extraere fecit, fecit segno in fidem subscripsit et sigillo eiusdem communitati pro signo muniuit

Molto Rev.da Madre Priora, e Monache
di S: Antonio Abbate di Sacile

Con le sostanze, et opera de Cittadini di questa Terra è stato eretto questo Ven.e Monasterio di S: Antonio Abbate del ordine Domenicano, perche le figliole degli abitanti che inspirate da Dio volessero farsi religiose senza portarsi altrove fuori della loro patria, col stabilimento della Dote di Duc.ti 250. Veneti correnti per cadauna, avendo il comodo di vestir l'abito monachale sino al numero di dodeci Dongielle Corali.

Dopo adempito tal numero prefisso, l'anno 1687. fu concessa facoltà Ap.lica di poter cōceder l'abito ad altre tre figliole di questo luoco con la dote di Duc: 500. Veneti, che fecero la sua solenne professione. L'ottima Regolar disciplina introdotta nel Monasterio ha indotto l'animo di molte altre figliole Terriere à seguitar l'istituto med.mo ma essendo occupatiss.te il numero delle dodeci, et altre tre, non possano effettuare il devoto, e pio loro desiderio.

Ricor. perciò il mag.co Conseglio rap.ntante la Comunità di Sacile alla bontà Religiosa della molto Rev.ma Madre Priora, e molto RR: Monache Capitolarm.te congregate, per che si degnino gratiare questi abitanti con la concessione

di altri cinque luoghi sopranumerarij per quanto à lor s.
aspetta, e prese le debite licenze, ne quali possino subin=
trare cinque figliole Terriere con la Dote duc: 550: per ca=
dauna d'esser effetivam.te esborsati in contanti riguardo alla
scarsezza delle sostanze degl' abitanti, oltre li soliti mobili
d'esser pur tutti consegnati avanti il vestir dell'abito, et
altri agravij ord.rij à proportion della Dote sud.a Restando
in tal modo stabilito perpetuam.te il numer di vestir mon=
ache Terriere senza speranza veruna di più alterarlo
anco per via di ricorso ò in altro modo e forma, non inte=
ndosi però escluse quelle Terriere che volessero monacha=
re con la solita Dote delli Duc: ottocento. Gratia &

Antonius Orius mag.ce Communit.is Sacilis Canc.r ex
lib. Partiu aliena sibi manu extraere fecit, seq. in
fidem subscripsit, et sigillo eiusdem Communit.s pro sign
muniuit &

Giorno di Domemenica 3 magio 1699.
In Sacile nel Parlatorio delle M.to R.R:
Madri di sant Antonio Abbate.

Comparvero nel Parlatorio esteriore del ven.e Monasterio
delle M.to R.R: Madri di s. Antonio abb.te dell'ordine di san
Domenico di Sacile li Nobb: ss: Pietro Gaiotti Proveditor et

et Gio: Zanchi specialm.te deputati dal loro mag.co Cons=
seglio appar deputatione del giorno d'oggi, et fatta chiamare
la Molto Rev.d Madre suor Anna Saiotti Priora gli presen=
torno la suplicha del soprascritto tenore, ballottata nel sud.o
Conseglio instando, che da essa Priora sia posata nel Cap=
pitolo delle Molto Reverende Madri Monache, acciò veduta
letta, e matram.te considerata sia ballotata à bossoli, e voti
secreti per la accetatione, et admissione

Qual instanza intesa dalla prenominata Reverenda Priora
riceve la sud.a suplica, et si esibi pronta di radunar il Cap=
itolo delle R.R: madri à fine, et effetto che quella resti bal=
lotata iusta l'istanza fattali

Gio: Dom.co Fantini Cancel: Patriale d'Aquileia

Detto giorno

Convocato, et congregato il Capitolo delle R.R.de Monache
del Ven. Monasterio di S. Antonio Abb.e dell'ordine di S. Do=
menico di Udine à suon di Campanella nel luoco solito,
ne' quale intervenero la Molto Rev.da Madre suor Anna
Maria Saiotti Priora, suor Cattarina Vicenzi Vicaria,
suor Maria Vittoria Rinaldi
suor Maria Franca d'Antonio, suor Rosa Maria Marpi
llera, suor Angela Maria Vando, suor Paola Angelica Orio,
suor Claudia Maria Saiotti, suor Maria Elisabetta Micheli.

suor Teresia Marchi, suor Cecilia Donati, suor Chiara Perrini, suor Maria Felice Cruris, suor Maria Antonia Bettaiube, suor Maria Celeste Morossi, suor Franca Maria Nonis, suor Madalena Eleonora Lodovicis, suor Maria Angelica Poli, suor Maria Dominica Cristofoli, suor Maria Franca Angelica Montanari, suor Barbara Felice Vando, suor Maria Gabriella Zaiotti, suor Maria Cattarina Bianchi, suor Maria Vicenza Micenza Micossi, suor Maria Eletta Nonis tutte Monache professe che anno voce in Capitolo, attiva, e passiva, rappresentanti l'intiero loro Capitolo, nel quale dalla M.to Rev.da Madre Priora fu esibita la supplica, come sopra cõsegnatali, qual veduta, letta, e maturam.te considerata dalle Monache preno: ominate dopo varij riflessi, e discorsi fu proposta parte dalla stessa Madre Priora, se debba essere accettata, ò regetatta, à bossoli, e Voti secreti con li patti, e conditioni in essa espresse, et ballotata hebbe voti fauoreuoli n.o 23. contrarij n.o 2, e restò presa come riferse detta Mad.e Priora &c.

Die Veneris 8 mense Mai 1699.

Coram Em.mo et Rev.mo D.D. Joanne Titt: s.ti Viti et Modesti Sa: Ro: E. Presbitero Cardinale Delphino Patriarcha Aquileiensi &c. Comparui ego infrascriptus Cancell.s ita rogatus à Mag.ca Communitate Sacili, et à RR: Monialibus Ven. Monasterij S.ti Antonij Abbatis Ordinis S.ti Dominici dicti loci

Aquileien. decesis, et abuatiber exhibui supplicationem, et il=
lius acceptatione superascitis tenoris &c. instando humiliter quo
superanotte eandem admitti, approbari, et confirmari ad effectum
perpetue executionis &c. et ita &c. omni &c.

Qui Em.mus, et R.mus D.D. Cardinalis Delphinus Patr.cha Aquileien.
visio supplicatione et acceptatione respective sibi exibitis, eaq.
lectis ac mature consideratis, pravia admissione dictas sup=
plicatione per mag. Consilium sacili Monialibus Monaste=
rij S.ti Antonij Abbatis dicti loci porrecta, et acceptationem
ab eisdem Monialibus capitulariter habitem respective,
approbavit et confirmavit, atq. approbat et confirmat,
prout stant et iacent, ac desuper suum iudiciale Decretu
Patr.ale interposuit, et interponit ad effectum perpetue
execut.ni Ita tamen ut debite et necesarie licentie exped=
iri debeant pro augendo numero Monialium ultra supra
producta et ita &c. omni &c.

Joannes Card.lis Delphinus Patr.cha Aquileien.s

Jo: Dominicus Fantini J.V.D.r Cancell.s Patr.ali Aquilein.s

concordat cum originale
Ita est
Jo: Domen.us Fantini qui supra &c.

[illegible] fogli 1767, e.

1311 3

[illegible]

Di Domenge

[illegible] lite e [illegible]

† 27: Giug.o 1767: S. Lorenzo in S. Vito

Radunato dal M. R. P. Priore Fr. Giuseppe M.a Ruzza il Consiglio de PP. me-
nie [illegible] [illegible], di invito in voce, e suono del-
la Campanella, nel quale s'intervennero oltre il sud.to P.re
Priore, il P.re Santo Bibiti, et il P.re F. Domenico Cazza
attuarius, à quali proposto, che desiderando li N.N.
Sig.ri Con.ti Fratelli de Rinaldis, cioè Mons. Ill.mo Con.te Giuseppe
Mons. Ill.mo Con.te Girolamo Professore nella Università di Pa-
dova, e Canonico della Cattedrale di Udine, et l'Ill.mo Sig. Con.te
Massimilian Cavaliere di S. Gregorio, di permutare
il luogo della loro sepoltura, facendone una nova
à di loro spese, sotto l'Altare del SS. Nome di Dio di ra-
gione di d. Ill.ma famiglia, lasciando un pietra per-
messa in pietra [illegible] il Conv.to di levar la lapide
della sepoltura vecchia e farsi [illegible] il suo pavimento
eguale all'altro della Chiesa, come anco fare un ri-
paro di Pietra per [illegible] sopra il loro Altare quale
sarà, è riposta nel luogo indicato, ponè il Conv.to
farà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
la mensa del sud.to Altare. Avendo di nove queste ope-
razioni [illegible] il pieno contento di tutte le altre Nob.
Famiglie de Rinaldis quali per loro [illegible] aveano [illegible]
[illegible] nella sepoltura et Altare; di più [illegible] li
[illegible] Nob. Sig.ri Con.ti di comprare dal Conv.to
la lapide nova con suoi contorni fatta lavorare dal
tagliapietra di S. Vito per lo stesso prezzo, che fu dal
Conv.to pagata; Quali cose tutte, poste alla ballot-
tazione, passarono à voti [illegible].

Fr. Domenico Cazza
a Secretis attuarius

Dì 27: Ago.sto 1767

Il M. R. P. M.ro Prov.le Fr. Lodovico de Grandis nella sua prima attuale Visita di questo Conv.to radunò il Consiglio de PP. con le consuete formalità cioè premesso il suono nella mensa, ed il suono della campanella al quale intervennero oltre il sopradetto P. M.ro Prov.le il M. R. P. M.ro ex Priore Fr. Giuseppe Razzza, il P. L.re Sante Bitossi ed il P. Pred.re Fr. Domenico Cezza attuale Priore, propose alli stessi doppo aver le ragioni del Conv.to alcune cariche del Conv.to nro.

Per Cassiere il P. Pred.re Cezza, che bussolato passò a voti neri, non avendo lui bussolato.

2do Per Padre del Rosario il nd.to P. Cezza e passò a voti neri

3o Propose, che inerendo al Consiglio fatto da PP. di questo Conv.to del 1758: di non servirsi della Speziaria dei Sig.ri Nannini per ragioni esposte nello stesso Consiglio, cioè di essere stati mostrati sempre in questione di robba, oppure altri riguardevoli motivi; questa istanza alle deliberazioni giustissime di quei Padri, fu di bel nuovo data la Speziaria allo stesso Nannini, quale abusando della condiscendenza del Conv.to, non osservò, se non questi motivi di sopra; perciò propose di confermare il Sig.r Antonio Simoni per Speziale del Conv.to, del quale si trovava in attualità per tre anni e tutti li Religiosi si chiamarono contenti della condotta dello stesso e per la squisitezza della robba, medicinali, et prezzi. Aggiungendo che nel caso il Conv.to credesse a secondo la necessità de tempi cambiare Speziaria, possa farlo di qualunque altra, intendendo sempre esclusa la Speziaria Nannini, alla quale intende non debba più servirsi questo Conv.to, lo che posta per questo cosa alla ballotazione per voti secreti, passò a pieni voti.

Fr. Domenico Cezza
a secretis attualmente

Dì 29: Ago.sto 1767

Convocato il Consiglio de PP. dal M. R. P. L.re ex Priore Fr. Giuseppe Razzza premesse le solite formalità dello invito nella mensa suono della campanella al quale intervennero il d.o P. Priore, il P. L.re Sante Bitossi, et il P. Domenico Cezza attualmente, propose alli stessi di fare carta di procura al Sig.r Giovanni Cavalli [illegible] niente in Venezia [illegible]

detto stesso il che passò alla ...
passò à pieni voti.

Fr: Domenico Cezza
à Secretis Alumnatus

D. 6: 7bre 1767

Convocato il Conseglio de PP. del M: R: P. M: Proste Fr: Ludo:
vico de Grandis previa le solite formalità in-
timato dalla mensa, e segno della campana, alla
al quale intervennero oltre il sud.to P. M: Proste
il M: R: P. Lre e Prigre Fr: Giuseppe Ragazza, il
P. Lr Santo Bidoli, ali quali propose la fede
de moribus al P. Cezza già più di quattro
mesi che si attrova in questo Conv.to, e ciò per
il suo terzo esame della Confessione da farsi
in Padoa, lo che posto alla ballottazione pas:
sò à pieni voti.

Più propose per figlio convertito di questo Conv.to il Giovine
Gasparo Rosiani d'Udine, quale chiamato in Con:
siglio con le consuete formalità, ed interrogato
ivi avendolo esaminato lo stesso P. M. Proste
e letta la sua fede del Battesimo, et fede de
buoni costumi, posto alla ballottazione passò
à pieni voti, e restò assignato à questo Conv.to.

Fr: Domenico Cezza
à Secretis Alumnatus

Adì 28 Gennaro 1769 4

Fù radunato il Consiglio de' Pri dal R. P. L. Fra Giuseppe Maria Rozzo Vicario in Capite di questo Convento previo l' Invito in Tavola con il suono della Campanella al quale intervennero oltre esso Pre Vicario in Capite, il Pre Sottoprior Bidoli il Pre Lett. Franco Costagna ed il Pre Lett. Cappello à quali dopo fatte le Raggioni del Conto propose che essendo bisogno di Cera per la Sagristia se volessero farne acquisto di lib: 10: ½ a soldi cinquanta l'una alla Libra, quale importa L 52: lo che proposto passò pienamente.

Di più propose che ritrovandosi il Convento in angustie di Dinaro per la difficoltà di esigger da nostri Debitori ne' tempi presenti di ricavare dal P. L. F. Franco Costagna à gratuito imprestito L 200. lo che proposto fù concordamente approvato.

F. Giammaria Cappello Secretarius Assumptus.

Adì 6: Maggio 1769

N.° 2 Ammonizione, e protesta fatta à parte, a parte, a cadauno delli Superiori delli Conventi, e Monasterj di questa Giurisdizione, nel atto che furono precitati à presentare in Cancel.ria di essa Giurisd.ne la Bolla intito: in Cena Domini, giusto alle Sovrane Ducali 16 Marzo sciuto della proibizione della medesima, e Lettere esecutive 30 Marzo del stesso Mese del Ecc.mo Sig. Aggionto al Mag.to Ecc.mo sopra Monasteri

... non presentandola, mentre tutta, ò in parte l'avessero, o appresso di se la ritenessero incorreranno nella Pubblica indignazione, e si soccomberanno irremisibilmente que' maggiori castighi, che possono mai derivare da essa ... nel caso, che si scoprisse, che l'avessero occultata, o che pure ne facessero in qualunque tempo della medesima alcun benche minimo uso, menz: citazione, indicazione, fondamento, o memoria, e che fata ne venisse Lettera in qualunque adunanza, ed unione, e che la presente ammonizione dovrà da loro essere respettivamente sottoscritta e registrata a perpetua memoria de successori nelli Libri degli atti Capitolari del Conto come allo stesso fine sta anco registrata nella Cancellaria Pretoria della Superiorità d' Udine, dove pure per Sovrano Comando viene tenuto aperto il Processo d' Inquisizione anche su ogni Articolo in aggiunta alli indicii della legge 7 ... determinata volontà essendo dell' Eccl.mo Senato, che del tutto eliminata sia dal Veneto Stato la Bolla In Cena Domini.

Adì 13. Giugno 1769

Faccio giurata Fede di non aver, nè tener appresso di me, ne de Padri di questo Conto di S. Lorenzo in S. Vito, ne in tutto, ne in parte la Bolla intitolata in Cena Domini, e di aver registrato la sopradetta ammonizione stata à me fatta nel Libro intitolato degli atti Capitolari per memoria anco de miei successori. Io Frà Giuseppe Rozzo Vic. in Capite con mio giuramento

3

5 Adì 13 Agosto 1769

Ordine intimato à questo Convento di S. Lorenzo della Terra di San Vito dal Mag.to Eccl.mo Sopra Monasterj, ed Eccl.mo Aggiunto come siegue.

Copia

1769 Primo Agosto

Gl'Ill.mi ed Eccel.mi S.S.ri Deputati Estraordinarii ad pias causas, ed Aggiunto sopra Monasterj uniti in Conferenza usando dalla facoltà Loro impartita col Decretto dell'Eccell.mo Senato 20 Luglio Decorso: Inteso il quesito contenuto nella Lettera 8 Luglio spirato del Pre Lett.r Fortunato Soldini ora stanziante nel Convento di S. Niccolò di Trevisio postulato dalla Provinzia nell'ultimo Capitolo Prov.le al Magistero di Studio Diretta al Pre Antonino M.a Paleni attual Prov.le di questa Provinzia de Pred.ri ricercante di essere dispensato dagli esami che per l'inanzi si facevano in Roma con aggravio non indifferente e vedute le informazioni dello stesso Pre Prov.le hanno determinato che gli Esami Medesimi debano farsi nello Studio Veneto di Padova e in quella Università Publica assumere il grado del Dottorato per rendersi capace del grado del Magistero à tenor delle Publiche Leggi, sic mand: etc.

Datt. dalla Conferenza sud.tta il giorno sud.

Antonio da Riva Deputato Estraord.o Agg.to
Alessandro Duodo Agg.to
Andrea Querini Deputato Estrd.o Agg.to
Alvise Vallaresso Deputato Estrd.o Aggiunto

Pietro Franceschi Seg.rio
Tratta dall'Autentica esistente nella Seccret.ria del Mag.to Eccl.mo sopra Monasterj
Antonio Tarrazzo Seg.

Fr. Giuseppe Regozza Vic.o in Capite
Fra Santo Biviola S.ind.o
F. Fran.co Dom.co Castanea
F. Giammaria Corsello

Adì 21 Agosto 1769

Fù radunato il Conseglio de P.P. dal M.R.P. Lett.r Frà Giuseppe M.a Regozza Vicario in Capite di questo Convento previo l'invito in Tavola, e tutte le solite formalità al quale intervennero oltre

esso Rev.do Pre Vicario il Pre Sottopriore Santo Bidoli, il Pre Lett.r Frà Domenico Castagna, ed il Pre Lett.r Frà Giammaria Cappello, à qualli propose di vendere alla prima occasione opportuna, che capitarà e con il maggior vantaggio possibile formento stara cinquanta per sodisfare al debito che tiene il Convento con il Pre Castagna sud.to come apare dal Libro Introito Cassa del Convento e dal Confesso ad esso fatto dal Pre Cassiere, e per dare il Vestiario alli Religiosi, in mancanza di provvisione d'altra, il che proposto passò pienamente

F. Joannes Maria Cappello Secretarius Assumptus

Adi 21 Agosto 1769

Ordine intimato à questo Convento di S. Lorenzo della Terra di S. Vito dal Mag.to Ecc.mo Sop.a Monas.ri ed Ecc.mo Agg.to come siegue

Copia

Adi 24 Agosto 1769

Gl'Ill.mi ed Ecc.mi S.S.ri Deputati Estraord.ri ad Pias Causas usando della facoltà loro impartita dall'Ecc.mo Senato con la Determina.ne 20 Luglio decorso sopra il quesito introdotto dal Pre Antonino M.a Laiceni Prole de Prec.ori di questa Provincia di Venezzia intorno le Pattenti di Maestro di Reggenza e di Baccilier, hanno terminato, che ferma la Massima che l'onor del Magis.tro sia conseguente della Laurea Dottorale ottenuta nella Università Publica di Padova com'è prescritto da tante Leggi della Serenis.ma Repub.ca il Pre Prole dispensar possa le Pattenti, che conducono ad un tal grado. Sic mandamus &c.

Data dalla Conferenza sud.ta il Giorno sud.to

Antonio da Riva Deput.o Estrd.o Agg.to

Alessandro Duodo Agg.to Sop.a Monas.ri

Andrea Querini Deput.o Estrd.o Agg.to

Alvise Vallaresso Deput.o Estrd.o Agg.to

Piero Franceschi Seg.rio

Tratta dall'Autentica esistente nella Segretaria del Mag.to Ecc.mo de Provved.ri ed Agg.to Sopra Monast.ri

Antonio Perazzo Seg.rio

Fr. Giuseppe Rampazzi [illegible]
F. Santo Bidoli Vicar.
F. Dom.co Castagna
F. Giammaria Cappello

7

Adi 14: 8bre 1769 S. Lorenzo in S. Vito

Fù radunato il Conseglio de P.P. dal Red.o Pre Priore Santo Bicoli previe le solite formalità di invito in Tavola nel quale intervenero oltre lo sud.o R.do Pre Priore il Pre Lett.r Castagna il Pre Lett.r Ragozza, ed il Pre Lett.r Coppello à quali propose di spedire à Udine il sud.o Pre Lett.r Coppello con le necessarie istruzioni sominstrategli dal Pre Lett.r Ragozza per fare un consulto con la direzione dell' Interveniente Campiuti con un qualche Avvocato da nominarsi dà esso Sig.r Campiuti per la Causa Baldan e per riscuotere dal Sig.r Alvise Buodo li Libri del Convento. Le quali cose proposte passarono per verbum placet unanimamente.

F. Joannes Maria Coppello Secretarius Assumptus

Di [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ordine [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] Prov.
[illegible]

[illegible]

[illegible]

Frater Joannes Maria Coppello Secretarius assumptus

Io P. [illegible] Priore affermo [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Io P. [illegible]
Fr: Joseph [illegible] affermo ut supra
Io Frà Giammaria Coppello affermo con mio giuramento
Io Frà Fran.co Ant.o Castagna affermo ut sup.a

9 Ill.mo [illegible] //Copia

1770. [illegible] Dic.

Con [illegible] Decreto 5 cor.te ha l'Ecc.mo Senato stabilito, che li [illegible] Tesi [illegible] obbligati, debbano sempre stampar[si]; ma ciò [illegible] l'altro [illegible] siano [illegible] alla revisione, e licenza [illegible] questo il prescritto, e la [illegible] direzzioni.

A questa legge dovendo soggetti anco li [illegible] Regolari, [illegible] comune [illegible] Ecc.mo [illegible] convenienti [illegible] chiamando a se il [illegible] commi[illegible] sotto la [illegible] Pubblica [illegible] e li incaricheranno di [illegible] Capitolo [illegible] di dover a [illegible] fatta [illegible] la vicendevole [illegible] e di [illegible] mano [illegible] Gravi[illegible]

[illegible] e [illegible] Registro, [illegible] di estraderne copia [illegible] prima di [illegible] tutto, [illegible]

[illegible] a questo [illegible] esser [illegible]

[illegible] attenzione di [illegible]

Udine [illegible] Mag.o 1770

[illegible] Leonardo [illegible]

[illegible]

[illegible] io [illegible] [illegible] di [illegible] avuto il [illegible] [illegible] convenientemente la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quattro [illegible] oltre le [illegible] di S. [illegible], e di averlo fatto [illegible] in pubblico [illegible], e di averlo [illegible] [illegible] conventuali, [illegible] fine [illegible] [illegible] [illegible] Consiglio [illegible] a [illegible]

Vidimus

F. Ioannes Maria Cozzello à Secretis

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] Giuseppe M.a Ragozza [illegible] [illegible]

[illegible] Fran.co Dom.co Castagna [illegible] [illegible]

F. Giammaria Cozzello [illegible] affermo come sopra

Adì 20 Giugno 1770

Essendo in Attual Visita di questo Convento il M.R.P. M. Prole
Frà Antonino Maria Palluni radunò il Consiglio de Padri
previe le solite formalità dell'Invito in Tavola, e suono
della Campanella, al quale intervenero oltre Esso M.
R.P. Prole il Pad: M.re Prior Santo Bidoli, il P.re Lettor
Giammaria Cappello, ed il P.re Lett.r Giuseppe Maria Razozza
à quali, dopo di aver lette le raggioni del Convento,
propose per Cassiere il P.re Lett.r Cappello e ballotato
passò à tutti Voti non avendo Esso ballotato.
Indi propose per Sindaco del Convento con la incombenza
di accudire alla Caneva ed al Granaro con riscuotere il
Formento, e fare li Vini, e registrare l'Entroito, e l'Esito
dell'uno, e dell'altro, il P.re Lett.r Razozza, e ballotato pas:
sò à tutti Voti non avendo Esso ballotato.
Terminato il Consiglio uscirono tutti dal Luogo del Consiglio, e
suonato di nuovo la Campanella si radunarono tutti li
sopradetti, à qualli propose per Sottopriore di questo
Convento il P.re Lett.r Cappello, e posto alla ballotazione
passò à tutti voti non avendo Esso ballotato.
F. Ioannes Maria Cappello à Secretis Consilii

Nel sopradetto Consiglio il M.R.P.M. Prole sud.to propose alli sopradetti
Padri per Pred: del Rosario il P.re Santo Bidoli attual Priore
e ballotato passò à tutti Voti non avendo Esso ballotato.
F. Ioannes Maria Cappello à Secretis Consilii

Adì 21 Luglio 1770

Fù radunato il Consiglio de Padri dal M.R.P. Priore Frà Santo Bidoli al quale intervennero oltre Esso M.R.P. Priore, il P.re Sottopriore Frà Giammaria Cappello, ed il P.re Lett.re Frà Giuseppe Maria Ragozza Sindaco, à qualli propose di destinare un Padre per accudire alle Liti del Convento in Udine messe dalli Nobili Sig.ri Conti Altani, dà Domino Pelegrino Baldasso e dal Sig.r Marzio Urvizzo, e proposto per questo affare il Sudetto P.re Lettore Frà Giuseppe Maria Ragozza fù comunemente approvato per verbum placet.

Frater Joannes Maria Cappello à Secretis Consilii

Adì 26 Luglio 1770

Fù radunato il Consiglio de Padri previe le solite formalità d'invito in Tavola, e suono di Campanella dal M.R.P. Priore Frà Santo Bidoli, al quale intervennero oltre Esso M.R.P. Priore il P.re Lett.re Frà Giammaria Cappello, ed il P.re Lett.re Frà Giuseppe Maria Ragozza, à qualli propose di accettare la quì inserita supplica del Nobile Sig.r Paolo quondam Antonio Annoniani per l'effetto, che il Convento faccia la Grazia di ricevere il Nobile Sig.r Conte Antonio quondam Francesco Roncali per Livellario per la suma de Capitale di Ducati Cento Correnti di L 6: 4: l'uno come se Essa suma di Ducati Cento fosse passata à mani del Convento, e da Esso rinvestita nel Conte Antonio Roncali, messi in deposito in questo Officcio dal Sig.r Marco Franceschi di Venezia sino dal Giorno 8 Gennaro 1767: per Francazione del Capitale di Ducati trecento, che il Sud.to Sig.r Annoniani, come più Anziano degl' altri Livelli del Sudetto. Per la quale Accettazione del Convento restava Esso sunominato Marco Franceschi subentrato nell'Ancianità e prerogative spettanti à questo Ven.do Convento per la sola suma di Ducati Cento, accettando questo Consiglio per la Sud.ta suma di Ducati Cento, e Prò da inde in poi provenienti il Nobil Sig.r Conte Antonio quondam Francesco Roncali, il quale dovrà annualmente pagare L 31: per il Sud.to Capitale, ed il Sig.r Paolo quondam Antonio Annoniani dovrà corrispondere al Convento L 62: che formano unitamente L 93: per il Capitale dalli sopradetti Ducati trecento. Lo che proposto alla Ballotazione passò à tutti Voti

Frater Joannes Maria Cappello à Secretis Consilii

3 [illegible]

BIBLIOTECA COMUNALE
VINCENZO JOPPI
UDINE
№ 1311-4.

Monastero di S.ta Chiara di Venzone ~

Copie degli anni 1799 e 1800

Ricorso per esonero di tasse.

N.° 12 documenti [illegible] il
decreto di fondazione del monastero–
anno 1687.

N.

N.° 4. [illegible]

Venzone . V.^{to} Monast.

[illegible]

[illegible] Mon.° di S. maria del [illegible]
[illegible] di Venzone si è rivolto
a q[ue]sta osseq[ui]osa Deputaz.e [illegible]
[illegible] affinche col suo mezzo
[illegible] [illegible]
suo Memoriale [illegible]
[illegible] A. B. [illegible] F. G. H. I. [illegible]
[illegible] forme [illegible]
a [illegible] essendo
esso V. Monast.° [illegible]
[illegible] me, e Camaldi[illegible] venga
[illegible] e [illegible]
della sapienza, [illegible] le
[illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] La Deputaz.e [illegible]
[illegible] sapientiss.
[illegible]
[illegible] in ogni tempo [illegible]
[illegible]
[illegible] le [illegible]
[illegible]

[illegible] 9 [illegible]

Copia/

8 Fév

volatt
Dt. Pat

alli

Copia/

5 Feb.° 1800.
rodotto in Vff.° D. Patria

Ill.mi
Nobb: Sig.ri Deputati Ill.mi Sig.ri Proni Col.mi

Quanto è più certo, che fù nell'anno 1657 legittimamente fondato questo Monastero Claustrale col titolo di S.ta Maria del Confalon sotto la regola, e istituto di S.a Chiara tanto è più certo, e certissimo che in questa Terra non fù nè v'è altro Monastero di sorte.

Non si sà però comprendere come sia corso lo sbaglio della doppia appostazione di Decima, e Campatico coll'impianto di duplicata Partita una — Monastero di S.a Maria del Confalon di Venzon — l'altra Monastero di S.a Chiara di Venzon —

Questo Monastero di S.a Maria del Confalon che solo esiste ha intieramente pagato il suo debito di Decima e Campatico: non così il Monastero di S.a Chiara che non è

Ora vedendosi esso povero Monastero Sequestrate le sue miserabili rendite appena bastanti per il necessario sostentamento de suoi Individui, e anco minacciato delle summarie esecuzioni Militari per il debito d'un Monastero che qui non esiste divoto ricorre a questa Nobile Deputazione, umilmente implorando si degni accompagnare le sue fervorosissime instanze al Ecc.mo Imp.le Magistrato Camerale di Venezia, il quale certificato col confronto delli uniti Allegati, dell'esistenza del solo, e unico Monastero di S.a Maria del Confalon, che non è debitore in conto di sorte commandi tosto la liberazione de praticati sequestri sopra le sue rendite, e la cassazione della partita al debito Monastero di S.a Chiara di Venzon, che non fù, non è, che sicuramente non sarà mai in essa Terra pur troppo ristretta, e miserabile ne' suoi Abitanti. Grazie

Venzon dal sud.to Ven.do Monastero li 10. Genn.° 1800

Di VV: SS: Nobb:

Um.ma Dev.ma Serva
S.r Maria Rosa Antonini Abbadessa

Alli Mag.ci Ill.mi Deputati della Patria del Friuli
Udine/

1311 4

Monastero di S. Chiara

in Vergine

ie
ed
en
are
..
ji
oc
.
eà
a
ené
u
a
era
ffi
v.
e.
%
li
o
enio
rs
a
a.
a
un
ra
ely
una
la

A.

A. Serenissimo Principe

Ritrovandosi la Terra di Venzone Divotissima, ed fedelissima di Vostra Serenità posta ai Confini della Patria del Friuli verso la Germania senza alcun Monasterio di Monache, in cui si possiano ritirare quelle Figliuole che tocche dallo Spirito di Dio, inchinano a farsi Spose del Medemo ne potendosi esse altrove collocare, per le gravi spese, che vi occorrerebbero, impossibili a farsi da quei poveri abitanti li quali non meno per l'angustia naturale di quello sterilissimo Territorio hora fatta anco maggiore dalla rapacità del Fiume Tagliamento, che l'ha asportito per più d'un terzo, che per l'infrequenza del passo di Germania, che era già l'unico sostegno di essa povera Terra, Languiscono frà le debolezze di tenuissime fortune, ne sapendo come meglio poter provedere alle med.me loro Figlie, mentre anco i matrimonj per le parentelle, che vi sono in quel angustissimo luogo con grande difficoltà frà pochissimi si possono praticare, sono venuti in deliberazione d'erigere un Monasterio Claustrale sotto la Regola di S. Chiara al qual effetto hanno ottenuto dalla Fraterna Laica di Santa Maria del Confalone d'essa Terra alcune fabbriche già può dirsi ridotte alla forma d'un Claustro, ed un entrata annua di D.ti 300 consistente in Livelli, biade, e vini che si ricavano da alcuni Mansi posti in diversi Luoghi della Patria, e che per l'innata renuncia inestinguibile di pensar frà gli abitanti della

della Terra stessa nella summa della stessa rag.
che pure tuttavia si dispensa alla quale aggiun-
to altro legato ancora fatto dalla pietà d'un
Benefattore, si va calcolando, che possa per hora
conciliarsi ad un entrata di circa ducati tre-
cento ottanta oltre la Dote delle Zitelle, che
entraranno, la quale resterà sempre impiega-
ta in accrescimento dell'entratta stessa al che si
aggiunge ancora esservi alle fabriche sudette
unita una Chiesa proveduta perpetuamente di ar-
redi, e suppellettile necessarie, che con messa giornale
viene officiata da alcuni Capellani stipendiati da
quella Comunità, e della quale si anderanno a servire
esse Monache senza altra obbligazione di mante-
ner Capellano, e perche questa opera dovendo me-
rito appresso Dio benedetto, ed essendo profitto a que-
gl'abitanti non però esser senza il Sub.° supremo
beneplacito genuflessi pertanto ricorrono gl'In-
tervenienti d'essa fidelissima Terra a piedi del-
la Serenità vostra, ed umilmente implorano
che degni permettere quest'erezione nel modo
di sopra accennato, ed con espressione precisa
che li beni stabili assegnati, e che in avvenire
potessero assegnarvi, non abbino perciò a pren-
dere altra natura, che li beni Laicali ma sem-
pre conservare quella, e stare perpetuamente
sottoposti alla disposizione delle Leggi della Se-
renissima Republica. Grazie

segue la Ducale Presenta

Segue la Ducale ottenuta per l'erezione
del Monistero di Monache.

Dominicus Contarenus, Dei gratia Dux Venetiarum
Nobilibus, et sapientibus viris Carolo Contareno
de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori Julij
et successoribus fidelibus dilectis salutem et
dilectionis affectum. Significamus nobis ho=
die in Cons.° nostro Rogatorum, captam fuis=
se partem tenoris infrascripti: cioè, che à con=
solazione delli fedelissimi abitanti della Ter=
ra di Venzone posta a confini della Patria del
Friuli, le sia benignamente permesso previe
le ordinarie Licenze erigere un monastero di
Monache nella medesima Terra, sotto la regola
di S. Chiara; valendosi a tal effetto d'alcune fa=
briche ottenute dalla fraterna Laica di S. Maria
del Confalone, quasi ridotte alla forma Claustra=
le, e per il suo mantenimento oltre le doti d'
annua entratta di Ducati trecento consistenti
in Livelli, Biade e Vini, che si trovano d'alcuni
masi sparsi in diversi Luoghi della Patria qua=
le veniva dispensata fra gl'abitanti della stessa
Terra con l'aggionta d'altro Legato fatto
da certa Pia di D.i 80. circa, potendo al
medesimo monastero essere unita una Chiesa
vicina già provveduta perpetuamente di cere,
ogli, e suppelettili necessarij che viene giornalm.te
officiata da alcuni Capellani, stipendiati da
quella Communità, senza altro obbligo di
mantenere Capellano: onde con questo

commodo possano li medesimi fidelissimi abbitanti procedere ai loro bisogni alle necessità ricorrere le proprie figliuole prive d'altri Lochi Claustrali, dovendo li beni stabili assignati essere sempre sottoposti alle gravezze col Laico conforme l'ordinario. Quare auctoritate supradicti consilij mandamus vobis et ita exequi debeatis. Hoc autem registrabis presentanti restituatis.

Datis in nostro Ducali Palatio die XXIX julij ind.e 9.a 1671

Marco Negri Seg.rio

Carissimi, e Reverendi SS.ri

...ilarati
...rave.
...stali;
...pre
...e l'or
...plij stan
...ouen

...de. 9. 1677
...i seg.mo

[illegible]

B. Emin.mi e Rev.mi Sig.ri

La Terra di Venzone nel Dominio Veneto Diocesi d'Ac=
quiléa numerosa di Popolo, e di Persone Civili special=
mente ha sempre coltivato un proprio, ed ardente desi=
derio di erigere in quel Luogo a maggior gloria
di Dio, et a salute delle proprie anime un Monaste=
rò di Monache di che è stato sin qui mancante
la detta Terra; in ord.e acciò fin da 42. e più anni
applicò quel Pub.co i riflessi all'opera secondata
poi, e maturata col corso del tempo dalla pia
loro disposizione, dal concorso d'una confraternità
Laicale detta del Confalone, assai pingue di essa
Terra, ed ultimamente da un divoto Religioso
mancato di vita: Onde principiata la fabbrica
del Monastero si ritrova di presente a segno,
la Chiesa, le Celle, le Officine, e la Clausura
istessa sono perfezionate. Per la parte poi
che spetta al sostentamento di dodeci Mona=
che ordinarie, che saranno dell'ordine di Santa
Chiara, stanno di già in pronto Capitali fer=
mi, e stabili per una annua rendita di scu=
di Cinquecento di Paoli circa, e porterà poi
ciascuna Monaca, che saranno del Luogo, eccet=
tuate le due institutrici, per la sua Dote
Ducati trecento Veneti, che fanno scudi
due Cento sei, e un quarto simili, i quali investiti
alli sette per cento conforme all'uso del Paese, ac=
cresceranno l'annue rendite a scudi cento quaran=
ta tre; che in tutto ascenderanno a scudi seicento qua=

quarantatrè in circa con che averanno le Monache un sicuro, e certo fondamento per il loro Mantenimento e per tutti i loro bisogni, col riguardo singolarmente d'essere costituite in possesso circa il vitto carne a prezzi molto honesti, e convenienti, e ciò oltre i mobili, così per l'uso commune del Monastero, come anco per le particolari loro occorenze. Ricorre perciò il Publico di d.ta Terra all'E.E. V.V. perche' restino benignamente servite di far riconoscere il tutto dall'Em.mo Sig.r Cardinale Delfino Patriarca d'Aquileja loro Ord.o e di commandar poi, che ogni qual volta siano le cose perfettamente disposte, conceda la Clausura e si possano da qualche Monastero dell'ordine di Santa Chiara Diocesi d'Acquileja, ò pur d'altra Diocesi vicina di consenso dell'ordinario del luogo levar due Monache del d.to ordine per istruzione di quelle figliuole, che per la prima volta saranno elette da quel Publico. Che &

Sacra congregatio Emin. S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita attenta relatione Em.mi Patriarchae Aquilejensis referente Em.mo Sanctae Caeciliae supplicem hunc libellum benigne remisit eidem Em.mo Patriarchae, ut vcris existentibus narratis, et postquam sibi constiterit fabricam predicti Monasterii cum Ecclesia, Campanili, Choro, Sacristia, Refectorio Dormitorio, et spatiis numero monialium esse absolutam, et suppellectili tam sacra quam profana sufficienter instructam, nec non eidem Monasterio annuum redditum, quo' alitem duodecim huiusmodi Moniales commode substentari possint ad petitam erectionem sub regula Sanctae Clarae et

subiectione

subiectione ordinarij pro tempore pro ipso arbitrio
et prudentia procedat cum facultate Puellas ad
habitum, et elapso probationis anno, ad profes-
sionem servatis servandis cum dote per ipsum Em-
minentissimum Patriarcham praescribenda admittendi: nec
non cum facultate duas Moniales ejusdem ordi-
nis ab aliquo Monasterio viciniori transferendi il-
larum tamen, et ordinarij consensu accedente;
Ita tamen, ut translatio ipsa recta via, et sine ulla
ad extraneum locum diversione fiat, comitan-
tibus honestis Matronis, ac si commode fieri posset
proximioribus consanguineis ipsarum Monialium
transferendarum, quae in dicto novo Monasterio
per sexennium tantum si tandiu pro arbitrio ejus-
dem Em.mi Patriarchae pro introducenda vel stabi-
lienda regulari disciplina necessarium deputa-
bitur commorentur. et in reliquis ea omnia quae
per sacros Canones, sacrum Concilium Tridentinum
et constitutiones Apostolicas circa hujusmodi no-
vorum Monasteriorum Sanctimonialium erectio-
nes praescripta sunt, religiose serventur. Romae
7. augusti 1686.

Cardin. Carpeneus

Pancratius Secret.

A tergo

1686. 30. Dec. in Coll.
vista, e licenziata
l'espeditione

Gio: Batt.a Nicolosi secret.o

[illegible]

[illegible]

C.

Nicolaus Gabrieli Dei et Apostolicæ
Sedis Gratia Episcopus Æmoniensis, ac comes S. Laurentii in Daylam, nec non ab Emo ac Rmo Dño Dño IOANNE Miseratione Divina tituli S. S. [illegible] ac Medesp. Sacræ Rom: Ecclesiæ Presbitero Cardinali Delphino Patriarcha Acquil. etc. ad infrascripta specialiter Delegatus. Dilectis nobis in Christo Nobilibus Prudentibus, piis viris universitati, et Honoribus Terræ Venzonis Acquilejensis Diocesis salutem, in Dno sempiternam.

Exibita nuper nomine ac parte vestri Sacræ congregationis Emorum S. R.ᵉ Ecclesiæ Cardinalium Negotiis, et consultationibus Episcoporum, et Regularium præpositæ, supplicatio extitit, quæ benigne ab huma Sacra Congregatione eidem Emo D. Cardinali Patriarchæ remissa fuit, ut veris existentibus in ipsa narratis, et postquam eidem constiterit ea omnia fuisse numeris omnibus absoluta ad petitam per vos erectionem Monasterii sub Regula Sanctæ Claræ, ed jurisdictione ordinaria Patriarcali pro ejus arbitrio, et prudentia procedat, quæ supplicatio, et remissio infrascripti sunt tenoris.
Emo e Rmo Sig.ʳ La Terra di Venzone nel Dominio Veneto Dioces. d'Aquileja numerosa di popolo, e di Persone Civili specialmente, hà sempre coltivato un suo pio, e divoto desiderio di erigere in quel Luogo a maggior gloria di Dio, ed a salute delle proprie Anime un Monastero di Monache, di che è stato fin qui mancante la d.ᵃ Terra. In ordine a ciò, fin da 42. e più anni applicò quel Publico i [illegible], l'opera secondata poi, e maturata col corso del tempo dalla pia

loro dispositione dal concorso di una confraternita Laicale detta del Confalone assai pingue d'essa Terra ed ultimamente da un divoto religioso mancato di vita: onde principiata la fabrica del Monastero si ritrova di presente a segno, che la Chiesa, le Celle le Officine, et la Clausura istessa sono perfettionate. Per la parte poi che spetta al sostentamento di dodici Monache ordinarie, che saranno dell'ordine di Santa Chiara, stanno di già in pronto Capitali fermi, e stabili per un'annua rendita di scudi cinquecento di Paoli; incirca, ed porterà poi ciascuna Monaca che saranno del Luogo eccettuate le due instititrici, la sua Dote Ducati trecento venet: che fanno scudi ducento, e sei et un quarto simile: li quali investiti alli sette per cento, conforme all'uso del Paese, accresceranno l'annua rendita a scudi cento quarantatrè, che in tutto arriveranno a scudi seicento quaranta tre; incirca nonchè averanno le monache con sicuro, e certo fondamento per il loro vestimento, e per tutti i loro bisogni; col riguardo singolarmente d'essere constituite in posto, ove il vitto corre a prezzi molto honesti; ed convenienti et ciò; oltre i mobili così per l'uso Commune del monastero, come anco per le particolari loro occorrenze

Ricorre perciò il Pub.co di d.ta Terra all'Em.a V.ra perchè resti benignamente servito di far riconoscer il tutto dall'Em.o Sig.r Cardinal Delfino Patriarca d'Aquileja loro ordinario, ed di commandar poi che ogni qual volta siano le cose perfettamente disposte, conceda la Clausura, e si possano da qualche Monastero del ordine di Santa Chiara Diocesi d'Aquileia, o pur d'altra diocesi vicina di consenso dell'ordinario del Luogo, levar due

monache

Monache del detto ordine per istruzione di queste figliuole, che per la prima volta saranno elette da quel Pubblico che etc. Sacra Congregatio Em.rum S. R. Ecclesiæ Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum, et regularium præposita, attenta relatione Em.mi Patriarchæ Aquilejensis refferente Em.mo Sanctæ Ecclesiæ supplicem hunc libellum benigne remisit eidem Em.mo Patriarchæ, ut veris existentibus narratis, et postquam, sibi constiterit fabricā predict. monasterii cum ecclesia, campanili, Choro Sacristia, Refectorio Dormitorio, Hortis et spatiis numeris omnibus esse absolutam suppellectili tam sacra, quam profana sufficienter instructam; nec non eidem Monasterio annuum redditum, quo saltem duodecim hujusmodi moniales commode substentari possint ad petitam erectionem sub regula Sanctæ Claræ, et subiectione ordinarij pro tempore pro suo arbitrio, et prudentia procedat cum facultate puellas ad habitum elapso probationis anno ad professionem servatis servandis cum dote per ipsum Em.mum Patriarcham præscribenda admittendi; nec non cum facultate duas moniales ejusdem ordinis ab aliquo Monasterio viciniori transferendi illarum tamen, et ordinarij consensu accedente: Ita tamen ut translatio ipsa recta via, et sine ulla ad extraneum locum diversione fiat comitantibus honestis matronis, ac si commode fieri possit proximioribus consangui

neis

ipsarum Monialium transferendarum, quae in dicto novo Monasterio per sexennium tantum, si tandiu pro arbitrio ejusdem Emi. Patriarchae pro introducenda, vel stabilienda regulari disciplina necessarium reputabitur commorentur. et in reliquis ea omnia, quae Sacros Canones Sacrum Concilium Tridentnum et constitutiones Apostolicas circa hujusmodi novorum Monasteriorum Sanctimonialium erectiones praescripta sunt religiose serventur. Romae 2. augusti 1656. G. Cardinalis Carpineus ~ B. Santiatius Secret. Nos igitur Nicolaus Episcopus praedictus necnon judex Commissarius, et executor, Apostolicus ut supra deputatus, ad muneris nobis injuncti executionem procedendo, cum in hac Terra vestra Venzoni, quae satis ampla numeroso Populo refferta, verumque ad humanae vitae substentationem necessarium ferax existit, nullum Monasterium Monialium hactenus erectum reperiatur et cum usque de anno 1633. in Conciliis vestrae Terrae captum fuerit erigendi hujusmodi Monasterium et a aliis pinguae confraternitate laicali Sanctae Mariae del Confalone nuncupatur, eidem erigendo Monasterio ejusdem confraternitatis Ecclesia, una cum omnibus aedibus hortis, ac spaciis necnon annualibus redditibus Ducatorum tercentum Monetae Venetae concessa fuerit, quod saultum ac devotum propositum etiam pius, ac Religiosus sacerdos liberaliter imitatus est in ejus ultimo testamento hujusmodi Monasterio annuos reddditus ducatorum tercentum septuaginta quinque similium relinquendo ita ut vos Zelo Religionis ducti principium fabricae loci, ad formam Monasterii aggredi non destitistis, quae plurimum annuorum cursu Deo adjuvante in

loco

in Loco hujusmodi Terræ decenti Commodo
ac salubri ad hoc tantum pro commoda duodecim saltem Monialium habitatione cum Eccle-
sia, Campanili, Choro, Sacristia, Cellis, mensis, Offici-
nis, hortis, spatiis necessariis, et opportunis convenien-
tibus clausura, et Loco etiam pro Novitiis, et
aliis cellis construendis mansione inibi, suppellectili
tam sacra, quam profana reducta sit hujusmo-
di fabrica, cumque eidem monasterio redditus
[illegible] sexcentum quinquaginta Monetæ
Romanæ vera et effectiva per vos facta assi-
gnatione ad majorem omnipotentis Dei gloriam,
Divi Cultus incrementum, Terræ vestræ decorem
et venustatem, necnon pro speciali illarum fi-
liarum Religionis zelo ductarum virginitatem
suam altissimo animarum sponso sub suavi re-
ligionis jugo in odorem suavitatis dicare cupi-
entium consolatione, petitam per vos erectionem
et institutionem Monasterii sub Regula Sanctæ
Claræ, et invocatione, seu denominatione [illegible]
Sanctæ Mariæ del Confalone, ac sub jurisdictione
ordinaria Patriarcali Acquilejensi auctoritate Aposto-
lica, qua fungimur in hac parte benigne decla-
ramus, seu verius nostrarum tenore præsentium Mo-
nasterium ipsum perpetuo erigimus et instituimus
cum præfixione duodecim Monialium Chora-
lium, quarum dotes, quatenus sint ejusdem loci
Ducatorum tercentum Venetorum, si vero foren-
ses ad arbitrium Emmi. [illegible] supra tamen sortem
dotis primo dictarum usque ad numerum duodecim
provenientium ad favorem ejusdem Monasterii,

unde

ante professionem integre, et actualiter persol=
vantur, seu in capitalibus ad septem pro centenario
fructiferis per Em.mum Dominum Cardinalem Patriarcam
approbandis consignentur omnesque talitum per Mo=
niales aliorum Monasteriorum dicti ordinis gestari
solitum suscipere, et elapso probationis anno profes=
sionem per easdem emitti consuetam expresse emit=
tere, necnon in perpetua clausura et quoad fieri
poterit ritu, more, et consuetudine ac regularibus
institutis dicti ordinis servare, divinisque laudi=
bus, et officiis insistere, necnon sub cura et
gubernio regimine, ac administratione, visi=
tatione, correctione, superioritate, et omnimoda
jurisdictione ordinaria Patriarcali acquie=
scenti vivere debeant, et teneantur, illiq. sic
erecto, et instituto Monasterio pro illius dote,
et fabrica monialiumque in illo pro tempore
existentium manutentione bona, frumento
et census eidem fabrica ut praefertur, ad
praedictum effectum elargita, relicta, et do=
nata, cum dotibus dictarum Monialium
pro tempore deffunctarum, et quaecumque alia
per praedictos, seu alios Christi fideles in per=
petuum vel ad tempus, ac simul vel successi=
ve augmento bonorum, ac dotis dicti Monas=
terii quandocumque et qualitercumque elargien=
da, relinquenda donanda, et erogando sono
proprietates ex nunc pro ut post quam illa

elargita

elargita donata, legata et erogata fue-
rint, ita quod liceat Abbatissae et Monia-
libus predictis illorum omnium corporalem rea-
lem et actualem possessionem per se vel per
alium seu alios nomine Monasterii ut pre-
fertur erecti et instituti propria auctori-
tate apprehendere, et apprehensam perpe-
tuo retinere illas locare dislocare arrendare
necnon fructus, redditus, proventus, jura obven-
tiones ac emolumenta ex eis provenientia ac
oblationes et elemosinas eidem Monasterio,
illiusque Abbatissae ac Monialibus pro tempore
elargitas recipere colligere levare percipere
et recuperare ac in Monasterii predicti com-
munes usus, utilitatem, et necessitatem conver-
tere, perpetuo concedimus, et assignamus, et
cum omnibus, et singulis privilegiis, facul-
tatibus libertatibus, immunitatibus, exemptio-
~~que gratiis~~ nibus prerogativis, preeminentiis fa-
voribus, concessionibus, indultis, indulgentiis etiam
plenariis, et peccatorum remissionibus, ceteris-
que gratiis universis tam spiritualibus quam
temporalibus, quibusvis Monasteriis dicti ordi-
nis, illorumque Abbatissis Monialibus, ac personis,
et Christi fidelibus eandem Ecclesiam visitan-
tibus in genere et in specie, et per viam sim-
plicis communicationis, ac alias quomodolibet
tam concessis quam pro tempore concedendis
et in omnibus, et per omnia juxta ea quae
circa novorum Monasteriorum sanctimoni-

alium

lium erectiones prescripta sunt in cuius rei
fidemque et testimonium presentes per can=
cellarium Patriarcalem infrascriptum dari
mandavimus, sigillo Patriarcali, quo in simi
libus Em.mus sua utitur, iussimus et faci=
mus appensione communiri. Datum in Eccle
sia Parocchiali sancti Andree, municipij Ve=
venzono Aquilejensis diocesis die Dominica
17 Augusti 1687.

Thomas Fabricius Canc. Pat.

registrate furono respettivamente

D.

Adì 28. Maggio 1718.

Joannes Cornelius Dei Gratia Dux Ven.tm atq Nobilib., et Sapientib. viris Antonio Lauredano de suo Mand.o Locum Tenenti Patriæ Fori Julii, et successoribus fide libus dilectis salutem, et dilectionis affectum: sopra il ricorso, che han fatto le Monache di Santa Chiara di Gemona, e S. Maria del Confalone di Venson, si sono intese le vostre giurate informazioni; inclinando però Noi a renderle esaudite, vi resta impartita la facoltà d'assistere alle dette Monache nella forma summaria per sollevar le medesime dalla lunghezza delle Liti, e spese eccedenti; e sententiare, come crederete di Giustizia eitatis citandis, et auditis audiendis

Doverà una tale autorità continuar per un altro quinquennio con condizione, che li debitori non possano appellarsi dalle sentenze, che seguissero contro di loro, se non ponendo il deposito in danaro effettivo dell'importar del debito deciso, come viene praticato con le Monache di questa Città

Dat. in Nostro Ducali Palatio die XXIV. Junij Ind. XICXVIII

Lorenzo Vignola Segr.io

Addì 11 Giugno 1718.

Fu registrato in Libro S.... Segue la Legalità

Le qui addietro Carte contenute in sette fogli, e mezzo furono fedelmente estratte d'altre con simili autentiche esistenti presso le RR: M.re di q.to sud.o Monastero di S. M. del Confalone, e fattane la dovuta riscontrat.e concordano perciò colli autentiche med.e, ed in fede di ciò mi sottoscrivo &c.

Francesco Antonio Senna di S. A. Not.o e Cancell.e della Mag.ca Comunità di Verzon li 28. 10bre 1799 apponendo il S.o di d.a Comunità in carte

L. S.

E. si in fede per l'officio della Cancellaria Arcive=
scovile d'Udine che nel luogo di Venzone di
questa Diocesi esiste un solo Monastero
di Monache chiamato di S. Maria di S. Con=
falone dell'ordine di S. Chiara, e in esso luo=
go si trova altro monastero d'esso di S. Chia=
ra in fede

Dato dalla Cancell. Arcivesc.le li 29. 9bre
1799

Giovan Batt.a Coronella Canc.e
Arcivescovile

L. D. S.

F

Per l'Offizio di questa Dub.a Cancell.a si fa' certa indubitata fede presso qualunque Cesa: Reg: Offico, Camera, Magistrato, Tribunale, e Governo, che in questa Terra di Tangone, e sua Giurisdizione, è l'unico, e solo Monastero di S.a Maria del Confalon, le di cui Religiose Claustrali vivono sotto l'istituto, o regola di S. Chiara; motivo per cui talvolta viene chiamato Monastero di S.a Chiara, ne' fu mai, ne vi è altro Monastero di sorte: che però si attesta per la pura verità' ideo sin quoncq

Tangone 29. xbre 1799 dall' Offo

L. S.   Francesco Ant.o Perna Canc.

Requisit.

G. Quaderno Campatico del Don Cat.° 196

Monast.ro di S. Maria del Confalon della Terra di Venzone paga annualm.te per Campatico — L 10 s. 12

Si fa fede per l'Off.o delle decime del Clero di Udine, come la premessa Partita Monastero di S. Maria del Confalon non è debitrice di cosa alcuna per conto Campatici, avendo pagato anche il Campatico corrente 1799 in fede

Dal med.mo Off.o: li 10 dicembre 1799

L. S.

Pietro Andrea Barnaba Deputato

H. Quaderno decime col Don: [illegible]: 209:

Monast.ro di S. Maria del Confalon nella terra di Veyrone paga annualmente per Nom. —— $: ii g: ii

Si fa fede per l'Off.o delle Decime del Clero di Udine, come la premessa Partita Monast.o di S. Maria del Confalon non è debitrice di cosa alcuna per conto decime, avendo pagato anche la decima corrente 1799 in fede

Dal med.mo Off.o 16. xbre 1799

L. S. Pietro Andr.a Bernardo Deput.o

I. Quaderno Compat.° col Num.° 264

Monastero di S. Chiara della Terra di Venfore paga annualmente di Compa=tico —— D. 7.97.5

Udine dall' Uff.° alle rend.e del Clero 17. 9bre 1797

L. S.

Giov.i And.a Barnaba Deput.o

K.

Monistero di S. Clara della Terra di Veagone.

C. 264 Dre. due

C. Debito — J. 175: 5

Itam 60 p% — " 4: 18

1794 And. Mayo C. 21 — " 8: 19

1795 C. 22 — " 8: 19

1796 C. 23 — " 8: 19

1796 C. Estraord. — " 8: 19

Udrice dall'Off. alle xme del Clero li 2 Marzo 1797

Gio: Batt. Manca f.

L. S.

enti
è
ra.
ou at-
ual
unghe
hes
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ante
[illegible]
n ani
[illegible]
unere,
vera
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
omitte
[illegible]
[illegible]
sutto
tevano
[illegible]
sosto
...

ienti
si è
na.
ssi at-
ial
amiglia
he
ne,
m
n è
anche
ivo
n avi
a
ìmere
sesa
i si
a e a
ibugia
gi
ra
ni.
condecia
i u.
sp
. detto
temno
ento
sopto
...

venti
si è
sva,
on et
ial
famiglia
che
om
anti
ivo
in ani
ianor,
onoris
stevano
anto
posto

venti
si è
ora.
così al-
uai
famiglia
che
on
anti
ino
in sui
ente,
vera
ave
oltre
onore
syo
tutto
rtevano
unto
motto

[illegible]enti
[illegible] è
[illegible]ra.
[illegible]osi et.
[illegible]cal
Famiglia
[illegible]he
[illegible]
[illegible] m
[illegible]
[illegible]anti
[illegible]
[illegible] ani
[illegible]

[illegible]onet,
[illegible]veva.
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]onstre[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]tutto
[illegible]mano

[illegible]
[illegible]posto
[illegible]

venti
si è
ora.
ioni al
uai
famiglia
che
on
anti
in ani
enti,
aveva
ale
conserva
sup
detto
stavano
parte

nventi
si è
gioni et
Famiglia
che
santi
in ani
tanti,
avesa
posto

[illegible]
[illegible] è
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Famiglia
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
aveva
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

Osservazioni intorno alla Veneta Congregazione
de' Domenicani [illegible]

In varj tempi con pubbliche stampiglie furono fatte a tutti li Conventi molte ricerche spettanti il loro essere, il loro avere, e le loro spese. Ora si è ricercato che le sud.e fossero assolute ora cavate [illegible] ora da un triennio. Nel 1765 si è dimandato il nome e cognome de' Religiosi attualmente ne' Conventi abitanti, per qual Convento fossero professi, in qual città si trovassero i loro figli [illegible] dimoranti, quanta fosse l'ordinaria Famiglia di ciascun Convento, quanti ne fossero stati a questa [illegible] quanti si esteri che sudditi etc. Fu fedelmente ad ognuno di questi articoli risposto [illegible] bene copia. Come dovesi nello stesso modo [illegible] in scritto e in [illegible] e nelle altre posteriori stampiglie [illegible]

[illegible] osservi in contanti o rendite quanti [illegible] quante le annue [illegible] da essi si tenessero in avanti [illegible] estratti [illegible]

Documenti del Riacquisto della [illegible] de' Domenicani Osservanti di Cordovado. Sec. XVIII.

[illegible]

chiesta la famiglia [illegible] [illegible] quanto aveva in denaro [illegible] e spese [illegible] pesino [illegible] fu ricercata l'annua vendita cogli estratti [illegible]
Nel 1770 si è ricercata ogni [illegible] spesa estratta dall'ultimo triennio quando si voleva categoricamente rispondere [illegible] le convenienti [illegible] si poteva entrare [illegible] il tempo [illegible] nel cominciare tutto [illegible] genere percetto se assieme volevano [illegible] spese

Foglio n.o 1.

Ha dunque lasciando le altre nell'ultima stampiglia 1770. il [illegible] delle lettere notificato [illegible] il suo introito [illegible] non la sua entrata) composta di vendita certa con [illegible] di Messe [illegible]

Osservazioni intorno alla Veneta Congregazione
de' Domenicani Osservanti

In vari tempi con pubbliche stampiglie furono fatte a tutti i Conventi molte ricerche spettanti il loro essere, il loro avere e le loro spese. Era si è ricercato che le sud.e fossero assolute [illegible] cavate [illegible] in [illegible] da un triennio. Nel 1765 si è dimandato il nome e cognome de' Religiosi attualmente ne' Conventi abitanti per qual Convento fossero professi in qual [illegible] si trovassero i loro [illegible] dimoranti quanta fosse l'ordinaria Famiglia di ciascun Convento, quanti ne fossero [illegible] questa aggiunta si essen che sudditi etc. Fu fedelmente ad ognuno di questi articoli risposto [illegible] se ne tiene copia: Come altresì nello stesso modo [illegible] atto [illegible] [illegible] tenuta [illegible] e nelle altre posteriori stampiglie [illegible] quanto [illegible] che ciascun Convento annualmente riscuoteva in contanti o [illegible] quanti gli affitti che [illegible] riscuoteva in contanti o [illegible] quante le annue [illegible] di ogni genere che impegnava [illegible] da cui si tenessero in [illegible] quali fossero i suoi aggravj fissi, e quanti gl' eventuali, estratti d'un quinquennio.

In altra Stampiglia del 1770 si è chiesta la famiglia dei Conventi, il luogo della nascita di ciascun religioso [illegible] quanto aveva di Vestiario, qual vestiario gli si passava in denaro [illegible] si citava il luogo della sua presente permanenza le spese che il convento aveva incontrate per ragione delle visite de' Superiori maggiori, le annue contribuzioni che a questi venivano [illegible] innoltre ricercata l'annua vendita, gl' aggravj e spese tutte [illegible] dal convento estratte dall' ultimo quinquennio.

Finalmente in una terza stampiglia de. 1770 si è ricercata [illegible] vendite, con ogni e qualunque genere di spesa estratta dall'ultimo triennio.

Dalle nominate [illegible] (quando si voleva categoricamente rispondere e firmare con giuramento quello che veniva ricercato) il dovere de' conventi di manifestare ogni genere di roba che in essi poteva entrare ed uscire. Ciò supposto, non possono essere i Religiosi tacciati di troppo corrivi nel denunciare tutto ciò che annualmente veniva da loro in ogni genere percetto, se assieme volevano e dire il vero ed equiparare le loro annue spese.

Foglio n.o 1. Ma dunque lasciando le altre nell' ultima Stampiglia 1770. il Convento delle Zattere [illegible] il suo introito [illegible] non la sua entrata, composta di vendita certa con [illegible] [illegible] [illegible]

gramento, Aggravj fisi indispensabili, ed altre varie sacre Funzioni; di vendita incerta di Messe manuali avventizie, di questue in denaro, e di emolumenti per Prediche, Scuole, Confessionariati di Monache, ed altro per l' importare di ₰ 600441=6; cioè di ₰ 248223: 5 di vendita certa coi detti aggravj e di ₰ 33608= 1. d' incerti, dè quali presentemente se ne ha perduto per ₰ 8809=18

L' annuo esito (come dalle notificate nella presentata stampiglia annue spese apparisce) equilibrava l' Introito: ed allora gl' Individui erano in numero di 94. Come mai ora colle addotte perdite (supposto ancora che il rimanente degli incerti vie più non si diminuisca) potrassi supplire alle spese di 76 Religiosi e sopravanzarvi? Come potrassi in avvenire contribuire per gl' Individui mancati la tangente fissata se tutto l' avanzo dipendeva o dà Incerti, o dai certi obbligati a' [illegible] Si aggiunga alle dette perdite quella considerabile, che quando erano [illegible] oltre l' intiera somma delli nominati Incerti avevano la questua del Pane [illegible] quale somministrava a tutta la Comunità il mantenimento di detto Pane per tre incirca giorni alla Settimana.

Per questo Convento specialmente si deve fare un riflesso, il qual molto altera, e pone in sbilancio la sua Economia. Questo si è il dover provvedere (per non aver vendita nè di Biade, nè di Vino) il pane ed il vino ad un prezzo esorbitante riguardo a quello che fu agli altri Conventi accordato cosa che sempre più fa scoprire la sua impotenza da che si sarà mantenuto, a poter civanzare

Nè si creda (per essere stato espresso nella Tassa di Famiglia di questo Convento, che se gli assegnano tutte le vendite dell' Ospizio di Celestina) che siagli venuto altro che la sola annua elemosina per riguarde Messe in tutte al numero di 802. colla limosina di ₰ 1: 13 ½ in circa per ciascuna computando [illegible] : bensì gli è sopravvenuto [illegible] mantenere tre Individui non lucranti; cioè tre Fratelli Laici

Se poi questo Convento [illegible] i Religiosi saranno ridotti giusta la Tassa al numero di 60 [illegible] esborsare per quello, che come [illegible] ad esso tassato, e per quello che gli toccarebbe per cagione degli Individui mancati, il che verrebbe ad ascendere a ₰ 13236: 3: come potrebbe [illegible] pareggiarsi l' Introito colle spese? Non rimanendoli allora nemeno tanto, quanto fosse sufficiente per supplire alle spese degli Aggravj accordate dal Ser.mo Principe

Fogli n.° 2.

Il Convento di S. Sicario ha manifestato essere la sua vendita certa col peso di Messe n.° 1779. e dell' Esposizione del SS. Sagramento tutta la mattina delle Domeniche prime d' ogni Mese, con altri aggravj indispensabili di £ 1244: 13; d' Incerti di Messe, e di qualche altra cosa accidentale non durabile di £ 3755: 13. Il suo esito estratto da un triennio, come apparisce dalla notificata Stampiglia), si vede, che andava quasi del pari coll' Introito; abbenchè il Convento fosse dalla Carità de' Fedeli esentato dalla non picola spesa del Pane, che venivagli da questi quasi interamente somministrato. Ora che gli sono stati accresciuti sei Individui (quattro de' quali incapaci a poter dar sollievo ed utile al Convento), e levata la questua del Pane, come potrà mantenersi; dato anche che gli venissero corrisposte da Cividale le £ 2007: 10. col peso di Messe 867., che erano loro state stabilite.?

Ridotti, che saranno giusta la Tassa al numero di dodici (rimanendo le vendite nel quantitativo, in cui sono, nette del 10. per c.to) avranno di Entrata £ 11197: 1. Se avranno da passare alla Cassa Civanzi a tenor della Tassa, annualmente £ 7495: 16 rimarranno pel loro mantenimento e per gli aggravj di Decime, Ristauri, Chiesa, e tutte le altre spese accordate dal Ser.mo Principe £ 3701: 5. le quali certamente non saranno sufficienti nè supplire alle sole spese degli aggravj. Donde avranno allora da vivere.? Messe avventizie non gli sene potranno computare, quando si voglia che adempiscano gli obblighi, che alla loro vendita sono annessi.

Fogli n.° 4.

Del Convento di Conegliano dalla sua ultima Stampiglia apparisce essere stata notificata l' annua sua vendita, che unita alle Messe giornaliere avventizie montava a £ 11127: 5., e che l' intero annuo suo esito andava del pari coll' Introito, il che fa dedurre, che tanta fosse l' entrata quanta l' uscita

Nella Tassa delle Famiglie fu stabilito, che a questa sua annua vendita gli venissero dal Convento di Cividale aggiunte £ 6667:- non però nette e libere, ma aggravate di Messe 1000; e dell' esborso alla Cassa Civanzi annualmente di £ 1207: 4 supposta questa aggiunta la vendita diverebbe netta per detto dal 10. per cento, di £ [illegible]

Con questa si avrà da supplire al mantenimento degl' Individui ora stanzianti, pei quali (giusta la Tassa) sono necessarie annue £ 13057: 4, alle spese degli aggravj accordate dal Sere.mo Principe di £ 3408: 11. notificate nella Stampiglia; allo stipendio del Revd.o Curato di £ 877: 16. all' anno.

ed all'esborso alla Cassa Civanzi annualmente di ₤ 2207:4.. Le somme tutte unite ascendono a ₤ 6493:11., e che fanno montare tutto l'esito a ₤ 19550:13.. Così l'esito verrà a superare l'Intoito di ₤ 2509:4

Ridotti i Religiosi che saranno al numero di venti, maggiori certamente allora diverranno le loro perdite; poichè le annue spese tra una cosa e l'altra, saranno incirca di ₤ 19550:7., e l'Introito al più potrà essere di ₤ 15611:4. cioè di rendita certa unita alla elemosina delle Messe [illegible] Avventizie quando pure sussistenza ne possano avere per ₤ 8477 4 e di quello che gli potesse venire corrisposto dal Convento di Cividale per ₤ 6667.–

Quando non avessero da esborsare alla Cassa Civanzi la tangente fissata, sarebbero, ridotti che fossero a tal numero, in istato di poter equilibrare l'esito coll'Introito allo stesso modo che han fatto nel tempo passato

Fogli n.º 5.

Nella Stampiglia presentata dal Convento di Cordovato fu data in nota ascendere la sua entrata a ₤ 10288.:18., a cui unitevi per le Messe celebrate un anno per l'altro ₤ 1024.17; si veniva a formare a questo convento di annua rendita ₤ [illegible] 15

Nello stato in cui sono di P.P. Religiosi, vi sono necessarie per le spese vittuarie, giornaliere occorrenze e Vestiario (a norma della Tassa) annue ₤ 10633:4., alle quali se si aggiungano le spese degli aggravj accordate al Ser.mo Principe, che montano a ₤ 4994:10., si verrà a formare un esito di ₤ 15633:14. che viene ad essere di più dell'Introito col dibattimento del 10 per cento [illegible] ₤ 4751 [illegible]

È bensì vero, che al naturale denunciato Introito vi si possono aggiungere ₤ 1734:– che dalla Tassa delle Famiglie si dice che esborsar dovesse a questo Convento quello di Cividale coll'obbligo della celebrazione di Messe 867., e l'elemosina delle Messe Avventizie, che ora gli possono [illegible]avanzare (dopo soddisfatti tutti gli obblighi) le quali saranno circa 1000., che potrebbero portare una per l'altra ₤ 1100.– Dato anche che vi fosse aggiunto tutto questo l'esito nulladimeno verrebbe a superare [illegible]

Ridotto questo convento in dodici Religiosi se avrà da esborsare a norma di quello che parla la Tassa, per gl'Individui mancati la respettiva loro tangente, la qual viene a sommare annue ₤ 4836:– non potrà rimanere per essi da vivere. La ragione è più ~~[illegible]~~ che chiara. La rendita [illegible] aggiunta di quello che si dice doverglì venire da Cividale non passerà le ₤ 10891.11

Per le Vittuarie, giornaliere occorrenze, Vestiario (volendo stare alla Tassa), ed aggravj fissi son necessarie incirca £ 9991:14. A queste si aggiungan le sopradette da esborsarsi alla Cassa Avanzi, patentemente si vedrà rimaner [illegible] nel mantenimento dè dodici Religiosi. Quando poi non avessero da fare il detto esborso alla Cassa Avanzi allora potrebbero mantenersi come han fatto per lo passato, in un tal quale equilibrio.

Foglio n.° 3.

Il Convento di [illegible], per quello che possiede così nello Stato Veneto come nell Austriaco, ha fatto vedere ascendere la sua annua rendita unita alle Messe avventizie (posti li prodotti a prezzi ministeriali) a £ [illegible] e le sue annue spese unite agli aggravj a £ [illegible] [illegible] a questo Convento nulla avanzava anzi egli era in apparenza sbilanciato, benchè poi in fatti non lo fosse a cagione dell'accrescimento [illegible] delle loro entrate, che lo [illegible] ad equilibrare.

A queste rendite furono dalla Tassa aggiunte tutte quelle dei tre Conventi soppressi di Valvasone, S. Daniello, e Pordenone, le quali per le pretese dè particolari e dè iuspatronati sopra di queste al più potranno arrivare a £ 11766:– col peso per altro di Messe n.° 4671. Queste unite alle rendite del Convento verranno a formare la Somma di £ 31376:9.

Si può anche aggiugnere a questo Introito l'importare delle Messe, che potranno celebrare dopo supplite le obbligazioni, [illegible] £ 3000:– lo che farebbe ascendere l'Introito in tutto a £ 34376:9.

Per il mantenimento di 40. Religiosi, che presentemente si trovano in questo Convento si vogliono (stando alla Tassa) £ [illegible]. Per gli aggravj accordati dal Ser.mo Principe £ 9605 e per gli esborsi [illegible] Avanzi, ai Conventi di sussistenza, ed agli Esattori dell'Entrate dei tre Conventi soppressi £ 12140:12. Le quali somme unite montano a £ 41129:12. L'Introito può arrivare, come si è detto, a £ 34376:9: onde a questo Convento nello stato presente verrebbero a mancare annualmente £ [illegible].

Ridotti i Religiosi al numero di 24 [illegible] saranno necessarie [illegible] loro mantenimento, e gli aggravj accordati dal Ser.mo Principe in circa £ 20200 queste, quando non avessero ad accrescersi per cagione degli esborsi suaccennati sarebbero coperte dal naturale Introito, cioè coll'entrate e colla limosina delle Messe avventizie, che potranno celebrare i Religiosi di più degli obblighi, che avranno. Che se poi il Convento dovesse esborsare il sopradetto, ed in aggiunta la tangente per gli Individui mancati (lo che

[illegible]

ascenderebbe in tutto a £ 19917:4.) cosa ci rimarrebbe per ventiquattro Religiosi onde vivere.

Le patenti mancanze che si veggono nei descritti Conventi nate sono perchè a tutti vi furon aggiunti alquanti Individui senza corrispondente rendita al loro mantenimento: e siccome li Conventi allorquando erano nel nativo suo numero di Famiglia, stavano colle loro rendite in equilibrio; così necessariamente ne viene, che quello alterato, si alteri tutto il sistema del primiero loro essere, e ne provenga ciò, che si vede essere ad essi accaduto.

Dalle stampiglie dei tre Conventi di Valvasone, S. Daniele e Pordenone ora soppressi (delle quali se ne conservano le copie) chiaro si vede che in essi vi erano e il numero per la Conventualità, e le rendite sufficienti per la loro sussistenza.

Fogli n.° 6. Il Convento di Valvasone aveva di rendita (considerati li suoi frutti alli soli prezzi ministeriali, ed unite assieme le limosine delle Messe giornaliere Avventizie) £ 8537 s. 6. Nel numero che si trovavano essere di 16 Religiosi (numero maggiore della Conventualità) toccava ad ognuno (non computati nè gl'Incerti delle Prediche, nè gli utili non indifferenti dell'Orto nè quelli della Peschiera) £ 533:11:7. che fanno ₰ 86 ₰ 1½ . Li quali se fossero al numero di dodici, avrebbero avuto per ciascheduno £ 711:8 9½, vale a dire ₰ 114. ₰ 18; e ciò computata la rendita ai soli prezzi ministeriali, quando per altro il prezzo del vino in questo Paese un anno per l'altro almeno è il doppio di più.

Per le spese cibarie, giornaliere occorrenze, e Vestiario furono dalla Tassa fissati per ciascun Individuo nella Terra ferma ₰ 78 ₰ – Essendo in dodici erano necessarj annui ₰ 936 ₰ – La rendita era di ₰ 1377 ₰ – sicchè avrebbero stati di più ₰ 441. ₰ – (benchè in questa somma sia stata considerata la roba ai soli prezzi ministeriali), i quali sarebbero stati sufficienti a supplire agli aggravj insiti nei Beni, ed alle spese di Chiesa, Sagrestia Infermeria con tutte le altre che benignamente furono accordate dal Sov.^n Tassa.

Di questa rendita, attese le azioni che tengono i Sig.^ri Giurisdicenti di Valvasone sopra di essa, non può passare nè Religiosi soppressi che piccola porzione, la quale si fa, che al più possa montare a £ 1258:– coll'obbligazione di Messe n.° 784. ed altre [illegible]

Fogli n.° 7. Del Convento di S. Daniele si vede, che aveva di rendita colle limosine delle Messe Avventizie £ 10393:19. Erano in numero di quattro...

Fogli n.°

[illegible] avevano (senza [illegible] gli utili del Confessionariato di quel[le] Monache ed i frutti d'una Braida, e dell'Orto del Convento) L. 7912:8½ che fanno D. 119 g. 12. per uno. Nel caso che fossero stati ridotti in dodici, avrebbero [illegible] per ognuno L. 866:13:13. che sono D. 139 g. 19., e ciò considerata la [illegible] ai soli prezzi ministeriali.

Per le cibarie giornaliere occorrenze e Vestiario [f]urono fissati [illegible] [per] un Individuo D. 78 g. –; sicchè nel numero in cui erano vi avvanzavano D. 41 g. 12. per uno, i quali certamente sarebbero stati [illegible] [ac]cordati dal Ser.mo Principe Aggravj di Decime, Campatici Chiesa Sagrestia &c. Molto più poi quando nel caso, che si è detto, fossero stati ridotti al numero di [dodici].

Del mantenimento giusta la Tassa in ragione di D. 78. per uno vi vo[le]vano a 14. Individui L. 6770:18. Le rendite, benchè poste ai prezzi ministe[ri]ali e tassati [illegible] della Braida, ascendono a L. 10190:19. sicchè vi sarebbero state di [illegible] che sono D. 584 g. 10½. per poter[s]i supplire agli aggravj, ed alle spese sopradette.

Di questa roba, per le pretese di [illegible] Comunità e di alcuni particolari se ne viene a [illegible] somma [illegible] a pro de' Religiosi [pa]ssati in altri Conventi col peso di Messe 2013. solo vi restino L. 1377.

Il Convento di Pordenone, in cui erano quindici Religiosi aveva (senza gli utili dell'Orto, e della Peschiera) L. 10765:13., le quali davano a cias[ch]un Individuo L. 717:13:6, vale a dire D. 115. g. 8. Quando si fossero ridot[t]i a dodici (non computati nè il Confessionariato delle Monache, nè gli al[t]ri utili indicati) avrebbero avuto, rimanendo la Rendita nello stato presen[t]e per ognuno [illegible] che vengono a [illegible]

[La] tangente per le cibarie, giornaliere occorrenze, e Vestiario è stata fissata di D. 78. per uno; sicchè vi sarebbero sopravvanzati stando in 15 ad ognuno D. 137. g. 18., i quali certamente avrebbero potuto supplire a tutti gli accorda[t]i dal Ser.mo Principe Aggravj di Decime, Ristauri Chiesa, Medicinali etc. Molto più sarebbe loro avvanzato nel caso della riduzione a dodici Individui.

La spesa a norma della ~~detta~~ Tassa per dodici Individui sarebbe stata di L. 7254:–. La rendita senza le adiacenze ascendeva a L. 10131:13. vi sarebbero state di più L. 3077:13. cioè D. 496 g. 7:½ per gli aggravj ed altre spese accordate.

[S]i avverte come questo Convento non ha mai questuato, e che gli altri due da molti anni avevano tralasciata la questuazion[e].

Il Convento di Pelestrina è bensì vero che non si trovava attualmente avere il numero de' Religiosi dichiarato per la conventualità; ma nulladimeno per le [illegible] [illegible] aveva numero sufficiente. La sua mancanza era provenuta dalla morte di alcuni individui, per quali non si potè aver in vista della [illegible] [illegible] [illegible].

Il [illegible] di Gorazzo non era Convento separato ma unito come una sua dipendenza [illegible] [illegible], ed apparteneva alla Congregazione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dal [illegible] venuti [illegible] Convento di [illegible]dale [illegible] mantenimento [illegible] [illegible] [illegible] quella [illegible] [illegible] de' [illegible] Religiosi i quali [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] e quello che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Questi Religiosi erano [illegible] [illegible] soggetti al [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] governati e immediatamente e per mezzo di un suo Vicario

Foglio I.

Nota dei Religiosi, che sono di attuale Famiglia nel Convento della B. Vergine delle Grazie di Cordovato dell' Ordine de' Predicatori.

Sacerdoti

M. R. Priore Fr. Giambatta. Fabry nato in Diocesi di Ceneda Confessore, e ex-Lettore di Teologia.
P. Fr. Carlo Locatelli Bresciano Confessore.
P. Fr. Paolino Ferri Vicar. del Convento Confessor, e Pred. Veneziano
P. Fr. Girolamo Fontana Sindico del Conv.º Veneziano
P. Fr. Anastasio Verzegnassi Friulano Confessor, e Predicatore
P. Fr. Francesco Fortunato Zannier Friulano Sagrestano
P. Fr. Agostino Grammatica Bassanese.

Conversi

Fr. Sebastiano Zocchiari Coneglianese
Fr. Angelo Conti Bergamasco

Il numero de' PP.i Sacerdoti, o sia da coro fissati per questo Convento nelle tasse di Famiglia pubblicate in Xbre 1770 è di nro nove (9.) e quello de' Conversi è di nro tre (3.) Per molti anni si è mantenuto questo numero, restato mancante per la morte di alcuni individui, cui per mancanza di soggetti non si è per anco potuto rimpiazzare.

Presentata dal P. Prior Giambatta Fabrij
8 Agosto 1804

fogl. 11.

Stato attivo

o sia summario dell'Entrate del Conv.° della B. V. delle Grazie
dei RR.di Domenicani giunti di Cordovado

Affittanze
dei beni stabili, e loro condizioni
e primieramente delle possessioni, che tiene il Conv.° nella villa di

Bagnarola

1. Che ciascuno de gl'infrascritti coloni paghi a suo tempo, oltre le onoranze li sottoscritti affitti, di cui son convenuti.

2 Che conducano tutta l'entrata ove sarà loro comandato dai Padroni, e facciano quei carizzi, che verran loro ordinati pel trasporto dei generi, e questi pel solo beveraggio di £ 25. per carizzo, eccetto quando vengono in Conv.°

3. Che s'intendano riservati in proprietà e totale usufrutto dei Padroni tutti i mori ovunque esistessero, e tutti i legnami, cimali, ed altri alberi esistenti nei rivali dei prati, viali, e ponti, e tutti quei cimali che spuntassero dalle zocchere. quindi

4. Che non possano i coloni entrar nei sud. luoghi riservati per pascolar animali, far erba, o tagliar legname di qualunque sorta.

5. Che non possano cavar alberi siano o no fruttiferi nei campi senza licenza. Che chiamati a scavar o tagliar gli alberi riservati li abbiano a tenere, colla sola contribuzione di £ 16. al giorno per testa a gli uomini, e £ 12. alle donne; e se si tratta di spaccar e inpassar legne sia la contribuzione di £ 25. al passo

6. Che resti a peso dei coloni lo scavo (che sarà loro bonificato a giusta stima come miglioramento in caso di riconsegna) del Melon, Cornia, e fosse per quanto confinano colla lor possessione.

7. Che lavorino le terre, come si conviene a buoni e diligenti coloni migliorandole e non peggiorandole;

8. Che terminata l'affittanza, che durerà tre anni (in conformità de canoni succedendo cognito o rinunzia, debba questa darsi reciprocamente alla B. V. di Marzo; onde poter prender a tempo debito lo stato della possessione, e confrontare le debite rispettive bonificazione. Non succedendo cognito o rinunzia, l'affittanza s'intenda rinovata di tre in tre anni senza, che mai passar possa in Enfiteusi o affittanza perpetua. Che mancando alle condizioni, possano i coloni esser licenziati in qualunque tempo a tenor delle leggi patrie

9 Che queste affittanze derogghino a qualunq. altra precedente opposta convenzione.

Queste di Bagnarola, e le altre più sotto descritte affittanze incominciate l'anno 1802 secondo il convenuto termineranno a S. Martin 1805.

In vigor di affittanza.

Li sottoscritti coloni pagar devono di affitto

1. Sebastian e cugini Andreuzza per due possessioni
2. Francesco Gobat per una possessione
3. Domenico Morenin e figli per simile
4. Gervasio Gaspardi e figli per simile.
   Gli stessi per una stanza ad essi affittata fuori della possessione
5. Antonio Gaspardi e fratelli per altra possessione
6. Tomio Moliner detto Campanar per simile
7. Giuseppe Zoratti, figlio, e cugino per simile
8. Antonio Moliner per una piccola possessione.
   Lo stesso per l'affitto di un Mulino posto in Geroza di Basedo

---

Oltre le suddette possessioni, in Basedo si fa lavorar in casa una piccola braida di cir. 5. campi detta la Vigna, di cui non si può dir la rendita ladorna da un decennio, perchè son pochi anni, che così si lavora. In altri tempi coll'orto annesso si affittava in contanti per annue — — — — — L. 186.

Più da alcuni pezzi di prato riservati si ricava un anno per l'altro fieno cir. Carro N. 3.

Più per legname riservato alquanti pezzi di legne, che non bastano pel bisogno del Convento.

Fuori delle pertinenze di Basedo possiede il Conv.° altre terre, l'affittanza delle quali termina all'indicato tempo 1805.

La condizioni di queste affittanze nulla hanno di particolare ma sono le comuni indicate a dietro nei N.ri 1. 2. 7. 8. e 9.

Nelle pertinenze di S. Vido

Due Braide affittate al Sig.r Giuseppe Serangelo pagar di affitto

Nelle pertinenze di Azzano

Per alcuni pezzi di terra il Sig.r Giacinto Cellin paga di affitto

---

Nelle pertinenze di Bagnara

Alcuni pezzi di terra aggravati come si dirà più sotto, pagano di annuo affitto — — — — — — —

Nelle pertinenze di Cordovado

Il Conv.° ricavava da alcune metadie dal monte di un decennio —

Dalla vendita annua della foglia de mori sparsi qua e là in tutte le sud.e possessione un anno per l'altro

A misura di S. Vido

Vino orne	Formento stara	Vena stara	Spelta vestita stara	Fagiuoli stara	In danaro contanti
Vino la giusta mano, la quale in comune si riduce in un ... in orne ...	64	1 $\frac{1}{2}$	1.	1 $\frac{1}{2}$	
	31 $\frac{1}{2}$	1.		1.	
	26	1.	1		
	28 $\frac{1}{4}$		1.	1 $\frac{1}{2}$	
					L. 8:–
	34.		1.		
	34 $\frac{1}{2}$	1.	1 $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	
	30	1.			
	9 $\frac{1}{2}$	–			
					L. 372.
82.					
	19.				
					L. 186:–
82.	276 $\frac{3}{4}$	5 $\frac{1}{2}$.	5 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	L. 566

A misura di Portogruaro

Vino orne	Formento	Fagiuoli	Sorgoturco	Sorgorosso
9. ur.	16 $\frac{3}{4}$.			
3. ur.	1.	$\frac{3}{4}$.	4 $\frac{1}{2}$	3.
12.	17 $\frac{3}{4}$.			

L. 148:

L. 714:–

Segue lo stato attivo del Convento

summa di soldo retroscritta £ 714:

Dai limosine, e proventi di sagrestia in quinquennio
uni anno per l'altro — — — — £ 1600
dalle quali detratta — — — — — " 724.
per convenuta elemosina di £ a. al g.no d'una
messa quotid.na che celebra un sacerdote secolare, e
che nè di festivi è obligata alla chiesa di Basabo
come nel foglio aggravj, restano nette — " 876. " 876: —
L'annuo censo di varj livelli compreso fornito ¼ pagato
da Piero Bozzetto di Lazarza — — — — — " 1536: 5.

Fa Unda Casa pia
di questo luogo s'impegnò di contribuire al Conv.o
fin dalla sua fondazione Duc: cor. n.o 600. £ 3720.
e se ne costituì perpetua manutentrice.
A conto di questi Duc. 600. paga annualmente in 4. rate. £ 2033:
Altre £ 1452. 19. si riscuotevano da Colti, che la stessa
Casa pia teneva investiti nei pubblici depositi, e che
essa aveva ceduti al Conv.o in due rate di £ 726: 9: 6. per rata
Per altri Duc. cor. N.o 35: sono £ 217. restarono assegnati li
pezzi di terra indicati addietro come posti nelle
pertinenze di Bagnara, sopra delle quali terre
vi sono varj aggravj e di Messe e di generi
come nel seguente foglio stato passivo.
il rimanente per arrivar alla sud.a summa di
Duc: 600. si ricava dall'orto domestico

Quindi — Summa £ 5159: 5

Dalla sud.a Casa pia come manutentrice
de' convenuti Duc: 600. per anni 7.
che non si riscuotono da' pubblici depositi
le su indicate £ 1452: 19. annue
resta al Conv.o il credito di — — — £ 10170: 13.

Foglio N. 7.

Nota di tutti li Religiosi, che sono di attuale Famiglia nel Convento della B. Vergine di Cordovato dell'Ordine de' Predicatori.

Sacerdoti

Il M. R. P. Priore Pier' Antonio de Mattia Veneziano: Lettore Confessore, Predicatore
Il P. Carlo Goratelli Bresciano Confessore
Il P. Paolino Ferri Veneziano: Lettore Confessore, Predicatore.
Il P. Girolamo Fontana Veneziano: Sindaco.
Il P. Anastasio Verzegnassi Friulano: Confessore, e Predicatore.
Il P. Francesco Zannier Friulano: Sagrestano.
Il P. Agostino Grammatica Bassanese: Studente.

Conversi

Fr. Sebastiano Zoccolari da Conegliano
Fr. Gio: Pietro Polonia Friulano.

Dalla nota soprascritta apparisce primo che quattro sono attualmente li Religiosi impiegati nell' ascoltare le Confessioni tanto nella respettiva Chiesa, quanto al Letto de' Moribondi.

2do che due sono attualmente li Religiosi, li quali si esercitano nella Predicazione con profitto dell'anime.

3zo che uno è il Religioso, il quale porta il titolo di Lettore, sempre disposto a dar Lezione di Filosofia, e di Teologia Morale.

4to che altri tre de' sud.ti Religiosi vanno esercitandosi negli studj della Predicazione, e della Morale, onde abilitarsi ancor essi ad assistere a suo tempo li Fedeli.

Nota.

Sette sono li Religiosi Sacerdoti, che da qualche anno dimorano nel Convento di Cordovato. Ma se potessero esser soddisfatti tutti li debiti del Convento medesimo, l'Entrata sarebbe sufficiente a mantenere per lo meno dodici Sacerdoti, e tre Conversi, siccome ciò fu ne' tempi andati.

Foglio N. V.

Notificazione.

Due furono le risorse che il Convento de' Padri Domenicani di Cordovato da qualche tempo andarono aspettando, onde mettere in qualche equilibrio l'economico del Convento medesimo già sbilanciato. L'una fu quella, che si sperava da codesta Pia Casa situata in Cordovato, poiché avendoci questa chiamati con pubblico Istromento fino dall'anno 1714, promettendoci di somministrarci annualmente in pronti contanti Ducati N. 600 da £ 6 s 4 senza la minima diminuzione, o cessazione per qualunque causa, o accidente, e ciò essendo stato autenticato solennemente con Decreto, ossia con pubblica Ducale dell'Ex-Veneto Governo: ed in progresso di tempo avendoci questa Pia Casa assegnati arbitrariamente certi prò di Capitali di Zecca avvenne ch'essendo questi periti fino dall'Ottobre dell'anno 1797 ci hanno li Governatori di detta Pia Casa rapeito il supplemento contro ogni patto, o legge. Se questa Pia Casa adunque pagar ci volesse il nostro Credito, impegnato avendo essa li Beni di sua ragione per la manutenzione della somma totale di sopra indicata codesto Convento potrebbe alquanto respirare, arrivando il di lui credito fino a questo momento alla somma di £ 8420 s 10.

L'altra risorsa che li sud.ti Padri andavano aspettando era quella di poter ottenere dal Regio Imperiale Generale Governo la facoltà di prender a Livello Ducati mille, e cinquecento, impegnando per l'assicurazione di tal Capitale parte de' loro beni stabili loro lasciati per Testamento fino da rimoti tempi da certo Benefattore. A quest'oggetto furono presentate Suppliche. Ma poiché andarono di quando in quando cangiandosi li soggetti componenti il personale Regio Imperiale Dipartimento, così le Suppliche medesime fatte da Padri co' più umili sentimenti non hanno fino ad ora potuto esser esaudite. Se esaudite queste venissero dalla Sovrana Clemenza e fosse a' Padri sud.ti concessa la facoltà di prender a Livello la somma sopra indicata, il Convento potrebbe liberarsi dalle molte angustie e dalle varie luttuose oppressioni de' Creditori, che tuttogiorno li vanno efficacemente pressando; stanchi di più aspettare.

Eccellenza Reverendissima

In esecuzione dei venerati Comandi di Sua Eccellenza Commissario Plenipotenziario Co. di Bissingen fatti a noi pervenire da Vostra Eccellenza Reverendissima noi Religiosi Domenicani del Convento della B.a Vergine di Cordovado fedeli Sudditi dell'Augusto Nostro Sovrano, ed umili Servi dell'Eccel.za Vostra abbiamo l'onore di rassegnare unito alla presente un piano dello stato personale di codesto nostro Convento

Nel foglio N.° I. troverà segnato il numero de' Religiosi attualmente esistenti nel Convento medesimo, e quello pure di cui potrebbe esser suscettibile il Convento stesso, qualora fosse sollevato da gravi debiti, di cui si trova caricato per gli accidentali eventi del tempo.

Nel foglio N.° II. troverà esattamente registrata l'Entrata e l'Uscita del Convento medesimo

Nel foglio N.° III. troverà segnate tutte le Contribuzioni imposte nel tempo dell'abolito Governo Democratico: come pure le spese incontrate per il ristauro del Convento nell'anno 1797 stato ad uso di Ospital Militare. e finalmente li Depositi fatti per pubblico Ordine ad effetto di certa Escavazione verso la nostra Tenuta di Basedo.

Nel foglio N.° IV troverà esattamente registrate le partite di debiti, che oggidì stanno aperte verso persone, che continuamente ci vanno pressando e che aspettano con impazienza dalla nostra onoratezza li dovuti pagamenti.

Nel foglio N.° V vedrà una Notificazione, ossia una dichiarazione di quelle risorse, che potrebbe avere il nostro Convento senz'aggravio di alcuno. Quest'è quanto possiamo noi rassegnare come confluente al piano da Sua Eccellenza Commissario Plenipotenziario desiderato, e dall'Eccel.za Vostra a noi richiesto, a noi dico, che si protestiamo sempre pronti a render conto di quanto abbiamo rassegnato, come fedeli Sudditi dell'Augusto Nostro Sovrano, e come quelli che abbiamo l'onore di dichiararsi

Cordovado li 28 Maggio 1803.

Dell'Eccel.a Vostra Rev.ma

Umilis.mi Devot.i Obbl.i Servidori
Li RR. PP. Domenicani Osserv.ti

[illegible]

Memoria

La Cassa del Convento di Cordovato nell'anno 1802
restava al disotto di — — — £ 9748 : —

Per Contribuzioni pagate in soldo alla Munici-
palità di Cordovato in più volte — # 1241 : —

Per Contribuzioni pagate in soldo alla Muni-
cipalità di S. Vito per li Beni di Basedo — # 2417 : —

Per varii generi somministrati alle suddette
Municipalità in più volte — — — # 1269 : —

Per il restauro del Convento — — # 4435 : —

Per un Deposito fatto alli 15 Marzo 1802 con
ordine del Governo per certa Escavazione
in Basedo — — — — — # 2824 : 10

Per un secondo Deposito fatto ai 22 Marzo
1803 con ordine del sud.to Governo per la
Escavazione già indicata — — # 1702 : 7

£ 23636 : 17

[illegible]

N. 11.

Introito espresso nel Catastico del Convento
della B. Vergine di Cordovado detto dei Domenicani
Osservanti.

Dallo Stabile di Boredo, e da picciole altre Terre esistenti in S. Vito
ed in Cordovado Formento Stara 190.
Dalle Terre medesime Vino in un decennio Orne 100 per anno
Fascine N. 2000
Ova N. 800
Legna passi N. 4
Minestre in tutto Stara 12.

Annuo prò di Livelli attivi in contanti — — — —	₤ 1536 : 8
Per l'affitto d'un Molino esistente nelle tenute di Boredo —	₤ 372 : –
Per un pezzo di terra esistente in Azzano — — — —	₤ 186 : –
Dalla così detta Casa Pia di Cordovado per Decreto dell'Ex-Veneto Governo — — — — — — —	₤ 3720 : –
Dalla Sagrestia per Officiature di Morti, Scorte, Offerte — —	₤ 600 : –

Note

Nota I. Essendo le terre di Boredo soggette ogni anno ad allagamenti ed inondazioni così l'Introito annuale del Formento non è che di Stara N. 130 circa. Il resto è quasi affatto inesigibile.

Nota II. Per l'affitto d'un Molino esistente nelle tenute di Boredo da due anni a questa parte non si riscuote alcun dinaro, non potendo quello lavorare a causa di certa Escavazione da molto tempo incominciata, e non per anco perfezionata.

Nota III. Dalla così detta Pia Casa di Cordovado invece di riscuotere annualmente ₤ 3720, avendo Essa perduto un certo Capitale di Zecca al nostro Convento arbitrariamente assegnato dalla medesima, non si riscuotono annualmente se non — ₤ 2239 : 14

Segue l'Esito

Esito annuo del Convento della Beata Vergine di Cordovado detto dei Domenicani Osservanti

Messe da celebrarsi annualmente a peso dell'Entrata di Basedo ed altre terre N.° 2626.

Per livelli passivi, e legati annessi all'Eredità o Beni di Basedo in varie partite — — — ₤	715 : 2
Per altri aggravj da pagarsi in generi a varii luoghi — — ₤	62 : 16
Per il mantenimento della Chiesa, e Sagrestia tra Olio, Cera, Paramenti, ed altre simili spese — — — ₤	1929 : 14
Per Campatico e Sidecima — — — — ₤	650 : 14
Per le gravezze pubbliche di Macina — — — ₤	33 : 10
Per Onorario ad un Prete Mansionario che si porta a celebrar una Messa in Basedo lasciata per obbligo in tutti li giorni festivi dal Testatore — — — — ₤	600 : –
Per il mantenimento di sette Religiosi Sacerdoti, e due Laici a ragione di lire tre al giorno per testa — ₤	9855 : –
Per medicinali un'anno per l'altro — — — ₤	300 : –
Per atti forensi un'anno per l'altro — — — ₤	300 : –
Per gli Onorarj del Medico e Chirurgo — — ₤	112 : –
Per salario al Barbiere — — — — ₤	120 : –
Per salario al Sarto — — — — ₤	100 : –
Per salario al Famiglio ossia Ortolano — — ₤	120 : –
Per suo mantenimento a ragione di lire due al giorno ₤	730 : –
Per restauri e spese di Fabbriche un'anno per l'altro ₤	400 : –
Per Legna — — — — ₤	300 : –
Per Carbone — — — — ₤	100 : –
Per Tabacco — — — — ₤	200 : –
Per il Vestiario de' Religiosi — — ₤	400 : –
Per Sapone da lavar le Lane — — ₤	350 : –
Per Biancherie da rifarsi, aggiustarsi, e lavarsi — ₤	400 : –
Per Lettere — — — — ₤	120 : –
Per Spese straordinarie di Ospiti e di viaggi per affari del Convento — — — — ₤	600 : –
Per Elemosine somministrate a' Poveri in pane Sorgo S.ra 24 ₤	: –
Per dette somministrate in Minestre di varie sorta S.ra 6 ₤	: –
Per dette somministrate in dinaro — — — ₤	100 : –
₤	18598 : 16

h

2

16
12

:-
:

:-
0:

1:-
0:-
0 -
0:-

0:
0:-
0:-
10:-
50:
50:-

0:-

0:-
0:-
0:-

107

Esito ~

Per varj generi da pagare in spesie a conto dell' Eredità Wamb., computati come nell' introito - - - - - - - - - - £ 62:17

In Contanti p Livelli Passivi, fatti la magg. parte p l'erezion dei Muri del Convto, e Legati Wamberla di annue 170 - - - " 715: 2

Per il mantenimento loco ed foco di un Sacerdote Secolare p la cong. celebrazione della Messa a Basedo, p peso della nostra Eredità in varj generi, almeno un'anno p l'altro - - - " 800:-

Al sud.to in Contanti, annualmente - - - - - - " 744:-

Per l'Aggravio del mantenimento della Chiesa, e sag.ria, Cere, Oglio, Paramenti, Biancheria, ed altre indispensabili spese, come dai registri consta annualmente - - " 1930:-

Per gravezze di Campatico, e Decima del Clero - - - " 650:16

Per gravezze pub.e di Macina - - - - - - " 33:12

In Medicinali un'anno p l'altro - - - - - " 400:-

Medico, e Chirurgo - - - - - - - " 112:-

Barbiere - - - - - - - - - " 62:-

Sarto - - - - - - - - - " 100:-

Famiglio - - - - - - - - - " 110:-

Spese forensi almeno - - - - - - " 100:-

In vestiarii, e spese di Fabbrica un anno p l'altro - " 400:-

In Pesce un'anno p l'altro almeno - - - - " 1200:-

In Ova almeno - - - - - - - " 900:-

In Buttiro - - - - - - - - " 750:-

In formaggio - - - - - - - " 650:-

In Carne p gl' Infermi, e Convalescenti - - - - " 800:-

In Minestre Risi, Legumi Paste ec. un' anno p l'altro - - " 650:-

In Oglio Miri almeno 80 incirca - - - - " 1330:-

In Legna - - - - - - - - " 400:-

In Tabacco - - - - - - - - " 200:-

In Sappone almeno - - - - - - " 340:-

Per il Vestiario de Religiosi Scarpe, Capelli, Zoccoli ec. - " 400:-

Summa £ 13840 7

Oltre scritte somme di — — — — — — —	£ 13840:7
Lavare, aggiustar biancaria almeno — — —	" 200:–
Macinare — — — — — —	" 70:–
Cellere — — — — — —	" 120:–
Spese straordinarie di Consulti Medici, forestarie, viaggi, Biancheria	600:–
Esito Summa	£ 14830:7
Introito —	£ 11681:8
Resta di differenza	£ 3148:19

Io P. Fr. Girolamo Mta Fontana Sind.co del Conto della B. V. di Cord.to affermo mpp

N.° IV Bilancio della nostra amministrazione di sei anni.

Introiti	1797 – L.	22709:15
	1798 – "	17567:11
	1799 – "	10897:10
	1800 – "	14902: 7
	1801 – "	16640:12
	1802 – "	20431: 8
	Summa L.	105149: 3

Esiti	1797 L.	20973: 1
	1798 – "	19913: 8
	1799 – "	15415: 3
	1800 – "	15086:12
	1801 – "	15067: 3
	1802 – "	26888:16
Esiti	Summa L.	113344: 3
Introiti ut s.ra	"	105149: 3
	L.	8195: –
Restò la Cassa al disotto nel 1796	– – "	1553: –
Resta dunque al presente al d.to L.		9748: –

P. Fr. Girolamo M.a Fontana Sind.co del Conto della B. V. di Cord.ro affermo mpp

na
ei
do-
wa.

Aggiunta d'aggravij del Convento della B. Vergine di Cordovato.

(a)

1666
7
= 47

; : 1		
: 8		
; : 3		
5 : 12		
7 : 3		
6 : 7		
1 : 14		

In Medicinali un'anno per l'altro — — L. 400:
Al Medico — — — — — — — " ~~74~~ 8
Al Chirurgo — — — — — — — — " 50:
Al Barbiere — — — — — — — " ~~68~~: 4
Al Famiglio — — — — — — — " 109:16
In spese forensi, un'anno per l'altro — — " 100:
In Lettere, un'anno per l'altro — — — " 120:
In spese di fabbriche, un'anno per l'altro — — " 300:
In spese di Consulti in Medici straordinarij — " 60:
1312: 8
Al Sarto del Convento — — — 100:

In Pesce un'anno per l'altro — — — — — £ 1200:
In Ovi — — — — — — — — — — — " 900:
In Buttiro — — — — — — — — " 900:
In Formaggio — — — — — — — — " 750:
In salummi 100 e carne 530: — — — — " 560:
~~In oglio Miri 30. circa — — — — — " 630:~~
In oglio Miri 30. circa — — — — — " 1300:
In Legne — — — — — — — — — " 400:
In Minestre Risi due Miara — — — — " 650:
In Sapone lib. 400. a Duc. 135. al Miaro, e condotta — — " 340:
In Tabacco lib. 70. a ~~tib~~ £. 3: alla libra — — — — " 210:
In erbaggi, e frutti — — — — — — " 100:
Per Abiti ai Religiosi, scarpe, capelli ec — — — " 400:
~~Per Lavare £ 100.~~ in Lavare £. 200. — — — " 300:
Per Marinare £. 70: Per spese straordinarie, e viaggi £. 200 270:
8030:

...nsana ...o dei ...l Cordovato affermo quanto sopra.

La
L.a
Ben
Teb
Ac
Le

Me
Ne
Bar
Chi
Fan
Spos

Doppio
Casatic
Per in

Foglio IV.

Bilancio dell' amministrazione de' Padri Armeniani di Cordovato pel corso di sei anni.

1 . .   Cosi

Negl' Aggravj del Convento si devono notare li seguenti cose

La spesa dei Medicinali un anno per l'altro.
L'onorario annuo p. il Medico
detto p. il Chirurgo
detto p. il Barbiere.
Al salario degli uomini Famegli
Le spese foranee degl' Avvocati

Medicinali	400:	Gen.º	98:
		Altre inclus.	99: 477:
Medico	£. 74: 8: –		
Barbiere	" 68: 4:		
Chirurgo	" 50		455: 15
Famiglia	" 109: 16		651: 5
Spese forensi	" 100:		120:
			120:
			651: 15
	802: 10		24: 5
Doppio Camp.	455: 15		72:
Casatico	24: 4		2095:
Per imp. Fornito	72: 19		105:
			2200:
			20:
	1355:		2220:

73 : 1
3 : 8
3 : 3
6 : 12
7 : 3
6 : 7
1 : 14

Fontana
... ento dei
... di Cordovato
... qui sopra.

In pesce un mese per l'altro f. 100. all'anno	A. 1200:
In Buttiro un'anno per l'altro, all'anno	750:
In Ovi un'anno per l'altro, a all'anno	900:
In Carne	530:
In formaggio	560:
In Salumi	100:
Oglio Miri n.° 30.	1300:
~~Legne~~	400:
~~Minestre~~ cioè ~~[illegible]~~ in risi anche in fav. ecc. viene a fare congiungendo risi, risi due Mig.	650:
~~Sapone~~ lib. 400. a duc.ti 135: al miaro, ecc.	340:
~~Erbaggi~~	100:
~~Tabacco~~ f. 70. a f. 3:	210:
Per il lavare ecc.	~~750:~~
Per il Macinare	80:
~~Per~~ i Abiti de Religiosi, e scarpe, fazz. ecc. a rag. di 4. Duc.ti	200
	7300
~~Per il [illegible]~~ per Religiosi. 48: e per i [illegible] 50:	300
~~Per il cucire~~	100:
	7700

1320 — 1200
730 — 750
900 — 900
530 — 530
560 — 560
300 — 100
100 — 1300
340 — 400
700 — 650
400 — 340
100 — 100
230 — 210
400 — 250
200 — 7320
7810
90
Mar. 7900

7900
Sp. str. [illegible] 300
8200

Foglio IV. Bilancio dell' amministrazione de' Padri Domenicani di Cordovado nel corso di sei anni

1
5
3
2
3
7
14

10 Genaro 1800 Cordovado

Attesto io sottos.to d'aver esaminato accuratamente la spesa che annualmente soffrono li R.R. P.P. Domenicani di questo loco per il mantenimento della Mansioneria dell' Eredità Wamberle in Bagnado, ed aver rilevato ammontar quella a — ₰ 1558:3:4 annue tanto affermo per l'esame da me fatto ne' loro libri, e registri in fede &.

Io Sigismondo Zinni [illegible]
in Sacerdotto M.L. [illegible]

In contanti —	₰ 744:
Vino Orne —	200:
Frum.to St.a 4 —	100:
Sorgo St.a 4 —	60:
Fagioli St.a 1 —	20:
Fieno per il cavallo —	20
Loco, foco, e biancheria —	300
	₰ 1544

sono dei Cordovado non appariscono [illegible]

Foglio IV.

Bilancio dell' Amministrazione de' Padri Domenicani di Cordovato pel corso di sei anni.

3 : 1
3 : 8
3 : 3
6 : 12
7 : 3
6 : 7
1 : 14

...a Ymbara
...mento dei
...ni di Cordo-
...vato q.to sopra.

Foglio IV.

Bilancio dell'Amministrazione de' Padri Domenicani di Cordovato pel corso di sei anni.

Introiti		Esiti	
Introito 1797	ƒ 24709:15	Esito 1797	ƒ 20973:1
1798	" 17567:11	1798	" 19913:8
1799	" 10897:10	1799	" 15413:3
1800	" 14902:7	1800	" 15086:12
1801	" 16640:12	1801	" 15067:3
1802	" 22152:8	1802	" 28706:7
	ƒ 106870:3		ƒ 115161:14

Esiti in tutto	ƒ 115161:14
Introiti	" 106870:3
La Cassa versò al discoto di ƒ	— 8291:11
Nel 1796 restava al discoto ƒ	1553:—
La detta Cassa ora resta al discoto ƒ	9844:11
Se alla detta somma si aggiungano le altre somme degl'Imprestiti ricevuti, e non per anco soddisfatti, come pure le altre somme di debiti citati nel foglio N.° II cioè	ƒ 14301:—
In tutto resta la Cassa al discoto ƒ	24145:11

Io F. Girolamo M.a Fontana Sindaco del Convento dei Padri Domenicani di Cordovato affermo q.to sopra.

... convento supplisce a tutti li bisogni dei Religiosi. La rendita di questo convento consiste parte in soldo parte in beni. Quanto al soldo si riscuotono annualmente in Decreto dell'Ecc.mo Senato dalla Casa Sia di Cordovado D.ti 600. quali però sono agravati di messe annue N.o 416.

Le terre sono tutte parte in S. Vito, parte nel distretto, cioè in Bagnado ad Azzano, da quali beni un anno per l'altro può computarsi in circa l'entrata di D.ti 1000.

Su questa rendita vi è l'aggravio di quattro mansionarie quotidiane, cioè Valaresso, Brespi, e due Vamberle, e l'altra sitturi di messe 270 per ciascun anno. Tutte le d.te mansionarie importano messe 1722. Il rimanente delle messe si celebrano per li nostri defonti gratis, e parte per l'elemosina ora di L 1:5: ora di L 1:10. queste tutte saranno in circa al N.o di 1600.

L'elemosine gratuite saranno dal più al meno in un'anno D.ti 45: nè si costuma di fare qui altre cerche nè di vino nè di biade nè di qualunque altra cosa.

Oltre i sud.ti beni nella giurisdizione di S. Vito, vi sono ancora nel distretto di Cordovado due altre picciole Braide di ragione della mansionaria Sitturi, le quali rendono d'entrata annua D.ti 9 in circa, ma sono aggravate di L 57:15½ coll'Ecc.ma Casa Manin

Summa di tutte le soprad.te rend.te D.ti — 12654:16

... cavalli, ed ogni altra occorrenza ... in circa. in tutto — — — — — — 11.9467:

Summa intiera dell'esito — — 11.12881.
Summa dell'introito corrisp.te — — 11.12654.

Dalle poste sudette consta chiaramente, che annualmente questo convento resta in al di sotto che avanzare cosa alcuna in prova di che presentemente il convento si trova aggravato da debiti non volontari per pagare negli anni passati di più di L 3422:13, e però io l'esposizione degli anted.ti capi, che tutti cadono sotto il venerato comando del Mandato fatto presentare dalla S. V. raffermo, e ratifico con mio giuramento. onde in fede di ciò mi sottoscrivo

Gli è però vero, che qualche anno qualche cosa si avanza; ma questo non in vigore del Capitale e rendite del Convento; ma più tosto può provenire dal differire la vendita delle raccolte a tempi più opportuni.

In esecuzione de' supremi venerati comandi dell' Ecc.mo Magist.to sopra Monasterj, ed Ecc.ze Vostre communicatimi, attesto io sottoscritto Superiore di q.to Convento de' PP. Domenicani Osservanti di Cordovado [illegible]

P.mo: essere di famiglia in questo monistero, essendo egli Collegiato Religiosi Sacerdoti da Coro N.o 11 e quattro fratelli Laici, e due serventi secolari: tra questi si attrovano nei sacerdoti, e nei fratelli Laici di nascita non sudditi di q.to Ser.mo Dominio i quali però nella loro gioventù vestirono l'abito per q.ta nra Congregazione, e professarono in essa, avendo la detta Congregazione tre conventi, di Fara di Gradisca, Cormons ed Ajello, soggetti alla Regina Imperatrice. Dei detti Religiosi da Coro, chi resta impiegato nel leggere Teologia, chi nel Predicare, chi nel Confessare, ed il maggior numero se non altro nel lodare il Sig.re nel coro giorno e notte. In questo monistero non vi sono Educande, sermone li Religiosi passano da un Convento all' altro secondo o il bisogno o la disposizione de' Superiori. Così ancora in detto stesso convento per la Dio grazia si osservano esatta delle Dominicane costituzioni, vi è anche la vita comune. perciò il convento supplisce a tutti li bisogni dei Religiosi. La rendita di q.to convento consiste per la maggior parte in beni. Quanto al soldo si riscuotono annualmente per Decreto dell' Ecc.mo Senato dalla Cassa sia di Cordovado D.ti 600. q.ti però sono agravati di messe annue N.o 416.

|| Gli aggravj che si pagano sopra le Terre accennate per qualunque titolo appartenenti al Convento parte in biade e vino, e parte in soldo, compreso il sudetto Zanin vengono a montare alla summa di — — 2564. 3

Oltre questi aggravj per il [illegible] [illegible] vi è l'aggravio del mantenimento d'una [illegible] durante ora suo servo e serva D.ti 150 in circa — — — — — 1910:

|| Per obbligo del d.to [illegible] al [illegible] sua vita durante — 372: —

|| Per soldo preso a livello per pagar il quintello dell' eredità Jamberlee D.ti 1000, e per pagar altri debiti della medesima D.ti 2000

Per francare altro livello col Sig.r [illegible] di Udine D.ti 600

summa de' quali D.ti 3600 al 4 per cento D.ti 144 — 492: 7

Al Sig.r Conte Giamandrea Savorgnan per risarcimento del [illegible] da q.to [illegible] d'una casa — D.ti 73 in circa — 765: —

3473: 11

Per conserno mantenimento e provedimento di vitto e di vestito dei sud.ti quindici Religiosi D.ti 1400 incirca Oltre i quali conviene mantenere due serventi per l'orto e sagrestia. La chiesa di tutti li suoi ornamenti cera, oglio ed ogni altra occorenza D.ti 127 in circa. in tutto — — — — — 9467: 6

Summa intiera dell' esito — 12881 —

summa dell' introito — 12654.

Dall' esposte summe consta chiaramente, che annualmente [illegible]

Nota degl'Aggravj, e Livelli passivi del Convento
dei P.P. Domenicani della B. Vergine
di Cordovato.

Per i Legati dell'eredità Wamberle.

Alla Chiesa di Azzano Formento sta -:3::
Alla sudetta Chiesa vino I.
Alla Chiesa di Basedo in soldo contante - - £ - - - 55:-
All'Ospitale della Pietà di Venezia - - - - " 93:-
Alla Chiesa Maggiore di S. Vito Formto sta 2:-::
Alla Cappella Alessandrina di S. Vito Formto 1:-:3:-
Alla sudetta sorgoturco -:2:-:-
Alla sudetta sorgorosso -:1:3:-
Alla sudetta in soldo contante - - - - " - - 2:-

Per un'aggravio di Censo con Casa Manini in soldo " - 57:16:6.
Per un Livello col Convento della Zattera di Venezia di D. 866. gr 12. al 3. ½ per %, fatto l'anno 1720. per far i muri del Convento, annualmente " 186:
Per un livello fatto colla nostra Vestiaria Commune di Conegliano di D. 500. al 3 ½ % per il fine di sopra accennato, paga annualmente " 108:10
Per un'altro Livello pure colla Sudta nostra Vestiaria fatto l'anno 1795. per pagar un'erizione d'una Casa fù di ragion Wamberle di D. effvi 240. al 4. per % annualmente " 73:1
Per D. 500. presi ad uso di Piazza l'anno 1798. per ajutarci in qualche modo nell'estreme nostre urgenze, specialmente dopo il riattamento del nostro Convento, quasi destrutto dai Francesi, al 6. per % annualmente " 186:-

Per il Mantenimento del nostro Sig.r Mansionario a Bojedo, non Compresa la messa quotidiana, pagata a £. 2 - -	£ 859:4
Al P. Vicario Generale, et al P. Procuratore di Venezia - -	" 60:
A Nicolò Manarin vita durante - - - - -	" 30:
	949:4
Al famiglio del Convento - - - - -	" 120:
	1069:4
Più al Manso di Bojedo per il manto della serva - -	" 30:14
	1100:
Per il Debito della celebrazione di Messe n.o 2689. Le quali conteggiate a £ 2. l'una, importano	£ 5378:-
Per il Mantenimento, di Chiesa, Sagria ec. -	" 1929:14
Paga per Macina - - -	" 33:10
Di Campatico, e Ridecima del Clero - -	" 650:14
	8011:14
Per Aggravii di Livelli - - -	" 823:14
Manso di Bojedo oltre la Manso Pagata £ 2: al giorno	" 859: 4
A Nicolò Manarin assegnazione del Conv.o vita durante	" 30:-
	9724:16
	859:
	8865
Summa Introito	£ 10793:8
Primo Esito	" 8769:17
	2023:11
	" 10793:8
Secondo Esito	" 9703:8
	1090:

Formento di requisizione pagato a Pordenone nel 1798. St.ª 6:2:
il quale fù pagato a ragione di £. 16:- allo St.º

Formento di requisizione pagato pure a Porden.ᵉ nel 1799. St.ª 8:[illegible].
Dal quale si volle, per anche venne rimborso.

Per il
non Con | 4
Al P.
A Nic. | 4
Al fam
Riu d. | 4
| 4
Per il
Lu q.
Per il | 4
Paga
Di Ca | 4
| 4
Per A | 4
Maggio | 4
A Nic | 6

Per un Livello fatto con la nostra Vicaria commune di Conegliano nell'anno 1795: ~~al 4~~ di Duc.ti eff.vi 240. al 4. per cento, paga annualmente — —	£ 73:1
Per Duc.ti 500. di L: 4 presi a livello ad uso di Piazza nell'anno 1796. per ajutarci riattare il Convento quasi distrutto dai Francesi, al 6. per % — —	" 186:
Per la mancanza, nel tempo della Democrazia d'un Livello di Duc. 60: al 5. per % — —	" 26:
Per la mancanza della Zecca Veneta il Convento ha perduto fin dall'anno 1797. d'annua entrata, senza aver mai potuto riscuoter un quatrino —	" 1452:19
	1738:

Per il
non Co
Al R.
A Nic
Al Za
Riũ

Per il
La
Per
Pag
Di

Per
Mar
A

1

7

7

7

9

10

14

14

14

9

16

8

17

11

8

3: 8

7

8/19

[illegible]

N.° 1 Introito del Conto della SS. VV. di Cord.ti Vito

1 9

In Esecuzione dei venerati comandi delle SS. VV. in ordine ai punti
che ricercano per la Grazia richiesta di prender a livello francabile
la Summa indicata nella nostra Supplica, si espone quanto se-
gue con tutta fedeltà e esatezza, come pure altra volta abbiamo ras-
segnato.

Il Conto dallo Stabile ereditato di Basedo, e altre terre in S. Vito,
ordinariamente [illegible]
~~Convento~~ riscuote in varie Partite formento St.a 277 1/4 il quale
computato a prezzo Ministeriale di L. 18:12 il St. — — L. 5156:17
[illegible]
Per Vino come risulta dal Monte di un Decennio un
anno rifundo l'altro O.e 82 — il quale conteggiato a
L. 12:8 l'Orna, Vale — — — — — — — — " 1016:16
Da altre picciole Metadie di varj generi conteggiate ut S.a " 273:16
Da varj Livelli, come da registri risulta — — — — " 1536:5
Dall'Affitto di un Molino, che per altro da due Anni in qua
non si riscuote quasi niente — — " 372:—
Da un pezzo di terra in Azzano in contanti — — " 186:—
Dalla Casa Dia, si riscuoteva fino al 1796 in cont.i
L. 3720, ma presentemente per la mancanza della
Pub.a Zecca di V.za si riscuote solamente . " 2239:14
Dalla Sag.a per Officiature di Morti, Scorte, Offerte un
anno per l'altro incirca — — — — — — " 900:—

Introito Summa L. 11681:8

Tutta questa Entrata è aggravata annualmente
oltre il peso di molti pii legati dell'eredità Wambarla
come consta dall'opposta Carta di Esito, del peso ancora
di Messe N.° 2647 — L. 5294:— oltre tante altre che
dobbiam celebrare per i nostri Defunti Religiosi .

nti
le
se:
o vay.

hito,
le
17

16
16
5

—
—

:14

: 8

[illegible]

1 Introito del [illegible] dell [illegible]

Copia dell'Indirizzo, fatto al M.to R.do P.e Vic.rio G.le Alberto Concina della Operetta manoscritta, intitolata: Memorie del P.e Fr. Agostino Vianelli ecc.

M.to R.do P.e Vic.rio G.le Pron Col.mo

Un picciolo lavoro, che alla scarso mio talento costa non poco, lasciato in mano di q.sti Padri degniss.mi, come facilmente prevedere posso, può al momento di mia morte, non molto forse lontana, andare in dispersione: poco calcolandosi d'ordinario le altrui fatiche, abbenchè utili molto, e laboriose. Quindi è, che hò pensato, primo, che nasca il caso, di rimetterlo in mano sicura, spedindolo alla P. V. M. R., che come Vic.rio G.le potrà (se pure crederà bene), potrà riporlo in qualche angolo di cod.to Vicariale Archivio. Chi sà, che alcuno de' Vicarj G.li non sia forse per leggere, ed osservar con piacere in quelle Memorie qualche cosa di q.sto Conv.to di Cordov.do, atto ed opportuna per conoscere a fondo il vero stato, (che crè ne ciarla la Congregazione tutta), il vero stato, e genuina situazione del medemo? Quanto alla P. V. M. R., essa non ha certamente bisogno di leggere tale Operetta, essendo instrutta abbastanza delle cose di q.sto Conv.to, nè merita la picciolezza del lavoro le di Lei benchè minime attenzioni. Tutta volta bramerei pure, ch'Ella si degnasse di dare, se non altro, una picciola occhiata all'Indice della medema, e di leggere in qualche momento di ozio il Ristretto, ò sia Compendio dello stesso, quale ritrovasi alla pag. 45, come anche le poche Annotazioni dell'Appendice, contenenti alcune cose particolari. Se poi non credesse l'Operetta degna di tale riserva, nè meritevole di occupar alcun luogo in cod.to Archivio, me la rispedisca pure senza verun riguardo. La prego però di trattar meco sù tale faccenda con ogni sincerità, e schiettezza. E frattanto, chiedendole scusa per tanto mio ardimento, con pieno ossequio, e sincera stima mi raffermo

D. P. V. M. R.

Cordovado 4. 9bre 1795.

Umiliss.mo Div.mo Obblig.mo Servo
Fr. Agostino Vianelli

Siegue la risposta

Risposta del M.to R.do P.e Vic.vio G.le Alberto Gio: Concina al retroscritto Indirizzo. ~.

» M.to R.do Sod.e Pred.re P.ron Col.mo

» Hò letto, e riletto, ed anche replicatam.te scorso il di lei Manoscritto, e, » parlandole sinceram.te, hò ammirato sì la sua fatica, la quale non dee » essere stata nè indifferente, nè picciola, nel maneggiare, ed ultimar l'opo- » re, ma forse molto più la di Lei fermezza, e costanza in mezzo alle diffi- » coltà, alle irresoluzioni, alle contradizioni sino all'intiero conseguim.to del bra- » mato fine. Che siasi Ella condotta in q.sto affare colla dovuta dipendenza, cau- » tela, e colle viste necessarie, certam.te non può negarsi, secondo il pensar » mio, da chicchesia. Così pure non può negarsi, nè può mettersi in dubbio, » essendo piucchè evidente, l'utile, ed il vantaggio, che ne ha il Convento perce- » pito fin'ora nel nuovo Piano delle Affittanze assai maggiore di quello percepi- » va nel Piano delle Metadie. Basta confrontare un Triennio, ò pure un » Settenio dell'uno e dell'altro Piano per restarne convinti. Aggiungasi » di più il vantaggio, che ne risulta anche dal avere in tale incontro chiu- » so Casa in Basedo, la quale in tempo delle Metadie, standosene aperta, » credo, (senza incolpar, nè aggravar chicchesia, che Iddio me ne guardi), che » fosse una voragine delle Rendite di quello Stabile. Riguardo finalm.te ai » conteggi io non hò, nè posso avere, che ridire, perchè trascritti fedelm.te dai » Libri Maestri del Convento, e passati per mano, e sotto i riflessi di bravo, » pratico, ed esperto Perito, qual'è certam.te il Sig.r Alessandro Locatelli.

» Non mi estendo di più. Continui a volermi bene colla sicurezza di » essere con pienezza di animo corrisposta, e mi creda quale con tutta » la stima, ed affetto riverendola mi raffermo

» D. P. S. M. R.

» Venezia SS. Ros.o 26. Marzo 1796.

NB. Il Manoscritto fù di fatto posto dal med.mo P.e Vic.vio G.le Concina in Archivio Vicariale. ~. ~.

» Umiliss.mo Div.mo Obb.mo Ser.re
» Fr. Alberto Gio: Concina

Nota

Dalla Operetta sopra indicata fù dallo stesso P.e Vianelli fedelm.te, e con tutta l'attenzione, ed esattezza estratto il seguente Compendioso Prospetto etc.

Prospetto compendioso

dele vendite di Bosco negli ultimi sette anni dele Metodie

al confronto

delle vendite esperimentate di Bosco stesso nel primo Settenio

del nuovo Piano di Affittanze a formato.

Del L.e Agostino Vianelli.

[illegible]

Compendiosa esposizione di tutti i generi de' grani ricavati d'anno in anno in Bosedo nell' ultimo settenio delle Metadie in tutti i Beni Wamberle, posseduti dai RR. PP. Domenicani del Convento di Cordovado; fatto dal P. F. Agostino Vianelli Sindico del Convento medesimo, e da esso formato, ed estratto con lungo distinto, fedele, e diligente conteggio dagl' annui Registri del Conv.to sud.to, come segue

Si pone soltanto la metà domenicale.

1787.

Anni	Formento	Formentone	Sorgo rosso	Segala	Fagiuoli	Orzo	Spelta	Vena	Miglio	Panizzo	Sorgozino
1781	S.ra 38:2:2	S.ra 237:-:-	S.ra 64:1:3	S.ra 2:2:-	S.ra 6:-:3	S.ra -:3:2	S.ra 1:-:-	S.ra 1:-:1	S.ra -:3:1	S.ra -:2:-	S.ra -:-:2:6
1782	42:-:3	85:-:-	23:3:3	3:2:1	-:-:-	-:-:-	4:-:3	1:1:2	-:-:-	-:-:1:6	-:-:-
1783	50:-:1:6	284:-:-	103:2:3	5:3:3	18:1:2	5:1:2	12:1:1	5:1:-	-:-:-	2:1:2	-:-:-
1784	26:3:2:6	248:1:-:6	50:-:3	-:1:3	3:-:1:6	-:3:-	-:-:-	-:2:1	-:-:-	-:-:-	-:-:-
1785	69:1:1	343:1:2	74:1:-:6	6:3:2	14:2:2	-:-:-	-:-:-	-:-:-	-:-:-	-:-:-	-:-:-
1786	34:2:-	238:1:1	36:2:1	4:1:-	12:2:1	-:-:-	1:1:3	-:-:-	-:-:-	-:-:-	-:-:-
1787	25:1:-	219:1:-	44:2:1	10:1:-	1:-:-	1:2:-	2:2:1	1:3:1	-:3:2	3:2:-	-:2:1
Settenio sommo	S.ra 276:3:2	1655:-:3:6	397:2:2:6	33:3:1	55:3:1:6	8:2:-	21:2:-	10:-:1	1:2:3	6:1:3:6	-:2:3:6
Si detrae il Quartese di	6:3:2:6	41:1:2	9:3:3	-:3:1:6	1:1:2	-:-:3	-:2:-:6	-:1:-	-:-:-:6	-:-:2:6	-:-:-:3
Resto netto	S.ra 269:3:3:6	1613:3:1:6	387:2:3:6	32:3:3:6	54:1:3:6	8:1:1	20:3:3:6	9:3:1	1:2:2:6	6:1:1	-:2:3:3
Si divide per 7. Resta di Entrata annua	S.ra 38:2:1	230:2:1	55:1:2	4:2:3	7:3:-:6	1:-:3	2:3:3:11	1:1:2:6	-:-:3:6	-:3:2:6	-:-:1:6

Ridotti tutti li generi de' grani sopradetti a Formento col dovuto ragguaglio, formano di annua Entrata, come segue

Formento	S.ra 38:2:1	dico Formento	S.ra 38:2:1:-
Formentone	230:2:1	Equivale a Formento	115:1:-:6
Sorgo rosso	55:1:2	Equivale a Formento	13:3:1:6
Segala	4:2:3	Equivale a Formento	2:1:1:6
Fagiuoli	7:3:-:6	Equivale a Formento	4:3:2:-
Orzo da pilar	1:3:-	Equivale a Formento	-:2:1:6
Spelta da pilar	2:3:3:11	Equivale a Formento	1:1:3:11
Vena	1:1:2:6	Equivale a Formento	-:2:3:6
Miglio da pilar	-:-:3:6	Equivale a Formento	-:-:2:-
Panizzo da pilar	-:3:2:6	Equivale a Formento	-:1:3:6
Sorgozino	-:-:1:6	Equivale a Formento	-:-:-:9

Ridotti per tanto tutti li grani a Formento, rendevano le Metadie annualmente Formento — S.ra 178:1:1:8

Cogli Affitti però fissati nel nuovo Metodo di Locazioni si viene ad esigere annualmente Formento S.ra 262:3:-:-

Dunque il Convento col nuovo Piano di Affittanze resta in un'annuo vantaggio di Formento — S.ra 84:1:2:4

Nota

La presente esposizione fu esaminata, ed incontrata colla Minuta del P.re P.re Sig.r Alessandro Locatelli, e fu ritrovata in tutte le sue parti giusta, fedele, esatta; e per ciò intieramente approvata: come si vede dal Foglio di suo pugno, che esiste in Archivio del soprannominato Conv.to di Cordovado.

1794

Cogli Affiti resò fissati nel nuovo Metodo di [illegible] si viene ad esigere annualmte Formto S. 202:3:-:- | ... sopranominato Conv. di Cordovato.

Dunque il Convento col nuovo Piano di Affitanze resta in un'annuo vantaggio di Formento — S. 84:1:2:4

1794

Intiero Settenio delle riscossioni fatte in Basedo nel nuovo sistema delle Affitze. a formto pel suo totale esperimentale confronto col Settenio di sopra esposto delle Metodie. ~ . ~ . ~ .

Anni.	Formto.	Sorgoturco.	Sorgorosso.	Vino p. colnica
1788.	S. 244:2:1:10 S.	74:-:-:- S.	15:1:-:-	95:-:1:1
1789.	126:1:2:6	200:2:-:-	54:1:2:-	138:6:-:-
1790.	164:3:1:6	130:-:-:-	81:-:1:-	104:-:1:-
1791.	176:2:2	134:2:2	37:2:2	44:6:10:-
1792.	199:2:3:4	210:1:-:-	66:-:-:-	13:3:11:2
1793.	229:-:3:-	204:3:-:-	44:-:1:-	94:3:9:-
1794.	211:3:8:1	66:3:-:-	33:-:-:-	96:5:1:-
Settenio somma	S. 1163:1:1:3	1029:3:2	331:1:2	677:4:5:1

Si [illegible] divide § 7.

Resto di entrata annua	S. 180:1:3:7	145:2:3:5	47:1:1:5	82:3:9:-

Si riduce il tutto a formto.

Formento — — — — — — — — — — — — S. 180:1:3 —
Sorgoturco — S. 145:2:3 — a 2 § uno equivale a formto — — » 72:3:1 —
Sorgorosso — » 47:1:1 — a 4 § uno equivale a formto — — » 11:3:1 —
Vino colnico — » 82:3:9 — a 2 § uno equivale a formto — — » 41:1:1 —

Dunq. in qsto settenio del nuovo Piano di Affitze. si scosse annualmte formento — S. 306:1:2 —
Di più degli stessi annui affitti nel nuovo Piano stesso fissati S. 43:2:2 —
e di più di tutto l'annuo ricavato dalle Metodie formto — S. 128:-:- —
Dunq. l'esperienza stessa, che sola mancava, evidentemte dimostra, e conferma
Li vantaggij del nuovo Piano di Affittanze. in Basedo sommi sopra le antiche Metodie. ~

Nota

Può il tutto confrontarsi da chiunq. volesse co' publici medesimi Registri del Convento; nè teme il P. Vianelli qualunq. più rigoroso esame, essendo conscio della somma sua diligenza, fedeltà, ed onoratezza. ~ . ~ .

Estratto [illegible]

D

C
n
s

Bre
Servi
v
L
m
si
Cons
il
fend
v
ne
te
Consi
st
e
Sene
Irie
de
vi
so
Emo
Secon
Inie
no

Anno
zo
Anno
vj

Pro memoria.

Indice

Dell'Operetta manoscritta, spedita nel Novembre dell'anno 1795. al M.to R.do P.e Vicario G.le Alberto Gio: Concina. ~.

Intitolata.

Memorie del P.e Fr. Agostino Vioneli, Sindico attuale del Conv.to di Cord.to nella occasione del cambiamento delle Metodie in Affittanze a formento; succeduto in Bosedo nell'anno 1787. ~. ~. ~. ~. ~.

Breve Introduzione . . . . pag. n.o 1.

Scrittura da presentarsi al M.to R.do P.e Vic.rio G.le in occasione dell'attuale visita di q.sto Conv.to di Cordovato, in cui si dimostra l'utilità, anzi l'assoluta necessità di abbandonare le Metodie, e si propone come caso migliore l'abbracciare un nuovo metodo di Affittanze, quale si crede, e si prova essere la Affittanze a formento. . . . . » 3.

Consiglio del Conv.to in data dei 6. Agosto 1787., con cui viene abbracciato il progetto delle Affittanze a formento. . . . . . . » 11.

Lettera del P.e Elia Pellegrini Priore al P.e Agostino Vioneli, con cui gli viene confermata intieram.te (sono parole della Lettera stessa) la piena facoltà di operare a norma di quanto sarà giudicato dal eletto valente Perito Sig.r Alessandro Locatelli . . . . . . » 14.

Consiglio vicariale, tenuto in Conv.to stesso dal M.to R.do P.e Vic.rio G.le Faustino Scarpazza, con cui vengono confermate le cose tutte operate, e stabilite in Bosedo col nuovo Piano di Affittanze . . . » 20.

Settenio di tutte l'Entrate dei Beni di Bosedo sussistenti le Metodie » 23.

Triennio dato in nota con giuram.to al Sereniss.mo Principe in Febbraro dell'anno 1780 di tutti li antedetti prodotti di Bosedo; copia tratta dal Archivio del Conv.to stesso di Cordovato, che concorda mirabilm.te col Settenio sopraindicato . . . . » 32.
                                                                              » 35.

P.mo triennio dopo le nuove Affittanze . . . . »
Secondo triennio dopo le nuove Affittanze . . . . . . » 40.

Intiero settenio delle riscossioni fatte in Bosedo dopo il nuovo Piano di Affittanze col confronto di quello delle sussistenti Metodie . » 45.

Indice dell'Appendice all'Operetta stessa.

Annotazione I.a circa l'annuo effettivo ricavato in Bosedo dalle Affittanze del nuo.vo Piano intrapreso . . . . » 48.

Annotazione II.a circa ciò, che si ricava annualm.te in Bosedo per vari altri Annessi, oltre a quello, che ricavasi dalle Affittanze . » 49.

An-

Annotazione III.a Copia di Lettera del N. H. S.r Andrea Nicolai, con cui viene da esso interamente approvato, e lodato il nuovo Piano di Affittanze a formento. — » 52.

Annotazione IV.a Scandaglio del P.co P.to Sig.r Alessandro Locatelli della quantità dello Stabile di Bosedo. — — — — — » 54.

Annotazione V.a in cui, il tutto ridotto in soldo, si cerca cosa ricavisi annualmente di effettivo soldo in Bosedo dalle sole Affittanze. — — — » 57.

Settenio del Ricavato dalla Vigna di Bosedo, qualora lavoravasi in Casa, col confronto di quello ricavasi dall'affitto a formento. — — — » 64.

Osservazione esatta delle spese, che nel sistema antico delle Metadie soffriva il Conv.to nel governo economico della Casa domenicale di Bosedo. — » 66.

Notarella.

L'annuo effettivo ricavato dalle sole Affittanze di Bosedo, ridotto in soldo, come risulta dalla retro indicata annotazione I.a, è di annui Ducati da L6:4 — — — — n.o 1613:18:5 —

L'annuo effettivo ricavato per altri anessi di Bosedo stesso, ridotto in soldo, come risulta dalla retro indicata annotazione II.a, è di annui duc.ti n.o 513:5:8 —

Ricava adunq. il Conv.to di Cord.to dal solo Bosedo an.i d.ti n.o 2126:23:13:–

Da altri luoghi percepisce il Conv.to stesso (come apparisce dalla Incidenza della stessa Annot.ne II.a) altro annuo reddito (ridotto tutto in soldo) di an.i duc.ti » 1238:—:12:6

Dunq. il Conv.to di Cordov.to ha di entrata annua duc.ti n.o 3364:24:5:6

Altra Notarella.

La quantità della Tenuta di Bosedo (come risulta dall'Annot.ne IV.a sopra indicata) è di Campi A. P. V. n.o 431:3:49 — Prativi a fieno n.o 114:2:69 — Pascolativi e Paludivi n.o 83:—:108 — In tutti n.o 629:2:16, e restano questi affittati in pieno (come dalla stessa detta Annot.ne apparisce) per l'annuo affitto di formento St.a 262:3:— essendosi posto il solo tenue affitto di quarte due rincirca per Campo, ed a soli Campi Arativi, ~~[illegible]~~ dico, Arativi, e Prativi: tutti lasciati per occhio li Pascolativi, e Paludivi.

2

» 52.

on-

» 54.

nu-

» 57.

» 64.

vi-

» 66.

sol-

i

o

no

n:16,

sce)

lo

[illegible]

Paludivi.

[illegible]

1311.5

Convenzioni col Barroco ed altri [illegible]

Adì 9 Genn.° 1786

[illegible] [illegible] nell'Ill.mo [illegible] il S.r Sigismondo Pinni di [illegible] [illegible] della Parocchia di Cordovado, e rivel.° espose essere passato sotto il g.no [illegible], cui ad altra vita il q.m S.r Gio: Batta Pinni di lui Padre, il quale [illegible] [illegible] avere [illegible] già di essere sepolto nella [illegible] [illegible] R.R. P.P. Domenicani della B. [illegible] [illegible] appunto con tale riflesso [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutti, e la Lapide per costruire [illegible] [illegible], il che tutto [illegible] [illegible] [illegible] sudd.i P.P., com'è [illegible] nel Conv.to delli sud.i P.P. [illegible] dall'anno 1774.

[illegible] sua intenzione [illegible] prima di morire a ra: tificarla nelli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di Cord.o, [illegible] Dn. Daniel [illegible] [illegible] [illegible], a Gio: [illegible] [illegible], e ad altri ancora [illegible] [illegible], però l'attual Parocco di Cordo: [illegible] esecuz.e alla disposiz.e del [illegible] [illegible]. né [illegible] [illegible] permettere la tumulaz.e nella Chiesa sudd.a [illegible] [illegible] umilm.e il sudd.o S.r Sigismondo [illegible] Autorità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sopra i fatti [illegible] [illegible] [illegible] que' disordini, che succeder potessero.

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Brussa [illegible] [illegible] [illegible] veduta la premessa Comp.a [illegible] Pinni, e [illegible] al tutto il più serio [illegible] [illegible] [illegible] ed ordinando decretò, che [illegible] [illegible] del q.m S.r Gio: Batta Pinni [illegible] [illegible] nella Chiesa delli R.R. P.P. di Cordovato, salvo [illegible] altro, e riservati sempre a [illegible] del [illegible] gli emmolumenti all'altra [illegible] [illegible] [illegible] e non altrim.ti, concedendo [illegible] [illegible] [illegible] alli sud.i R.R. P.P. [illegible] [illegible] [illegible] della Chiesa sud.a [illegible] [illegible] [illegible]. Che tanto [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

Paolo [illegible] [illegible]

Lett.o il Viglietto aver rimasto l'intim.a [illegible] al
Parroco in oggi personalm.e alla di lui Casa

Tratta la presente copia dall'Originale
esistente in questa Canc.a per me
Angelo Martinelli V.o Canc.re
[illegible]

Casal

rinale
per ne
[illegible]ami.

Decreto di S. E. Rma Mr. Bressa Vescovo di Concordia rapporto la tumulazione del q.m [illegible] [illegible]
[illegible] di Cordovado [illegible].

Copia

1751

Ducale circa la sepoltura deli secolari nella loro Chiesa di S. Dom.co di Capodistria

Adì [illegible] Maggio [illegible] presentata in mano di S. Ecc. [illegible]
Datta a capitolo di suo ordine [illegible]
Scrittura dal [illegible] Giuseppe [illegible] Priore
del Convento de' [illegible] di S. Domenico di questa Città,
coll'intervento a nome [illegible]
Conventi [illegible] di questa Città [illegible]
[illegible]

Petrus Grimani Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et
[illegible] Sapienti Viro Honorio Dandolo de suo mandato
Potestati et Capitaneo Iustinopolis, et successoribus
[illegible] fidelibus dilectis salutem et dilectionis affectum.
Sopra la [illegible] supplicazione presentata al
[illegible] Claustrali [illegible]
Capodistria con cui implorano, che sia preservato
[illegible], che agli [illegible] da [illegible]
l'esenzione dalla sepoltura, e ad essi [illegible]
il privilegio Pontificio accordatogli dalla S. Sede
di [illegible] loro Chiesa come si [illegible]
[illegible] attualmente in questa Città, si sono [illegible]
informazioni [illegible]
[illegible] di varii Pontefici
[illegible]
Capodistria le consuetudini, e le deliberazioni del Se-
nato nel proposito, e la pratica di questa Città
[illegible] Consiglio de' Dieci, che chiama
a voi il [illegible]
[illegible] con quelle savie ammonizioni, che
vi sembrano adattate d'astenersi [illegible]
[illegible] indebita molestia [illegible]
a motivo della sepoltu[ra]

chiesa dovendo restar à bene placito da Presenti [illegible] la scielta della Sepoltura in questa Città, come si è sempre in addietro praticato salvo il [illegible] la presente [illegible]. Di quanto vi si commette ne ordinerete il registro in [illegible] Cancellaria, a dover [illegible] sa à lume anco de successori, avanzandone [illegible] circolari notizia alli Rappresentanti della Provincia; perche parimenti facciano registrare la presente deliberazione in tutte le Cancellarie per notizia dell'avvenire [illegible]

Date in nostro Ducali Palatio die XXIX Martii Indictione XIV An. M.DCCLI.

Excelsi Concilii X.^m Secretarius
[illegible] Andreas Bernardus

Adì 28. Maggio 1751. Capo d'Istria
[illegible] Ill.mo [illegible] Podestà e Capitanio, ed in venire d'in-
anzi à se nella Camera di sua [illegible] l'Udienza
Rev.mo Sig.r D. Lazzaro Gugnani Canonico Decano
ò sia Parocco fece leggersi da me Cancelliere
à [illegible] Ducali e raccolto penna
dall'Ill.mo Rev.mo sua ogni atto [illegible] dalle medesime
passò alla più seria ammonizione verso esso Ca-
nonico [illegible] per l'inaltera [illegible]
zione, come prescrivono le [illegible]

[illegible] Cancelliere Pretorio

[illegible]ienti
[illegible]hiera,
[illegible]che
[illegible]ium.
[illegible]
[illegible]mas-
[illegible]nava
[illegible]lo.
[illegible]ra lo
[illegible]vio

[illegible]

[illegible]me
[illegible]

[illegible] in-
[illegible]nza,
[illegible]cano
[illegible]lla ció
[illegible]ua,
[illegible]no,
[illegible]lo l'a-
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Copia di Ducale per la libera elezione della Spetieria a Novizzi non solo, ma eziandio a loro eredi

[illegible] fatte l'anno 1714. 26. Agosto tra il Rmō Sig. Don Girolamo Bonaldi Pievano di Cordovato, ed il M. Rdō Prē Fr. Giacinto Bigontina Vic.o Inte della Congregazione per parte delli Padri del Convento pure di Cordovato, consistenti in sei Capitoli riguardanti le Processioni che si hanno da fare tanto dalla Parrocchiale come da essi Padri.

Decreto di Mons.r Vescovo di Concordia, che fissa e stabilisce le Processioni da farsi in ciascheduna Domenica del Mese (Aprile 1726.

Attestato del Comun di Teglio, o sia dei Camerari della Chiesa d'aver ricevuto due Torcie in occasion della tumulazione del q.m [illegible] Frattina (27. Agosto 1733.)

Attesto de' PP. di Valvasone (3. Settembre 1733.) ch'espresse essere il costume, che le cere, che vengono portate co' cadaveri, dopo i tre giorni delle funzioni fatte pel Defonto vengono divise per metà col Parroco, eccettuate [illegible] ne vengono date per la scorta, per la celebrazione delle Messe e queste che fossero per particolari legati.

Altro attestato de' PP. di S. Francesco di Portogruaro, che afferma lo stesso che il soprascritto

Simile attestato de PP. di S. Agnese di Portogruaro, che asserisce lo stesso che il primo.

Ducale che commette al Parroco di Cordovato di desistere dalla pretesa che aveva di volere che i Padri in occasion di morti fossero tenuti [illegible] la Chiesa Parrocchiale a levarlo (1737. 26. Settembre

[illegible] della detta Ducale (23. Ottobre 1737.)

Copia — Adì 26 Agosto 1714 in Cordovato.

Essendo con le previe Licenze così della Sacra Congregazione de Vescovi Regolari, come del Ser.mo Prencipe con Decreto dell'Ecc.mo Senato delli 28 Luglio 1712 introdotta la Religione de RR. PP. Predicatori Osservanti della Congregat.ne del B.to Giacomo Salomonio in questa terra di Cordovato, et istabilita nella Chiesa della B.ta Vergine, e sito adessa concesso col decretto sudetto, e susseguente Instrum.to in atti di S.r Bennetto Rava Nod.o di V. A. de dì 17 Aple 1714 trà essa Religione con li legitimi intervenienti della Confraternità della Pia Casa di detta Terra, al q.le s'abbia piena et intiera relatione, della qual Chiesa ne fù dato il possesso alla sudetta Religione, et eretta anco in Regolare con Decretto di Mons.r Ill.mo, e Rev.mo Valaresso Ves.o di Concordia de dì 18 di detto mese.

Perciò considerandosi dal Rev.mo S. D. Girolamo Bonaldi Piovano di detta Terra, e dal M. R. P. F. Giacinto Bigonzina Vic.o Gen.le della sudetta Congreg.ne che nell'uso di molti privileggj et essentioni, che gode la Religione, e Chiesa istessa ora eretta in Regolare sogliono insorgere di molte contese, e littiggi frà li Parochi, e Regolari istessi con perturbatione della pace, ammiratione de Popoli, e diminutione del servitio di Dio, e profitto sp.le dell'anime; ad oggetto pertanto di tolgere ogni motivo di littiggi, e di stabilire una perpetua e perfetta Concordia trà esso Rev.mo S.r Pievano, e successori suoi con la Religione stessa, acciò uniti possano tutti concordemente promovere il Servitio di Dio, e profitto sp.le de popoli, sono spontaneam.te convenuti à stabilire li seguenti Capitoli, à norma de q.li perpetuam.te dovranno contenersi sì li Parochi pro tempore, come la Religione istessa: promettendo ambe le parti per nome loro e successori loro quelli osservare, e mantenere con buona e sincera Fede.

Primo. Che le Processioni mensili del S.mo Ros.o e Nome di Dio

che si fanno la p.ma, e 2da Dom.ca di ciaschedun mese consenta volontariam.te esso Rendis.mo S.re Pievano ora per sempre che li RR. P.P. con queste escano per la Porta di mezzo verso la Piazza, e facendo un giro dietro il Pozzo, seguitino la Processione, proseguendo fino all'hosteria della casa, fù della q.m Sig.ra Margarita Agiuta, per poter commodam.te girare la Processione nel Campo.

— e Le Processioni solenni annue del SS.mo Rosario, che si fà la Dom.ca p.ma di Ottobre, e q.lla del SS.mo Nome di Dio, che si fà il p.mo giorno dell'anno, dà licenza ora per sempre per se, e suoi successori, che caminino uscendo dalla stessa Porta come sop. e prosseguischino per il Borgo fino all'ultima casa dalla parte del sotto portico delli N.N. H.H. Fratina, perche in quel vacuo ponino le Processioni stesse ritornar addietro con proprietà, e senza confussione

2.° Havendo li RR. P.P. di S.to Dom.co un Privileggio concessoli dalla felice memoria di Clemente VIII. di poter celebrare la Domenica frà l'Ottava del Corpus Dni la processione con la delatione del Venerabile con eleggersi la p.ma volta per sempre la strada senza poterla più mutare, ora per sempre elegono li P.P. sud.ti per detta processione da incominciarsi à fare in detta terra, quando giudicaranno essi P.P. conveniente la sopra accenata strada delle due Processioni annuali, del SS.mo Rosario, e Nome di Dio.

3.° Ch'essi P.P. conveniranno alle publiche processioni con il loro Penello, cioè à quella del Corpus Dni, del Venerdi Santo, come à q.lle fossero fatte straordinarie pro pluvia, o petenda serenitate, quando però si facessero entro la Terra, senza mai esser obligati intervenir à quelle, che si fanno fuori della Terra per qualunque motivo si faccino o fossero fatte, dichiarando che nelle processioni, le gli vengono alla visita della Chiesa di d.ti P.P. questi non habbino à ritornar addietro, per accompagnarle alla Parochiale

4.° Che nella predetta Chiesa de P.P. niuno possa più predicare se non li P.P. stessi, così che cessi anco l'uso, che il Predicator della Parochiale aveva di predicar li Sabbati della Quadragesima nella detta Chiesa quando era secolare.

5.° Che per quello riguarda le Congiunture, che accaderanno di dar sepoltura à defonti nella sudetta Chiesa de P.P. come resta ad ogn'uno piena libertà nell'elegerla senza che mai possa esser aggravato più del solito a motivo di tal ellezione: così li P.P. quantunque esenti dal Sac. Conc. di Trento dalla contribuzione della quarta funerale, per dimostrar ad esso Rev.mo Sig. Piovano una piena gratitudine per l'affetto ch'esso porta alla Religione, si contentano spontaneamente di contribuire ad esso, e successori suoi la metà delle cere, che accompagnano il Cadavere nel feretro dalla casa fino alla Chiesa et questo s'intenda senza minima lesione de Privileggi concessi alla Religione in questo proposito.

6.° Che occorrendo al Parocho per causa di precisa necessità di prendere dalla Chiesa de P.P. il Ss.mo Sacram.to per portarlo agl'infermi debba riceverlo dalle mani de medesimi P.P., e nel ritorno debba restituirlo sopra l'Altare doppo aver data la benedizione al Popolo, per essere riposto da uno de P.P. nel Tabernacolo, senza che in detta funtione sia fatta alcuna formalità di publicazione d'Indulgenze, et altro.

E la presente con tutti li Capitoli sopra espressi per la sua intiera, e perpetua validità debba essere sottoscritta dalle parti, e da due Testi. e roborarsi, e convalidata con Decreto di Mons.r Ill.mo, e Rev.mo Ves.o e se ne debba dar copia ad ambe le parti.

Io D. Girolamo Bonaldi P.o di Cordovato affermo quanto contiene la sop.a scrittura

Io Sopradetto Giacinto Bigonzi Vic.o Gen.le affermo e prometto osservare quanto di sopra.

Io Alvise Marzini fui presente a quanto di sop.a

Io Varisco Carrara fui presente e testim.o a quanto di sopra.

Illmus, et Rmus D. D. Epus et visa supradicta Scriptura cum Capitulis in ea Insertis ijsdemq. mature consideratis, eamdem admisit si, et in quantum de Jure et interponendo suam Epalem auctoritatem, et Judiciale Decretum pro ejus majori validitate et executione ac inviolabili observantia sic

Datum Portus ex Cancellaria Epali die 28 Aug. 1714

L. Rmo Epus Concordiensis

L. S.

Jo: Jacobus Boly Cancell.rius Epalis

Adì 16 Agosto 1714 in Cordonado.

Essendo con due avenie durante così della diae. Congregaz.ne de' Chierici
Regolari, come dell'ecc.mo Ser.mo Prencipe con decreto dell'Ecc.mo Senato 10
de' 18 luglio 1712 introdotta la Religione de' P.P. Predicatori
Osservanti della Congregaz.ne del B. Giacomo Salomonio in questa terra
di Cordonado et istabilita nella Chiesa della Beata Vergine, e stata
ad essa concesso col decreto sudetto e susseguente instro in atti di
Benedetto Lana Nod.o di V.A. de' dì 13 ... 1714 tra essa Religione
con li legitimi intervenienti della Confraternità della detta Casa
di detta terra al quale s'habbia piena et intiera relatione, della
qual Chiesa ne fù dato il possesso alla sudetta Religione, et eretta
anco in Regolare con decreto di Mons. Ill.mo e R.mo Patriarca Vesc.o
in ordine de' dì 8 di detto mese.

Per ciò considerandosi dal Rev.do D. Girolamo Bonaldi Piovano di detta terra
e dal M. R. P. Giacinto Bergontina Vic.o di detta Sud.a Congreg.ne
che nell'uso di molti privilegi, et esentioni che gode la Religione, e
Chiesa istessa hora eretta in Regolare sogliono insorgere di molte
contese e litigi fra li Parochi e li Regolari istessi con perturba:
tione della pace ammiratione de' popoli e diminutione del servitio
di Dio e profitto spirituale dell'anime. ad effetto per tanto di
togliere ogni motivo di litiggi e di stabilire una perpetua e per:
fetta concordia tra esso Rev.do Sig.r Piovano e successori suoi con la
Religione stessa, acciò uniti possano tutti concordemente promo:
vere il servitio di Dio e profitto spirit.e de' popoli sono d'accor:
do convenuti a stabilire li seguenti capitoli à norma de' qua:
li scambievolm.te doveranno contenersi li R.R. Parochi pro tempore come
la Religione istessa: promettendo ambe le parti per nome loro e
successori suoi quelli osservare e mantenere con buona e sin:

cera

Cedola fatta

Primo. Nelle processioni mensili del SS.mo Rosario e Nome di Dio, che si
fanno la prima e 2.da Domenica di ciascheduun mese consenta volonta-
riamente esso Rmo Sig. Pievano ora per sempre che li RR. con queste
escano per la porta di mezzo verso la sua Casa, e facendo un giro dietro
il sozzo seguitino la loro processione, proseguendo fino all'ostaria
della casa della Sig.ra Margarita Spinta per poter comodamente
girare la processione nel campo.— Le processioni solenni annue
del SS.mo Rosario che si fa la Domenica prima d'Ottobre, e quella del SS.mo Nome
di Dio, che si fa il primo dell'anno, da licenza ora per sempre per sè e suc-
cessori tutti che camminino uscendo dall'istessa porta come sopra, e
proseguischino per il Borgo fino all'ultima casa dalla parte del Mona-
sterio delli Nobili di Cratina, perchè in quel vacuo possino le proces-
sioni stesse ritornar à dietro con proprietà e senza confusione.

2.do Havendo li RR. di S. Domenico un privilegio concessoli dalla fel. mem.
di Clemente VIII di poter celebrare la Domenica fra l'ottava del Cor-
pus Domini la processione con la delazione del Venerabile, concede
il la prima volta per sempre la strada senza potersi più mutare
ora per sempre eleggono li detti RR. per detta processione da inco-
minciarsi à fare in detta Terra quando giudicheranno essi RR. conve-
niente la sopra accennata Strada delle due processioni annuali
del SS.mo Rosario e Nome di Dio.

3.o Che essi RR. converranno che nelle processioni con il loro Capitolo
cioè à quella del Corpus Domini, del Venerdì santo come à quelle
che fossero fatte straordinarie pro pluvia o petenda serenitate, qu-
ando però si facessero entro la Terra, senza mai esser obligati
intervenir à quelle che si fanno fuori della Terra per qualunque
motivo si facino, ò fossero fatte. Dichiarando che nelle pro-
cessioni le quali vengono alla visita della Chiesa di detti RR.
questi non habbino à ritornar à dietro per accompagnarle ad a-

la processione

Parochiale.

4.° Che nella predetta Chiesa de RR. niuno possa più predicare se non li RR. stessi così che cessi anco l'uso, ch'il Predicator della Parochia haveva di predicar li Sabati della Quadragesima nella detta Chiesa, quand'era secolare. 10

5. Che per quello riguarda le congiunture ch'accaderanno di dar sepolture à defonti nella sudetta Chiesa de RR. come resta ad ogn'uno piena libertà nell'elegirla senza che mai possa esser aggravato più del solito à motivo di tal elettione: così li RR. quantunque esenti dal sacro Conc. di Trento dalla contributione della 4.ta funerum per dimostrar ad esso Ill.mo Sig.r Piovano una piena gratitudine per l'affetto ch'esso porta alla Religione si contentano spontaneamente contribuire à esso e successori suoi la metà delle cere ch'accompagnano il cadavere nel feretro dalla casa fino alla Chiesa e ciò tutto s'intenda senza minima lesione de privilegi concessi alla Religione in questo proposito.

6. Che occorrendo al Parroco per causa di condurre dalla Chiesa de RR. il Santo Viatico à gl'Infermi della ricever lo dalle mani de medesimi nel ritorno della restituirlo sopra l'altare dare la benedittione al popolo, per esser riposto nel Tabernacolo, senza che in detti casi si pratichi alcuna formalità di publicatione, ò altro.

E la presente conventione dovrà esprimersi per la sua intiera validità dovrà essere sottoscritta dalle parti,

Ina

due testimonij, e roborata e convalidata con decreto di Mons. Ill.mo e R.mo Vescovo, e se ne debba dar copia ad ambe le parti.

Et io D. Girolamo Buralli piovano di Cervara ho scritto quanto contiene la presente scrittura

Io pure fra Giacinto Ligontina vic.o ... ut supra affirmo, e prometto ed il medesimo osservare quanto di sopra.

Io Alessio Ma... fui presente a quanto di sopra

Io Fabrizio Cervara fui presente e testimonio a quanto di sopra

Ill.mus et R.mus D. D. Epus visa supradicta scriptura cum Capitulis in ea insertis, ijsdemque mature consideratis, eandem admisit si, et in quantum de Iure, interponendo suam Epalem autem, et Iudicialem Decretum pro eius maiori validitate et execut.e ac inviolabili observantia... Datum Portus... ex Cancell.a Epali die 28. ... 1714

... Jacobus Boh... Canc. Epalis

Noi Fr. Giacomo M.a Grizo dell Ordine de' ...
Per la Dio Grazia, e della Sede Apostoli...
Concordia, Duca Marchese, e Conte:
Pontifizio Prelato Assisten...

Immemorabile privilegiata, ed antica fu sempr...
di celebrarsi nella prima Domenica di ciascun...
Divozione della Beatis.ma Vergine del Rosario. ...
temes non venga impedito il concorso de' fedeli a...
questa sagrosanta solennità, ovvero ne resti d...
con questo Nro Decreto, quale debba valere per...
spezialità nel Territorio e Giurisdizione d.a Conc...
ci Ordiniamo, che non siano offesi, diminuiti, e...
vilegi, e l'inveterato costume della sud.a Divozion...
biamo ricevuto e con Nra somma consolazione in...
Sant'Andrea di Cordovado aversi singolare affezio...
sacratis.ma Vergine del Carmine che percio all'onore...
consegrarsi in ogni mese dell'anno una Domenica...
Lei: per aumentare dunque il culto alla gran Ma...
bilire e fondare più copiosi gli uffizi di venerazion...
promuovere la frequenza de' Sagramenti tanto racc...
zia del Signore trovandosi impedita la prima Domenic...
SS.mo Rosario, e la seconda e la terza per altre pie sol...
zioni; abbiamo destinato assegnare, e col presente Dec...
segniamo e prescriviamo la giornata della terza Dom...
del Carmine nella Chiesa Parrochiale che sarà ...
ciascun mese. Perchè poi questo Nro Decreto abb...
... Ordiniamo che sia pubblicato a piena cognizione...

Adì: 27 Agosto 1788

Comparve presso me sottoscritto Nod.o et alla presenza delli qui sottoscritti Testimonj M.r Simon Simonato Cameraro della Ven.da Scola della B. V. del Rosario erretta nella Parochiale di S. Giorgio di questa Villa di Teglio, quale attesta con suo Giuramento in mano mia prestato tactis manibus scripturis, aver riceputo il giorno del Lievo del Cadavere del q.m Nob. Sig.r Orazio della Frattina, che fu condoto nella sud.ta Chiesa di S. Giorgio un paro Torze di peso di L.re 6 circa non accese, ma accompagnate con le altre accese, che sono state lasciate per carità in tempo di sua morte ad.ta Ven. Scola da d.to q.m Nob. Sig.r Orazio, e tanto attesta essere la verità, pronto d'affermarlo sic, et ubique etc.

Presenti M. Giacomo Catanich, e Pietro Zilot ambi testij in Teglio

P.
P. B.
N.

Gio. Piero Paschale Brunetti
Pub.co Ven.to Nod.o

[illegible] settembre 1733 Portog.^ti [illegible]

[illegible] dal M. R. Sig.^re Bruni dell'ordine [illegible]
[illegible] della B. Vergine di [illegible] qual [illegible] 10
[illegible], che si costuma in questa nostra Chiesa di S.
Franc.o de Paola [illegible], nelle cere de' funerali, e ciò che
si dà alli Parochi; lo attesto con mio giuramento, che [illegible]
[illegible]
à 3 settembre 1733 [illegible]

Atesto io infrascritto come tutte [illegible] con
[illegible] Sig.^r Dom.^co [illegible] di [illegible]
di tutte [illegible]
l'Illmo Sig.^r Vescovo di questo [illegible] escluse però quelle che [illegible]
[illegible]
e quelli lasciati da medemi [illegible] ò à qualche [illegible]
[illegible] in fede [illegible]

[illegible]

[illegible] 7 Settembre 1733 Portig.

[illegible] dal M. R. P. Bruni dell'ordine de Predicatori [illegible] [illegible] della B. Vergine di [illegible] qual [illegible] 10
[illegible] che si costuma in questa nostra Chiesa di S.
Franc.o de Minori Conv.li nella Cere de Funerali, e ciò che
[illegible] a li Parochi; lo attesto con mio giuram.to, che alli
[illegible] la metà delle Torcie accese che accom-
pagnano il Cadavere, quali non solo stanno accese tutto
il tempo della funzione sino tanto, che il Cadavere è
in sepoltura, ma vie più si pattergono le Torcie med.e
anco [illegible] il Triduo a piacere de Parenti, e poi si consegna
la metà di queste a Parochi med.i —

Ricevuto poscia [illegible] dette Candelle che vengono [illegible]
[illegible] per occasion de Funerali se ne dia
la metà [illegible] a Parochi, lo dico di queste non
[illegible] da niente [illegible]

In fede [illegible] —

[illegible] Lorenzo Berengo [illegible]
[illegible] di S. Franc.o [illegible] Conv.li — [illegible]

Adì 7 7bre 1733 Borgo

Attesto Io sott.o Sacrist.o del Conv.to di S. Agnese, come nella Sepoltura di Cavanna nella nostra Chiesa restano i torri dell'accompagnamento accesi nella nostra Sag.a sino a tanto che già terminato il triduo, de quali la metà sono p il lavoro, non già le candele, che servirono sopra gl'Altari p le Messe.
In fede di che &

Io Gio. Franc.o M.a della Guida
pred.o ma: p.a

Gaia
6

1737: 26 sett.e [illegible]

Al Sacerdote [illegible]

Dicousi alle SS. VV. i Padri Domenicani osservanti di [illegible] condotto, giurisdittione di cotesta Badia, [illegible] dello stesso, risolutosi quel Parroco, ad non essere invitati tutti i Padri all'accompagnamento de cadaveri alla sepoltura, volendo egli obbligarli a trasferirsi processionalmente alla chiesa Parocchiale, per dare prima il persona sua et indi passare alla casa de defonti; il che essendo, per le informazioni de consultori nostri contrario all'uso e consuetudine sempre praticata, vogliamo però che da voi s'ordini di ingiungere a detto Parroco, che non debba ardire innovare cosa alcuna [illegible] consuete, formalità [illegible] osservate in tale materia, così trovandosi conveniente. Per l'essecutione [illegible] diligenza nostra gl'avvisi —

[illegible]
[illegible]

Adì 23 ottobre 1537

Per li ... Dominican, del Vend. Convento, della ... di questo luoco ... in officio, Zorzi Gostanti ... di Comun di questo luoco aver ogi personalmente presentato una ducale sigillata sotto di 26 sette[m]bre pross. pass.o et ... nel ... di ... sotto di 20 ottobre corrente, al ... Franc.o Diamante ... di questo luoco alla di lui casa presbiterale ... in persona ... parte intimata et ... della di lui ...
protestandoli e commettendoli, come in quella ecc.

Copia tratta dalla Cancelleria di Cordovado per me ... Cancelliere, e per la sua validità ò posto il solito sigilo della giurisdizione in fede

[illegible]
[illegible]

Istromento della Fondazione
Del Convento della B.ta Vergine delle Gratie
de' Padri Domenicani dell'Osservanza
nella Terra di Valvasone.
12. Ottobre 1665.

1311.6

A' 12 9mbre 1665.

Coppia dell'Instromento della noua fondatione del Conuento di Valuasone.

Copia dell' Istrum.to della Fond.ne

C. In Nomine Domini Nostri Jesu Christi. Amen.

Anno ab eius Incarn.e 1663. Indict.e iii. die vero lune 12. m. obris.

Havendo l'Ill.mo S.r Co: Cesare Valvason fù d'un altro Ill.mo S.r Co: Cesare acquistato in q.ta Città al publico Incanto da Mo. Ill.mo & Rend.mo Nontio dele gato dalla S.ta Sede Apostolica alla deliberation de beni de Conventi Soppressi, il Conventino di S. Maria delle Gratie di Valvason, che fù de Servi Dio cese di Concordia, con altri beni, livelli, habentie, pertinentie, et con quelli obrighi, et carichi, con quali è devenuto al predetto acquisto espressi nell' Istrum.to dell' anno 1659. 16. Febr.o rogato dal S.r Giovanni Piccini Pub.co Nod.o di Ven.a & adempito esso Ill.mo S.r Co.te cad.o anno le sue obligat.ni desideroso di introdurvi qualche Religione osservante, in [illegible] quello sarebbe molto proficua al culto divino, et al sostentam.to di quel sacro luogo con somma sodisfattione anco di quei popoli doppo qualche prattica informato pienam.te della bontà delli M. R.di P.ri di San Dom.co Osservanti nel Monast.o di San Secondo in Isola presso q.ta Inclita Città, et della Puntualità della loro religiosa osservanza, perche resti effettuata questa sua pia intentione, ad altro non [illegible] che [illegible] del S.r Iddio, ottenuta dalla Benignità Pub.ca con part.e dell' Ecc.mo Senato [illegible] de correnti licenza di poter [illegible] in essi R.R. P.P. il preo. convento, Chiesa, et beni, che sarà [illegible] gistrata; fatto anco sicuro, che Mo. Ill.mo Nontio Apostolico benignam.te anch' esso concorrerà con il suo assenso ad opera così pia, onde à Laude, e gloria [illegible] della B.ma V. Maria, et del Gloriosissimo Patriarcha San Domenico è devenuto d.o Ill.mo S. Conte Cesare Valvason al pnt.e publico Istrum.to di perpetua, et irrevocabile donatione trà

Pri delle quali prima fatto auuisato et dell'importanza di q.ti Istrom.ti
et affermando egli essere benissimo informato, con quel meglior piu efficace
et Valido modo, che far si può, mosso non da altra causa, che da quell'affetto
diuoto, che porta alla Venerab. Congregatione di d.ti R.di Padri Religiosi osser-
uanti, et perche resti ben fondato d.o Venerando Monasterio, et prouisti
quelli habitanti di una perfetta, continuata institutione di ben Viuere nel
timor del S.r Dio, et con maggior frequenza de S.mi Sagramenti, per ciò
di sua mera spontanea, et libera Volontà per se, heredi, et successori suoi
dà Cede, et liberam.te in perpetuo rinontia, et dona alla Venerabil Congreg.ne
del d.o [illegible] [illegible] della Prouincia di S. Dom.co et succ.ri che pro
tempore saranno in essa osseruanti, et per quella qui p.nti, stipulanti, li
M. R.di P.re M.ro Tomaso Bona da Brescia, al presente Priore del Monas.o
di San Secondo sop.ta, P.re Bonifacio Maria Grandi da Ven.a et P.re Lettor
Andrea Tron di Treuiso tutti per nome del M. R. P.re D. Gerol.mo Picini
Pred.r et Vicario Generale di d.ta Congreg.ne come delegati dal R.mo Padre
F. [illegible] de Marinis Generale di tutto l'ordine de Predicatori
come per lettere di d.o R.mo P.re, che saranno poste a piedi del
p.nte Istrom.to [illegible].

Il Conuento preno.to, Chiesa, Cortile, Cisterna, horto, edificij, e con tutti
li Campi beni Caselli, affitti, Habentie, Pertinentie, et ogn'altra cosa a i
med.mi Con.to, et Chiesa quouismodo attinente, et si come esso [illegible] [illegible]
Conte ne ha fatto come sopra l'acquisto in Virtù del sopranarrato Istrum.to

vi pust.ta

Tin publica forma consignato à d.ti And.a Sadi; di modo che sia, et resti da hoggi in auenire perpetuam.te tutto cesso, trasmesso, et transferito in d.te Vener: Congreg.ne et Succ.ri in essa.

Et perche conosce egli, che à riguardo de gl'obliahi, et carichi che doueran no hauere d.te M. And.a Sadi non siano quelle rendite spettanti al pred.o conuento sufficienti al loro mantenim.to onde accio habino il modo, e di sostentarsi, e di ben incaminare il culto del sig.r Iddio con honore e gloria di Sua Diuina Maestà.

In oltre gli renontia, et liberam.te dona d.ti doi mille di capitale in tanti liuelli o fondi fruttiferi in raggion di sette p cento conforme l'uso della Patria del Friuli: Promettendo egli sodisfar in pro mentre il pro sin tanto, che gli facia effettiua assignationi di fondi, à conto pero de quali hora gli renontia, et assegna un capitale di D.ti ottocento settanta cor.ti essistente à debito del s. Venturin q. Bernardo Guerini Mercante in Pordenon, et à credito di d.o Ill.mo s.r Con: Cesare con Istr. rogato li 7. Agosto 1651. nelli atti del s.r Zuanne Camotti Cub.o Nod.o parim.te in publica forma consignatoli et del qual capitale promette d.to Ill.mo S.r p. la manutentione, et legitima diffesa in ogni amplis.ma forma.

Item Campi doi in cir: di terra contigui al d.o Monas.o de quali possino d.ti R. Sadi far broilo, ò di essi seruirsene in quel modo, ò parerà per loro comodo, et seruitio del loro Monas.o

Promette anco che sarà a d.ti SS. RR. destinata perpetuis temporibus la predica della Terra di Saluarolo, che rende d'esse all'anno D.ti 48. d'elemosina, et cio à tanto che sarà fatta l'assignationi di essa pro-

mette egli per sè, heredi, et Succ.ri suoi cessi, ponderli annualm.te essi

d.ti quaranta otto.

In aggiunta poi della presente donatione riceueranno d.ti R.R. Padri dalli
Camerari della Ven. Scola della Madona, e del SS.mo Rosario collocata
nella predetta Chiesa di esso Monast.o D. cento, e uinti cad. anno
et dal Ecc. Sig. D. Beltrame altri D. cento e trenta et tutte d.e piesh
promettendo esso Ill.mo S. Cav. che da d.i Camerari, et da d.to S. Beltrame
saranno à detta Ven. Congregatione fatti e posti, et cauti assignationi
con quelli patti et obligationi, che saranno negli Istrom.ti espressi, così
che d.ti M. Rev. Padri et Venerabil sua Congreg.ne et succ.ri in essa in d.to
Monast.o habbi li sudi tutti livelli fabriche, et ogn'altra cosa ut supra
donatali tener, goder, possieder, et disponere in servitio, et mantenimento
del loro Ven. Monast. et delle obligationi et carichi à quali ut in p.ti
sono tenuti, et perciò, et in tutte le cose sudette d.to Ill.mo S. Cav. pone
d.ta Ven. Congreg.ne in ogni suo loco, ragion, stato, grado, esser, auttorità
prerogative, e priuilegio, come egli s'attrova ritrou.e in Virtù del preno.mi.to
suo acquisto, et de altri suoi giusti titoli, constituendola Proc.re sua
irreuocabile come in cosa propria et in far, et operar sempre tutte quelle
cose che circa ciò in giuditio et fuori saranno necessarie et opportune
senza alcuna immaginabile eccettione ne contraditione.

Et la p.nte perpetua et irreuocabile donatione ha d.to Ill.mo S. Cav. Cesari
fatto, et fa non solo per le cause sudette, mà però con gli obligationi
patti, et conditioni infratte cioè.

Che debbano

Che debbano in d.to Ven.do Monast.o continuam.te habitare, & essere destinati di famiglia dodeci di essi R.di Padri al meno conforme le loro constitutioni.

Che tutte le obligationi, che in Virtù del predetto acquisto fatto dal d.to Ill.mo S.r Co: erano in lui transferite hora in Virtù di q.sto Pub.co Istrom.to restano transmesse in d.ta Veneravil Congr.ne, & Rend.di suoi Padri, che siano tenuti puntualm.te adempirle cad.n anno in conformità delli legati et dispositioni de Testatori, ò altre ordinationi, con quali fossero state constituite; così che non possino in alcuna parte alterarle, nè diminuirle ma pienam.te essequirle.

Che in riguardo dell'accrescimento delli sopra Ducati doi mille alla prima donatione habbino obligo d.ti RR. Padri presenti, et che pro tempore saranno in d.to Monast.o celebrar in essa Chiesa Messe cinquanta al mese che saranno all'anno Messe seicento in perpetuo conforme l'intentione di d.to Ill.mo Donator, et Fondatore

Che in segno di buona ricordanza verso esso Ill.mo S.r Con.te Donatore ò Fondatore di esso Monast.o debbano essi RR. Padri cad.n anno fare un Anniversario perpetuo di Messe sessanta p. l'anima dell'Ill.ma Sig.ra Lucretia Colalto sua diletta consorte, et di d.to Ill.mo S. Co: qual Anniversario debba principiarsi il p.o anno, che haveranno havuta d.ti RR. Padri il possesso de predetti beni nel giorno d'esso del pred.to possesso successivam.te cad.n anno in d.to giorno dovendo essi RR. Padri p.nti et loro Succ.ri quel med.mo giorno invitare d.to Ill.mo S.r Co: se sarà Vivo non solo alla Messa Cantada et processione ma anco al pranso, et continuare li giorni susseguenti non impediti l'officiatura di esse Messe sino al n.o delle sessanta che siano tutti del S.mo Rosario.

Essendo all'incontro tenuto d.to Ill.mo S. Co: Cesari come per se, heredi, et Succ.ri suoi promette et si obliga durante la sua Vita p. d.to Anniversario esborsar ad essi RR. Padri in semplice elemosina cad.o anno D.ti sette, et più corrisponderli form.to sta: uno, et Vino orne Una, perche siano esso Form.to et Vino ogn'anno da d.ti Rnd.i Padri dispensato à quelli del loco, che da loro saranno conosciuti più bisognevoli, perche essi poveri habbino obligo di prigar il S.r Iddio per l'anima di d.ta Ill.ma sua Consorte, et di lui Ill.mo Donatore, douendo fornito esso Anniversario esser da d.to Ill.mo Donator, et doppo lui da chi in suo loco succederà o hauerà causa fatta la ricevuta à d.ti Rnd.i Padri della Celebratione delle d.te Messe et dell'invito sud.to et all'incontro essi Rnd.i Padri far il riceuer delli dinari, formento, et Vino, a fine che qsta reciproca ricognitione con questo ordine pratticata mai sia tralasciata, ma perpetuam.te continui.

Doppo la morte poi di d.to Ill.mo S. Co: che piaccia al S. Iddio lunga e felicem.te conseruarlo, doueranno essi Rnd.i Padri riscuoterli D.ti Sette, form.to et Vino da quella assig.ne che promette d.to Ill.mo S. Co: fare in fondo sicuro.

Si obliga in oltre esso Ill.mo S. Co: Donator fare tutte quelle spese occorreranno giudiciariam.te per ridurre essigibili certe vendite di form.to et Vino alle parti note come anco certi resti de debitori del d.to

conuento

convento, sendo però incumbenza di d.ti R.di Padri di far agitare la causa.

Intende, et Vole d.o Ill.mo S. Gio: far ponere in luoco conspicuo nella Chiesa di esso Monas.o Una pietra, nella quale à eterna memoria siano scolpite le cose più essentiali di q.ta sua opera pia, et caritatevole, à laude, et gloria di sua D.a Maestà, della Beatiss.a Vergine Maria, et del gloriosissimo Patriarca San Dom.co

Et perchè perpetuam.te siano in chiara, et perfetta intelligenza essere tutte le obligationi delle Messe debbanno quelle annotarsi in Una spetial tavoletta con la specificatione della qualità, quantità giorno, tempi, et ogn' altra particolarità, che si ricercasse à piacimento di d.to Ill.mo S. Gio: la qual tavoletta sia posta nella loro sagristia, ove in luoco conspicuo debba sempre starvi affissa per la debita puntual continuatione dell'essecutione d'esse officiature

Et perchè l'intentione propria di d.o Ill.mo S.r Gio: Donator è, che absolutam.te la pnte donatione habbi sempre il suo luoco, vigor, et essecutione in d.ti R.di Padri osservanti, et med.o Monas.o, et succ.ri in quello si dichiara espressam.te et solennem.te, che in ogni caso, che in esso Monas.o non continuassero à vivere con la Regola puntuale dell'osservanza come di pnti si prattica nelli altri Monas.ri delli d.ti loro Venerabil Congregationi, ò vero che succedesse soppressione della Religione, o conventi in ogn' uno

di q.sti casi, et non in altri casi, intende et Vole, che resti all'hora la presente donatione cassa, irrita, nulla, et di niuna forza, e Valore, et che à detti Ill.mo S. Co: ò à chi havesse da lui causa siano resti tuiti, il predetto Conv.to, Chiesa, beni, entrate, et ogn'altra cosa come sopra donata, per il qual effetto si riserua egli in q.sti doi soli casi il ius Patronatus di poter delli med.mi beni, Conuento, Chiesa, et d'ogn'altra cosa liberam.te disponere et di transmetter d.to Ius Patronatus in altri Soggetti, che à lui meglio parerà, purche in alcuno di d.ti doi q.sti casi possi esser essercitato d.to Ius Patronatu liberamente senza alcuna contradittione ogni eccettione remossa. La qual donatione possino d.ti R.ndi Padri conceria alli suoi ... stide ad ogni loro piacimento, et Stidata, o non, uuole ad ogni modo, et intende d.to Ill.mo Donatore, che habbia et hauer debba semne con li patti, et conditioni sopra la sua inuiolabil, et inalterabile essecutione. Per l'osseruarla della quale obliga d.to Ill.mo S.r Co: esare tutti et qualunque suoi beni di qualsivoglia sorte p.nti, et futuri in ogni luoco posti. Rog.i

Segue il Registro delle prenom.te

Parte, et litera, che registrate di parola in parola furono restituite alli sopr.ti R.ndi Padri.

1665.

Copia

1665, adì 3. Ott.re in Senato.

Havendo il Conte Cesare Valvasone fatto acquisto l'anno 1650. per D.ti doi mille cento et due del Convento soppresso intitolato S.ta Maria delle Gratie di Valvason era della Religione de Servi, supp.ca di poterlo al pnte rinontiare alli Padri Domenicani della riforma di San Secondo di qsta Città; affine che in mancanza di altro convento de Religiosi in quella terra servino a quei sudditi di Consolationi, e commodo spirituale, et essendo accompagnata l'instanza da molto zelo, e convenienza, in riguardo alla bona di vita e costumi de sud.ti Padri, come consentano pure li Proved.ri sopra li Monasterij.

L'anderà parte che sia, per auttà di qsto Conseglio permesso al sud.to Conte Cesare Valvasone di poter stipular gl'Instrum.ti necessarij di donatione del sud.to convento da lui acquistato alli Padri Domenicani della riforma di S. Secondo accio passino ad habitare in esso à consolation di quei popoli dovendo però per qsto aspetto al laico continuarsi il pagam.to delle publiche gravezze così per il Monast.o come per li beni di esso nel modo che si trova obligato al presente.

Gio: Batta Benedetti Nod.o Ducale

Al Sind. Rev. M.ro Vicario. S. Havendo inteso, che l'Ill.mo S. Conte Cesare Valvasone

habbia esibito à V. P. per cotesta sua Cong.ne un Conuento, che era de PP. Seruiti già soppresso, e comprato da lui con tutte le sue entrate per il sufficiente sostentam.to di dodeci Religiosi in virtù di questa mia per quanto à me s'aspetta le concedo facoltà d'accettarsi il d.to Conuento seruatis alijs de iure seruandis. Preghi per me Roma 26. Sett.re 1665.

D. V. P. R.

Conseruus in Dño. Fr. Jo: Bapta de Marinis.

Mgr Ord.

Al R.do Pre Vic.o de nri Conti dell'Osseruanza de Padri.

Precendo. Veneta.

Mgr. ordinis.

Qui è il fine.

Actum Venetijs domi dai

Supti Ill.mi Domini ... in Sacrata Mate di Confrater.ne S. Antonini pñtibus ad q.ta Ex.mo Dño Petro Imberti ... Ex.mo Dni Joseph. et Dño Bartholomeo ... dicto ... sup.ti Ill.mi Domini Comitis Cesaris ...

... notar.

Ego Andreas Calzauara Pub.s Venet.
Not. deputat. res.s in fine sub.ci signaui.

2

acobus Antonius Dei et Aplicæ Sedis gratia Archiepiscopus Athenarum S.mi D. N. Papæ Prelatus Domesticus et Assistens, ac in toto Ser. D. D. Venetorum Dominio Nuntius Apostolicus.

Universis et singulis Gentes nras literas inspecturis, Visuris et lecturis salutem in Dno. Notum facimus qualiter habita diligenti consideratione supplicationi nobis humiliter porrectæ parte et nomine Ill.mi Dni Comitis Iani Valuasoni super ardenti affectu, et desiderio introducendi Fres Sancti Dominici de Obseruantia in Conuentum [illegible] Beatæ Mariæ Virginis Gratiarum, existentem in Oppido Valuasoni de Iurisdictione ac de Iure Patronatus respectiue prefati Dni Comitis, Concordiensis Diœcesis, attento Uberi animarum fructu qui inde sperari tam ob zelum ipsius Domini Comitis Religiosum erga dictum Ordinem, tum ob ipsorum Patrum Dominicanorum de Obseruantia Notoriam Pietatem et spiritualia opera per eos exerceri solita Præsertim S.mi Rosarij, facta etiam diligenti calculatione commode duodenarium Religiosorum numerum ex certis redditibus, et ex largitionibus fidelium attenta maxime Religionis Ubertate populorum deuotione, et pietate, ac eorundem Fratrum de Obseruantia frugali uiuendi norma, de quibus omnibus constat,

stat tam ex publicis documentis in actis exhibitis, quam etiam ex notoria Regionis abundantia sufficientem sussentationem fore habiturum. Visis denique Videndis, et consideratis merito considerandis censuimus ad maiorem Omnipotentis Dei et Beatæ Mariæ Virginis Gloriam concedendum esse, prout tenore presentium concedimus, et indulgemus, ut in suprad.to Conventu S. Mariæ Gratiarum Oppidi Valuasoni, et ad Gubernationem, et Regimen illius Ecclesiæ possint admitti Fratres sancti Dominici de Observantia in numero tamen non minori duodecim, ibique vivere iuxta formam suarum Constitutionum non obstantibus quibuscumque in contrarium et precipue instrumento Venditionis predicti Conventus sub 10 Febr. 1650. More Veneto cui et super quo Ap.lica Authoritate Nobis concessa, et qua Virtute Officij n.ri fungimur in hac parte pariter dispensamus. Datum Venet. in Pal. Ap.lico apud S. Franciscum a Vinea die 14 Mens. Octob. 1665. Pontificatus autem S.mi D. N. D.ni Alexandri Div. Provid. Papæ VII. anno XI.

{ I. Archiep. Athen. N. Ap.licus.

Stephanus Rosata Cancell.

Locus sigilli

In Xti Nñe Amen. L'anno della sua Natività 1665: 4. ottob: In Conegl.no Nel Convento delli M. Rndi Pri Domenicani presenti Marco Muretto, et Gio: Batta Fontana ambi di Conegliano testis.

Comparse avanti me Nodaro il Prẽ Rndmo Sr Fr Girolamo Picini Predre Generale et Vic.o Gnale della Congreg.ne del Beato Giacomo Salomonio dell' Ordine di Predri invitò à notarsi, come havendo inteso il tenore dell' Instrumto celebrato tra l' Illmo Sr Con: Cesare Valvasone et il Prẽ Mgro Fra Thomaso Bona Priore del Monasto di S. Secondo di Venetia et il Prẽ Mgro Fra Bonifacio Maria Grandi et il Prẽ Lettore Fra Andrea Tron tutti tre à nome di dto Rmo Prẽ Vicario stipulanti li 12. prossmi passato come appre nelli atti del Sigr Andrea Bracana Nod.o Veneto, li quali con ogni Miglior modo facendo, et intervenendo come delegato del suo Prẽ Rmo Generale in Virtù di lettere de di 20 Settem. prossmo passato alle quali et laudò approvò, et ratificò detto instromto in tutte le sue parti come stà et giace, et itas.

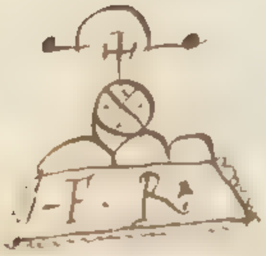
I F Ra

Ego Fran. Rota Veneta Ate Conegli Nots Pub. Sup.tam ratificatione suscripsi et in fidem ... inst. roboravi.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1311 6bis

[illegible]

P[illegible] M[illegible]

M[illegible]

[illegible]

Adì 10 Maggio 1705

Il Presente Processo del Monst.° fù dà [illegible]
[illegible] de Donado copiat.° d'altro simile, conse=
gnatomi dal Sig.r Dom.co Schiavuzzi, e Sig.r Marq.se
uno de Presid.ti dello stesso Colleg.°

Copia

Adi Dom.ca 20 settembre 1620

Conuocato il Sp.le Mag.co Cons.o delli Homeni di Riua nella sala ordin.ria del Cons.o alla presenza del Clarissimo Sig.r Prov.re, doue interuennero Cons.ri N.o 98 compresa la persona di esso Clariss.o per trattar le cose infrascritte:

Omissis alijs

In eodem Cons.o, et die

Si legge nelle sacre e diuine Scritture, che spesso à Maestà del Grande, et Omnipotente Iddio sono state più prontam.te accette le preci, et orationi dell'Umane Creature, [illegible] Santità di S.D.M., si come ben spesso ne hà fatto [illegible] uedè l'esperienza il Mondo, quanto con questi degni, e santi Mezi sia placata la sua Ira contro le sceleragini [illegible] [illegible], che nel continuo fano [illegible] segni [illegible] manife[illegible] [illegible] non solo nelle persone particolari Ma ancò nelle Città [illegible] alcune n'ha bisogno, [illegible] eseguire questa terra di Riua [illegible] [illegible] opere pie nella fabricha di Monasterij, Ospitale, e di tante altre Chiese; non resta però, che [illegible] accrescere opere mag.ri al culto, et onor di S.D.M., quando massime [illegible] sia uista e [illegible] preservata [illegible] sua gratia, e bontà [illegible] [illegible] [illegible] tutte l'altre Città [illegible]

maci beni douuto al Sig.r Dio, facilissima cosa sarà, che [illegible]
sij infinitam.te grata l'Erezione d'un Nuouo Monasterio di Vergini
della Serafica Religione del glorioso S. Franco de cui preci pos=
siamo pienam.te credere che siano tanto ardenti à quell'Eccelso
Tribunale [illegible] sal dicezione [illegible] tutti [illegible] [illegible] [illegible]
Santo [illegible] [illegible] ogni [illegible] venghi non solo gridato a viua voce
[illegible] generatione così [illegible] [illegible] inio con i [illegible], e viui effetti
imitata con [illegible] che Molti Cittadini di questa Terra [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] figlie dalle Case [illegible], e le Ri=
corgono nelli Monasterij nella Città [illegible] con Molto [illegible] in-
teresse certo, e con Molta Minor [illegible] [illegible] [illegible] se
qui si [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], e [illegible],
che inci[illegible]ebbero ogni [illegible] qualche sia, e [illegible] anima à dedicarsi
al Seruizio di Dio, et ad alleuare dell'altre figlie con ce [illegible]
con il timore di bene e Christianam.te uiuere:. C[illegible] dulo al fine
[illegible] questa uoce di tutto il Popolo, sia voce di Dio, alle cui Sante
[illegible] [illegible] [illegible] detta [illegible] tardare con la debita, e riuerente
essecuzione. Però
derà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Lod.a di questa Terra [illegible] [illegible] SS.ri Giudici, e Sindici.
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Sia [illegible] [illegible], et autta il [illegible] Colleg.
dell' [illegible] [illegible] [illegible] Cittadini delli più [illegible] [illegible]
[illegible] eggionti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
e Sindici, che pro tempore saranno, potendo esser tolti [illegible] chi fossero nelli
[illegible] [illegible] [illegible] alcun [illegible] [illegible] [illegible] maccia, sia, e s'intenda

[illegible]

suddetto numero, ò la Mag.r parte in Colegio con titolo di Colegio sopra il Monasterio.

2.do Ch'il d.o nouo Sp.le Coleg.o habbi da deliberare il modo [illegible] licenza à spese di questa Sp.le, à [illegible] Sua Ser.tà, e [illegible] Mons.r Ill.mo [illegible] esc.o, ò da altri, se facesse bisogno per erigger d.o nouo Monasterio

3.o Che esso Sp.le Coleg.o possa ritrouar sito e luoco nel [illegible] da erriger d.o Monast.o senza però alcuna [illegible] questa [illegible], e però [illegible] deliberato da detto Sp.le Cons.o con particolar bal= lottazione giusta le leggi, [illegible] però exercitare ogni atto in [illegible] sotto il nome de la [illegible]

4.to Che dal pred.mo Coleg.o possino esser deputati, et eletti Presidenti, Procuratori et altre persone nela fabrica del d.o Monast.o con l'ord.ne [illegible], come uien osservato nela [illegible], e far tutto quello, e quanto stimarà esso Coleg.o esser oppertuno e necessario; il che [illegible] habbia fermo, e rato, come se fosse fatto, e deliberato da questo Cons.o senz'altra confirmazione

La qual parte fù proposta dal [illegible] [illegible] Giudici, [illegible], e ballottata hebbe uale

P.e n.o 98 — 6 — e fù presa

[illegible]

[illegible]

[illegible] fabri [illegible] Mon.rio [illegible]

[illegible]

[illegible] stessa [illegible]

[illegible]

anichilati, quali [illegible] a quella

[illegible]

[illegible] questa [illegible]

[illegible] carico, et

[illegible] all'Honoranda [illegible] di poter [illegible]

con particolar [illegible] Ecc.ma e quella poi

s'intendi applicata al [illegible]

e sostentamento di quello.

[illegible]

[illegible] — 59 — [illegible]

[illegible] l'aggiunta [illegible]

Monastero le Ecc.me [illegible] applicate alla mag:

[illegible] 63 - [illegible] 25 - [illegible]

[illegible]

[illegible] della sopradetta [illegible]

[illegible] una [illegible] situata nella Contrà di [illegible]

[illegible] esser pertica [illegible]

[illegible]

[illegible]

cognizione della Ecc.ma [illegible] Monast.o [illegible]

... farrà, e se dà questa Mag.ca ..., conforme
alla ... già fatta dali sopti ...
... pena di non ... ali ... Ordinari
... ebbe ... : 6 6 · 1, e fù presa
Simile in d.to giorno ... Lorenzo Pedorno
Simile in d.o giorno ... Pedorno
Simile in d.o giorno ... Amantin Petronio ...
Simile ~~in ...~~ 9 Maggio ... Zorzi Petronio de ... Ant.o
Simile ~~...~~ 17 Mag.o ... D.na Maria r.ta ... Petronio
Simile in d.o giorno ... D.n Cattarin ... Alu.ro Costrizzo
Simile 17 Mag.o 1661 ... Nicolò ... Fran.co
Die 3 July 1663
Marcus Co: ... D. ... omni
manu propria ...

Adì [illegible] Aprile 1643 de sera 4

[illegible] il [illegible] Mag.co [illegible] di Pirano al luoco [illegible] alle [illegible] dell'Ill.mo [illegible] Zuane Bondumier [illegible] Zasso, eletto [illegible] dall'Ecc.mo Senato sopra l'[illegible] [illegible], nel qual intervennero Cons.ri [illegible] [illegible] seque [illegible]

[illegible] zelo [illegible] al servizio del Sig.r [illegible] questo [illegible] Cons.o [illegible] deliberato d'erigere un Monas.o [illegible] in questa Terra, ne in tanto tem[po] dall'essecuz.ne [illegible] continui impieghi [illegible] [illegible] deta opera [illegible] al sicuro [illegible] il [illegible] zato à gloria del Sig.r Dio [illegible] frutti spirituali e temporali [illegible] le persone cittadin[e] è popolan[e] [illegible] che quiò ritrouarsi! [illegible] la sua auttorità [illegible] aiuto, et in ogni altro luoco, oue [illegible] licenze necessarie; [illegible] gratia [illegible] providenza del Sig.r Iddio, et intesa nel petto di così alto senatore [illegible] la pienezza della volontà [illegible] Giud.ci di buon modo a facilitar opera [illegible] di [illegible] si possa [illegible] del Mon[astero] [illegible] dele [illegible] Madre

[illegible] era [illegible] coll'assenso del [illegible] Sud.ti [illegible] al Mon.ro Med.mo il [illegible] di due [illegible] quarta di tutte le farine, [illegible] [illegible] Fonrico; e concesse tutte le Terre [illegible] à [illegible] occupate dà [illegible] sotto la [illegible] di S. Odorico dentro il [illegible] dà esser [illegible] dal Coll.o à chi le supplicasse in q.ta maniera che più gli [illegible] e utile del Monas.o [illegible] di più [illegible] uniti al [illegible] di d.o Monas.ro [illegible] utile, che si cava dalle Case [illegible] Sagrestia di S. Zorzi, che sono in q.ta Terra le quali sono [illegible] e rendita di quelle, di [illegible] Sagrestia [illegible] di poter [illegible] in quel modo, che più gli parerà [illegible] [illegible] la fabrica del d.o Monastero &

[illegible] Letta, e ballottata hebbe [illegible] 66 [illegible] 32 [illegible] ilico Capta &

[illegible] Zuane Bondumier [illegible] Senato [illegible] [illegible] come nelle Ducali de deliberazione del [illegible] Senato à quali &

[illegible] Agosto, [illegible] [illegible] del Monas.ro [illegible] [illegible] 2.ne della parte di q.to [illegible] dall'[illegible], et altro

[illegible]

del pro del cons.te per le qte, per facilitar questa [illegible] a servizio del Sig.r Dio, dispone esso Cons.o d'alcune Casette di poca rendita, che hà la Chiesa di S. Zorzi per la fabrica. Monastero, e per dote al Med.mo a contribuzione [illegible] per ogni quarta di farina, che sarà venduta al Fontico di quelle in d.a Terra, et appresso d'un pezzo di luoco nella [illegible] presso S. Odorico dentro il fiume, che nela mag.r parte di qste [illegible] inutile, essendo [illegible], e nel resto [illegible], il quale mentre sarà dato à coltivare coll'ord.e [illegible] servirà di qualche buon sollievo [illegible], come habbiamo informazione; Che però per ritrovar [illegible] fabrica del Monas.ro Med.mo nela Terra, ci siamo conferiti in più parti d'essa, ne habbiamo [illegible] l'Ospedale, et un altro sito nella Contrà [illegible] [illegible] ad impedir alcuno, [illegible] offizio ad aprir, come l'osservazione dell'occhio [illegible]. Onde [illegible] del Cons.o [illegible], e del Università [illegible] zione di questo loco [illegible] à Dio [illegible] prese le [illegible] e necessarie informazioni da [illegible]; con auttorità del Capitaniato [illegible] terminemo quanto [illegible] tato dall'Ecc.mo Senato [illegible]

[illegible] Il Stato delle Farine, che [illegible] al Fontico [illegible] [illegible] particolare dal Cons.te [illegible] di due quarta [illegible] mesi, che [illegible] [illegible] delli d.ti Mesi sei, essendo l'urgenza [illegible] utile dovrà esser corrisposto alli Governatori, ò Procuratori dello stesso Monastero.

2do. Che debbino essi [illegible] coll'autorità del Collegio [illegible] l'Terreno [illegible] da detta Città [illegible] [illegible]anti in Sicile, [illegible] della parte [illegible] à Particolari, [illegible] d'essere ridurlo in [illegible]gna, ò ad altra Coltivazione [illegible], che giudicaranno [illegible]ero per vantaggio dello stesso Monasterio.

3zo Che non possi entrar alcuna Cittadina, ò Popolare [illegible] per Monacare, se non porterà di dote la summa di ƒ 300 in contante oltre la [illegible] e Mobili [illegible] è l'ordinario, ò [illegible] certo, e sicuro di ƒ [illegible] l'anno [illegible] vag[illegible] [illegible] per [illegible] ordinario, [illegible] con la volontà del Collegio [illegible] conseguita la dote [illegible] trecento in contanti [illegible] siano investiti à sei per cento [illegible] di [illegible] in conformità delle leggi, e siano tenuti detti [illegible] tener loro particolare [illegible] del Medesimo, [illegible] et h[illegible], per vedersi sempre l'administratione [illegible] [illegible] Entranti, et [illegible] successori [illegible]

4to Che le Forestiere, [illegible] nel Medesimo [illegible] possino esse[illegible] [illegible] con meno di ƒ 500 cinquecento nella forma [illegible] [illegible] antecedente [illegible] numero delle Monache che fosse capace nel detto Monasterio [illegible] [illegible] à suo [illegible] e quanto [illegible] concluso, si debba osservare.

5to [illegible] è [illegible] di [illegible] [illegible], [illegible] il [illegible], che viene il Fontico [illegible] ordinario [illegible] compredè de formenti, possino [illegible] [illegible] imprestido [illegible] 600, acciò [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] sarà [illegible], e [illegible] Donna [illegible] aministrerà il d[illegible]

6to [illegible] ƒ 600 seicento [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] che peruenimento, sotto obligazione al Capitolo del med.° [illegible] astretto [illegible] rio, lucava però [illegible] sione d'impotenza [illegible] non poter patir dilazione [illegible] per ricorso [illegible] Collegio di d.° Monastero.

4.° [illegible] si possi fabricar [illegible] Monastero, se [illegible] almeno due [illegible] del Coll.° dei med.i li quali [illegible] prestar la [illegible] gratis, acciò sia la spesa nell' opera [illegible] ogni caritativo risparmio.

5.° [illegible] concesso alli Gou.ri ò Prod.ri [illegible] d.° Monist.° poter permutar, [illegible] ò in quel modo parerà loro più proprio [illegible] della [illegible], date [illegible] dal [illegible] parte precitata.

6.° Che quando [illegible] il caso de [illegible] Osped.e [illegible] fabrica [illegible] possino esser tenuti li poveri dal med.° [illegible] sarà [illegible], e preparato [illegible] al loro [illegible], et [illegible] d'esser [illegible] dall' Ill.mo [illegible] suoi Succ.ri [illegible] coll' interuento delli [illegible].

Concedendo [illegible] poter [illegible] del [illegible] condo [illegible], che compisca [illegible] officio [illegible] di d.° [illegible] deliberare [illegible] vantaggio [illegible] sacra [illegible]

In quorum fide &c.

Dat.° nella [illegible] li [illegible] 1640

[illegible] Bondumier [illegible]

Ant.° Cortan Can.° di S. [illegible] Cancelliere

Ser.mo Prencipe

Non fù mai richiesta [illegible], riverente, et adequata al giusto, che fece la fedelis.ma [illegible] Comun.tà di Pirano à V.ra Ser.tà, che n'habbi ottenuto [illegible] somma benignità la gra. [illegible] in tal l'occasioni dunque restò consolata, sopra ogn' altra [illegible] brama [illegible] cosa unicam.te diretta alla gloria del S.r Iddio, merito particolare dell'[illegible] e [illegible]lazione di quella sua fedelis.ma Univers.tà Per l'erezione [illegible] Convento di [illegible] Madri ancora l'anno 1620 - 20 [illegible] fù presa parte nel Cons.o di quei Cittadini, e confirmata sotto il [illegible] presi.o [illegible] colla costituzione di dote più avantaggiosa, che s'abbia potuto [illegible] la Comun.tà med.ma et Univers.tà se bene all'incontro [illegible] [illegible]nor incomodo, come degnandosi la [illegible] V.ra dall' ingionte parti in copia inserte, e con sommo grado di fortuna incontratasi la congiuntura di Visita, che fece l'[illegible], et [illegible] S.r [illegible] Bonduimier fù [illegible] à [illegible] nella Terra med.ma, come delegato dall'[illegible] Sen.to alla Revision di quelli Pub.ci maneggi, si compiacque non solo assister al Cons.o med.mo di [illegible] sud.to, mà ancora ponderato l'affare con le previe informazioni, [illegible] più proprie alla sua singolaris.ma [illegible], terminò sotto li 4 detto [illegible] l'Erezione del Monastero, quando [illegible] detta esser [illegible] volontà della sotto [illegible], alla quale [illegible] s'[illegible] notizia di ciò, come diede à quell' Univers.tà [illegible] intenzione

Prove

Onde, ritrouandomi di pnte in qsta inclita Città Sr [illegible]
Turegon Cavr. uno de Presidenti de [illegible], distinato à
do. Monasto., umilisse [illegible] inobilmo Suddito dell [illegible]
stimolato dà puro zelo di servizio [illegible], et
adempir la [illegible] della mia Patria espressami
con parte di 25 sav.te, presa [illegible] sul Pubco. (senza
alcun [illegible] di Merito) ricorro alla Pro=
diga [illegible], acciò per gra particolare si
possino gloriare frà [illegible] altre cose [illegible], che
godono p Mercè del [illegible] quella Terra d'aver
anco un [illegible] di Feudo Iddvi, il quale [illegible]
pure à Sante Vergini, che bramano impiegar la
loro vita a [illegible] di S. D. M. d'[illegible] questa
santa [illegible], a [illegible] l'E.E. V.V., che sarà
l'erezione con inalterabil continenza di questi suoi
fedelissmi Sudditi, così [illegible] delle de. benedette
Madri potrà paragonar in qualsivoglia altro
Monasto. in quella [illegible] in riguardo del
Popolo [illegible], e di qualche comodo si ri=
troua. Gra[illegible]

Adì 25 Febro 1744

Ridotto Il Sple. Collgio del Monastero [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] d'erigersi in qsta Terra [illegible] già [illegible]
[illegible] nella [illegible],
alla pnza dell'Illmo. Sigr. [illegible], dove intervennero Colleggiant.
[illegible] Compresa [illegible] di S. Sig.ria Illma. p trattar
[illegible]

Con prudentiss.ma deliberazione [illegible] Con.o [illegible] l'anno 1620 [illegible]
fu stabilito di far [illegible] elleggeri [illegible]
li quali [illegible]
Sindici trouassero modo d'erigere in questa Terra un Mon.ro
Monache dell'ord.ne di S.n Fran.co con amplo, e general facoltà per
al Colleg.o d'esso Monast.o [illegible] effezione [illegible]
[illegible] tant'alto merito appo il Dio uno [illegible]
conseguenze [illegible] [illegible] produrebbero [illegible]
[illegible] Terra una così degna, e pretiosa [illegible]
Però inuigilando con santo Zelo all'essecuz.ne della parte d'esso
Con.o l'anted.o Colleg.o delle Prouisioni adi 25 gbre 164
prox.o passato deliberò [illegible] d'eleggere [illegible] all'
Erezione dello stesso Mon.ro [illegible] di creare quattro [illegible]
sudd.ti dal Corpo del [illegible] Colleg.o con autorità di operare in
torno all'Erezione pred.ta tutto quello, che [illegible] loro prudenza
stimaranno proprio [illegible] incaloritisi perciò all'esecuz.ne in
qualche parte almeno di esse [illegible], non solo procurorno di
de[illegible] [illegible] annuale, allo stesso Monast.o [illegible] due
[illegible] dalle Cavine, ch'in auuenire saranno [illegible]
quito [illegible] colle terre incolte di questa Città [illegible]
Chiesa di [illegible] Chorico nella [illegible] di Sicuole; Et alcune
della Sagrestia [illegible] incomodo ne prequid.o [illegible]
[illegible] fecero le deliberazioni [illegible]
[illegible] Conv.i [illegible] Ill.mi e R.mi [illegible] Reuer.di [illegible] no
ancora di far[illegible] gl'ord.ni neces[illegible]
[illegible] viuevente [illegible] l'Ecc.mo Sig. Gio. Bondomi[illegible] della
Visita di questa [illegible] [illegible], esaudita dalla pia [illegible]

sen

benignità di S. Ser.tà con sua terminaz.e et q.to Sp.te scud.to. La qual Direzione ricevuta dall'auttà Pontificia, [illegible] ancora di S. Ser.tà, il quale essendosi ora con lett.a il [illegible] Sig.r Gio: [illegible] Cav.r uno de' i Presidenti di quì [illegible], ch'ora s'attrova in Ven.a, d'operar intorno ciò quanto sarà possibile per pura, e mera carità verso questa sua, e nostra Patria, [illegible] diverse della Med.ma in ordine di tanta Pietà. Però

L'anderà parte posta per [illegible] Presid.ti [illegible] col assenso, e volere dell'Ill.mo [illegible] Franco Balbi [illegible] nro [illegible] Rettore, che con tutta la veemenza dello spirito ha incontrat[o] un'occasione di meritare appo S. D. M. e con mezo [illegible] perpetuare in questa sua divotissima Terra la gloriosa Memoria dell'ottimo [illegible] governo, che per auttà di questo Cons.o sia data ampla, e general facoltà [illegible] sud.o M.to Ill.e Sig.r Gio: Turegon Cav.r, e Presidente ancora di questo Coll.o, che con tutti i [illegible] Consigliato, e stimati proprij dalla sua [illegible] prudenza al necessario bisogno, possi procurar d'ottener dalla [illegible] benignità di S. Ser.tà il beneplacito dell'erezione p.d.ta, come sopra, certo da tutti questi suoi riconoratissimi [illegible] trandosi massime d'un opera di tanta Pietà [illegible] la Gloria del Sig.r Iddio, et al benef.o universale di questa nostra Patria tanto benemerita alla stessa Ser.tà, quanto che in ogni tempo ella hà [illegible] del suo benigno gradim.to l'espress.ne [illegible] Pub.ca Grazia, com'ancora [illegible] Maggiorm.te ingrat.ne [illegible] appo il Trono [illegible] quale n'appetava [illegible] l'ufficio [illegible] buzione

Ballottata nel [illegible] pred.o fù presa con balle [illegible]

Die dicta idest 25 ... 1644

Nello ... Colleg.o fu eletto ... del'esso Colleg.o il Sig.r
Antonio Colombani q.m Lor...

Adi 26 Lug. 1644

Ridotto ... Coll.o del Seminario ... sala del ...
Oratorio ... la presenza dell'Ill.mo Sig.r Z. Fran.co Bal... ...
al n.o di 13 ... impresa la ... ...

Essendo stato rappresentato dal M.to ... Sig.r Gio: Turegon ...
lo stato del Neg.o attinente all'Erezzione del nuouo ...
e comesse le risposte ad ... Ill.mi ... il ...
... Capp.ti, e Capp.o di Marzo, fu preso parte di conferir
autorità alle ... Sig.ri Presidenti di far presentar le
Ducali all'Ecc.mo sopradetto, e procurar d'ottenir le ri-
sposte fauoreuoli à tanta pia opera, con ...
che sarà stimato ... dalla prudenza delli sopra...
Sig.ri Presid.ti per la rissolutione del ...
... ciò con il dinaro ... ... Capitoli.

Presa con balle P.ro 13 ...

Adì 19 febr.o 1654 =

Ridotto il [illegible] Consiglio [illegible] à [illegible] in [illegible]

[illegible] et° [illegible] presenza dell'Ill.mo Sig.r Pod.a, [illegible]

[illegible] con [illegible] à gloria di S.S. Ill.ma [illegible]

[illegible] infra [illegible]

La [illegible], e l'affetto verso la Patria, e la carità verso il prossimo sono gemme, che devono principalm.te risplendere nell'animo de quelli [illegible] sentir.ti, non essendo [illegible] Città, e Terra ben regolata l'haver ridotto i suoi Cittadini al viver civile, e politico al segno d'esser [illegible] [illegible] si procuri l'avanzam.to del culto Divino.

Perilche [illegible] deliberazione [illegible] questo parte il Cons.o di questa Città l'anno 1620 [illegible], e confirmata nel primo Ag.to 1623 d'erriger un Monast.o di Monache in questa nostra Patria à gloria dell'Onnipotente, [illegible], et à [illegible] comune de Cittadini [illegible] forme espresse [illegible] sud.te, alle quali s'haveria à dover [illegible], che [illegible] in tanto tempo [illegible] perfezionata, [illegible] inchiesta [illegible] costante [illegible] d'haver supplicato [illegible] dalla Maes.tà del [illegible] il Reggio Decreto, che [illegible] l'anima di questo Corpo [illegible]. Onde resta [illegible] questo Pub.co à prender i partiti espedienti per l'avanzam.to d'opera sì degna.

Però fu presa parte per li Sig.ri ord.ri Giud.ci, [illegible] dell'Ill.mo Sig.r Pod.a di supplicar [illegible] autorità dell'Ill.mo [illegible]

Sig.r

Sig.re Girolamo Griuli Cap.no di Bassano nro Sig. D. à fari
esenti dall'Ecc.mo Senato i necessarij Decreti mentre
dalla benignità di V.E. riconosceranno questi Cittadini,
e Popoli insieme fauore così segnalato; speranno nella
incomparabile protezione, principio e perfezione di
questa sua opera, di render gratis.me al grand'Iddio e colmarà
d'obligazioni questa Patria tanto deuota al suo Pietoso
nro stimatissimo Protettore, alle grazie del quale, se non
potrà corrispondere la debolezza delle nre forze suggerirà
la riuerenza del nro animo da noi professata
inalterabile verso l'E.S.; et il Sommo Creatore largo
riconoscitore delle buone e sante opere prosperarà
Eccelsa sua Persona, e Casa hauendo fatto concedere
un Asilo à tante Vergini Spose di Christo, le preghiere
delle quali saranno incessanti verso il Cielo per la
conservazione di questa Ser.ma Rep.ca

Ballottata P. 16 C. 2 ... [illegible]

Copia

Ill.mo: et Ecc.mo Sig.r Sig.r P.ron Col.mo

Portata dagl'Intev.ti della Sua Com.tà di Sivano
adì 24 Febb.ro - 1659

Dall'ingionte scritt.e [illegible] la
diuotiss.a Com.tà intenderà V.E. [illegible] ne [illegible]
Erezione d'un Monast.o di Monache, che si desidera [illegible]
Med.ma Terra, à gloria del Sig.r Dio, e solaz.o uni=
uersale; [illegible] è vene quasi posto l'affare in obliuione da tanto
tempo, n' sia [illegible] volontà di questo [illegible] imitar;
Ora si rappresenta occasione di [illegible] [illegible]
altissima protezione di V.E. nel mentre, che s'attroua in [illegible]
Visita con Umiliss.e Supplicazione, perche si degni di
rieuer questa pia incombenza in conformità
della parte del Ill.e Collegio delle Prouisioni 26 Genn.o
corr.te per consolar questa diuotissima Com.tà [illegible]
rà moltiplici, et indelebili obligazioni, [illegible]
al suo gran [illegible], e merito, sarà in aggionta per
pregar sempre la pietà del Sig.r Iddio, e della
sua Santiss.ma Madre [illegible]
V.E. [illegible]

Ser.mo Prencipe

Con l'occasione della visita, che hò fatto in Pirano per adempimento delle publiche Comissioni mi è stato presentato dagli Intervenienti di questa Città l'aggionte scritture di parti, prese in quel spettabile Conseglio, e Collegiale delli Provisioni concernenti l'Erezione in quella Terra d'un Monastero di Vergini della seraphica Religione di San Francesco, con istanza efficace, ch'io le trasmetti à Vostra Serenità per ottenervi il Decreto dell'Erezione medesima. Onde parendomi l'istanza altretanto giusta, quanto riconosco meritoria, e comendabile l'opera, che [illegible] il Servizio del Signor Divino; umilmente lo rassegno le avanti à consolazione di quei suoi fedelissimi Popoli, che ansiosamente stavanno attendendo le publiche deliberazioni. Grazie etc.

Capodistria à 12 Marzo 1659

Girolamo Priuli [illegible] di

Capodistria —

Copia

Adì 8 lug. 1682 Pirano

... Monasterio delle ... Mri ... caminarsi sin al segno ... massime di ... che s'attrova à questa Regenza l'Illmo Sig. Nicolò Vadover, che dimostra efficacissimo Zelo di tanto bene à questa Patria ... opera; vedendosi necessaria l'elezione de Colleghi del Monasterio in conformità di ... longo caminato non si può ... diligenza usata ritrovar la Med.ma elezione, et affine che ... tal difetto non resti inoffizioso tal affare.

... Ridotti ... delle Provisioni nella sala del palazzo ... alla presenza dell'Illmo Sig. Pod.à ... far tal elezione, nel qual intervennero Colleghi n.° 14 compresa ... Illmo:

... Il Sig. Co. Marco Furegon — ... Illmo Sig. Pod.à

... Antonio ... — ... Gio Batta ... Giud.

... elezione de Colleghi ... Monasterio ...

Recepte die 23 Octobris - 1653

Fran.co Contareno Dei gratia Dux Venetiarum etc. [illegible] et [illegible]

Bernardo [illegible] Nobili Civrani [illegible] [illegible]

et [illegible] [illegible] [illegible] visto l'humil [illegible]

presentataci per nome di [illegible] Terra concernente [illegible]

di poter erriger [illegible] ed.mo un Monast.o Monache dell'

ordine Franciscano. Questo ricorso si vede dai fogli an-

nessi, [illegible] la parte presa dalla Comunità di [illegible]

sin dal 1620; e da Motivi [illegible], e regole formate

per la buona direzione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Cap.o di [illegible]. Ora però che d.o [illegible] [illegible]

sito, [illegible] [illegible], e [illegible] le rendite [illegible]

[illegible] l'acconsente a permettere a sua Erezione, onde

[illegible] le Vergini [illegible] a [illegible] [illegible]

trasferirsi [illegible] lontani, come [illegible] [illegible] ora habbiamo

l'intento [illegible] di [illegible] a [illegible] pia opera

et h.a nella [illegible] [illegible] questo ben [illegible] Comodo,

e [illegible] voi insieme [illegible] il nostro zelo

Datæ in Nostro Ducali Palatio die 29 7bris, [illegible] [illegible]

[illegible] Nob. et sap. viro [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Nobili Civrani &

Ridotto il Cons.o ... del Monast.o in Palazzo alla piazza dell Ill.mo Pod.tà nella sala ... al n.o 13 congregati ... per trattar come segue.

Essendosi coll'aiuto del S.r Iddio ... protezione speciale dell Ill.mo S.r nro Pod.tà conseguito il Pub.co beneplacito per l'erez.ne del Mon.ro di Monache ... uedere eretto in questa Patria, com'appar Ducali 29 Sett.e pross.e ... sia data autt.tà ... in altro passo si fa ... alli Ill.i S.ri Prov.i di poter portarsi unitamente in persona per insinuar à Monsig.r Ill.mo, Rev.mo Vesc.o così le deliberazioni di q.sto Cons.o, come la lettera della Duc.le confermazione, & supplicarlo assieme del suo Paterno Patrocinio, e direzione per l'adempim.to ... questa santa ... opera, come si ... sia per concorrere, cooperando ... il Pontificio beneplacito, che si deue supplicare, come ad ogni altra benefica operazione, dipendente dalla benignità di S.S. Ill.ma Rev.ma, douendo S.ri ... far la relazione al Cons.o ...

Letta, e Ballottata ... R. 9 - C. 4

Ill.mo e Rev.mo Sig.re

gran tuo ... mantiene questa Patria ... te bra=
ma ... nel ... li ... che mentre sin
l'anno 1620 ... liberat... con tutti ... di qu...
... Conv.ti ... sempre nel ... ed.mo ottima ...
sizione ... santa, ... però ... calami=
tose ... giontere le ... Ora final... che si sono
... gl'avegna ... ca, e quelli delle ...
... te anne ... denti al ... del ... Mons...
col benigno senso del ... il ricorso à V. S.
... e con questo viene ... di concede=
... zione accennata ... Francescane;
... fondato ... hebbiano ... santi ...
predicate di Naufragij del Mondo ... à Dio, ed ...
... e à questa ... celeri favori; e ... ancora go=
dere una beata ... nel ... aumentare ... imar=
cessibili ... Questa ... se ... farà che ... ...
... ricevendo ... à diuoz.ne ... Pastore ... u'è
augu... intin.to, ... effetuam.te ... nel Cuore di ...
Popoli ... hauerà ... Memorie
di ... Publ.co, che ... di conseguire ... l'istanze
sue ... à V. S. ... che ... interno Zelo, et
... più accurata ... lanza, ... degna ... Merita ...
... nessuno ... li più ... e ... , che siano
... stati ... nati in ... alla ... ese...
...politana.

Copia tratta dal libro del fontico di q.ta Terra di frumenti esitati dal med.mo nel corso d'anni X.ci principio, e fine, come nelli tempi infrascritti come segue, 14

d'anni 1665	Adì p.o luglio principiò l'esito de' formenti fino il p.mo 8bre il sopradetto fontico fu	1445
	Adì p.mo 8bre fino li 2 Aple [illegible] il med.mo f.a	3860
1666	Adì 2 Aple fino li 2 8bre esitò il med.mo f.a	4014
	Adì 2 8bre fino li 2 Aple 1667 esitò il med.mo f.a	1471
1667	Adì 2 Aple fino li 2 8bre . . . esitò il med.mo f.a	1707
	Adì 2 8bre fino li 2 Aple 1668 esitò il med.mo f.a	2234
1668	Adì 2 Aple fino li 2 8bre . . . . esitò il med.mo f.a	2229
	Adì 2 8bre fino li 2 Aple 1669 esitò il med.mo f.a	3622
1669	Adì 2 Aple fino li 2 8bre . . . esitò il med.mo f.a	3281
	Adì 2 8bre fino li 2 Aple 1670 esitò il med.mo f.a	3215
1670	Adì 2 Aple fino li 2 8bre . . . esitò il med.mo	1736
	Adì 2 8bre fino li 2 Aple 1671 esitò il med.mo	3492
1671	Adì 2 Aple fino li 2 8bre . . . esitò il med.mo f.a	4283
	Adì 2 8bre fino li 2 Aple 1672 esitò il med.mo f.a	3259
1672	Adì 2 Aple fino li 2 8bre . . . . esitò il med.mo f.a	3916
	Adì 2 8bre fino li 2 Aple 1673 esitò il med.mo f.a	2093
1673	Adì 2 Aple fino li 2 8bre . . . . esitò il med.mo f.a	1156
	Adì 2 8bre fino li 2 Aple 1674 esitò il med.mo f.a	2570
1674	Adì 2 Aple fino li 2 8bre . . . esitò il med.mo f.a	2329
	Adì 2 8bre fino li 2 Aple 1675 esitò il med.mo f.a	2300
		f.a 34054

La med.ma summa di formenti diciesi accumulata in anni X.ci diecinieri poi ascender p anno uno stara 3466 che [illegible] il stato di peso di [illegible] 132 lo staro, e q.to moltiplicato con [illegible] peso ascender alla summa di [illegible] 4572151 [illegible] queste vien vedere in [illegible] n.o 18037 [illegible] 32, valutate queste a soldi 2 lk f.ta vien ad ascender alla summa di [illegible] 18031 soldi 14 val. — — — — — L 18031:14

Io [illegible] [illegible] Aritmetico p. q.ta ho fatto il sud.to conto.

Molt' Ill.re et Ecc.mo Sig.r Sig.r Pron Col.mo
Servendo alli sempre ambiti comandi di V.S. Ecc.ma dirole che il
primo passo per l'Erezione del Monastero è stata la supplica
presentata nell'Ecc.mo Coll.o per il placet di poterlo fare. Otte=
nuta questa si ha addimandato licenza all'Em.mo Patriarca per
la concessione di poter le putte principiare per non discapi=
tar l'entrata d'un ~~[illegible]~~ anno di certi anni che rendevano go=
duti da questa Scuola del SS.mo Sacramento per dispositione de Benefi=
ziati sino a un principio alla Fabrica; venghino
concesse l'Em.za Sua la licenza. Capitato poi in lista, espresso,
che la sua licenza non s'inoltrava nella continuatione della
Fabrica come havevimo già fatto, ma solo a [illegible] segno della
medesima. Ma giache erimo passati tant' oltre che si continuasse=
mo come habbiamo fatto. Arrivati a segno di dover intro=
durre le Monache abbiamo portato nuova supplica a l'Em.mo
perche [illegible] di ottener da Roma la licenza per l'in=
troduttione delle Monache, e la Clausura. Esaudito, ha [illegible]
fatto presentar a Roma la supplica della quale parmi bene
inviargliene la copia per maggior istruttione, e questa del Decretto
seguito con la medesima. Per ottener questo il loco di Pordeno=
ne ha speso a Roma denari 700, quello di Conegliano per
il Monastero di S. Rocco D. 650 in circa, e noi per l'assis=
tenza in Roma i D. 22 [illegible] sua Protettione [illegible]
Tanto posso apportare a V.S. Ecc.ma la pronta mia dispo=
sitione, o qual si sia suo comando, mentre vedo

E

Em.mi e Rev.mi Sig.ri

La Terra di Sacile in Friuli nel Dominio Veneto diocese d'Aqui=
leia numerosa di Popolo, e di più specialm.te Civili hà
sempre coltivato un suo pio, e divoto desiderio d'erigger in
quel luoco a mag.r Gloria del Sig.re Iddio e à salute delle pro=
prie Anime un Monastero di Monache, di cui fin più è
stata affatto mancante la med.ma Terra. In ordine a ciò fin
da 48, e più anni principiarono alcune persone piene di zelo
verso q.to santo, con cinto à lasciare nelle loro ultime volon=
tà [illegible] e si è accresciuto col corso del tempo in modo
il fervore di q.to opera per fedeli di d.a Terra, ch'è, sendo
già stato gettato qualche principio alla fabrica del luoco si è
in fine del progresso di più anni ridotta la med.ma fabrica à
segno, che di già la Chiesa, le Celle, le Officine e la clausura
stessa possono dirsi perfezionate. Per la parte poi, che
appartiene al sostentam.to di dieci 12 Monache ordinarie,
stanno di già in punto capitali per la summa di scudi sei mila
cento cinquanta de Sicoli, ch'annualm.te rendono un pro
anno di scudi quattrocento simili. E portando poi ciascu=
na Monaca, che sia del luoco, per dote scudi due
cento settanta, e le estere scudi quattrocento settanta, quali
investiti che siano, accresceranno l'annua rendite in modo,
che le Monache averano un sicuro, e certo fondam.to
per tutti i loro bisogni, col riguardo specialm.te à [illegible] civi=
tà in porto, ove il vitto corre à prezzi molto onesti e
convenienti. Ricorre però il Sub.o di q.ta Terra alla
somma benignità dell' E.E. V.V. perche vogliano degnarsi di far
riconoscere il sitto dal Sig.r Cardinal Delfin Patriarca d'
Aquileia come Ordinario, e di comandar poi benignam.te
ch'ogni qual volta siano le cose spirituali disposte, si possano

dal Monastero di S. Domenico della Terra d'Oderzo Diocesi di
Ceneda acciò entrata da [illegible] con la partecipaz.ne di questi possano
levar due Monache p. l'instruz.ne di q.lle che doveranno con l'aut.à
dell'E.E. V.V. introdursi, e che viveranno sotto la med.a di S. Dom.co
che etc.

Decretto.

Sacra Congregatio Em.orum S.R.E. Cardinalium negotijs et consultationibus Epis-
coporum ac Regularium praeposita attenta narratione Em.i Patriarchae
Aquileiensis eidem supplici nunc libello [illegible] [illegible], et
verbis existentibus narratis et postquam sibi constiterit [illegible]
[illegible] monasteri [illegible] Ecclesia [illegible], [illegible], Horti et
[illegible] esse [illegible] omnibus absoluta et supellectili [illegible],
[illegible] persona [illegible] instructa, nec non eide Monast.o [illegible]
[illegible] scutorum quatercentum monetae [illegible] [illegible] eum
effectu [illegible] ad petita [illegible] sub Regula S. Dominici
et iurisdictione Ordinarij suo arbitrio e prudentia [illegible],
cum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] scutorum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible],
destinatis scutorum [illegible] sexaginta [illegible]
ad [illegible] numeri [illegible] [illegible] eiusdem [illegible] scutorum
[illegible] quadraginta. Conmense [illegible], [illegible]
[illegible] esse [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] eiusdem Monasterij
[illegible] [illegible] [illegible] etiam dicto Em.o [illegible]
[illegible] duas Moniales ex aliquo Monast.o [illegible]
Ordinis ipsarum et ordinarij accedente consensu. Ita tamen ut
translatio ipsa recta via et sine ulla ad [illegible] [illegible]
sione fiat, comitantibus honestis [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dictarum Monialium,
[illegible] quae in novo Monast.o p. sex tantum annos

[illegible]

sistendum pro arbitrio eiusdem Emi Cathedr. pro introducenda, et stabilienda regulari disciplina necessarii reputabitur, conniventur. Et in reliquis ea omnia, quae circa rationis Monasterii Sanctimonialium erectionem praecepta sunt rigorose serventur. &c.

Romae 20 Julii 1675

Card. Gasp. Carpinensis

Adi 13 Ott.e 1680 — Pirano —

Seguì l'Elezione di sette Colleg.ti dei Monast.i del Corpo del Cons.o in loco de Defonti

Elezione di due Coleg.ti di Popolo in loco de Defonti

Elezione di due Presid.i alla fabrica

Elezione di due Proc.ri dei Monast.o

Elezione in anc.ra del Colleg. del Monast.o

Elezione di quattro Collig.ti del Monast.o dei ... del Cons.o con dichiarazione che gl'inferiori ... delli quattro debba durar Mesi 16 in luoco del q. Mag.co Caldana ... quale.

Adì 28 Ott.re 1680 -

Ridotto il Sp.le Colleg.o dei Mercanti de Collegi N.o 6, oltre gli S.ri Presid.ti, e Proc.ri compresa la pers.na dell'Ill.mo S.r Pod.tà per trattar ut infra.

Essendo stata presa parte sin l'anno 1670 - 20 9bre di far l'Erezione d'un Monastero di Rev.de Monache dell'ord.e di S. Fran.co con le condiz.ni come in d.ta parte alla quale e come in Ducali dell'Ecc.mo Senato de dì 20 9bre 1662 alle quali s'habbi sempre relazione. Et occorrendo per dar effezione à q.sta pia erezione il beneplacito del Sommo Pontefice.

Perciò l'anderà parte posta da Sp.li M.ci Presidenti Zaccaria e Celtana, con la prez.a, et assenso dell'Ill.mo Sig.r Pod.à che sia data facoltà à sud.i Sp.li M.ci Presidenti di procurar d.ta esecuzione con la celerità più possibile e con quei mezzi che paressero avere alla loro prudenza di conseguire, e ciò à spese di q.sta Sp.le Comtà sino à tanto che le cose si riduca-no à termine di poter levare li D. 600 dal Fontico di Zuestanza conforme la terminaz.e dell'Ecc.mo Sindonnier alla quale &.

Letta, e bal.ta nel Sp.le Coll.o sud.o restò S. 6 C. 0 vi preso.

1683 Adì 12 Giug.o nel Coll.o del Monastero.

Ridotto il Sp.le Coll.o sud.o nella sala del Palazzo alla pres.a dell'Ill.mo Sig.r Pod.à Sp.li M.ci Sindici, Sindici Presidenti, Procuratori, e Colleg.i ridotti al n.o di 14 compreso l'Ill.mo Sig.r Pod.à per trattar ut infra.

Con infinite testimonianze hanno contrassegnato li nostri P.ri antori la loro attenzione a costruirsi in una terra proveduta di tutte le cose, che si richiedono di in... che q.sto potesse sperarsi dal sito in una terminia, et è prima cura della

Povertà.

Povertà. Ma trà le più generose e cospicue risplende à niun'altra sda la risoluz.ne di Erigere un Monast.o, dove radunate Vergini sacre à Dio libere dagl'impedim.ti del secolo intercedessero p la comune felicità. A tale opera in varij tempi si sono fatte lessioni de più sanij cittadini assegnam.ti, deliberaz.ni del Consiglio Gen.ale di dell'Ecc.mo Ill.mo Coll.o di Reggo, e dell'Ecc.mo senato. Resta solo da procurarsi il Beneplacito Apostolico. Ma perche si stimò ancone tempi andati in questa situaz.ne trovare loco al bisogno più proporzionato dell'Ospitale quale però p se stesso riesce angusto ad opera si rilevante, è piacciuto à Dio favorire il pio disegno con apprirci l'addito di poter conseguire la Chiesa di S. Ant.o ora Officiata da PP.ri Rev.di di S. Filippo. Mà essendo conveniente prevedere di ricevuta si prospero incontro.

Fù posta parte dalli Sri Reverendi di ditto Coll.o D.r Zaccaria e Co: Mauro Cald.na con la presa et ammiss. dell'Ill.mo Sig. Cod.e, che sij data facoltà à med.mi Sig.ri Reverendi d'operar con d.ti PP. Rev.di di S. Filippo in maniera che s'impegnino ad abbandonare d.ta Chiesa di S. Ant.o, e rilasciar quanto di conservaz.ne s'attrova appo essa Chiesa, così anco gl'effetti di Case, et Orti vicino all'Ospitale. Il che facendo doverà da med.mi Reverendi esser partecipati alli Sri Procuratori il trattati, p che unitam.te si riferisca al Spett. Coll.o p le propr. deliberaz.ni, in ord.e alle qli fatto computo dell'importar d'esse, à bisogni doveranno restar risarciti con altretanta ricompensa degl'effetti spettanti alla fabrica del Monast.o. Con espressa condiz.e, che si s'intenda pu-

alcun inge... ro, ne possa farsi alcun contenim.to prima della
conceccione del decreto Pontifizio. A procurare il quale verr-
no eccitati li SS.ri Reverend.mi con queste forme che saranno da loro
stimate più vantaggiose, e ciò in ordine ad altra parte
de di 28 otto.re 1660, com'asseriscono haver già dato prin-
cipio. E per tall'effetto dal Depositario attual del Fontico
dovera esser esborsato in mano de SS.ri Procurat... quanto po-
tesse occorrere di dinaro da esser consignato à chi ordi-
naranno li SS.ri Reverend.mi per occasione di scriver à Roma
e conseguire l'intento, e quali doveranno esser D. cin-
50
quanta al più; Come pure per proveder d'un libro
sufficiente per registrare con buon caratere tutte
le scritture concernenti à tal affare perche dalle vicende del
tempo non vengano aboliti gl'atti che seguiranno, e questo
dovera esser custodito dal Sig.r Canc.r di questo Coll.o, e suoi
successori. Dichiarandosi inoltre che doppo ottenuto
esso decreto l'intiera sodisfaz.ne de pred.ti Stabili a d.ti Pred.i, che
saranno stati tenuti dentro lo spazio di tempo consumo li Chiesa
d.ta Chiesa, e fabriche, et investir il dinaro in questa terra
in altro Edifizio Equivalente, affine che resti al possibile anche
levata la Clausura a Magg.r Gloria di Dio, e commod.tà di questa Universit.
Aggiungendo parim.ti facoltà à med.mi SS.ri Reverend.i e Procurat.ri di
poter unitam.te trattar, e negoziar per la compra ò acquisto con delle
le case del Reverendo Capitolo, e Ospizio de R. R. P. P. Osservanti come
d'altre contigue in questo recinto, perche succedendo il pres.te inten-
to nel med.mo tempo si possa venir ad una assoluta sodisfaz.ne
per la perfetta costruz.ne di d.ta fabrica. da esser il tutto ventilato et
approvato dalla Autorità di questo Coll.o
Ball.ta nel Coll.o sud.to hebbe Pij C. 3 —

Adì 18 Giug.o 1648.

Comp.e il Mag.co m.r Bernardin Coltaro uno de' Colleg.i, e per rett.i e cause moventi in suo s'oppose all'anted.a par te contro... di in quella parte [illegible] di dinari di pto [illegible] non intendendo altri la parte ned.a effetto [illegible] levar dinaro, intendendo che ciò à fatto alla pres.za del Sig.r Silvestro Agost.o e quel [illegible] ne' voleudo sij[illegible] foto.

Adì 18 Giug.o 1648.

Comp.e il ill.mo Sig.r Bernard.o Cold.no et espose, che [illegible] in cont.e non s'oppone alla [illegible] di fabricar il Monast.o delle Monache. Ma dubitando di contravenire alli decreti e terminaz.ni delli già [illegible] Capi di Gayzo in materia di levar il dinaro fuori della cassa del [illegible], al qual effetto dicchiara non haver fatto il suo [illegible] per non incorrere nelle pene che [illegible]; non intendendo haver mai fatto minimo pregiud.o e del p.to atto ne sij data notizia à chi spetta.

Copia di Capitolo contenuto in lettera scritto da Roma all'Ecc.mo Sig.r Pietro David [illegible] in Venezia dal Sig.r Dom.co Cimani suo corrispondente spedizioniere de dì 5 Luglio 1648 —

Per haver la licenza della [illegible] del Monast.o di Monache, è necessario, che prima sia edificato, e perfezionato con tutte l'Officine, e [illegible] necessarij, e che habbi [illegible] stabili sicure e sufficienti per il vitto delle Monache che haveranno d'entrarvi, e che si stabilisca la Dote, che haveranno da pagare e l'instituto che doveranno osservare

stabilito questo si doverà ricorrer alla sacra congregazione, la quale scriverà all'ord.o pro informatione e constandoli tutto l'esposto di sopra darà poi la licenza della Camera, nel che corre tempo, e fatica convenendo più, e più volte informare tutti li Cardinali della congregazione, e Mons.r Ill.mo Segr.rio in voce et in scritto. Onde la spesa viene a consistere nelle fatiche, scritture e copie; tanto [illegible] dire a V.S. in simil proposito.

Dom.co Cinenni.

Adì 20 8bre 1643

Radunato il sud.o Cap.lo del Monast.o alla grata dell'Ill.mo Sig.r Prod.e e delli M.to R.di Rev.mi, et altri soliti intervenire per trattare le sottoscritte materie cioè

Stante la facoltà impartita da questo sud.o Cap.lo a M.to Reverendissima [illegible] e Calle[illegible] con parte del mese ultimam.te decorso di [illegible] Sig.r di scrivere a Roma, e procurare licenza della sacra Congregazione sopra l'erezione del Monast.o, e nel tempo di trattare con li PP. Sig.ri dell'Orat.o quali vi piacciano cedere la chiesa di S. Ant.o Abbate con le case et attinenze ad essa spettanti per ridurre essa più intiera ad effetto. Avvertiamo essi Sig.ri Revisori [illegible] puntualmente eseguito il [illegible], e da Roma stando havuto risposta dal Sig.r Cinenni spedizioniere diretta all'Ill.mo Rev.mo Arcivescovo Ecclesiastico sotto li 3 Ag.o p.p. non potersi tentare esso decreto se prima non sia sgombrata la chiesa, sacrestia, campanile, et altro [illegible] alla affezione della Camera, sicché essere necessario la

Regolazione

vegl. Ass.ne di quel caso della parte de dì 12 lug.o 1680
che contiene non intendersi concluso alcun contratto, e
non esser concessivo di più volte proposto decreto, e
però havutasi alla proposta di Sig.ri S.ri il conveniente
maturo riflesso, parve non esser ancertata opera di
tanta cura.

Fù posta parte dalli Mag.ci Sig.ri Presid.ti alla Fab.ca Col.ta
Pod.e, et havendosi ritrovato in d.ti Sig.ri buona disposiz.e
per incontrare le sodisfaz.ni di q.to Coll.o, resti essa Clausura
di parte annullata, cioè ch'a detti essi Presid.ti ampla facol-
tà uniti con li Procuratori di contrattare il prezzo, et
accordo con d.ti Sig.ri, et assegnare a med.mi à conto di q.to res-
tarà stabilito ₰ di 1000 mille, o più, havuto riflesso alla
ristrettezza presente degl'effetti d'esso Mon.o, et e pro seguino
stipulare i necessari istrom.ti in forma per manutenz.e d'
essa investita, dovendo prima il tutto esser letto, e
rappresentato al Coll.o per la sua approbaz.ne prima d'ogni legaliz.
Intendendosi il tutto fatto senza pregiud.o della Collegiata
Insigne di S. Giorgio.

Letta e Bal.a nel Coll.o ant. d.a parte balli ₤ 10 (3. e fù presa.

Ristretto delle case, Chiesa, et altro, che sono di ragione delli Pad.ri dell'Oratorio

Una casa l'antica vicino alla Chieresa	₰ 240:-
Altra Casa contigua alla sud.ta et alla Sagrestia	₰ 312:-
Campanile, e Campane	₰ 1205:-
Chiesa, Orat.o, et altro annesso a q.to	₰ 1370:-
Altari 4	₰ 600:-
	₰ 2727:-
Fabrica Orat.o e Casa contigua di ragion ragia de sud.ti Padri	₰ 616:-
	₰ 3.343:

Adì 15 Maggio 1705

Nell'Spl.e Cons.o delle Provisioni

Perche' restò raccordata la più intensa de nostri Precessori, da quali con più parti prese in questo Spl.e Consiglio in diversi tempi hanno fatto deliberare, che per bene universale, e decoro di questa Patria sia eretto un Monast.o di Monache, per il quale è stato anco riceuto decreto dell'Ecc.mo Senato, et avvalorata l'opera med.ma con più humilissime premure degl'Ecc.mi Capi di Quaranta posteriorm.te seguite ad istanza di questa Spl.e Comunità, essendo di poi Cittadini, che con particolar studio vanno trovando il modo di principiar la fabrica med.a per l'incominciam.to della quale essendo necessaria l'ellez.ne de colleghi, e Presid.ti di d.to Monast.o com'è stato stabilito con le sopra citate parti di questo Spl.e Cons.o, e quali

L'anderà parte posta da Spli Sig.ri Giud.i che siano elletti otto Cittadini del Corpo del Cons.o, et altri quat. del Popolo, che habbino a formare un Coll.o di d.to Monastero, quattro de quali compreso uno del Popolo siano elletti sopra con titolo di Presid.ti con la facoltà già espressa nelle parti di questo Spl.e Cons.o nel qual Coll.o habbino anco d'intervenire li Spli Sig.ri Giudici e Sind.ci, che pro tempore saranno. Dovendo di dieci in dieci anni esser rinovata l'ellez.ne del d.to Coll.o senza contumacia a quelli anteriorm.te elletti, e con succesive, perche opera così degna, e santa sij incaminata con tutte quelle forme e regole già prescritte, com'è mente del Prencipe serenis.mo e di questa Città.

Ballotata hebbe balle pro 64 - presa

Adì 12 Marzo 1706.

Ancora nell'anno 1705 ... il Coll.o delle Pro-
visioni, in essecuz.ne di parte di q.to Conseglio
ha rinovato il ... del Monasterio, perchè
in ordine a' soccorsi ... dell'Ecc.mo
Senato, espressi in Ducali 23 8bre 1663 fosse
proseguito, et in progresso di tempo continua-
ta un'Opera così lodevole, religiosa, e me-
ritoria.

Sospesa sin ora per diverse sopravenute
applicaz.ni, ne si può, ne si deve trascurare
l'essecuz.ne di quanto è stato ... in tal proposito
deliberato. ondi' inherendo e non ... derogando
alle parti ... in tal materia, alle quali anzi
doverà haversi ... relaz.ne ...
parte de ... Savij ... tre quattro uniti, che sia
p autt.à di q.to Conseglio firmato che dal Coll.o delle
Provisioni venga con sollecitudine rinovato ...
del d.o Monasterio con le solite forme ..., sperando
questo ..., che requisiti il Coll.o, trattandosi di
che si tratta, procureranno p. ... nelle Cariche ...
... di quanto ne' tempi andati è stato stabilito
e decretato di coprire e con diligente zelo p. ...
mirare e ridurre a suo fine ... in ser-
vizio magg.re del culto d'Iddio Signore.

... nel sud.to Coll.o delle Provisioni ... hebbe B. ... 15 C ...
Ball.e nel sud.to ... hebbe B.e ... 93 C ...

[illegible]

Sumario del [illegible] del [illegible] nast.°

L. D. B. M. V.

1620 – 20 7bre @i

Parte presa nel Ill.° Cons.° di Dieci [illegible] el l'Ecc.° del Mo. stero à tutti voti

Coll.° da farsi con titolo di Coll.° di Monast.° [illegible]

Modo di conseguir la Licenza à [illegible] del [illegible] del [illegible], e da Preto

Elezione del [illegible] in [illegible], da [illegible]

[illegible] La decisione

[illegible]

[illegible] delle [illegible] [illegible]

[illegible] iolari [illegible]

Adi [illegible] Apr. 1693

Altra parte [illegible] con cui viene [illegible] Monist.° [illegible]

Soldi [illegible] [illegible] derano [illegible]

Sopra [illegible] e Beni [illegible] lire [illegible] ville.

[illegible] fabrica [illegible]

4 Ap.le 1693

Terminaz.ne [illegible] Bondumier [illegible] Raspo [illegible]

stabilire [illegible] di Raspo

Soldi [illegible] [illegible] Monast.°

[illegible] dal [illegible] di f. 300

La [illegible] bieve di f. 300

Con la terminaz.e à suo tempo del [illegible] delle Monache

[illegible] presa. Del Foncio [illegible] la [illegible] sarà [illegible]

Restituzione [illegible] Sostanza con le [illegible] Debiti che [illegible]

Inb[illegible] [illegible] Fabrica [illegible]

Vendita [illegible] della [illegible] la [illegible]

In [illegible] di [illegible] [illegible] nato Ricovero all. [illegible] del M.

Assistenza all. Coll.° del Monast.° [illegible] Secondo i [illegible]

@ 8

25 [illegible]

Parte [illegible] del [illegible] di supplir il bene [illegible] [illegible] dre [illegible]

@ [illegible]

[illegible] del [illegible] per [illegible] il bene [illegible] nast.° [illegible] andata [illegible] del [illegible] [illegible] S. Girolamo [illegible] di Raspo

@ 14

... le farine ...
... nel
... che
...
... live
... 1680 ...

@ 17

Si ... nuovi
...
Monasterio ... loro
de ...
Si fanno ...
Presidenti
... candele ...

@ 17

... 1680
Si ...
...
... medi
...
altri ... ob.°
...
...
...
... 1663

abilis ...
Monast.°
...
nota ...

Si fanno ...

@ 13

29 Lett.ª ... 1663
... Mon.°
...
Monast.°

@ 13

...
Monast.° ...
il suo ...
...
M...

@ 19

... 1683
... obligo
Monast.° ...
...
Li Preti ...

@ 20

...
Parte ...
... far ...
...
...
Si ... il
obb.° stesso del
monas.

@ 15

Lett.ª ...
... del Beneplacito
...

@ 15

Supplica ... Roma
...
... il
Beneplacito Ap.°

@ 16

Decreto di Roma
... il Beneplacito

15
... qua...
...nsu...
...use
...

15
... Terra
... Roma
il
... Apr...

...a
...to

l'Anno 1705 ... Maggio ... Collegio delle Provisioni in esecuzione di parte li presta ... à rinonciare ... Collegio del Monastero ... i sovrani bene placiti del ... Senato, espressi in Decreti 23 8bre 1663, ... proseguito, et in progresso di tempo consumato in opera così lodevole, religiosa, e meritoria.

Sospesa fin'ora, ... le deuere benemerite applicationi ne ... suo, ne si deve trascurare al presente l'esecutione di quanto ... inanzi è stato in ... proposito deliberato, onde in ... do e ... Decreti e alle Parti prese in tal materia, alle quali anzi doversi aderire ... ... di ... Parte da ... tutti quattro uniti ... ... di questo ... firmato ... Collegio ... ... venga con ... ne rinonciare il Collegio del ... con le solite forme ... ... il Collegio ... ... col fondamento quanto ne tempi andati è stato stabilito e ... stato, ... conservare ... gente ... incaminare ... fine ... ... servizio maggiore del ...

... Marzorian ... nel ... delle ... hebbe ... 15 ... a ... nel ... 93

[illegible] scriva [illegible] Bast[illegible] [illegible] Giulio [illegible]ana
suo Cog.to

Ill.mo Sig.r e Sig.r Col.mo

Quendosi degnata [illegible] misericordia [illegible] nro [illegible] richiedere
à Terra di [illegible] per fondar[illegible] [illegible] un Chiostro [illegible]
che con le [illegible]ragioni, et [illegible]ioni nell'educare le figliole, che
saranno à loro raccomandate, [illegible] in quella un ritiro di Santità [illegible],
Mà [illegible] quelle [illegible] riverano, un Seminario di Virtù Christiane, e Civili.
instillò un [illegible] nel Cuore de' Cittadini [illegible] Terra di prender
parte per [illegible]errezione [illegible] con Monas[illegible] [illegible] le[illegible]
pure di far [illegible] à l'esser [illegible] di Molti preliminari
neces[illegible]rij à questa gran [illegible]pera, che sono [illegible] ser.mo,
è quelle [illegible] sostentar[illegible] [illegible], e più
[illegible] fece nota la sua benedetta [illegible] con la [illegible]
del Ord.ne [illegible]

Copia

Viva Gesù, Viva Maria

Ill.mi Sig.ri Sig.ri [illegible]

Dal Ill.mo [illegible] Sig. Ant.o Venier ricevo un attestato delle Sig.rie loro Ill.me inviatomi, e dal med.mo scorgo il gran desiderio che tengono di formar un Monast[illegible], e che si siano compiaciute [illegible] prender [illegible] direttione di d.ta opera per loro indegna Serva [illegible] [illegible] di tutto ciò la maggior gloria [illegible]

[illegible] governo [illegible] opera e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] con l'assisten[illegible] [illegible] e [illegible] che [illegible] [illegible] à dire ere [illegible] religiosità [illegible], che [illegible] sarano intraprendere [illegible] [illegible] posso [illegible] le brame delle Sig.rie loro Ill.me [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Zirano, accertandole, mai cessarò pregare, e far pregare [illegible] [illegible] sino che tratta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] Cuore [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] mi [illegible]

[illegible]

[illegible]

Maria [illegible]

Ill.mi Sig.ri [illegible]

[illegible] servo [illegible] rendermi certo il conto [illegible] del [illegible] quale [illegible] conf[illegible] administ[illegible], e di rilevar tal [illegible] a ultime [illegible] poteri della [illegible] la risposta della stessa di cui [illegible] cercavano [illegible] di [illegible] di cavare [illegible] oculat.te [illegible] formarsi di quanto [illegible] riceve[illegible] [illegible] resta che di protestar[illegible]

Ill.mo [illegible] 27 [illegible] [illegible] 84

D.V. Ill.ma:

Dev.mo Obl.mo e Oss.mo

M. Ant.o Venier

[illegible] Sig.r Sig. Col.mo

[illegible] cercando [illegible] sensibili [illegible] una volta [illegible] la gran opera [illegible] tempo promessa [illegible] negletta [illegible] dalla Mag.[illegible] felicità [illegible] e [illegible] di rifflettere [illegible] potrò certo vedere che sono [illegible] in alcuno [illegible] di rilevare in [illegible] gli [illegible] udirà li nostri poteri, e noi nello stesso tempo [illegible] ricavare gli [illegible] di lavo[illegible]. [illegible] dal [illegible] [illegible] rossore [illegible] dolo[illegible] nuova di buone [illegible], con che [illegible] [illegible] gentiliss.mo foglio, [illegible]

Ven.a [illegible] 27 7bre 1717

D.V.S. [illegible]

Dev.mo Obbl.mo Aff.mo [illegible]

M. Ant.o Venier

[illegible] Ill.mo Sig.r [illegible] Ant.o [illegible]

Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Sig.ri Col.mi

Ill.mo Collegio

Presidente o Gio: Batta Caietta eccitato ... dal Zelo

... Beneficenza a me unita di riassumere la

f... a del Monastero in gener... perche hab=

biano ... effetto le uniche risoluz.ni già

p.to fatt.ni nate nell'anno 1620, è riassunte, ma già

abbandonate anco in questi ultimi tempi, ho risolto

con la pr.te scrittura di presentarmi a q.to Ill.mo Coll.o et

esponere quelli pochi assensi ... necessarij

per compimento di questa gran opera. Onde ... la ...

per facilità maggiore dove sono le case ... dell'

Arcivescovo di S. Filippo ... vicino è corrispondente

la Chiesa di S. Michiel Arcangelo, sarà a mio carico

... la d.a Chiesa senza ... pregiu=

ditio di q.to Ill.mo Cap.lo e altri che in essa ...

giurisdiz.ni) di farne delle ... l'...

nel qual recinto, essendo l'Edifizio ... per

V.V. S.S. Ill.me ... offerisco in ... di ...

subito fatto ... in ...

... più ... a q.to Ill.mo Collegio, si=

mile al ... è con equali ...

... o in secondo luogo, che ... la fabrica per la

Clausura ... a ... del Monastero Cattolico

già ... li 4 ... 1628 delli ...

per quanto ... la ... che ...

nel Pub.co antico, e che stabilita in ... ora, quelli passeranno le m... che à riscevarvi nel ... altro con- ver dettavano per conto del Monast.o le X.me delli Vue di Capub..., e quelle dentro il Fiume di Siciole sotto la Chiesa di S. ..., destinate a ... questi à giu- ...cio e ricondurmate ultimamente.

E perche intender possa questo ... qual sia il ... de... desio di perfezionare un Opera cosi pia, non solam.te non nierro le case risservate ... Sacrestia, ma ... avendo un sacro impegno ... Persona che vo- lessi ... Monacarsi saranno ricevute non haveranno altro aggravio, che della Casa, de Mobili per loro uso, e ducati trecento di Dote, oppure di livello certo, e vi- vo de ... annui ducati diciotto, con condiz.ne espresso ancora, ch'al tempo della Morte delle med.me ducati ducento ... à ritornare alle ... Famiglie, e cento solam.te restare a benef.o del Monast.o, ma francabili an- cor questi con l'esborso ... equivalente.

In tutto ciò ... potrà comprendere la ... del ... come la Divina Misericordia ha ridotto al fine un nego- zio cosi inculcato, fatto ... e combattuto per più di più d'un secolo, ne altro ci manca ... ... e ... sollecitam.te, e in poco tempo alla sua perfez.ne ch'il concorso ... delle loro Nobiltà, del qual ... rendomi, restera à mio peso di sollecitar con tutto l'im- pegno quant'occorresse per la Canonica erez. del sud.o

Monastero

Monastero, come pure d'avera' informati a mio pia=
cere l'età della Fondatrice, e due compagne di
ord: di S: Benedetto le quali coi loro agg... a tempo
opportuno non mancheranno di confermar gl'oblig:
da me assunti, havute prima le neces[sarie] e
permissioni di pot... esser chiamate a' prod. grad.
opera, e ciò a magg: gloria, e culto del Signore,
Edificaz: dell'Anime, e per il bene di Patria
ch'il Cielo prosperi, e per sempre conservi. Grazie

Adì 24 Ottobre 1755

Presentata dal Sig: Gio: Batta Corletto

9 8bre 1733 - nel sud.to Coll.o nel Monastero.

La Serva avervam[...] del Sig.r Gio: Batta Cocetta fu cong[...] de-
ve ad'accedenza gl'effetti della Divina Provviden[za]
sempre operante p. gl'aiuti spirituali, e temporali.
Quanto habbiano versato li Progenitori nostri, l'erett.e
dell Mona[stero] lo dimostrano le parti [illegible], e dal
Consiglio, e di qsto Coll.o à ciò dep[utat]o, e molto più la
deminuzione dell'Ecc.mo [illegible] Cap.o [illegible]
S. A. in visita 4 Aple 1683 et il Clementiss.mo Decreto
di permiss.e dell'Ecc.mo Sen.to 29 Xbre 1683. Onde
p. esseguire finalm.te quanto fu deliberato nel[...]
Vid[...] parte ch'alla pres[ent]e [illegible] proponono li Spett.
SS.ri Presid.ti Caldara, e Pitacco, che vers[...] auttor.à di qsto
Coll.o accettar la Serva med.ma con le condiz.ni infrascritte.

Primo, ch'il Sig.r Cocetta abbia à sue spese di conseguire tutte le so-
lite licenze, e fare tutto il di più, ch'occorresse p. l'ord.e
dell'erezzione.

2.do che sia in sua libertà di stabilire il Monast.o dove sono si-
tuate le Case, et [...] di ragg.ne [illegible] Preti di [illegible] dissposito
oltre un [illegible] destinati, vestiti à suo [...], comodi et inco-
modi, ò acquisto delle stesse, ò con permute, o in quell'altro
mi[glior] modo ch'esso vedesse più confacente p. unire,
e comprendere il d.to luoco, la Chiesa di S. Michiel
Arcangelo senza però [illegible] alcun pregiud.o come chiesa
filiale della Giurisdiz.ne del Rev.do Capitolo.

3.zo che fra la Chiesa med.ma, e le Case ancora [illegible] vi è l'Ospiz[io]
rinsciracan[...]

riservato p. li R. R. P. P. (quanno eretto da questo Ill.mo Comitato) sarà debito dello stesso Sig.r Cesetta di farne subito fatto l'acquartierare, e fabricare uno altra casetta nuovo simile al primo, con comodi eguali, e nel sito, e spazio contiguo alla casetta della Confraternità di S. Gio: Batta.

4.to Principiata la fabrica della Clausura doverà dal Cam.re del Comune tenersi conto a parte delli due soldi sua tr. della Farina che si vende perche in detto e alla med.a Ecc.ma Serenissima Sig.ria Bondumier presentasse utile sia riservato per conto, e sotto già decretata del Monast.o med.mo, del qual utile non si possa principiare a disponere, se non quando, e le Vergini inspirate à servire il Signore in quel Religioso Chiostro sempre con il lume de soliti mandati, o siano Bollette e così successivam.te di tre mesi, in tre mesi.

5.to Nel tempo che doveranno principiare à correre per conto del Monastero le Rendite dell'uno sopra i beni, e terreni nominati di Carbonaro e quelli delle Vigne di in Scioda dentro il Piano sotto strada e sotto la Chiesa di S. Odorico, ancor queste destinate e decretate per il sito come sopra.

6.o Che le Vocianne siano Cittadine e Popolari, quali nel tessuro Monacarsi siano con perla[?] ad ogni altra ricevute, non con altro aggravio che della Cassa de Mobili per uso, e dell'annuo delle per 80: dotte alle anime fondato sopra fondi sicuri, liberi, et esenti à ogni gravezza.

da essere ussciti dal Monastero di S. Juniani in mesi sei
senz'altra oppositione, ostacolo, ò impedimento, se entrare
nera quella monaca, e doppo la di lei Morte, vestino
libero, anco se fosse capitale investito, del Padre, degl'
attinenti, ò di chiunque à cui spettasse, ò spettassero per
raggion di sangue, giusto le Leggi.

7. Che riservato il beneplacito dell'Ill.mo Concetta la nomina
della Fondatrice, e delle due Compagne dell'ordine di
S. Benedetto, queste doppo ottenute le solite licenze,
dettero opportunam.te conservare ratificare et assu-
mere respettivam.te nella forma più legale, e solita
le condizioni sopraseritte, onde spera con'grazia all'Ill.mo
e Reverend.mo dalla sua Providenza sia principiata,
e perfezionata con tutti quei requisiti, e cautele re-
quisite, che si vedono indispensabili, et così finalm.te
con contento spirituale questo Pub.co nè vedesse effe-
tuato il richiesto desiderio de cittadini Tifonti, che
tanto havio ostinato per questo importante interesse
e goda in avvenire la Patria per opera con pia i frutti,
e benedizioni del Cielo

[illegible] P. 13 Ci, e fu [illegible]

Ill.mo Sig.r Sig.r Pron. Col.mo

A Colti impegni, et a larghezza di loro litera mi domina
ancò ... 119

Non si spaventino pure in Pesaro della partita di ne detto ff l'eresse del Monast.o Il Buon Peota è in debito di condur in porto sicuro il Bastimento. Iddio Sig.r fara ch'il male, ch'è stato detto di me cadi sop.a il Maldicente. La Magnifica Comunità di Pesaro dovrà haver questa cognitione, che se fossi pazzo il mio Elevato Prencipe non mi terrebbe nelle Cariche impiegato, che ricevo. Percio fondo questa riflessione, e conoscendomi ... di mente per consequenza devono star sicuri della mia promessa. Havendo io l'onore di esser il Peota di questa Pia Opera, devo però avanti a gl'occhi metterni il specchio della S. Chiesa, et adempire a quello che ha decretata, e non esporrmi alle passioni d'animo, che qualche d'uno tengono.

Il p.mo punto è ove del luoco dove si ha da fabricare un convento, bisogna di questo haver l'assenso.

Questo p.o è ..., e ... Magnifici Sig.ri è stato concesso.

Il 2.do la Permissione del Prencipe.

3.o la licenza del Vescovo.

Quando non sono uniti queste tre, e che una sola manca, il tutto resta in nubilo. Per far et ottener queste, e che non vadino discrepanti l'una dall'altra, ci vole ..., che uno ... esposto ..., e sollecito.

tengo per scoprir terreno, e vedere se vi sono occasioni pro:
à quanto desiderate.
Detto per trovar di ripieghi, che possino levar ogni
contrario, che mi potesse venir fatto.
Saldi per pregar que' Ministri ch'impiegono à nostro favore.
In tutte queste cose mi vede stupisco al sonno che mi tengono. Lei sappia, ch'io sono andato à rinvangare
chi può, e chi non può appo quelli ch'hanno dispeso il denaro di
questa Pia Opera. Alla fine ritrovato, mi sono portato à
Venezia li 28 Gen.o cad.to et ho à miei Patroni rappresentato il Pub.co disfazzo rilasciato da quella Ecc.ma Carica, e per
comando di quelli l'ho consegnato al Lor Segretario, ch'
assiste a miei affari, acciò tenghi in mente per quando parerà à S.S. Ecc.me fare che venghino consigliato nell'Ecc.mo Coll.o
di pace ho ottenuto Lettere dirette a Mr Vescovo Boretti,
che spero faranno tant'effetto perche mi scrive ha tanto
[illegible] esso Mr Vescovo, ch'haverà forza la Casa Boretti
ad impiegarsi in tali cose. Se mi venisse però necessario
d'haver un certo d'un Xpno dal Consumo delle terri[illegible]
[illegible] che sono state visitate in qual tempo, come pure
delle Xpne di [illegible], e contenenti à questo in forma
autentica, perche inoltre rappresentarle à Mr [illegible]
per far scrivere à Roma. La supplico far [illegible]
nar al Illmo [illegible], come pure al [illegible]
[illegible] et à questo povere [illegible], e pregarle à
raccomandarmi [illegible] che mi difendo [illegible]

Palma 20 X.bre [illegible]

Devot.mo [illegible]
Gio: Batta Cocetto

ori f.i

ogni

fauna.
ui [illegible]:
a ugua
[illegible] di
ortato a
appegna
ica e (f
io ch'
edò fare
(Coll.
orretti,
tanto
a Bore
[illegible]
la [illegible]
pura
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ale a
[illegible]

1311.7

Statuti, ed Ordinazioni della Ven.le Conf.a della S.ma immacolata Concezione di Cividale

Sec. Cod. cart. del sec. XVIII.

Che non havendosi sin' ora potuto havere da alcuna antica nota che doppo la institutione di questa Ven. Archiconfraternità succeduta sino l'anno [illegible] sotto la tutela della sempre Beatissima Vergine Maria Madre di Giesù Christo Signor Nostro et sua Immaculata Concettione si ritrova in essere con le proprie sovvenzioni come et con l'autorità in particolare dell'Archiconfraternità dell'istesso titolo nell'alma Città di Roma come [illegible] da autentici suoi rescritti che hoggidì custoditi si conservano, sia mai tuttavia seguita veruna [illegible] rinovatione di Statuti, overo ordinationi concernenti il buon stabilimento e direttione della medema, ne stimandosi convenire al religioso intento de pij Institutori che per la continuatione medesima et aumento sempre più efficace di con[illegible] questa congregatione si [illegible] senza il presidio di questi ordini et modi [illegible] et ragione portano essere [illegible] il mantenimento [illegible] alle cose sante è stato percio [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] memorie [illegible] e formare ordinationi [illegible] le quali [illegible] con ogni attentione [illegible] [illegible] [illegible] a tutti [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in ogni tempo [illegible] et inviolabilmente osservati; et

Prima che il corpo del Capitolio consister debba nel numero di ventiquattro compreso il molto Reverendo Padre Guardiano pro tempore il quale [illegible] in tutte le radunanze habbia da intervenirvi [illegible] come Sacerdote esser debba il primo in ordine alla Banca, dovendo [illegible] dalla Religione de detti Padri Guardiani, che sempre vi [illegible]

di tutte le conversationi, premettevano divotam.te l'oratione dello Spirito Santo, come anco chiudevano le stesse con l'altra [illegible].

2.° Che dal corpo del detto Conseglio si debbino creare gl'Offitiali sin'hora usati, cioè Priore, Sotto Priore, et Camerario, da esser eletti ogn'anno la domenica dopo la festività della S.ma Concettione nel mese di Decembre.

3.° Che l'elettione di essi Offitiali sia praticata nella guisa, che si osserva in tutti gl'altri conseglj delle SS.re Confraternità della nostra Città col andar a Capello, in cui siano poste quattro balle d'oro nell'elettione di ciascheduno de medemi, li quali haveranno da havere di contumatia due anni 8°

4.° Che nell'istessa forma si pratichi anco sempre l'elettione de' Consiglieri, li quali eletti et approvati una volta debbino continuare nel corso intiero di lor vita, mentre la di loro approvatione succeda con prudenti voti del Conseglio verso a ragionevolmente promettere [illegible] idoneità et sufficienza

5.° Che aspetti privativam.te al Priore con discreta comunicatione però anco del Sottopriore tanto d'ordinare le funtioni dell'Oratorio [illegible] [illegible] [illegible] nuncatione a tutti [illegible] del Conseglio tutti, dovendo in sua absenza succedere alla Banca il [illegible] et in difetto delli medesimi supplire il Sottopr.e

6. Che però si resti esclusa la via a ciascheduno Conseglieri di ricorrere, et radunarsi insieme [illegible] che tanto [illegible] [illegible] alla Confraternità et suoi Diritti in che [illegible] particolarm.te [illegible] [illegible] Guardiano [illegible] ne segua [illegible]

anzi

conforme la deliberaz.ne del Conseglio dovendo però restar ancora la facoltà del mandar parte unicam.te al Priore con la già accennata communicatione col Sottopr.e

Che le ballottationi tutte habbino a incomminciarsi dal Priore [illegible] dal sud.to Priore [illegible], indi dal Sottopr.e e Cameraro et doppo successivamente dai Conseglieri tutti come in ordine saranno descritti.

8° Che il Cameraro habbia non solamente l'amministratione delle publiche rendite che si [illegible] s'abbino havere di [illegible], e [illegible] potessero restar augumentate a gloria sempre e [illegible] maggiore del Sig.r Iddio, ma ancora delle suppellettili tutte dell'Altare per il qual fine et oggetto dovrà esser [illegible] cato un [illegible] da tenersi dentro [illegible] le suppellettili che le cose occorrenti nel corso dell'anno per esser poi nelle congionture avanti delle [illegible] et Processioni consegnate di volta in volta alli molto RR. PP. Padri, come anco sollecito [illegible] cato all'incombenza della Lampada e luminaria nei giorni festivi [illegible], e nell'altre [illegible] della Beata Vergine Maria.

Che essendo [illegible] obligationi [illegible] il fare il pane, [illegible] Camerari [illegible] le dovute ordinarie essecutioni.

Che [illegible] delli Camerari si facino annualmente [illegible] doppo la mutatione degli officij, nel qual giorno [illegible] Camerato di consignar al Successore le già accennate suppellettili [illegible]

antecessore [illegible] [illegible] incominciarsi nella prima
mutatione.

Che il [illegible] Priore habbia cura di far celebrare ai proprij tempi gl'anniversarij de benefattori descritti nella tavoletta, et in alcun [illegible] continuam.te [illegible] più [illegible] aumentarsi in [illegible] contin.te corrisponder alli molto RR. PP. la [illegible] stabilita elemosina di [illegible] per ciascheduna messa, [illegible] il pagamento nel tempo [illegible] praticato senza differimento alcuno, con sicurezza che dalla pietà [illegible] de medesimi PP. [illegible] [illegible] sempre [illegible] dal loro canto corrisposto con ogni puntualità nel far adempire le proprie obligationi de' [illegible] PP. [illegible] intorno [illegible] celebratione.

Et acciochè la Confraternita nostra spiritualm.te retribuisca le [illegible] et incomodi [illegible] eventuali e temporali che nel corso della loro vita haveranno esercitato i Confratelli per servitio e ben.[illegible] et aumento della medema [illegible] et s'intenda ordinato [illegible] che al morire di ciascheduno Confratello che piaccia alla [illegible] [illegible] [illegible] nella sua [illegible] [illegible] [illegible] si debba far celebrare una messa per l'anima [illegible] con la solita elemosina alli Padri di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Et essendo [illegible] instituto [illegible] la 2.da domenica del mese si canti [illegible] [illegible] [illegible] l'altare della Ss.ma Concettione [illegible] [illegible] [illegible] la processione, restano pertanto [illegible] affettuosam.te pregati i Confratelli [illegible] [illegible] prender [illegible] [illegible] all'una et all'altra [illegible] contribuir [illegible] [illegible] et edificatione [illegible] de fedeli, dovendo sperarsi che [illegible] più s'aumenti il culto

di

di tal devotione, ed dovendosi tralasciare dal Camerario di far cerare la mattina con la solita candela e cemonna [illegible] altari [illegible] e Fedeli, et alle Processione [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible] di Confraternità per il sodisfacimento delle messe, noue necessarie [illegible] et altre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] orationi.

Et perche habbiamo dall'esperienza la necessità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] incombenze di tal officio ma specialmente nella [illegible] registro di tutte le [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] officij, [illegible] dell'anno [illegible], [illegible] et altre [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] ordinata la continuatione in perpetuo del predetto Officio con assignatione di £. [illegible] a quelli che lo eserciteranno [illegible] [illegible]

a [illegible] anco tenuto sempre persona proporre [illegible] con £ [illegible] all'anno, la quale ha tenuto [illegible] nelle Processioni [illegible] della [illegible] Confraternità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ordini del Camerario [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] [illegible] altro suo emolumento et [illegible] [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] nelle [illegible] delli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ministerij et [illegible] [illegible] a quanto è stato [illegible] [illegible] dovendo tal persona esser [illegible] con [illegible] nella mutatione degl'offitij

[illegible] et ordinationi della Confraterna della immaculata concettione
gloriosa Vergine nouam.te eretta nella Ven. Chiesa [illegible]
[illegible]

Essendo necessario nel primo nascimento di questa pia, e religiosa fraterna della concettione [illegible] Vergine gloriosa non solo prouedere alle cose pertinenti à d.o nascimento, e principio, ma di altre, che risguardono la conseruatione, et augmento di lei: et si è giudicato douersi distribuire tutto il corpo dei statuti et capitoli di detta fraterna in tre parti la prima delle quali concerne tutti li officij, [illegible] et particolari [illegible] loro insieme col modo, che inuiolabilmente si hà à tenere di crearli et di bene instruirli del officio di cadauno. Nella seconda parte si sarà la materia spettante à cose sacre et esercitij spirituali, con li quali si possa da Dio benedetto impetrare gratia di promouere questa santa fraterna nelle opere dell'Anima. La terza non abbracciare altro che l'opere di Charità le quali deue questa fraterna essercitare con ogni studio secondo le forze che più tosto spera d'hauere, che n'habbia in questo tempo. Et non potendosi pensare non di fare cosa buona, et grata al Sig.re senza il suo particolar aiuto si habbi à tenere questo solo in tutti li trattati della confraterna, che nel principio, et nel fine si dicano le orationi infrascritte

Orationi che s'hanno da dire in tutte le congregationi
generali di tutti i fratelli, et nelle ordinarie del consiglio
[illegible] nel principio et fine

Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison Pr nr secreto
℣ et ne nos inducas in tentationem. ℟ sed libera nos à malo
℣ Saluos fac seruos tuos: ℟ Deus meus sperantes in te
℣ Domine exaudi orationem meam ℟ et clamor meus ad te ueniat

Oremus

Da quaesumus, Domine, fidelibus tuis, ut spiritu sancto congregati secura tibi deuotione semper mereantur. Per Christum Dnum nostrum Amen.

Nel fine della congregatione

Kyrie eleison Christe eleison Kyrie eleison Pater noster
℣ et ne nos inducas in tentationem. ℟ sed libera nos à malo
℣ Exaudi orationem meam ℟ et clamor meus ad te ueniat

Oremus

Exaudi quaesumus Dne, supplicum preces, et confitentium tibi parce peccatis et si quid offensionis in hac congregatione contraximus, indulgentiam te miserante consequamur Per Christum Dnum nostrum Amen

Dei nomi et numero de gli officiali

Gli officiali di questa fraterna debbano esser oltre il consiglio, del quale si dirà più sotto, un Priore, un Cameraro, un Custode, dui contradicenti, dui Infermieri, un Segretario, et un Bidello. et si auerta, che il presente Padre Guardiano di S. Francesco, et quello che sarà pro tempore sarà ordinariam.te Compriore.

Del n.o dei Consiglieri

Il consiglio sia composto di persone dicetto oltre li sopranominati officiali et quelli tenghino nome di consiglieri, trà quali ui siano ordinariamente dui Chierici secolari siano di qual si uoglia parte della Città, et dui per ogni borgo, et altri dui per ogni quartiero, di modo che sendo quatro borghi, et quatro quartieri tutti insieme saranno XVIIJ. i quali uniti con gli officiali sudetti faranno il consiglio, et saranno in tutto al n.o di XXIV. Non intendendo che gli Infermieri siano del corpo del consiglio, et che il Segretario solam.te sia per seruire come si dirà al suo luogo particolare

Del modo di creare il Priore, Cam.o et Custode

La Domenica immediate precedente alla festa della Concettione ogn'anno si congregarà il consiglio, cioè li sig.ri Priore, Camerario, et Custode, trouandouisi il Padre Guardiano pro tempore compriore ordinario col resto delli sig.ri Consiglieri, li quali di ordine del s.r Priore per ministerio del Bidello saranno inuitati uno per uno, et conuenuti che saranno nel luogo deputato doppò la Messa dello Spirito Santo detta un poco per tempo, acciò la elletione delli officiali si possa fare auanti desinare, se sarà possibile. Il Priore ponendosi con tutti li altri in terra farà col consiglio l'oratione ordinaria, et poi leuatosi con tutti li altri si ponga à sedere et con dieci parole dica quello, che per quella mattina si hauerà à fare essortando affettuosam.te tutti ad aiutare quella pia, è santa fraternità con ogni spirito. il che fatto sia portata dal Bidello l'Urna uota, et sopra la tauola delli sig.ri officiali si pongano balle n.o XXI di colore bianco, et balle n.o iij dorate le quali tutte insieme faccino il n.o di XXIV. che saranno congregati trà officiali, et Consiglieri. tutte si pongano nel Urna, et si cominci à cauarne una per uno, cominciando dal Priore, Compriore, Camerario, Custode, et poi di mano in mano secondo l'ordine del sedere. et quelli tre che haueranno le balle d'oro s'intendo esser elletori et elleggano ... tre persone meriteuoli et atte per tal officio, le quali nominate che saranno si porrà mano à bussoli e balle nella qual ballottatione gli elletori possano usare il suffragio ma non in pro li elletti, quando fossero del corpo del consiglio. et delli tre resti Priore quello, che haurà hauuto più suffragij. l'istesso in tutto e per tutto si osserui nella elettione del Camerario è del Custode. li quali officiali maggiori non possino restar in officio più d'un anno

Creati che saranno detti officiali immediatam.te si statuisca il giorno, ch'hauerà a fare li conti il cameraro uecchio, et un'altro giorno da incontrare gli Inuentarij del Custode per poterli subito consegnare al successore, li quali statuiti giorni siano doppò l'elettione auanti che gli eletti entrino in officio.

Del tempo, et modo, che si osseruerà nel ingresso de gli officiali

Ogni anno creati gli officiali nel dì, et modo, che si è detto poco p.a del mese di Xbre l'ingresso al officio sarà ordinariam.te la Domenica terza del istesso mese et il modo sia questo. Sendo conuenuti insieme nella Chiesa di S. Francesco gli officiali uecchi è nuoui chiamati di ordine del S.r Priore dal Bidello con buon numero così del corpo del consiglio come d'altri nostri fratelli, et celebrata solenem.te la Messa ordinaria del mese nell Altare della fraterna nel qual tempo gli officiali uecchi saranno stati al banco loro ordinario tutti insieme cioè gli officiali uecchi, è nuoui, et altri fratelli, li quali si trouavanno sensi ò siano di consiglio con essi si ridurranno alla stantia deputata, et iui fatta l'oratione solita sedendo gli officiali uecchi nel p.o loco sarà officio del Priore di far breui ò uenn parole per se, et per i suoi collegi Camerari uecchi, escusandosi et [illegible] ciascuno degli officiali sù la tauola le Chiaui, et sigillo partiranno dal loco lassandolo à successori et all'hora subito entreranno i tre nuoui officiali nel luogo cesso et cadauno di loro piglierà la Chiaue ò sigillo del suo officio, assumendo il carico suo et qui subito si metta mano allo statuto del Priore, Camerario, et Custode et si legga tutto, poi il Priore per se, et p.i colleghi prometta di osseruare co ogni diligentia quanto appartiene all officio loro et di tutto questo nè faccia scrittura diligente il segretario della fraterna nel libro delle diffinitioni

Impedimenti per li quali alcuno nò possa esser eletto Priore Camerario ouero Custode .v.

Non possa esser eletto à gli officij predetti alcuno notorio infame peccatore, ne alcuno che non sappia leggere et scriuere ne quello che non ha stato tre anni nella città con domicilio continuo, ne quello che p tre anni continui non habbia fatto la contumacia doppo l'esser stato in alcuno delli p.ti officij di modo che per dui anni il Priore non possa esser eletto ne Priore, ne Camerario, ne Custode, nec è conuerso, ne quello che nel Priorato administrato in altri tempi hauesse commesso alcuna fraude ò il Camerario che non hauesse fatto li conti prontam.te et speditam.te et saldato né remisi debiti ne il Custode il quale con lealtà et fideltà non hauesse custodito le cose del suo officio ne quello possa esser eletto, il quale facesse litte, ò di prossimo desse sospicione

di doverla fare per qual si voglia occasione di legati, di administrationi, ò di governo havuto et fatti che fossero gli officiali contra la dispositione di questo statuto, ogni ellectione, ò creatione loro sia nulla tenuta, et riputata in ogni loco, et in ogni tempo.

Dell' officio del Priore. VI

Il Priore tenghi il primo loco in tutte le congregationi quando sia sacerdote, et quando chierico di ordine inferiore, ò laico dia la presedentia al Padre suavi ano pro tempore Compriore. Egli tenghi il sigillo della congregatione, et lo adoperi in tutti li mandati delle spese, che si faranno sigillandoli. Havendosi à fare li mandati di mano del segretario, la potestà sua col Camerario, et custodi non si estendina à spesa maggiore di un d°. la qual si farà per mandato sigillato da conservarsi presso del Camerario, chaverà contato il denaro et quando detta spesa non fosse conosciuta per necessaria o ispediente, al tempo de conti non sarà bonificata, mà dalli trè officiali c'hanno autorità di far esso mandato sia ristorata la fraterna.

Item tenghi una delle trè chiavi della cassella delle oblationi et nelle opportunità s'adoperi con l'altre dui con l'assistentia sua, et degli altri officiali

Item in tutte le congregationi segrete, che si faranno, et in tutte le generali ancora, intutte le messe ordinarie, et straordinarie sia egli il primo quando non sia da legitimo impedimento tenuto, nel qual caso tenghi il loco per lui il Camerario et no vi essendo il Camerario lo tenghi il Custode.

Item tutte le materie, che si trattaranno nelle congregationi egli le proponga riserbandosi, fatta la propositione di poter doppo tutti dire l'opinione sua, et quando egli no volesse proporle detta proposta si faccia ò dal Camerario o dal Custode [illegible] l'ordine di precedentia fra loro, et nel ballottare si osservi l'opposito, incominciandosi dal Priore, Compriore, Camerario, Custode, et altri del consiglio secondo l'ordine del sedere &c.

Item negli esercitij spirituali, et nelle opere di charità, che si faranno per la congregatione con li fratelli unitamente o separatamente come Priore sia egli il primo con l'essempio suo à provocare gli altri

Item egli quando non sia impedito, nelle occorrentie commetarà al Bidello, che chiami li fratelli alle congregationi ordinarie et straord.rie

Dell' officio del Padre Compriore vij

L'officio del Padre Compriore sarà di trovarsi presente à tutte le congregationi seg.te et publice, nelle quali userà il suffragio come gli altri, potendo ancora egli proporre quello che li parerà profittevole per la confraterna.

Item una delle tre chiavi della cassetta delle oblationi sia sempre presso di lui, la qualle quando per bisogno della congregatione sia ricercata, egli la presenti et attenda à quello che occorerà.

Item sarà officio di detto Padre, quando siano fatte oblationi di spoglie, ò d'altro alla confraternità, di farne subito avisato il Priore, et procurare che si faccia nota nel libro delle oblationi, et si aggiunghino all'inventario.

Dell'Officio del Camerario VIII

Subito che il Camerario sarà creato presti idonea fideiussione della amministratione sua in termine di giorni tre et non lo facendo s'intenda senz'altro esser nulla l'elettione fatta di lui, et si venghi à nuova elettione nel consiglio da congregarsi quanto prima.

Item in tutti li mandati di spesa, che si faranno, sia egli presente, et concorra col Priore, Compriore, Custode, quando la spesa non eccederà il ducato. et non paghi alcun mandato di somma maggiore, o minore somma che non li sia dato in mano esso mandato fatto dal Secretario et sigillato [illegible] Priore [illegible] obligato a fare li conti con detti mandati. Nel che si tenghi questo ordine che li mandati che si faranno [illegible] al ducato, habbia il Nome del Priore et Officiali, et quelli li quali importeranno somma maggiore haranno il Nome del Priore et del consiglio et non debba il Camerario accettare mandati ne quali non sia servato questo ordine. et contrafacendo si dichiara che habbia pagato del suo.

Item delle tre chiavi della cassetta delle oblationi la terza sia presso il Camerario.

Item nell'aprire la cassetta delle oblationi si tenghi questo ordine inviolabilmente cioè con la [illegible] del Priore, Compriore, Camerario, [illegible] Custode si cavaranno li denari che vi saranno, et siano numerati alla presenza de sopradetti, et poi consegnati al Camerario egli stesso nel libro fatto perciò da conservarsi nella medesima cassetta, faccia nota di ricevuto di propria mano con littera, et numeri et al tempo de suoi conti haverà a fare le sue ragioni in pieno consiglio overo alla presenza dei deputati per esso consiglio [illegible], et coi mandati, et sia tenuto [illegible] esser privato [illegible] sorte d'officii et benefici di questa fraterna contare al tempo delli conti il [illegible] havendo avanzato delli denari della fraterna in mano del novo Camerario il quale ne faccia ricevuto nel libro novo, che si harà à tenere nella cassetta di questo modo. Io N. ho ricevuto da N. lire etc, cioè L. le quali li erano [illegible] dall'officio della sua Cameraria etc. et al Camerario vecchio sia fatta quietanza, et fine remissione in ampla forma dal Secretario con l'auttorità del Priore et consiglio secreto con il sigillo della confraternita. Potrà il Camerario senza mandato erogar l'elemosina delle messe ordinarie delle quali si dirà a suo luogo.

Item in tutte le attioni publiche della fraterna, et anco nelle private quando vi interverrà il Priore essendo [illegible] [illegible] il Camerario con [illegible] et essendo impedito il Priore assuma egli l'officio di lui in tutte le cose.

Dell'officio del Custode. ix

Officio del custode sarà pigliare il governo, et custodia delle robbe, et spoglie per l'altare della confraternita, et questo con inventario doppio l'uno de quali si scriva nel libro delle Provisioni della confraterna, et sia sottoscritto da lui di sua mano et l'altro se lo tenghi presso di se et sia tenuto nel dì medesimo, che si farà alcuna oblatione di qualche robba pertinente al culto di detto altare, ò vero quando si intenderà, che sia fatta denuntiarlo al Priore et di sua mano scriverla nel detto libro sotto l'inventario fatto sotto pena d'esser casso dall'opera, et perpetuamente privato di quello è d'ogni altro. Item creato che sarà sia tenuto dar idonea sigurtà per l'officio suo in termine di giorni tre, et non lo facendo s'intenda esser nulla l'elettione di lui senza altro, et se ne elegga un'altro nel primo consiglio, che si doverà fare quanto prima.

Item il Custode nelle solennitadi, ò altri tempi, ne' quali bisognasse usare le robbe date in governo suo, la vigilia avanti debba consegnare quello che occorerà al Padre Sacrestano con la presentia del Padre Compriore, repetendole, et riponendole subito che saranno usate. et per queste robbe sarà fatto un Cassone à posta, il quale si porrà nella sagrestia delli Padri con buona chiave. Item habbia egli cura di tutte le cere della confraterna con darle fuora, et rimetterle à tempi debiti, usando in ciò il ministerio del Bidello.

Il Custode si tenga la chiave del Cassone, nel quale si conserveranno le robbe della confraterna, et creato che sarà il suo successore nel giorno che li sarà stabilito, debba render conto delle robbe istesse con gli inventarij consegnando poi subito la chiave al successore, nello ingresso del quale si rifaranno gli inventarij con le sottoscrittioni come è detto di sopra.

Sia presente il custode sempre che possa in tutte le congregationi, et in absentia del Priore, et Camerario tenghi egli il luogo del Priore, et nell'altre attioni ... spirituali come di stanza si sforzi intervenire con gli altri officiali dando animo a fratelli con l'essempio, et presentia sua

Del modo, et tempo di rinovare il consiglio tutto ò vero di rimettere consiglieri particolari in caso di absentia, morte, ò altro impedimento. X

La Domenica immediate subsequente alla festa della Concettione, rinovare il consiglio si doveranno congregare gli officiali, et consiglieri chiamati perciò uno per uno dal Bidello tutti potendo la mattina per la Messa dello Spirito Santo che si dirà bassa, la quale finita, che sarà, tutti si ridurranno al loco deputato dove fatta l'oratione solita sederanno tutti alli loro luoghi et ivi il Priore, ò chi per lui sarà brevemente spiegherà nel consiglio quello che s'haverà à fare, pregando tutti, che voglino con ogni pensiero servir la gloria del Signore et questa benedetta fraterna. Poi anderà attorno la bussola con tante balle, quante saranno presenti nel consiglio nominando li contradicenti con gli officiali et consiglieri

tra li quali si ponghino sotto balle dorate, le quali però con l'altre non essendo eccedano il numero delli consiglieri all'hora presenti et cadauno di quelli che haverà la balla d'oro elleggerà dui del suo Quartiero ò Borgo; et quando trovassero due balle d'oro à due del istesso Quartiero, o Borgo, il più vecchio elleggerà nel Borgo, et l'altro nel Quartiero, et quando avvenisse, che quattro balle d'oro fossero [illegible] quattro [illegible] medesimo Quartiero ò Borgo [illegible] caso [illegible] et l'altro del Quartiero [illegible] vecchi elleggano et li due altri non si intendano [illegible] balle [illegible] traggano da altri le balle ne' casi sopradetti.

Li nominati, et eletti che saranno si pongano à bussoli, et balle, et quelli che non haveranno di tutte le balle s'intendano [illegible] alli [illegible] medesimi elletti [illegible] il detto modo proportionatamente

Fatto questo di novo vada attorno la bussola con balle di n.° equale al Conseglio, et tra quelle vi siano quattro balle d'oro nella estrattione delle quali chi l'haverà il primo sia elletore di due Chierici Consiglieri, et il secondo delli dui contradi, et questi elletti passino per balla, come si è detto de gli altri &c.

E quando venisse a morire [illegible] durando l'officio la più domini[illegible] alla più longa, essendo impedita la p.° [illegible] ordine del Priore si congreghi il con[illegible] estrattione d'una [illegible] faccia l'ellettione è ballatatione, come si è detto di sopra. Avvertendo però che la surrogatione sia con la qualità della persona passata all'altra vita [illegible] l'essere chierico o del tale Borgo ò del tal Quartiero [illegible] questi consiglieri, et contradicenti stiano in off.° Anno uno

[illegible] non poter esser eletto Consigliero XI

Nessuno possa esser eletto consigliero, che non habbia fatto la contumacia di anni [illegible] Nissuno che sia di vita notoriam.te scandalosa, ò di frequente ebriachezza, ò di natura sediziosa, ò stolida, ò c'habbia suo parente ò Padre, ò fratello, ò alcuna persona degli officiali ò vero nel corpo del consiglio. o che essendo [illegible] consiglio, o in alcuno [illegible] disturbi fra li confrati o che tenghi capital [illegible] per conto d'alcun suo officio, ò che si scuopra intentione di voler litigare con la [illegible] causa et non si mostri pronto à saldare quanto deve per l'officio administrato, ò almeno prontamente non [illegible] causa [illegible] che non s'habbia più à travagliarsi sopra. Nissuno si admetta che non sia Cittadino per origine, o per domicilio di continua abitatione d'anni cinque almeno, o vero che non sia delli Borghi ò Quartieri secondo quello, che si è detto nel principio dei statuti. ò sia chierico non portando l'habito ò chierica però al chierico secolare non osti l'haver anco la sola tonsura, purche sia d'età d'anni 40 x in u.a della qual età in u.a debba esser ogni altro secolare, che si elleggerà per Consigliero.

Oppositioni, per le quali s'impedisca, che alcuno
non possa esser contrad.re XII.

Non possa esser contradicente alcuno, che non sia Cittadino, per origine, ò per domicilio [illegible] ne quello che non habbia anni XXV compiti di giuditio

maturo [illegible] Ne quello che sia di lingua mordace, ò che tenga nemicitie con alcuno [illegible] ò del corpo del consiglio. ò sia solito con la lingua di mettere bisbiglio, et trauagli fastidiosi fra le persone, con le quali prattica, però non li sarà d'impedimento l'esser eletto contradicente immediate, che sia finito il suo tempo di Consigliero, ò [illegible] stato delli Officiali maggiori Priore Camerario Custode, potendo per la molta instruttione, che può hauer preso delle cose della Confraternita giouarli grandem.te Nè [illegible] alcuno li osti lo esser stato Infermiero

Officio di Consiglieri, et delle materie, che s'haueranno à trattare in Consiglio X iij.

Cadaun Consigliero sappia esser l'obligo di trouarsi à tutti li consigli, quando non sia legitimam.te impedito alli quali sarà chiamato dal Bidello, et à tutti li essercitij spirituali, come caritatiui secondo l'ordine che sarà prescritto dal Priore, ò da gli altri [illegible] da lui, quando non sia impedimento di farlo con ogni diligentia per essempio de gli altri fratelli. Nel dire l'opinione sua sopra le materie, che saranno proposte nel consiglio si tenga l'ordine istesso che si tiene nel sedere

Nel proponere le materie, che occorreranno à trattarsi in Consiglio si lassi la proposta à quelli, à quali tocca per dispositione delli statuti. et quando non si trouasse, chi le volesse proporre [illegible] alcuno de consiglieri paresse materia spirituale, ò charitatiua degna della Confraternita per gloria del S.r et aiuto delle anime possa chiunque [illegible] far la proposta. Nel consiglio si tratteranno tutte le materie che pertengono alla conseruatione della fraterna, et de gli officij alli essercitij spirituali ordinarij, et estraordinarij, et alli charitatiui, che eccederanno la potestà del Priore. et queste [illegible] per non [illegible] la metà [illegible] per approbatione [illegible] eccetto quel che porterà qualche nouità straordinaria ò contraria allo statuto. nel qual caso [illegible] passare il partito con l'unanime consenso di tutti, potendo talvolta occorrere, che uenga caso, nel quale para che lo statuto dis[illegible] il contrario di quello che si conosce espediente per qualche accidente nouo

Nel suffragare non si possino dare le balle in mano d'altri per dargli certezza del suo uoto, ma ogn'uno adoperi la sua balla, non si douendo introdurre satisfattioni di persone, mentre si deue unitam.te mirare al beneficio commune della Confraterna, et se alcuno contrafacesse nel dar la sua balla ad altri con quello, che la dà, come quello che la riceue s'intendino priui dell'esser consiglieri, et sia tenuto il Priore quanto prima solecitare, che si faccino altri consiglieri in luogo di quelli seruato l'ordine dato [illegible]

[illegible] sopra il [illegible] proposto al [illegible]
[illegible] alcuno per modestia del luogo [illegible]
et se si trouasse che non piaccia à Dio Benedetto, alcuno che non facesse mai altro che rompere li trattati, et negotij del consiglio con cacciarsi sempre di mezzo, et introdurre confusione, passate le tre uolte s'intenda ipso facto casso della consiglieria, et quanto prima con la diligentia del Priore si proponghi la surrogatione d'un altro.

Doppo che haverà ragionato il Contradicente, se ad alcuno Consigliero [illegible]
[illegible] della materia trattata sia lecito di farlo brevemente [illegible]
[illegible] finisca con le balle

[illegible] nelle [illegible] et adunare [illegible]
ordinariamente una volta al mese, quando si [illegible]
[illegible] dal Priore [illegible] di chiamare [illegible]
per opera del Bidello col segno d'una campana di S. Francesco, la quale [illegible]
m.te si possa conoscere per questo.

Officio delli Contradicenti [illegible]

L'offitio delli contradicenti sarà questo quando si proporrà alcuna materia in consiglio fatta la proposta uno delli due [illegible] alla contradittione, et non possa parlarne sopra d'altro, che del negotio, lassando le persone, dove haverà à mostrar il danno, et il disvantaggio della Confraterna, et l'offesa di Dio, et lo scandalo del prossimo. et parlato che haverà di questo genere, sop. l'istesso non possa replicare, ma si acquieti. Non usi mai alcuno de' contradicenti il suffragio, dove li interverrà [illegible] del consiglio, ma li basti di fare l'offitio suo [illegible] alcuno de contradicenti fosse di lingua mordace, ò fastidiosa, et amonito non si mettesse freno [illegible] cassò ipso facto, et con diligenza del Priore si procuri di surrogare altro [illegible]

Il luogo delli contradicenti sia in mezo il corpo del consiglio uno per parte: dalla banda destra nel mezo delli consiglieri seda il più degno, ò più vecchio, quando sia parità nel resto, dalla sinistra pur nel mezo de consiglieri seda l'altro il meno degno, ò più giovane.

[illegible] si faccia [illegible] contradicenti [illegible] un negotio et quando [illegible] si haveranno a trattare [illegible] collega suo circa il carico suo.

L'officio di contradire si faccia da un solo alternativamente. et cominci il più giovane ò men degno, il quale contradirà per un mese intiero, poi l'altro mese contradirà il più vecchio, ò vero più degno, poi di novo entrerà il più giovane l'altro mese così alternando.

[illegible] obligati li contradicenti contradire à tutti li partiti, che saranno proposti nel consiglio. et quando alcuno di loro fosse impedito, egli [illegible] che l'altro supplisca et quando anco quello che hà à contradire nel suo mese, sendo presente non si sentisse di poter fare l'officio suo, potrà fare che l'altro [illegible] per lui, però questo non passi à consuetudine, ma si tolleri [illegible] o non vuole far l'officio senza [illegible] serà se più d'una volta egli nel suo mese schiffasse di contradire [illegible] in questo caso [illegible] d'un altro nel modo che si è detto

..bbano ambi li contradicenti ordinariamente intervenire à tutti gli carichi, eccetto quando fossero legitimamente impediti, nel qual caso trà loro si proveggia, che al mancamento del uno supplisca l'altro: quando poi due volte si commettesse questo disordine trà loro si proveggia subito d'altri

perche la lunghezza superflua suole far tedio alle persone, et impedimento alli negotij et sarebbe un far fugire dalla fraterna le genti che hanno delli affari proprij quando non si ponesse qualche regola ragionevole. con questo statuto si dà [illegible] al Priore, ò chi in caso d'impedimento terrà il luogo per lui, che possi avvertire li contradicenti, che senza lunga diceria portino la sustantia del negotio, et della contradittione loro, acciò si come in nessun caso doverassi nella contraditione passare la mezza hora, così secondo li tempi, et li negotij si attenda à quella brevità che non tolle il poter in compendio rappresentare ben bene un intiero negotio benche assai grave.

De gli Infirmieri, Secretario, et Bidello cap. X

Per potere sal volta [illegible] tutti li fratelli et trattare con loro qualche negotio della Confraterna con universale consolatione tra l'altre cose, che nelle università della confraterna si haveranno à trattare tal volta, del modo, che si dirà nel suo proprio luogo più à basso, particolarmente in questa [illegible] di fratelli si haveranno à creare gli Infirmieri Secretario et Bidello [illegible] volta saranno [illegible] piacerà al Priore et Compagnie, et perche il Secretario et il Bidello saranno in vita, quando loro vogliono, ò possino, et quando sarà ben servita la confraterna. Gli Infermieri si haveranno a creare [illegible] anno, et doppo [illegible] creatione di statuito per [illegible] mano la seconda Dominica di febraro, nel qual di chiamati tutti li fratelli si crearanno li dui Infirmieri [illegible] anco si crearanno questa [illegible] volta il secretario, et il Bidello in questo modo terrà per hora il Priore, et il P. Compriore in mano un foglio di carta nel quale si scriveranno quelli, che saranno nominati et [illegible] un punto sotto ciascun nominato li voti delli fratelli, et quelli che haveranno [illegible] [illegible] anno a [illegible] [illegible] creare sarà il Secretario et nella creatione di lui il Priore terrà conto et noterà li punti, ma creato che sarà, et haverà giurato piglierà egli il foglio, et segnerà et scriverà quel che occorrerà nella creatione d'altri.

[illegible] che alcuno non possa esser eletto ad esser Infirmiero. cap. XVI

Non possa esser infirmiero alcuno, che sia di mala vita, et di costumi notorii o che [illegible] pietà, et alltonta di poter [illegible] [illegible] et si potesse persuadere o che altra volta in questo officio habbia usato negligentia, et mancato all'officio suo, et al intento pio della Confraterna, ò che non hà giunto all'età di anni XXX.

Dell'offitio delli Infermieri ...

Gl'Infermieri habbino cura delli fratelli infermi et [illegible] più presto che potranno parleranno con li consiglieri delli Borghi, et delli quartieri pregando che quelli nelli suoi borghi, et nelli quartieri faccino diligentia subito che haueranno inteso, che alcuno dei fratelli sia corporalmente amalato, ò di qualche maniera stranamente trauagliato d'animo sia o Nobile o Cittadino, ò pouero di qual si sia [illegible] li habbino à notificare à loro infermieri Et che inteso [illegible], se l'infermo sarà pouero, insieme vadano [illegible] à visitarlo per nome di tutti li fratelli et con [illegible] le persuadano à ringratiar [illegible] Benedetto d'ogni [illegible] et male che hauesse, confortandolo, à volersi mettere nelle mani del Sig.re con cuore contrito, et humiliato, et con la conscientia bene essaminata ricorrere à S. M.tà à chieder perdono delle offese fatteli con [illegible] la santa confessione et [illegible] insieme cerchino d'intendere la pouertà sua ò [illegible] mancamento delle cose necessarie per l'infermità corporale et poi faccino subito relatione col Priore, il quale [illegible] Padre Correttore Camerlengo et Custode ne' termini della potestà sua et delle facultà della [illegible] souenir li bisogni delli poueri infermi. Se l'infermo sarà nobile Cittadino, ò persona honoreuole fuori delli termini della necessità, La prima visita, li sia fatta dal Priore con gl'Infermieri, [illegible] con dolce et [illegible] ragionamento si tratti, come Dio Benedetto [illegible] et [illegible] a pian piano allo negotio della confessione, et santa communione et quanto all'altre [illegible] nella [illegible]

È cura de gli Infermieri nelle visite delli infermi; et nelli mortorij de fratelli [illegible] l'ordine che [illegible] statuto usare diligentia, et essere pronti, et primi ad essequire.

Oppositioni che non possa alcuno esser secretario ...

Non possa esser Secretario della Confraternita quello che [illegible] almeno stato [illegible] imparziale, ne quello che si sappia che altre volte habbi commesso delle fraudi [illegible], ne quello che non habbia buon nome presso il Mondo circa questo genere di professione o che sia ignorante che non sappia scriuer [illegible] bisognare alla Congregatione così in Latino, come in Italiano ne quello che habbia troppo lingua, sia maledico, o bestemmiatore publico, ò temerario, ò non sappi tacere nulla delle cose che gli hanno commesse, et quando si fusse fatto secretario alcuno, le cui cattiue qualità, ò negligentie si conoscessero poi, quello tale si intenda immediatamente casso; et in una publica congregatione da chiamarsi quanto prima di commissione del Priore si venga alla elettione d'un altro nel modo che si è detto ...

Offitio del Segretario N. 4

Sarà offitio del Secretario di intervenire à tutte le congregationi publiche et a tutti li consigli, et per le publiche congregationi terrà un libro separato, doue notarà. In publica congregatione habita in Conuentu etc. cum presentia DD. P. [illegible] Compagnis, Camerarij et Custodis, conuocata die, mense, Anno de mandato D. Prioris, e poi scriuerà quello che sarà stato trattato senza mettere i nomi di tutti i fratelli presenti. Per li consigli hauerà un libro particolare, nel quale si scriueranno li consigli con le diffinitioni, et osseruerà questo ordine. In consilio congregato in Conuentu S. Francisci de mandato D. Prioris, ouero de mand.to di quello che per lo Priore hauera hauuto la cura, cum presentia D. D. Compagnis, Cam. et qui se il Camerario, ò custode tenessero il luogo del Priore farà cum presentia D. Camerarij, ò D. Custodis loco D. Prioris [illegible] interfuerunt farà li nomi delli Consiglieri. E che seguirà la proposta delli partiti, poi metterà la contradittione con nominare il consigl.ro et in fine si scriuerà il decreto affirmatiuo, ò negatiuo, fatto con li suffragij, et col n.o delli suffragij. il che non farà nel giornale, ma in libro proprio che sarà per questo.

Item hauerà un libro particolare per tenerui copia delle lettere, che per la confraternità si haueranno à scriuer fuora. doue si haueranno à registrare tutte et auanti la registratione farà il titolo che nel consiglio del tal di fu diffinito, che scriuesse al tale ut infra.

Nel qual [illegible] sarà [illegible] che si scriua fuora alcuna lettera per nome della confraternita, egli fatta che l'hauerà la mostri al Priore, et quando egli non ci sia à quello che terrà il luogo di lui, et contrafacendo sia casso, et siano sigillate dal Priore. Si tenga similmente un libro particolare per li mandati delle spese, et in quello si registrino tutti li mandati. In cons.o talis diei cons.ti cum presentia etc. .... fuit factum decretum ut fieret mandatum tenoris ut infra et accio nelli conti del Camerario si scontrino li mandati, c'hauerà il Cam.o per le [illegible] tutte col registro, che sarà in questo libro. ouero factum fuit mandatum ex precepto D. Prioris et collegarum etc.

Si faccia un libro, nel quale il segretario non habbia à scriuer altro che li legati, che saranno fatti alla confraternita col nome del testatore giorno del testamento, quantità del legato et Notaro, et obligo, se ci sarà obligo, nel quale ancora scriuerà le collette che si faranno à detta Confraternita, et la quantità delli danari li quali contati, et fatta questa notta si consegnaranno al Camerario seruato l'ordine che si è detto sopra delli dannari estratti della cassella.

Sia il segretario obediente in quello, che li sarà ordinato dal Priore, et officiali maggiori, et che tornerà à benefitio della Confraternita. Non debba però esser aggrauato di cose che al grado suo non conuiene, ò piu di quello che [illegible] della [illegible]

decreto nel primo consiglio doppò la sua creatione, si facciano per opera del Secretario libri delli fratelli, che ogni Borgo, et ogni quartiero habbia un libro particolare delli fratelli, et sorelle.

Conditioni del Bidello XX

Non possa esser Bidello alcuno, che sia impedito di gambe o d[illegible] acciò, che non possa [illegible] caminare per le cose della confraterna operare con le [illegible] che non sappia tener segrete le cose, che sentirà nelli consigli, nelli quali [illegible] [illegible] per alcun ministerio, che presentarsi. Ne quello che sia di vita notoriamente infame et scandalosa, ò che sia di natura ritrosa, ò pertinace, quando si tratta d'obedire alli officiali primarij per servitio della congregatione. ò che sia minore d'anni X.VIIj. ò che sia maggiore d'anni LX. ò che sia impotente ò che non sia sicuro delle sue mani. Ne quello sia fatto Bidello, il quale altre volte sia stato casso del Bidellato per alcuna causa eccetto che se altri gli fosse stato surrogato [illegible] l'absentia di qualche tempo.

Officio del Bidello XXI

Officio del Bidello sarà di obedire à [illegible] che da[illegible] [illegible] gli sarà commesso con ogni diligentia, et charità: di Chiamare li fratelli per le congregationi, et consigli, d'invitare per le messe, et essercitij spirituali ordinarij, et estraordinarij et per le opere di Charità, che si facessero per li fratelli, et sempre quando occorrerà servitio per la confraterna, ò di apparare la capella, ò di preparare il luogo per la congregatione ò per il consiglio, che si havesse à congregare. al quale però non si imponghi continua, et superflua fatica che non possa reggere.

Della Congregatione generale delli confratelli della Città XXII

La confraterna di tutti li fratelli per questa prima volta si congregherà quanto prima per far il Camerario et Custode, et anco per far li consiglieri, Secretario, Bidelli, et Infermieri. li contradicenti si faranno dal consiglio, et li officiali tutti questa volta per scruttinio. Ma il primo sia eletto il Segretario per scrutinio, nella cui elettione [illegible] [illegible] le oppositioni, che si sono fatte contra al Segretario. et il [illegible] Padre Compriore tenga il foglio dello scrutinio, et eletto che sarà [illegible] [illegible] [illegible] al Priore il suo officio [illegible] [illegible] alla tavola dove sarà il Priore col Padre Compriore vada notando et puntando lo scrutinio de gli altri di mano in mano. Il che fatto egli nel principio del libro nel quale si noteranno le cose della congregatione generale farà nota della cong.ne

con la firma di chi congregata, doue ecc. et la elettione fatta delle persone elette di mano in mano principiando dalli officiali maggiori.

Questa congregatione ordinariamente si congregherà al tempo che s'haueranno à creare li Infirmieri, et quando entreranno in officio li officiali maggiori, come si è detto nel loco suo. straordinariamente si hauerà à congregare tre ò quattro uolte, et più ancora se cosi pa- rerà alli officiali mentre si haueranno à leggere lettere delle congregationi di fuori, nel- le quali alla nostra confraterna si desse notitia dello stato, et progresso di quelli, acciò li fratelli [illegible] dall'essempio proprio sollecitamente frequentino le deuotioni di questa confraterna et li altri essercitij spirituali come charitatiui. Ancora si potrà congre- gare, quando si scoprisse qualche tepidezza nelli essercitij spirituali che si diranno dopoi per poter trattare in questa congregatione delli mancamenti che si commettessero. Ancora sarebbe occasione di congregarla, quando si hauesse a fare alcuna cosa noua non statuita sino al tempo dall'hora per qualche noua occasione con portar loro ra- gione acciò la nouità non li alterasse l'animo, et si desse à pensare qualche cosa sinistra. sendo cosa che molto importa il conseruare gli animi nell'officio, il mantenerli nella opinione buona de negotij, et delle persone. il che si rimette alla prudentia del Priore, et de gli officiali colleghi. Ma perche basta, che detta congregatio- ne hauerà qualche [illegible] delle cose senza che in questa si trattino materie lunghe da discutere. Però fatta la processione ordinaria la Domenica seconda del mese, il Bi- dello inuiterà li fratelli et li riddurrà nel Conuento, et si satisfarà à questo statuto.

Del Congregar il Consiglio. XXiiij

Ordinariamente si hauerà à congregare per sorte il consiglio ogni mese una uolta, et se cresceranno li negotij si potrà ordinariamente congregare ogni settimana una uolta straordinariamente si congregarà ogni uolta, che sopraueniria occasione, et alli officia- li parerà che s'habbi à congregare auanti del giorno prescritto. Nel consiglio si tratteranno tutte le materie che possono occorrere à detta confraterna con quel ordine, che si e detto [illegible], et si scriuerà ogni diffinitione, o decreto nel libro ordi- nario del Consiglio ecc.

[illegible] a [illegible] [illegible] quale si trattevanno
gli essercitij spirituali

Primo si desidera per dirizzare la Confraterna al fine prescritto nella bolla della aggregatione che deue essere ancor fine ultimo, et ordinario di tutti i fideli cioè di lodare et benedir il S.[re] et impetrar perdono delle colpe passate, et gratia di non ne commettere nell'auenire. Che ogni seconda Domenica del mese per la messa che si canterà solennem.[te] con qualche apparato fatto per diligenza del custode ci assista buon numero di fratelli oltre li officiali, et consiglieri li quali saranno primi con quella deuotione, con la quale si puo piacere à Dio, nel qual di medesimo la mattina per tempo si ridurranno gli officiali et consiglieri, et [illegible] nell'oratorio di Sta Elena et [illegible] diranno spartiti in dui chori tutto l'officio della Madonna, et subito finito detto officio, comincierà la messa; il che si faccia più per tempo che sia possibile.

Secondo. Acciò meglio uestiti di purità, et di santità potiamo comparire auanti il S.[re] et impetrare gratia di uiuere nel suo santo timore, et d'operare conforme alla sua uolontà S.[ma] frutti di penitentia, è di pietà, é di charità si desidera che tutta la confraterna faccia una communione quale tutte le solennità della Madonna di questa maniera. li fratelli preparati con la confessione la mattina molto pertempo conuerranno all'oratorio, doue mentre si reciterà l'officio della Madonna, altri reciteranno detto officio, altri si anderanno [illegible] dalli Padri [illegible] cio deputati, et fatto il detto preparamento della conscientia loro, et fornito l'offitio usciranno tutti in chiesa precedendo gli officiali, et si comincierà la Messa, la quale non si canterà se non nel di della Concettione, et alla communione del sacerdote piglieranno tutti il S.[mo] sacramento con ogni deuotione prima gli officiali et poi gli altri di mano in mano con quella modestia, et quiete, che ricerca [illegible] importantissimo negotio.

Terzo nelle tribulationi uniuersal della Città ò della Christianità tenga la nostra confraterna particolar pensiero di fare orationi ò col Rosario ò tante corone, ò co i sette salmi, ò con l'oratione delle 40 hore ò con qualche opera penitentiale come sarà importante, et graue il trauaglio le quali supplicationi tal uolta si haueranno à fare nell'oratorio ò nella Chiesa talvolta nelle case priuate delli fratelli ogni uno nella casa propria, eccettuata l'oratione delle 40 hore, secondo che dalli officiali maggiori col consiglio sarà giudicato espediente, et commodo. il che si potrà fare per qualche trauaglio grauissimo d'alcun fratello, quando egli si racommandasse alle orationi della confraterna. ma per l'oratione d'alcuna persona priuata farà l'ordine che [illegible] gli officiali maggiori senza consiglio, nel qual caso [illegible] [illegible] di [illegible] uare li fratelli più d'una corona, rimettendo al arbitrio loro il passare auanti con l'altre supplicationi.

ordine di fare le orationi et deuotioni sopprascritte ha questo

Quando si hauesse à fare orationi, ò supplicationi per l'uniuersale fatto il decreto nel consiglio ogni Conse.ro nel suo Borgo o Quartiero farà intendere quello che si hauerà a fare: il che potrà fare commodamente conoscendo li fratelli dal libro c'hauerà nel quale saranno scritti li fratelli del Borgo o Quartiero et col ministerio d'uno delli fratelli farà sapere l'ordine stabilito et quando le orationi si hauessero a fare nell'oratorio ó nella Chiesa si facciano nel consiglio persone deputate al negotio accio passi senza confusione. Quando si hauesse a fare qualche oratione per alcun fratello particolare fatto che sarà uno gl'officiali mag.ri in colloquio insieme et determinato quello che si hauerà à fare si manderà un polizino fatto dal secretario ad ogni Cons.ro delli Borghi, e Quartieri con auiso di quello, che hauerà à fare; et li cons.ri lo notificaranno come s'è detto della oratione per l'uniuersale.

Quarto nelli Anniuersarij di fratelli, quando per alcun legato fosse obligata la confraternità di farlo. il Priore farà inuitare li parenti del testatore, facendo auisati tutti li consiglieri, accio essi nelli Borghi, o Quartieri auisino li fratelli, et egli ò quando egli fosse impedito altri per lui con qualche numero di fratelli assista et preghi il S.re per l'anima del Benefattore li fratelli che non possono trouarui personalmente dicano cinque pater nostri, et cinque Aue m.e per l'Anima di quel defonto.

Quinto uedendosi, che tutte le compagnie, confraterne del mondo anco de secolari ne gli ultimi di di Quadragesima fanno ordinariamente qualche segno nei giorni che si commemora la passione di N. S.re Giesù Christo di pietà et di deuotione ricordando con S.ta Chiesa l'amarissima passione, et morte del S.re et accusando il peccato che ne fu causa et essaminando le conscientie con dolore delli peccati commessi et delle offese fatte al S.re Egli è con ragione voler che ancora la nostra confraternità quantunque per la lunghezza delli offitij a pena ci resti momento ci metta qualche simil essercitio emulando santamente le altrui spirituali consolationi et perche la notte vanno attorno l'altre confraternite uisitando le chiese et il di nella Chiesa con lunghi et prolissi offitij viene il populo occupato sino a sera. Si statuisse, che il venerdì S.to la sera finito l'officio della Chiesa Maggiore, se bene fosse un poco notte, iui si fermino li fratelli, et senza Croce senza torchi, senza solennità alcuna (poiche quel tempo pare, che così ricerchi tenebre, et pianto. precedendo li tre officiali maggiori, et seguendo li consig.ri à dui à dui per ordine, et poi gli altri fratelli ordinarij del istesso modo uadano così in longa schiera à fare oratione al S.to Sepolcro, doue faranno oratione al S.re p.o chiedendo perdono delli peccati, poi ringratiando il S.re delli bene-fitij conferiti con la sua passione sacratiss.ma 3.o pregando [illegible]

di S.ta Chiesa 4° supplicando sua M.tà per i vivi, et p i morti, che à questi doni requie, et pace; à quegli gratia di caminare questa vita santam.te con li precetti et giustificationi suoi et compiuto un quarto d'hora; poi s'inviarà questa schiera così ordinata verso S. Domenico, et ivi al S.to sepolcro farà l'istesso per lo spatio del tempo che si è detto et di là caminerà verso S. Francesco, et al S.to sepolcro farà l'istessa oratione, et finita l'oratione tutti diranno un P.r n.r, et un Aue Maria all'Altare della confraternita pregando la Madonna per li d[illegible] che ella senti nella passione del suo cariss.o figliuolo degni con l'assistenza, et protettione sua promouere li progressi della Congregatione, et così [illegible]nirà. Nel qual tempo se gli [illegible] ali per la qualità dell'Aria giudicassero che si hauessero à portar lumi si [pro]uedini auanti che venghi l'hora, che le cose siano preparate ma [illegible] altra cosa, acciò questa attione pia sia ben fatta si eleggano dui, ò quatro fratelli [illegible] qualche [illegible] attenti nel mettere in ordinanza li fratelli et [illegible] li, che questo poco viaggio si hà à fare con grandissimo silentio, douendo tutti nell'andare, et nell tornare meditare la passione, et morte del S.re nostro, nel [illegible] et grandissime sono le cose, che si possono meditare particolarm.te il pensare alla infinita misericordia del S.r, che per dar vita, et salute a noi hà voluto con eccesso indicibile di charità abbassarsi ad esser [huo]mo et come huomo per anni trenta con[uer]sare et stare [illegible] flagellationi, et opprobrij lassarsi stracciare, et perforare tutto il suo sacratiss.o corpo, et aprir il petto sacratiss.o per non ci lassar nulla di sangue, ne di vita, che non ci lo donasse tutto in vicompensa, et saluatione nostra [illegible] che segue un grande rifletto sopra di noi medesimi i pensare come siamo noi grati, et conoscenti di tanti beneficij, hauendo [illegible] vita nostra un continuo abisso di colpe, e di peccati, et iniquità sopra di che ci sarebbe che meditar tanto che la vita tutta hauerebbe da continuam.te discorrere, non che un [illegible] momento che può passare in questo essercitio.

Altri essercitij spirituali si potranno fare come di visitare la Madonna di Monte ò la madonna delle gratie ma perche non si hà di questo tenere regola certa ma [illegible] ò opportunità de tempi si hauerà à trattare in Consiglio: per hora basterà d'auertire che nelle messe ordinarie del mese nello Altare della Confraternita si conducano Musica non già in n.o grande, ma di bontà del meglio che sia

et questo sempre si avvertisca, che bisognandovi Musica ella si faccia delle più atte [illegible] [illegible] [illegible], et con qualche concerto [illegible] per allettare et trattenere [illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a perfettione maggiori; delle Messe votive, le quali si diranno nell'altare della Confraternità si tenga questo ordine, quando si habbino à dire più di tre o quatro [illegible] [illegible] [illegible] venire anco à celebrare qualche sacerdote secolare in ogni altro caso tutte le votive siano celebrate dalli Padri della Chiesa [illegible] però se alcun sacerdote secolare volesse celebrar per sua devotione

[illegible] le Messe degli Anniversarij si osservi che quando li Padri potranno [illegible] [illegible] [illegible] messe siano [illegible] [illegible] sempre, et quando [illegible] fosse maggior numero che tutte si havessero a dire in un giorno secondo la forma del legato [illegible] [illegible] sacerdoti secolari à supplire; et à tutti sia datta la limosina. l'altare di tempo in tempo si vada ornando, di mantili candelieri, palij et altre cose più splendidam.te che si possa, et nel fare queste spese tutto si tratti in consiglio accio si consideri, se quel che si tiene in pensiero di farsi, sia egli conveniente etc.

Terza Parte

Nella quale si trattarà delli essercitij di Charità li quali siano secondo le forze della Confraternita promossi sempre di ben in meglio con l'aiuto di Dio benedetto, et della Madonna Avocata et protettrice nostra.

La prima Charità è quella che comincia da Noi onde si hà à fare la [illegible] spirituale con alcuno de fratelli secondo quel che può occorrere. Sarà bene che ogni uno faccia questa Charità prima con se stesso, pensando spesso à questa vita, et al corso degli anni passati, et alle opere sue, et al conto che se ne hà à fare con [illegible] alla presentia di Dio giustissimo, et al tempo, et commodità che Dio ci somministra, di doversi pentire, et emendare et di questo ci dovemo valere, acciò non ci sia rinfacciato in fine, che ci essendo stati fatti dal S.re [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a Dio [illegible] offendere la [illegible] divina Bontà, il qual pensiero sia sempre fisso nel Cuore di tutti.

[illegible]econdo. Tutte le differentie che tra fratelli [illegible] sorgere [illegible] [illegible] della fraterna, ò di cosa [illegible] [illegible] come per [illegible] si voglia altra [illegible] siano con ogni diligentia et prestezza quanto mai si possa dal [illegible], et officiali, ò altra persona d'auttorità, della quale si vagliano gli officiali della fraterna o non ha, sopite, et estinte. Il che loro faranno con [illegible] e prudentia non per gravare alcuno, si bene per sollevare ambe le parti delli loro gravami [illegible] [illegible] è [illegible] et mentre durano queste controversie dalli necessarij officiali si faccia sapere alle parti, che hanno queste differentie criminali anco di simplici parole, ma alterate et sconcie, che non vengano alli consigli, et trattati della fraterna, et non si incitino, caso che havessero qualche officio. Non dimeno potranno intravenire alle Messe, et essercitij spirituali eccetto quando per l'intervento loro fosse per succedere qualche [illegible], il che si doverà prevedere con molta circonspittione dalli officiali, et mettere anco à contributo el Consigl. quando il negotio così ricercasse [illegible]

2. Quando si vedesse alcuno de fratelli [illegible] per pratica cattiva di qual si voglia sorte, ò per desperatione d'animo andare di male in peggio con dannatione et scandolo del Prossimo il Priore sapendolo da se, ò sendoli notificato d'altri alcuno [illegible], che per se, ò per altri che giudicherà atto per questo le [illegible] una dolce, et christiana correttione, facendoli conoscere il bene, che lassa et perde, et il male che fà, et segui con pericolo dell'Anima et con offesa [illegible] [illegible]

3. Se alcuno de fratelli in sanità non facesse mai la confessione et [illegible] communione con gli altri, et ciò fosse notorio à tutti et avvisato una [illegible] una o due volte dalli officiali non si corregesse, à questo sia dato per pena, mentre persevera di questo modo di non poter havér alcun off.° della Confraterna, acciò [illegible]

4.° Quando alcuno de consiglieri nel suo Borgo ouero Quartiero vedesse qualche persona constituita in necessità, et particolarm.te [illegible] [illegible] doue fossero putte nubili, ciò notifichi al Priore et officiali et se la necessità è tale [illegible] [illegible] dalli fratelli di qualche aiuto si facci per loro secon[do] l'ordine statuito nell [illegible] del Priore, et quando merecti provisione mag[gio]re [illegible] al Consiglio il quale farà il decreto, che li parerà et

[illegible] intentione et la separatione [illegible] dalle [illegible] carità tra [illegible] quali niene [illegible], tra le principali il maritare pute pouere, et da bene ac[ciò] [per] pouertà non siano corrotte à douere mettere à uita cattiua con offesa [di] Dio scandolo del Prossimo et ruina di loro medesime si facia ogni anno nella Confraterna di maritar una, o, dui pute per anno, et l'ordine che si haue[rà à] tenere [è] questo

[V]erso il fine del decembre si uedia nella Cassetta delle oblationi quanti denari sono il che si faccia uicino à Natale di N. S.re et fattone nota della somma siano deputati quatro eletti nel Consiglio uno per ciascheduno Borgo, o Quartiere li quali uadano attorno per le case delli fratelli à dimandare elemosina [per] maritare dette Donzelle, accettando non solo denari, ma filo, tela, camise et qual[che]cosa che li sarà offerto, et fatta questa diligentia, cominciando il p.o di Genaro et continuando sino al fine faranno ogni sera un Inuentario di quello che li sarà trouato quel dì et finita la cerca presentaranno nel p.o consiglio tutto quello che sarà dato per detta elemosina. Li Deputati hano persone honoreuoli piene di christiana charità le quali possino con la fatica corpo[r]ale meritare presso del S.re et con la presentia persuadere gli huomini à elemosina et aiutare consequentem.te le pouere che ne aspettano.

[Il] [illegible] di Genaro si faccia ordinariam.te un Consiglio per maritare le Donzelle [illegible] et otto dì prima il Priore auisi[illegible] li Consig.ri delli Quartieri, et delli Borgi, che uadano se sotto dise ci fosse qualche pouera putta, et quella mettano in scritto col Pre, Madre, nomi, Cogno[me] col luogo della habitatione et diano in mano sua. et nel Consiglio tutte queste polize saranno presentate dal Priore, et lette, et considerate nel [C]onsiglio con sincerità di core. Poi si notificarà al Consiglio la [somma] dei denari, che saranno in essere, et le robbe trouate per limosina, et si uenirà alla elettione di quelle che si haueranno à maritare. nel che si osseruarà il modo di preferire le putte ut infra.

[C]he l'orfana di Padre, et Madre sia preferita à tutte.

[Ch]e l'orfana di Padre solo sia preferita all'orfana di Madre sola se però non [f]usse maggiore [la] industria della madre di questa della industria della madre [di] quella

Che all'orfana di Padre solo, ò di Madre sola si preferisca quella che havesse Padre, ò Madre ma impotenti, ò inutili da guadagnarsi il vivere ò [illegible] dalla Patria, ò persone molto povere, ò di cattiva natura, che ci fosse pericolo, che havessero à condur à mala vita la figliuola

se tra l'orfane d'uguale orfanità sia preferita la più bella, dove ci sia pericolo maggiore, et se non ci sia bellezza tale, che ci metta pericolo sia preferita quella, che communemente è tenuta più devota, et mancando [illegible] [illegible] santa [illegible] devotione, è di uanità sia preferita la più bella, et divota più per l'ordinario si fanno maggiori insidie. però la manco bella, è devota non s'abbandoni, ma si consoli con le prime occasioni acciò [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] statuto [illegible] [illegible], che non succeda, et non di sottrahere le consolationi ai buoni

[illegible] le Donzelle data [illegible] nel [illegible] sia preferita quella [illegible] [illegible] potendo [illegible] [illegible] aspettar più. ma se le [illegible] [illegible]

[illegible] età [illegible] [illegible]

e se alcuna Donzella povera per esser bella fosse sollicitata al male et fosse in pericolo di cadere, questa sia preferita anco all'orfana [illegible] [illegible] [illegible], la quale non fosse in [illegible] [illegible],

[illegible] l'orfana sia preferita

Quella che havesse rotto il freno d'ogni [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] data al male [illegible], [illegible] non si ricevano [illegible] tra le Donzelle [illegible] [illegible] [illegible] quando [illegible] [illegible] o di mutar vita con la gratia del S.re à l'anno fuori del [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] sia [illegible] et s'habbi in quanto prosperarà circa l'emendatione sua et sarà gloria del [illegible] quando la Confraternita possa aiutare, et [illegible] è quell'[illegible]

[illegible] peccato alla emendatione et alla vita del [illegible]

[illegible] delle Dongelle dal [illegible]

[illegible] quan si haueranno a [illegible]

delle Dongelle si farà scelta delle più conditionate secondo li antecedenti capitoli, et di queste ancora quando si conosca qualcheduna di special prerogatiua, ella sia la prima, et così di mano in mano si seguirano l'altre fino che saranno denari da dotarle. Auuertendo, che sì come à quelle haueranno più prerogatiue, et maggiori pericoli si douerà piacere di somma dotarle un poco più abbondante per aiutarle prima che succeda il male; così quelle di minore pericolo, è grado doueranno aiutarsi con meno. Però à nessuna si dia manco di 30 per dotte, il [illegible] faccia con gran sincerità, con carità uera, et si creda ogn'uno, che il far torto à queste pouerette, egli è un far ingiuria grauissima à Dio benedetto, à cui si renderà conto di questo particolare negotio nel ultimo giorno.

[illegible] stesso mese di Genaro la seconda Domenica ordinaria solennità della confraternità siano inuitate le Dongelle dotate, et siano locate presso l'altare al torno della Epistola, doue renderanno gratie al Sig.re et alla sua madre delle gratie riceuute et.

[illegible] consanitele non si sborsino se non al dì che saranno sposate [illegible] li sia fatto [illegible] ouero si faccia nota della esborsatione [illegible] nel libro del Camerlengo [illegible]

[illegible] desiderio della Confraternita di non meno aiutare il prossimo con aiuto temporale secondo le facoltadi sue, che di aiuto spirituale di consiglio et di soccorso opportuno, ne maggior hà il bisogno humano, che quando si auicina il tempo da Conti, che l'hanno à fare con Dio benedetto delle opere della uita nostra, nelle partite de quali hano passate [illegible] [illegible]

osseruato, et essequito, che data che sarà notitia à gli [illegible] de consig.ri che alcun fratello sia caduto in infirmità, [illegible] sarà qualche persona di fortuna humile subito l'habbino à uisitare [illegible] parole di carità christiana confortar à rimettersi nelle mani [illegible] sopportando uolentieri l'incommodo corporale in penitenza delle sue colpe: insieme gli preparanno la confessione ben preparata con una contritione s.ta acciò con loro resti placata l'ira di Dio, da cui habbino poi à riceuere ogni gratia spirituale, et temporale, il che si faccia nella prima uisita circa l'aiuto spirituale. et in quel punto si ueda il bisogno del infermo, et quando habbia necessità [illegible] l'aiuto, che si può co l'autorità del Priore, et officiali, et quando anco il bisogno eccede l'autorità loro, si metta in consiglio partito del negotio, però in quel mentre se li dia quel che si puo. et quando fossero in molti fratelli poueri amalati li quali hauessero bisogno di aiuto, et la Confraterna non si trouasse d'hauere il modo di souenirli, si faccia subito consiglio, nel quale si tratti di prouedere [illegible] di qualche modo, che non si muoiano di necessità. finalmente quando non si possa d'altra maniera, si mandi attorno per le case de fratelli, et altri un paro de fratelli persone honoreuoli col Segretario, et Bidello à dimandar la limosina per souentione de poueri amalati, et si potti anco ricorrere per aiuto al R.do Capitolo dalle Ven. Monache, dal Ill.mo [illegible] communità, confraterne, et anco à persone particolari, che non hano della Confraterna: però con quella modestia, che si conuiene, et [illegible] to si renda conto in consiglio. et si proueggia alle necessità de poueri, il che si douerà fare con animo pronto per gloria di Dio, et aiuto del prossimo nostro.

[illegible] la prima uisita da gli Infirmieri di là à quatro di in circa ui uada il Priore, ò altri de gli officiali più à uisitare l'infermo la seconda uolta

et quando l'infirmità sia acuta non si tardi tanto: et se si trouerà che l'inferm
non si sia confessato, il Priore, ò chi sarà per lui, con una dolce amonitione
gli ricordi quello, che deve fare per esser christiano, per esser fratello di questa
Sta fraterna, per salute dell'Anima sua per edificatione del prossimo et consola=
tione della fraterna che ciò ricerca con instantia, che desidera che li suoi fratelli
siano di qualche maniera differenti da gli altri, cioè che prontissimamente si dis=
pongano alle confessioni et Ste communioni. sapendo che molte volte Dio
benedetto, che ci vorrebbe condur à penitentia, alla quale non siamo venuti
per gratie, et beneficij, per la via dei travagli tal volta ci chiama, et tira à se.
dicendo che dato c'haverà questa consolatione alla confraterna, li saranno
quasi di continuo fratelli à visitarlo, à consolarlo; che ne serrà buona cura
della persona sua, et cose simili etc. Quando pure egli persistesse di non si confess
re, ci vada con gli Infirmieri alcuna persona religiosa, et prudente ricercata
da loro, la quale con ogni buona via procuri, che si confessi, et quando egli
con le buone parole promessa, et in quel dì non esequisca, si lassi de fare
ne si tenga di lui conto, ne memoria alcuna. Ma trouandosi li fratelli (com
si spera) ben disposti nelle cose dell'Anima, oltre à quello, che si è detto negl
gli Infirmieri notificando l'infirmità alli fratelli, gli essorteranno à visitare
il fratello infermo non già importunamente ma secondo che si potrà. Et quand
piacesse à Dio, che si avvicinasse all'ultimo giorno della vita si procuri
per gli Infirmieri di visitarlo tal volta, tal volta di condurci qualche
Padre francescano, ò altra persona Religiosa come secolare à confortarl
et aiutarlo à ben morire, et se si possa sino al transito aiutare di qual
che modo, non li sia mancato d'ogni aiuto possibile, sopra di che non
si può venire à cose particolari, ma si rimette alla prudentia, et carità del
Infirmieri, li quali potranno aiutati dal Sig.re col desiderio c'haveranno
di souvenire al prossimo essercitare in molte maniere la carità loro
et ç

Se l'infermo sarà nobile, per decoro della persona, è dignità della confraterna nella prima visita ci vada il Priore con gli Infermieri e qualche fratello di qualità honorate et lo visiti per tutti li fratelli con affettuose parole notificandogli, come à tutti spiaccia il suo male. Poi pian piano verrà à trattare della confessione dicendo questo esser obligo della confraterna, et suo di ricordarli, che gli Nobili in questo sono tenuti à monstrare prontezza maggiore degli altri per edificatione de gli altri, chi in loro mirano queste attioni: che le infermità corporali, quando l'anima ha acquietado restano alleviate assai, il che si prova da ogn'uno: che con il reconciliarsi con Dio: è un prepararsi à ricevere da sua M.tà le gratie, che ci dimanda, delle quali siamo indegni, mentre viviamo in peccato, et simili &.

Doppò la prima visita secondo l'opportunità procurerà il Priore, che ci vadino dui altri fratelli delli più honorati à visitare l'istesso, procurandogli la confessione, et Santissima Communione con ogni destrezza possibile.

Quando l'infermo si fosse confessato, se ne dia laudi al S.re et si esorti alla Communione, è si ringratij per parte della confraterna, et si conforti ad esercitare l'anima à meditationi S.te et à rimettere le cose sue nelle mani del S.re et cose simili &. Poi quando peggiorasse della vita se si può, una visita da farsi dal Priore accompagnato di qualche persona ò religiosa ò secolare et con parole non tediose per longhezza, ma dolci, et buone, nelle quali si tratti della felicità dell'altra vita, et della volontà del S.re et della necessità del passaggio nostro et della providenza di Dio per quelli che ci restano quando l'infermo havesse famiglia, et al tentato se si sia possibile ci sia alcun fratello sacerdote secolare, o regolare in nome della congregatione, il quale aiuti li agonizanti con molta carità, et affetto. Et quando gli famigliari dell'infermo non permettessero queste visite: prima si faciano capaci del pio officio

che norrebbero fare, et quanto beneficio, che ne potebe seguire al povero infermo con l'anime del S.re et l'impedire questo quanto possa importare l'offesa di Dio et dell'Anima loro et dell'infermo il che si faccia la prima ò la seconda uista ò quando fossero impediti senza causa che si auedessero: però con modestia, et carità senza alteratione, quantunq. ci fossero da qualche persona tristra proposte matiere di poca carità et poi si lassi di trauagliare et si rimetta il negotio nelle mani del Sig.re

Delle essequie delli Fratelli

Morto che sarà alcun fratello che non habbi lassato da poterzi sepelire la confraternità faccia la spesa della cera, però come per pouero, et se egli non hauesse sepoltura, sia sepolto nella sepoltura della fraterna. et se bene hauesse sepoltura uolendo sia sepolto nella sepoltura della confraterna.

Ogni fratello morto sarà di qualsiuoglia condicione, ò fortuna si accompagni alla sepoltura dalla confraterna di questo modo. Subito che gli Infirmieri, de qual sarà questo carico, haueranno notificato la morte d'alcuno de fratelli al Priore, ò ad altri, che sia per lui, il Priore, ò chi sarà per lui per lo Bidello ciò faccia sapere alli Con.ri et alli fratelli del suo Borgo ò del Quartiero et l'hora che si anderà alla sepoltura. et che la tal hora s'habbino à uenire alla Chiesa di S. Francesco di doue partiranno à tempo debito uerso la casa del morto senza croce, ò altro, ma à dui, ò à tre per ordinanza dicendo una corona per l'anima del fratello, et accompagnato che sarà, si ritornaranno all'istesso modo à S. Francesco, et iui detto il De profundis con l'oratione p defunctis se ne anderanno tutti con la S.ta quanto si dice de fratelli morti si intendano comprese anco le sorelle morte et quando si dice d'inuitare li fratelli p qualche solennità della congregatione, ò per la sepoltura s'intenda che s'habbino ad inuitare anco le sorelle, il che però non si stenda alle uisite delle sorelle inferme

Delle Sorelle.

Perche non si deue souuenire alle sorelle materia di essercitarsi nell'opere di carità conuenienti al sesso si statuisse che ogni anno si faccia una Priora la quale

nobile, et d'età non minore d'anni 30. la quale si farà nel Consiglio à hora istessa che saranno fatti gli altri officiali, et gli altri anni al tempo che si faranno gli altri. l'officio sarà per un anno. non sia la continuatione più d'anni due. il modo di creare la Priorissa sia con due ballotte d'oro, le quali estratte nel Consig.o facciano li lettori, et le due elette si mettano à suffragij, et quella c'haverà più voti, sarà Priora. Nell'uso de suffragij non ci entri ne Padri, ne Zio per Padre, ò Madre, ne fratello, ne figliuolo, ne cugino, et la creatione li sia notificata per lo segretario quanto prima etc.

La Priora in tutte le processioni et attioni della Confraterna preceda tutte le altre ella procuri di esserci presente à tutte le solennità della confraterna, come le messe del mese, et le solennità della Madonna, et le orationi publiche, che si facessero in chiesa all'altare secondo l'ordine, che le fosse notificato, et con l'essempio suo promova et inviti l'altre. et quando li sia notificata alcuna solennità procuri ella di avisare li Consig.ri che per parte sua nelli Borghi, et Quartieri facciano invitar le sorelle

Quando alcuna sorella povera fosse inferma, et ciò li sarà notificato dalli altri infirmieri procuri ella quanto prima di visitarla, et con destrezza, et pia maniera consolarla, et persuaderla alla Confessione, et alla S.ta Communione, et con carità cerchi di conoscere il bisogno della inferma, et lo faccia poi sapere al Priore il quale li procurarà qualche aiuto

Fatta la prima visita, quando ella fosse occupata, procuri che alcun'altra per tutte le sorelle della confraterna faccia la seconda visita, et ivi se sarà confessata, et communicata se ne dia laude al Sig.re, et conforti lei à fermare le sue speranze in Dio Benedetto, et di rassegnarsi nelle sue mani. Quando non sia confessata, quasi con meraviglia con ragioni dolcem.te avertendo, quanto importi prima usare la medicina spirituale, che la temporale et particolarm.te il deca to feminea sesso, quanto grave torto si faccia di posporre quello che nel principio si propone a fare ogni huomo Christiano. Se alla terza visita, che si farà, come parerà alla Priora non si sarà confessata, ci si dica che la confraterna ne sarà

tenere conto di persone, che non servono Dio, et non habbiano cura della salute propria. Et se quel di non si confessa, lassi di visitar più, et se per negligenza uguale delli fratelli, et delle sorelle, che non si accompagnino alla sepoltura quelli, ò quelle, c'havendo potuto farlo, non si sono del modo, che sarà stato loro persuaso confessati, et communicati &c.

Quando alcuna sorella nobile, ò honorata Cittadina, overo artigiana di buona condicione fosse inferma, gli Infirmieri avisati dalli Consig.ri del Borgo, ò del Quartiero lo faccino sapere alla Priora, la quale procuri di visitarla et con dolci maniere proporre l'ord. della Confraternita di proporre la confessione à tutti nel principio d'ogni travaglio se bene di poco, ò di nessun pericolo pregandola che anco ella voglia come le altre pie, et devote Gentildonne ricorrere al S.re col cuore, et con tutto l'animo et dimandarli perdono delle sue colpe, et in questo negotio di confessione, et di communione si osservi quel, che s'è detto delle sorelle povere

Et quando si vedesse, che la sorella caminasse per l'altra vita, se li procurino consolationi, et conforti spirituali di qualche donna honorata, et di qualche consideratione di questa vita quanto ella sia caduca, incerta, et piena di pericoli et all'incontro l'altra quanto felice, et sicura, et quanto dobbiamo confidare nella providenza del S.re et sperare nella misericordia sua, quando però dal canto nostro habbiamo fatto quel che si deve con dolersi delli peccati, et offese fatte à S. M.tà

Quando alcuna sorella povera sarà passata all'altra vita, la quale nò habbia lassato da sepelirsi la Priora lo notifichi al Priore, et se gli proveda, come s'è detto delli fratelli poveri

Et quando la sorella mancata di questa vita sia nobile, ò di sorte tale che habbia di poter esser sepolta subito la Priora intenda quando si haverà à sepelire, et poi faccia saperlo ai ... dalli Cons.ri ... siano avisati li fratelli et sorelle per accompagnare la sorella et senza l'ordine detto delli fratelli &c.

Laus Deo

Faccio fede io Gio: Batta Storxio Nodaro haver estratto li sop.ti capitoli di propria mano da una copia da me ritrovata nelle scritture del q. Ecc.te S.r Nicolò Vanino mio Zio già Cancell.ro della Ven.da fraternità della S.ma Concettione di nostra Sig.ra in fede di che ho fatto la presente et mi son sottoscritto

Idem qui sup.a mano propria

salute
necessa
tum quell
ro persua

buona
o d'essi
ssela ecco
sione a tutt
pregando lo
vere a'
e colpe. le
è detto dall'

o con istanza
ione di
ll' incontro
uccedenza
habbiamo

na gloria
n ....

... [illegible]
all [illegible]
nga l'ordine

di ogni
e
mio luogo
di che lo

1431. N.° 57

[illegible] mar [illegible] de Maiano [illegible]
[illegible] Ba [illegible]
[illegible] d. to luogho [illegible]
[illegible] di Maiano [illegible]
uno [illegible] et [illegible] onde [illegible]
[illegible] esso [illegible]

1512 [illegible]

Francesco Bortolotto de Maiano constituito [illegible] sopra i sopradetti [illegible] lui tene [illegible]
[illegible] nuovo [illegible] a vaggio [illegible]
come consta per mano di [illegible]

1515 [illegible]

[illegible] Pezzetta Camerano della Frat[illegible]
m.° Batta Calligaro, et Simon [illegible]
[illegible] Zuan Barachino Procurat.re dei heredi [illegible]
Zulianis dall'altro, convenero che [illegible]
essa Fraternità, et il Zulian possessor [illegible]
essa lite si rimossero, et esso [illegible]
vo s'obligò ogn'anno in nome di d.a [illegible] di pagar per detti [illegible]
[illegible] lui [illegible] et che [illegible]
[illegible]
[illegible] Nod.o in Venz[illegible]

1594 [illegible] 14 [illegible]

[illegible] Zuan [illegible]
Pietro figlio [illegible] instrom.to [illegible]
di [illegible]

[illegible]

[illegible] per M. [illegible] et [illegible]
dani di Pallado di Buia Camerano et Procurator della Fraternità di S. Antonio di Buia a S. Zuan Pietro [illegible]
[illegible] Rafael [illegible]

[illegible]

Leggasi instrom.to [illegible]
Zulianis da Vna e Antonio [illegible]
[illegible] nove [illegible]
[illegible] in vag[illegible]

Francesco Asquino No[illegible]

In Christi Noīe Amen. Anno Nat. [illegible] Dni 1532, ind. 15 die [illegible] 19
mensis Augusti, in [illegible] [illegible] [illegible] infrascriptis presentibus
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]
[illegible] Ioannis ac Francisco [illegible] q. Nicolai [illegible]
[illegible] testibus [illegible] [illegible] et vocat.

Constitut. [illegible] [illegible] [illegible] Maiano super uno prato vocato ut asseruerunt
[illegible] [illegible] [illegible] Antony [illegible] [illegible]
fraternitas [illegible] Antony [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
dictum pratum fore et esse [illegible] [illegible] [illegible]
tenere una cum uno alio prato dicto prati delli [illegible] iure simplicis
[illegible] [illegible] [illegible] in anno [illegible] XXXXII [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] pratorum hos dedit esse [illegible] Vid. [illegible] [illegible]
iuxta unum [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] iuxta pratum [illegible]
iuxta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] della [illegible] [illegible]
per [illegible] de Casasella iuxta [illegible] della [illegible] [illegible]
hum uero delli [illegible] iuxta pratum Comunis [illegible] iuxta [illegible]
[illegible] de Ricardis de Buia, iuxta [illegible] della Tomba, uel iuxta [illegible]
[illegible] Antonius Camerarius [illegible] et Nomine dicte fraternitatis iure
simplici [illegible] [illegible] dicta [illegible] [illegible] presenti [illegible]
[illegible] et [illegible] Ad habendum [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] promisit singulis [illegible] [illegible] [illegible] dicte [illegible]
dicte fraternitatis [illegible] Camerarius qui pro tempore fuerit solidos qua
dragintaduos, et non aliud cum omni meliorament[o].

Ego Dionisius Rizzardus [illegible] Dni Constantini de Buia imperiali Notarius
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] instrumentum [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quam [illegible] [illegible] scripsi et ap-
posito signo in [illegible] [illegible]

[illegible] 14 mensis Junij 1594

Actum in campanea Campi in [illegible] Petri [illegible] [illegible]
[illegible]
[illegible]

Pro [illegible] [illegible] Bar[illegible] [illegible]
na Julianis de Venetijs [illegible] tutrix et gubernatrix [illegible]
eius filij audito tenore instrumenti conventionis diei 12 January
1587 manu mea [illegible] Joannem Barachinum agente [illegible]
et Nomine [illegible]
[illegible] de Campo Canevarium [illegible]
eiusdem Procuratorem ex alia [illegible] Nomine [illegible]
supra promisit et obligavit solvere dictae Fraternitati singulis [illegible]
nis Livellum £ 2:12 super duobus pratis in Campo de [illegible]
[illegible]
[illegible] de Maiano infra confines descriptos in eo et cum iure
[illegible]
[illegible] solutionem et ut in eo, ad quod relatio habeatur [illegible]
[illegible] approbavit et
ratificavit instrumentum ipsum conventionis et obligationis [illegible]
riterque promisit, et se obligavit solvere Livellum ipsum quot
anni [illegible] prout [illegible]
[illegible] solverunt et Fraternitas fuit in possessione exigendi
super dictis pratis [illegible]
[illegible] Peruti [illegible]
Angeli [illegible] Bar[illegible]
tis et promissione omnia eius Nomine acceptante

M:

[illegible] V.S. [illegible]
[illegible]
subscripsit.

In Christi Nomine Amen. Anno Nativitatis eiusdem Domini 1605 Indictione [illegible] die [illegible]
24 Aprilis, Actum Buie in Contrata [illegible] in [illegible] S. [illegible]
Ubi Mag.cus Simon Faber Canevarius [illegible] Fraternitatis [illegible] fecisset
q. Joannem Petrum Julianis usque de mense Augusti [illegible] de [illegible]

contentis

... 1587 ...

Val. Missitini Ciuis et Notarij Venzoni et postea conuenerint et di...
... ipsi .. Joanni Petro ibi presenti quia ipse .. Joannes
... Mariæ Julianis ... quotannis de liuello
... in instrum. nominato in ipsa Locatione
... 1587 ... 2:12 possessis per ipsum .. Joanem Pe...
...

renovando et ... Joannes Petrus obligauit omnia bona sua ...
Liuello ipse ... et specialiter ... predicta Promittentes ...
manutentione ...

... Masino ... de Buia et ... Valentino ... Venzone testibus ...

Instrumentum ... Notis suis ... Ciuis et ... Venzone ... signo in fide ...

In ... Anno ... 1620 ... 3 ...
... presentibus .. Baptista ... Albo dicto ...
Jacobo q. Hieronimi de Domo sola testibus ad hec uocatis rogatis et habitis.

...
Procurat. delli heredi del q.m .. Gio: Maria Julianis ...
... affitto ...
... instrom.to di recognitione rogato sotto il sud. ... per mano ...
.. D. Val.no Missitino Nod. di Venzone con ... di pagare alla d.a
Confraternita .. 2:12 d'anno censo ...
... instrom.to al quale si habbia in tutto e per tutto relatione Et
hauendo li pred. Julianis ...
... di pagar il ...
... Sp. Sig.r Rafaele Candotto Nodaro ...

Hora invan.te a Antonio Miano et Francesco Rita Procurat.ri et [illegible]
[illegible] Confratterni [illegible] [illegible] di M.a Ann[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] li sop.ra [illegible] [illegible] [illegible]
confini dell instrom.to 1501 [illegible] Gennaro [illegible]
nome [illegible] che verranno et [illegible] anni in [illegible] Zuan
Pietro [illegible] [illegible] presente et accettando per sè et
suoi heredi [illegible] con obligo di pagare il sud.o Censo [illegible]
[illegible] annualm.te [illegible]
concedendosi et confirmando esso s.r Zuan Pietro al possesso
delli Prati [illegible]

Patto espresso et specificato nelle parti, che pagando esso Censo [illegible]
esser per qualsivoglia causa escomeato [illegible] da quelli [illegible]
pagando [illegible] [illegible] censo come sopra stabilito equalmente
[illegible] è per.te parti di mantenere [illegible] instro
mento [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
per [illegible] [illegible] Camerari [illegible]
confirmatione [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Antescriptum [illegible] [illegible] de libris [illegible] Francisci [illegible]
[illegible] scripsit eduxit [illegible] subscripsit
[illegible] in [illegible]

Co[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] S. Antonio [illegible] [illegible] nella [illegible] [illegible]
di Buia, ed Annesse

R.to 1592) Heredi q.m Zuan Maria Zulianis pagano [illegible] — 2:1

Contra

[illegible] [illegible] Maria [illegible] [illegible] — 2:12

R.to [illegible]) Heredi [illegible] Zuan Maria [illegible] pagano — [illegible]

C[illegible]

Ricevei all incontro de contrasti — 2:12

R.to [illegible]) Heredi [illegible] Zuan [illegible] Zulianis pagano — 2:12

C[illegible]

Ricevei da Iulia [illegible] campo a conto di contrasto — [illegible]

R.to 1603) [illegible] Zuan Maria Zulianis [illegible] — [illegible]

Contra

Ricevei dal [illegible] Zuan Piero Zulianis — [illegible]12

R.to 1604) S. Zuan Pier Zulianis paga — 2:12

Contra

[illegible] Zuan Piero Zulianis [illegible] — 2:12

R.to [illegible]) [illegible] Piero Zuliani — 2:12

Contra

Ricevei dal contrasto contadi — 2:12

R.to [illegible]) Heredi [illegible] [illegible] — [illegible]

Contra

R.to [illegible]) Zuan Maria Zuliani — [illegible]

Contra

Ricevei dal contrasto Zulianis [illegible] — 1:15

— :16

R.to [illegible]) [illegible] Zuan Piero Zuliani [illegible] — [illegible]:12

Ricevei [illegible] Ant.o [illegible] [illegible] Maria — [illegible]

R.to [illegible]) [illegible] Zuan [illegible] [illegible] — 2:12

Contra

Ricevei dal contrasto — 2:16

R A.lo 1551) [illegible] Gio. Maria Galiani di Campo [illegible] — 2:1[illegible]

Riceui a [illegible] Galianis — 2:1[illegible]

R A.lo 16[illegible] Heredi [illegible] Maria Galiani [illegible] — 2:1[illegible]

Contra

Riceui di Piero [illegible] — 2:1[illegible]

R A.lo 10[illegible]) Heredi q.m Zuan Maria Galiani pagano — 2:12

Contra

Riceui dal sud.to contadi — 2:12

R A.lo [illegible]) Gio. Pietro Galianis di Campo [illegible]

Contra

Riceui di Gio. Pietro Galianis di Campo contadi — 2:12

R A.lo 1704) Gio. Pietro Galianis paga di contadi — 2:1[illegible]

Riceui a Gio. [illegible] Galianis [illegible] — 2:12

R [illegible] Gio. Pietro Galianis paga [illegible] — 2:12

Contra nulla

R A.lo 1710) Gio. Pietro Galianis paga di contadi — [illegible]

Contra nulla

R A.lo 1720) Gio. Pietro Galianis paga di contadi — 2:1[illegible]

Contra nulla

R A.lo 1725) Gio. Pietro Galianis paga di contadi — 2:1[illegible]

Contra nulla

R A.lo 1730) Gio. Pietro Galianis paga di contadi — 2:12

Contra Nulla

R A.lo 1[illegible]) Gio. Pietro Galianis paga di contadi — 2:12

Contra nulla

R A.lo 1[illegible]) Gio. Pietro Galianis paga di contadi — [illegible]

Contra Nulla

Eccellenza

Dalli autentici note, e documenti, che vengono con la presente supplica umiliati alli saggi riflessi di V. E. per parte degl' interevenienti della Vnda Fraterna di S. Antonio di Buia la maturità, e saviezza di V. E. comprender ad evidenza potrà, com' avendo fin' l'anno 1439 la Vnda Fraglia aquistato med.o pezzi Cam.i ed inter.ti di quel tempo da M.o Zonardo Callizaro q.m Mattiasso pezzi di Prado situati nelle pertinenze di Maiano nella Campagna di Campo; ed indi li med.mi locati in progresso di tempo à Fran.co Bortolotto di d.a Villa, come rimarcasi dalla locaz.e 1512 14 Agosto, pervennero finalm.te in mano del q.m Eccovanni Zuliani, qual per unire vasta lingua di terra gl' aquistò dagl' eredi q.m Fran.co Bortolotto supponendoli di sua rag.e propria benche tali non fossero, locche essendo constata la constaz.e delle att.o à d.a Vnda Fraglia ri di lei Procuratori perzeguendo i fondi onorarij si convertirono unit. li Zuliani rilevati possessori de med.mi, frà quali doppo varij litigij seguì

seguì l'instro di ~~transatto~~ conventione 1587 17 Genno, in cui detti Zuliani s'obligorono annualmente corisponder sopra detti pradi alla citata Vda Braga ₰ 2.12 avalorato con la ratifica 1594 14 Giugno, e relocatione 1605 24 Aprile, e 1620: 23 9bre; in dipendenza alle quali dalla famiglia Zuliani è ~~sem~~-~~pre~~ stato corrisposto l'affitto, o censo, che sia sino l'anno 1704, spicca dalle partite d'estratione, che vengono rassegnate

Questi due pezzi di Prado sono indubitatamente incorporati nella Braida di Zuliani ora parte Arrativa, e parte ancora prativa, come li confini, e massime li enunciati nell'instro 1587 ci assicuravano:

Resi li Zuliani debitori ~~alla~~ V. C. di grosse summe contro de medmi prattico l'apprensione di tutti li loro beni, ed in seguito anco restorono intenutati li due pezzi di prado sopra referiti, restando perciò anco la sudda Braga medma spogliata dell'essatione dell'annue ₰ 2.12. dal 1704 in poi.

~~Lorenzo Cavinini, Michel Piamonte, e Gio: Batta Caligaro~~ Gli attuali Inter.ti della S.ta Frag.a invigilando p. scarico dello loro debito agl' interessi del Pio loco, ed acciò non resti defraudato delle sue rendite, prima d'avanzarsi à venir posto hanno giudicato indispensabile in contrasegno dell'indelebile ossequio, che professano all'E. V. di umiliar il presen=te loro ricorso, acciò l'E: V: degni=sincerato della verità de fatti resultanti dalle preacennate Carte, reintegrar la sud.a Frag.a coll'annua corrisp.e delle L. 7: 12 in avenire, e coll'esborso delli decorsi in rag.e sud.a saltem p. anni 40 in poi; che tanto vorrà la rettitudine di V: E: annuire, e confidano restarne be=gnam.te senza ulteriori dilazioni esau=diti.

Gratie

Inventario delle Carti esistenti
nella Cassa della V.^da Confr.^ta
dell'Immacolata Concezione.

Nota delli consigli di novano in Casa della
V.da Confrat.ta dell'Immacolata Concezione
fino li 6 Luglio 1749
e prima

Libri di Consulta di d.a V.da Confraternità delli anni come segue

- Uno che principia 1589, e termina 1590 –
Altro che principia 1593, e termina 1601 –
Altri poi che contengono separatamente 1601 –
1606 –
1608 –
1611 –
1622 –
1623 –
1630 –
1637 –
1643 –
1647 –
1650 –
Due che contengon'ogn'uno – – – 1651 –
Altri detti anni separatamente – – 1652 –
1653 –
1654 –
1655 –
1656 –
1657 –
1658 –
1659 –
1660 –
1661 –
1662 –
1663 –
1664 –
1665 –
~~1666~~ –
1667 –

Summano libri n.o 39 –

Riportasi Libri n.° 29 –

Altri che ~~contengono parte separati~~ gl'anni 1668 –

1669 –

1670 –

1671 –

Uno che contiene gli anni 1672 – 1673 –

Altri tre che ogn'uno contiene 1674 – 1675 –

Due Altri che abbracciano 1676 – 1677 –

Altri degl'anni separatamente – 1680 –

1682 –

Altro che contiene gl'anni 1683 – 1684 –

Altro per gl'anni 1685 – 1686 –

Altro per l' 1687 – 1688 –

Altri che separatamente contengon 1689 –

1690 –

Due Altri che ogn'uno contiene – 1691 –

Due Altri dell'anno – 1692 –

Altri degl'anni separatamente – 1693 –

1694 –

1695 –

1696 –

1697 –

1698 –

1699 –

1700 –

Summano Libri n.° 55 –

Riporto Filsi N.° 58 —

Altri pure delli anni separatam.te: cioè

1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732

Riportato Filsi N.° 90

Parto figli n°: 90

Seguitano figli [illegible] ogni uno al suo anno 1733 —

1734

1735

1736

1737

1738

1739

1740

1741

1742

1743

1744

1745

1746

1747

Summano figli sino d[ett]o d'oggi 1749
16 Luglio — — — n°: 105

Seguitano pure per li anni. 1748

1749

1750

1752

1753

1754

Più si ritrova in d.º Cassa

Vn Libro antico di Definizioni ed Instromenti, che principia 1548, e termina 1645 –

Altro Libro di Definizioni principia 1666, e termina 1745

Altro Libro d'instromenti, che principia 1714

Vn Libro della Rosa de' Conti principia 1680

Vn Libretto nel quale si contengono li Legati della V.da Confraternità principia 1549, termina 1736, con gl'obblighi delle messe lasciate, e che devono ogn'anno farsi supplire distintamente ne' mesi, come in copia della Tabella in fine di d.º libretto.

Vn Processo contro Leonardo Buiaki, ed Altri lite Consorti.

Altro Processo contro li Sig.ri Giambatta, e Franco fratelli Rossi, con Atto Volontario di ragione in tutto il loro Debito

Tre Plichi di Ricevute che contengono

Vno, quello si paga a Molto R.R.di P.P. di S. Franco.

Altro, polizze di spese fatte per l'Altare, in Mobili, come ed

Altro, Pagamenti fatti si in d.i incontri come anco delle annuali alli Esattori alle pub.che Scuole, e Collegio.

Altro Plico spettante a liti corse con li Avv.º Lorenzo, e Giacomo Strappolini con due Atti Volontarj, Uno del Sig.r Lorenzo Maroni e Franco Cantinelle, ed Altro del Sig.r Franco Paciano debitori

alla

V.^da Confraternità, con una Nota di altri Debitori;
Copia di Definizione in tale proposito, ed Una
Confinazione di Beni obbligati al Livello Giani.

Copia di Nota presentata nell'Off.° Decimario concernen=te li Beni, ed Entrata della V.^da Confraternità

Plico di Saldi fatti delli Libri d'entrata delli anni
1691, 1692, 1693, 1694, 1695, e 1696, sino li 2 Giugno 1698 —

Ob 15

PROCÉS VERBAL
De la Remise
Des Matières d'Or et d'Argent

De la confraternita de la conceptione de Cividale

Le 25 prairial an 5.me de la République Française

Par Suite de l' Ordre du Général en Chef et en exécution de la Letre écrite par le C. Rolland preposé aux contributions

Contenant l' Ordre de faire apporter au dépot établi dans cette Ville de cividale les différentes matiéres d' Or et d' Argent Contenues dans les notes jointes à la ditte lettre en presence du Commissaire des guerres Cetti nommé a cet effet

a Comparu [illegible] Brandis prêtre lequel

en Conformité dudit Ordre a

accompagné audit dépot les objets ci-après designés,

tels qu' ils le sont dans ladite note,

SAVOIR:

Une lampe 50

Après que les diverses matiéres ont été Examinées reconnues et ensuite detachées des divers objets auxquels elles tenoient, par le

Il a été procédé aux poids des dites matieres en presence de tous les Susnommés, et il a été reconnu quelles pesoient. *cinquante onces poids de marc de venise.*

Ensuite, ces mêmes matiéres sont restées en dépot pour en etre fait le plutot possible, l' envoie à la monnoie de Milan.

De tout ce que dessus, il en a été dressé procés verbal, pour servir de decharge à qui besoin Sera. Les jour, mois et an Susdits, et ont Signé.

Gio: Batta: Muzzolini

Gerolamo de' Brandis Priore

Rolland

IESVS

Nel [illegible] adi xxvi [illegible] — Io Alberto [illegible]
[illegible] di Gennaro [illegible] Comenzo a reger e gubernare

ancto
onfirmado
mro
mo de zuatom
rillo
rfe

1311. 8

1457. [illegible] della Fratenna

[illegible]

in [illegible]

pto

7
bhon pagar

e pagar.

IESUS

1) MCCCCLVII adi xxii di luio — Jo Alberto fiol che fo di ser piero marzil. Si comenzo aregier e gubernare la entrada dela fradaglia e dello hospital di miser Sancto Spirito de Cividal bassil. Como camerario eletto e confirmado per lo consiglio della ditta fradaglia. Sotto lo regimento dello nobile homo ser Nicolo fiol che fu del nobile homo ser Symon de zuatoni. Et aqui suso in questo presente quaderno Jo Alberto marzillo si notaro tute le entrade dela ditta fradaglia e spese fatte per zascaduno modo et forma.

In lo Quartir di Borgo de ponte.

Jacomo di laudina paga sopra una braida posta apresso Sancto pantaleon confina cum ser thomaso de brandis e cum ser Nicolo de clararinis e dela fradaglia e la via publica paga

formento ... stara ij

Hendrigo pelino per campi doy e mezo posti in vidoles paga.

formento ...
vin ...

Zuane fiol di domenego ... paga

formento ... .I.
vini ... .I.

Suma formento : staza iiij

Suma vin 931 · ij.

Gli heredi che forono di Luchà mussatto di gagliano
per uno campo che fo per mundo cum ser Bartholomeo
de pustrula per le case di merchado pagano

Fru[to] M .1.

Berton fiol di domenis buoglio sop[ra] uno campo
posto a presso lo alber / et sop[ra] tutti gli soy beni di
domenis buoglio el qual lassa ser zuan de Alberto paga.

Fru[to] M .1. | 27 for[mento] M .1.

Piero march per li infrascripti beni delo rin dela fradaglia
et prima per una brayda di campi doy / et per uno campo
in la via cormonesa et per mezo campo in oglia / et per
uno bayarzo che fo di mensig / et per uno alt[r]o baiarzo che
fo del Re / et per uno prato di octori ?? posto in spesa paga.

Fru[to] M .1.
Vini ?? .V. | ?? ?? epetis iiij

Franzescho del Cuar per la Roncho che fo di ser zuan dalberto
secondo gli patti notado per man di ser Nicolin di Tulmezo
in mille iiij xlv. zoe che lo detto fram[en]to di Arcolniuta
La detto Roncho et cum patto che le semenasone siano
sue, et la vino per meytade cum la detta fradaglia.

?? vin. ?? .?. epetis iiij

Suma formento star iiij
Suma vin — ?? .V.
Suma vin di mezito ?? .?. epetis iiij

Item Lo soprascripto Fran.co per una bryda posta per mezo lu
dito Roncho et per una vigna i Flumisello como apar
per man di ser Nicolau di Tulmezo. paga

Fr.to st. j
vini cst. vj — rep. viij cz. vj
den. vm.

Nota che lu campo che fo di Anthoni bos altre volte rezudo
per la fradaglia ... m.ro Domenego Gernisar lu non
e fatto lauorar e si paga.

Fr.to st. .j. — rep. staz. .j.

Infirmario.

Una bryda altre volte rezuda per maystro Zuan di fuedes
che fo di ser Zuan Dalberto pagava

Fr.to st. j
vini cst. .j. — pustota. ~~rep formet p~~

Nunc possidet. Grivor di Thoni fos di Fiema paga

Fr.to pesi vj. | 1/2 fr.to st. j personal. j

Suma forment staz. iiij e pes. j

Suma vin cz. vj

Suma den. viij

B... UDINE

Domenego fiol che fo di Lorenzo per uno Reno loqual fo
di ser zuan dalberto paga.

fur^to	st	y	2 for^to st. ij.
vini	qst	vij.	27 zen qst. vj.

Item Lo sopscripto domenego per uno campo posto i firmado
a presso La zuchula fo di Anthoni bon paga

fur^to . . pss . . y.

Item lo sopdetto domenego per uno campo posto i prat
baron altre volte Rezudo per zuan fiol che fo di domenego
Vergino paga.

fur^to pss . y.

Henrigo che fo di Armignus habitante i firmano per
uno Reno che fo di ser zuan dalbto altre volte rezudo
per Iacomo zumpichia paga.

fur^to	st	y	27 for^to st. ij
vini	qst	mj.	2 Vin qst iiij

Suma formet . staz iij e pss iiij

Suma vin — qst v.

In Chiopris.

Zuan fiol che fo di domenego zulberc per uno mas posto i chiopris paga

Fur[to]	st	iiij	7 for[to] st 3 - pesenal .ij
Auen	st	iiij	7 auena st 4 - mensura un peson
Megho	st	ij	
vini	9st	iiij[o]	

In Cormons.

Domeni di Brans i logo di pieri thomasinay per certi tereny aratorij e certi pratij e per una casa posta i la centa di sant Alberto paga

st .ij. | Fr ho rep vin 9st iiij e pelis ij

7o (?) me mastra per zuā fiol di domeni di meruz detto Stranotta che del achordo che fo fatto entra domeni e zuā fur[to] del passado lo ditto zuā deba pa[gar] forment star ij [illegible] questo fitto di 1497

In lo Quatir di borgo di Sant piero.

Magdalena moglier che fo di maist[ro] pa..lao frinuzo sop[ra] una braida posta i campagna apresso la braida delli heredi di Anthonio capellar che fo di pre Alexio fo de la heredità di mayst[ro] benuignudo paga.

Fur[to] st .j. | rep star .j. di forment

Suma forment star viij
Suma auena star iiij
Suma meglio star ij
Suma vini 93e iiij

Item la sopraiscripta mugdaera p uno ligato fatto p ß Cast.° paga

fiu.° st .I. ~~e ...~~ | Ro sorto st j

In liumis.

Floriam ... i Ruuugnas p una braida murada i liumis laqual fo di dona Candida ... gli Heredi di ß osalcho de do parti / e ... la sua p... Tien la ditta braida a meytade di pan e de vin / Com patto e ... ch la ditto floriano p ... no ha prado / deba trar i prima Conzi .ij. di vin p la ditto ... / e lu resto deba ptir p meytad

| p la nostra parte for.° st ...
| p la nostra parte avena st ... personal ...
| p la nostra parte fava personal ...
| p la nostra parte .... de vin ...

Suma forment star ° .j
Suma formet di mezis pa .j
Suma avena di mezis — star .j. e pelts .ij.
Suma fava di mezis — star .i. e personal .j
Suma vin di mezis ... m°

In lu Borgo di sant piero.

Mastro Zuane tessedor tiene uno campo e una casa metuda in lu borgo di sant piero in la qual lu detto habita appresso maystro Anthonio Chonchion e appresso gli heredi che fuorono di Francesco pendulfo e la via publica per uno legatto lo qual fe lu padre del detto maestro Zuane che se dovesse far in pan e parizelo per una fiata in la vigilia di madona sancta Maria dele candele ad quelli che vano a morir in quel di gli orej per infina che aquel pesi di pan si dura paga

Formento pesi .iiii. . iiii. pesi iiii

Gli heredi che fuorono di Francesco pendulfo tienen uno campo che lassa dona Lena ala Scudaglia fora delo borgo di qua dela Anchona. pagano

Formento M .i.

Nota como questo campo si fo vendudo a marin pistor per marchi di ß .v. e ß x. pagando ala Scudaglia di sotto ogni anno formento M .i. e dinarij .xv. ala Corte. Conpatto che la Scudaglia si sta a mangnar. e miser facin di Bartola si sta a mangnar ala Scudaglia in gli heredi di Francesco pendulfo

Suma forment pesi iiii

Item nota chomo la fradaglia si ha tolto per messer
ser zuan piero fiolo che fo di ser Nicolo di Cormons a pagar
lo sopsscripto M di forto. et si de ponere luy i qualchuno
i logo di franzescho pindult : ... ser Gua piero ... star .j.

Gli heredi di Lisa moglier che fo di zuan di castighons
bitanti i borgo di ponte sopra una casa pagano
fento M .j.

In Sanpignan.

Anthonio de iriut dela ditta villa i logo di zuan di
Sanpignan per una braida di campi . . et per im pri paga.

fento M	iij	et forto M . 3	
vini M	. 2/3 .	et vin M . 2/3 .	

Item lu sopsscripto Anthonio thien uno feno alt° ...
Regudo per zuan cividat paga
fento pesi . iij . et ... formet pesi iij

Suma formet star ... pesi iij
Suma vin ... 2/3

Daniel e Nicolo di Zuan fradelli per uno feno che fo di Lenart chiapellar, zoe per uno campo posto in Zenpugna apresso La campo di ser Zuane . . a soto michaele pagano

Fuit M . . l .

Climent di Torsa in logo di Donat pichin per parte di campi cinque posti apresso La brayda che fo di ser Zeroldo e apresso uno fieno che fo di Zuanut di Spruit e apresso La via publicha. paga

Fuit pass . iii .

Dreano fiolo che fo di Vinir bathaglia di Pordenone per parte delo soprascripto fieno che tegneva donato pichino paga.

Maystro Viuan fauro sopra uno campo posto in Zenpugna paga.

Fuit M . . l .

Summa for. mez. star. ij e pass. iii

Nicolo Gomboso fiol che fo de thomar fauro i logo di zorz
di quazon sop certi campi e prà liquali luy obliga
per lu fitto chelo paga ala fradaglia açò che fossi fatto
cum due misse ogni anno i ludi delo suo anniversario
i la chiesia di sancto spirito como apar i lu cathepan sancto paga.

fuit M .I.

Marin thessedor per uno teren posto i grupignan. paga

fuit puss .m. | zz forment personaly

In Ciuidal.

Miser Baldassar canonico sop una casa posta i la corte
dove lu ditto habita paga

fuit M .n.

Ser thomaso di brandis chomo herede di dona bela i logo
di zuan chiaruttin per l'anima di ser thomar di pinzan agn

fuit M .I. ~~st forment staz~~ .j.

Nota che lu sorascripto ser thomaso ha comprado questo fitto
dela fradaglia per marchi di denari viij. adi viiij di septembre
.... per man di ser Nicol di Ragogna / e questo fo per la fabrica
del torre che fo fatto de novo.

Summa forment staz iiij e puss iij

Nota che lo ditto sier de Br... to e stado comprado p ...
... de Brandis como appar qui de sopra e p...
... che metter in quaderno no i rotolo

Thomas fiol de fo di Anthoni di quel meza per doy
campi posti in le pertinentie di Buttrio liquali tegniva
castano so sozero. paga.

Frumto st .1.

In Orsaria.

Nicolo mussut tien adretto miezo uno maso chela
Sradagha compra di ser Nadon di Formentinis cum patto
chelo prato e tuta la utilitade che se po cavar desso
sie della Sradagha. Item per degli detti terreni
viij onze viiij per che ney
gli fazessimo dispresar
Item per la erba del terreno
de hospedaria —— £ iiij onze di ß

In Orzan.

Piero comuzo per quatro campi et mezo et tre sitorij
di prat, et per certo boscho paga

Frumto st .1.

Suma forment star ij
Suma viij onze viiij
Suma tot £ iiij onze di ß

In fauughs.

Franzescho fiol di martin di chiarisa per uno maso paga

Fur.to	st	v.	rr for.to st iiij anes ½ pesanal
Auen	st	ij	rr auena st iij
Megho	st	ij	rr melgo star ij
Vini	931	ij oz	rr vin 931 iij z

In Cauagna.

Comenzo per uno tereno che fo hendrugo di Fuchirin
Laga ala frudaglia chelo pol e lu camerero facino
Lu di delo suo Aniuersario cantar messa una in
La chiesa di sancto spirito per lanima sua. paga

Fur.to	st	.j.	rr formet star .j	
Siala	st	.j.	rr siala — star .j.	
Vini	931	. ij	rr vin 931 . ij.	
Sputul		.j.	rr spaduda .j.	
Gallin		.j.	rr galina .una.	rr de netere galine .j.

Suma formet star vj
Suma siala — star .j.
Suma auena — star . iij
Suma megli — star . iij.
Suma vin — 931 . vj.
Suma spaduda j.
Suma galina .una.

In Zuchula. Apresso porpet.

Dulon fiol de ... di domenigo ... p uno maso paga.

Fen^to^	M	m	... for^to^ st. j. p^e^sonali iiij
Auen	M	m	... piza st. j. e mezu
pizza	M	m	... [illegible]

Nicolo e Iacomo fradelli fioli di zuan dela zoza pagano

Fen^to^	M	n	... for^to^ st. j
Auen	M	n	... Auena st. j
pizza	M	n	... piza st. j
marche di den		n	
forti		m.	

In la uilla di porpet.

Piero rodar p uno terreno di viij. campi e ... di prat . . . Selua. Campi . . . paga

Fen^to^	M	n	
meglio	M	.j. ... meglio staz j	... questo meglio ... auena
Sorgo	M	.j. ... staz j.	... iiij
vini	...	m ... iiij	... nov ... auena ... lo debito

... adi ... di aprile ... la ...

Sumadi ... piero rodar sora scritto di tutti li fitti ... resta ... dar ... chamerar ... in lospedal ... piero ... [illegible]

... viij

... iiij

Suma forment staz ...

Suma piza e auena staz ...

Suma ... staz ...

Suma ... staz j ...

Suma den march ij ...

Zuane fiol di Nicolo malacria per uno maso paga

meglio M m de meglio staz. j. e pes iiij

sorgo M m de sorgo staz. iij.

vini gst m de vin gzi iij e pta. j. per lo debito

per de avena per lo meglio staz. j. e pes iij

per de anchora de sorgo per lo debito pes. iij.

Franzescho fiol di Iacomo zisilino per uno maso paga

fur M .j. de formet staz. j

sorgo M .j. de sorgo staz. j.

vini gst .iij. de vin gzi. iij.

In Santo Zorze di noyar.

Daniel dello dito logo per uno fuoco . paga

fur M .j. per de per questi fitti s. v. d. p

Meglio M m

sorgo M m.

Suma forment staz ij

Suma megli staz iiij. v.

Suma sorgo staz vij

Suma vin gzi. vij.

In Vergna.

Domò di Vegna per uno maso el qual lassa S. Anthonio ... como apar per man di S. Nicolo del ... paga

Fur.to pes. x.
Avena pes. x
Vin ... miz

In Flumignan

nota che le pieri mazar fiol del detto Jachum

Jacomo dela detta villa per uno terzo maso paga

Fur.to ... ij	zz forto ... ij
Meglio ... ij	... melgo ... ij

Anthonio fiol di Domeni di Flumignan per uno maso paga.

Fur.to ... ij	zz forto ... i
Meglio ... ij	... melgo ... ij

Suma formento ... v. e pes. iiij
Suma avena ... j. e pes. iij
... meglio ... iiij
Suma vin ... iiij

In Montina sopra Ciuidal.

Piero e Bim di montina fradelli per una selua e per uno prato sopra gli colli di montina pagano

Fen.to M .j. ve formẽt staz .j.

In Toglian

Michel valent per una braida e uno casal e una selua laqual fo di ser Nicolau di monfalcone paga

Fen.to M .vj.
vini qt vj

In Ciuidale.

Ser Nicolo fiol quondam di ser Anthonio di ser zan per uno tereno posto in terep fora dela porta di borgo di sant piero paga.

Fen.to M .1 1/2. ve staz 1 1/2

Stima forment staz viij e pass iij

Stima — vini qt vj

Gli heredi di galluzo fiol che fo di colan di blas di burido
sop una casa posta i rechado apresso licontada di miser
Anthoni di nordis / e apresso la casa di dona hostricia
e per una stala posta in la contrada di sant zuan de sinidor
e apresso el muro comun pagano

Fen[o] pass viii. ouer star .i.

Dona Anthonia di gentile per uno legato fatto per ser
Bernardo thoscano ala fradaglia sop tutti gli soi beni paga.

Fen[o] M i 3/3
Frum M .i.
Den xx.

Rizardo fiol che fo di zuan cubin per una casa posta i porta
bresana laqual fo di miser zuane di porta bresana di nicollo paga

Marche di sol .i. ouer marcha .una. di

Nota che el si paga al prete de scola di corte din . x.

Summa forment star iii e pass
[illegible] star i.
Suma din xx
Suma plai marcha .una.

Mayst^o^ Anthonio Zimardoz i logo di zorz seppa lanaro
sop^a^ una casa che fo di s zuã dalberto posta i mercohado
apresso la casa che fo di gegor di oliurssso / ella casa
deli heredi che forino di s hettoro di Ramazas / lo p^r^imo
di marzo di Nuello ... paga ...

Marchi di sol .ii.

Donna di Burinis cugnada di punteus p una casa metuda
i la streta apresso la porta noua dello borgo de sant piero
i la festa di sant blaxio di Nuello paga

den .xliiii^or^.

S francescho del ... i logo di s Anthonio di bel
sop^a^ le case che forino di s Uluino de ... i le
quale al pnte do ... i la festa di sant blaxio di Nuello paga

den ... .ii. ... marchi .ii. di s

Magdalena moglier che fo di panthaleon fanuzo como
tutrise del fiol p la ... che fo di m^o^ beniuegnudo
caligaro sop^a^ una casa posta i ... uno
orto cũ una area couerta di lanza laqual fo di donna
paulina posta pocho longe della porta del borgo di sant piero
a sancta maria dele candele paga

den libr .x. ... di ...
Summa den / marche .iiii. e den lxxxiiii
Summa de marchi .ii.

§ Andrea hostiero sop(ra) le sue case i(n) le q(ua)l elo h(abi)ta poste ap(re)sso
la chiesia di sant thomado a sant brasio di Nuello paga
dinari an(uali) .12.

Mayst(r)o Lonardo ... zinè ... di m(aestr)o ... sopra
una casa i(n) laqual elo h(abi)taua posta i(n) ... ap(re)sso
le case ... di m(aestr)o Anthonio orefisin i(n) la festa di
sant brasio di Nuello paga
din(ari) an(uali) .12. — ...

Conzo tauernaro sop(ra) una casa posta i(n) lu borgo di sant
domenego ap(re)sso la casa di m(aestr)o domeni ...
i(n) laqual elo h(abi)ta. a sant brasio di Nuello paga
Soldi an(uali) .l. ... marcha una
¶ Item ... lo sorascripto conzo sou(r)a detta casa alo couento di
sant domenego di Nuello paga. din(ari) .xl.

Item lo sop(ra)dutto Conzo sou(r)a une case poste i(n) la ... di
sant zuà di ... ap(re)sso el muro del comun
e ap(re)sso gli h(ere)di ... di Bartholom(e)o nodaro et
ap(re)sso el ... di ... a san Brasio di Nuello paga
Soldi xl.

Suma din(ari) marche iiij
Suma soldi marcha una e soldi xl

Dona dorothea fiola che fo di mayst° Bonincont sop^a una selua / a sant biasio de Nuello — paga

den̄ viij.

Gli heredi di § daniel di masaria sop^a tuta la heredita che gli lassa dona margaretha di pinzan / Cum questo i carego che lu camerario di Sancto spu̅ die dispensar ali poveri como meglio parera gli quali se trovarano i quello tempo li dentro delo hospedal di sancto spu̅ i la festa di sant michel — pagano

Soldi an̄ .j.

Oglio lbr .ij.

Gli heredi di § Enrigo di cucrat ; e di dona dorothea sua moglier como apar per man di § Fran̄ dey minutinis nodaro loqual fitto dona menia moglier di mayst° zua michiadam si fe donation ala fradaglia. Cum patto chela fradaglia de render el detto fitto ala ditta dona menea per fin ala vita sua. e dapo si deba esser lu ditto fitto liberamente dela fradaglia di sancto spu̅ — pagano

Fru^to st v.

Vini qst vj — lu menia vin qst mez

Suma formento par .v

Suma vin — qst . vj.

Suma dinari viij

Suma soldi marcha una

Suma holio lbr ij

Franzescho zusta di Ubelgo como herede di mathiussa la cola
La qual mathiussa si lassa soma una casa sua apresso santa
maria di Corte posta a rente aquela del prete di Santa
maria di corte paga

Ogleo	libre	.1.	val. olio [illegible]
messa		.1.	val. [illegible]

In Mirzano.

Anthonio pup dela ditta villa di mirzano paga nom gli
soy beni per uno legatto fatto per m° Xforo di Segna. Cum
questa condition. chelo ditto fitto sia dello camerar di Sant
Xpn. Et chelo camerar sia attignudo in doman di Sant
michel di far dir doy messe in la gesia di Santo Xpn.
a spese dela fradaglia per l'ania del ditto m° Xforo et delli
soy passadi. e si caso fosse che elli no fossero ditte
le sop. ditte messe nō dir aver lu fitto. Item nota como
Lo ditto Anthonio pup paga di fitto. frum. st. 1. η. pes. 13.
Et selo ditto Anthonio pagasse avanti sant michel in sol
chelo pagi ma frum. st. 1. η. e sel pagassi dapo Sant
michel. in sol chelo pagi frum. st. 1. η. pes. 13 como aper
per man di ser dominico nodar

frum.° st. 1. η pes. 13. Nota fo acordado [illegible] per ij ani del so fito la
debeva dar in [illegible] [illegible] poy

Suma formento [illegible] ij [illegible] 13) [illegible] sop. questo [illegible]
[illegible] poy [illegible]

Suma soldi [illegible]

Suma holio lira. una. nota [illegible] [illegible]

In obliça.

Iuri dela dicta villa p uno terren ch Bartholomio scusadorum p muta cu la fiadagha a sant zorze paga

Zochul .I. rq in zochul .I.

In la festa di sant Quarin paga

Soldi forti .III. rq L .V. I

In la festa di sant Martin paga

Soldi forti .III. rq L .IIII. II

Ad frisenj paga

Gallina .I.

In Lorzan.

Gli fioli ch foreno di domenj Lhunzo p uno terren e certa selua e p uno certo prato pagano

Vini orn .III.

Suma vini orn III

Suma zochul .I.

Suma L .XIII. de P

Suma gallina .I.

In Albana.

Fury di Golobrida p una camera posta i la centa della ditta villa di Albana laqual tassa dona margaretha moglier che fo di Symo bussin paga.

Solz XX.n — Rx tot

In Civitat.

S. piero di s portoli sop le case cholo habita poste i Noyaret apresso gli heredi di s martin di ~~Sando~~ Sant daniel e apresso le vie publiche a Sant michel paga

Soldi marche .M. ep sop fortunet fra iiij

~~Sum~~
Suma soldi marche iij e soldi xx

[illegible] Anno [illegible] 1527 [illegible] x. [illegible]
[illegible]
[illegible] Dnus Nicolaus [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

In quibus supplicibus [illegible] Tenchatur fr[atr]i [illegible] pro parte in [illegible]
[illegible] Alouisii et [illegible] sub 1527. Indictione xv. die [illegible]
novembris. [illegible] nove [illegible] in hoc [illegible]
[illegible] Dominus Nicolaus vocatur [illegible] [illegible]
[illegible]
anno [illegible] in anno [illegible]
in [illegible] festo [illegible] obligando

[illegible] imp. [illegible]
[illegible] hospitalis [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] Andreae [illegible] [illegible] rogamus [illegible]

[illegible] Ricardo [illegible]

[illegible] alia [illegible] alia [illegible]

[illegible] obligamus [illegible] dapnis [illegible] & [illegible] nostra [illegible] in quolibet festo [illegible] Marie Virginis [illegible] de anno in annum ad [illegible] ad [illegible] partis [illegible] multa [illegible] & [illegible] multa [illegible] [illegible] ac [illegible]

[illegible]

DATA	Num. di prot. gen.	SVOLGIMENTO DELLA PRATICA	ANNO

1311 9

Gioje e Cavallier.

Della Fed. del SS Sacramento

di Palermo

1567–1696

Cod. cart. fol. picc.

A Laude del Sig. Iddio

1631

In questo libro seranno Regestrate tutte
Gratie fatte, et concesse fino à
questo tempo da diversi
Ecc.mi Sig.ri Gnali, tratte
da i Volumi della
Cancellaria

Et in questo Registrate, et che de cetero
si doveranno Registrare à perpetua
Memoria

Andrea Risso Guard.n della
Ven. Scola del SS.mo Sacram.to
di Palma

1603

Copia tratta dal Volume delli processi criminali formati con l'autorità dell'Ill.mo et ecc.mo S. Prov.r [illegible]

A c.te 7 a s t.o

L'Ill.mo et ecc.mo S. Provv.r Gen.l, à ricercata delli fratelli della Scola del SS.mo Sacramento di Palma, ha concesso in gratia a

I Lunardo Pavon, ut ante carcerato, commettendo che sij relasciato di pregione.

Adì 20 Aprile 1603.

Riferse [illegible] ad [illegible] [illegible] della Giustitia [illegible] haver relasciato di pregione Lunardo predetto

[illegible]

Adi Primo Maggio

— 1607 —

L'Ill.mo et ecc.mo s.r Andrea Mirozzo per la Ser.ma Sig.ria di Venetia Prov.r Gnal della Patria del Friuli: Visti li ss.ri Guard.o, Vicario, et altri rappresentanti la Confraternità Ven. del Santiss.mo Sacram.to con il s.r Gabbo Peciaro, sta gratificando essa Ven. Confraternità, et confirmando à quella li suoi privilegi et concessioni ottenute dalli altri ecc.mi ss.ri Precessori suoi dalla prima erettione di detta Ven. confraternità fu sotto l'ecc.mo s.r Gnal ... per gratia liberar et assolto da queste carcere et imputationi contro lui ... Bernar.o Calegaro ... cap. Gio Paulo Mici: relli ... per le due gratie concedute ... l'una il giorno della natività et l'altra sotto il giorno della Ressurrett.ne di N.ro sig.r Giesù Christo — — — — —

Franc.s Brusonus V. canc.
ex eo ...

Copia di supplicazione presentata per li Ill.ri della Ven. confraternità del SS.mo Sig.r di Palma all'Ill.mo et ecc.mo s.r Benetto da cà Priuli Prov. Gnal l'anno 1612

Ill.mo et ecc.mo s.r Prov. Gnal

Da che v.s. Ill.ma et ecc.ma [illegible] Ven. [illegible] Duomo di questa fortezza, [illegible] [illegible] [illegible] Ill.mo [illegible] Ven. [illegible] [illegible] [illegible]

della [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] grav[illegible] qual [illegible] [illegible]
[illegible] insieme [illegible] [illegible]
V. S. Ill.ma [illegible]

Adì [illegible] 1614

Ill.mo [illegible] Benetto da [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] scole del Ill.mo sagram.to di
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] Padova [illegible] per [illegible]
[illegible] [illegible] altres [illegible]
[illegible] detta condanna lib[illegible]

[illegible] da ca [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]
Pelna [illegible]

C[illegible] [illegible] dall' [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] dell' [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 176—

R[illegible] [illegible] [illegible]
Troilo Ruberà — [illegible]

Contro il quale è stato proceduto di ord. [illegible] per l'Homicidio da lui [illegible] con moschettata [illegible] giorno [illegible] delle Guardie [illegible] [illegible] immediate, et posto pregione, et constituito, confessò il fatto, escusandosi [illegible] [illegible] come [illegible] [illegible] [illegible] intimato a diffendersi non ha sa[illegible] quello che dir[illegible]

D[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] delli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] gravato [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] mandato [illegible] pena [illegible]
condennati per [illegible] [illegible] [illegible]
di piedi per [illegible] [illegible] et non [illegible]
dal [illegible] [illegible] in prigion serrata [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Publicata à 29 ott: 1622

[illegible] coad.or
Canc.re [illegible]

Copia tratta dal libro delle [illegible]
[illegible] il [illegible] dell' Ill.mo [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] da Vicenza [illegible]
Ceca [illegible] [illegible]
prigion [illegible] et in oltre
[illegible] [illegible] [illegible] pagati [illegible]
[illegible] per [illegible] [illegible]
[illegible] et [illegible] sees.
Publicata a [illegible] 1623

Adi

— Adì 10 Aprile 1623 —

Una ecc.ma in Presidente della Ven. scola del Santissimo Sacramento [illegible] ecc. contro [illegible]

And: Ritius [illegible] organi Palme [illegible]

Supplicatione della Ven. scola del [illegible] dall Ill.mo et ecc.mo S. [illegible] Reggimental

Ill.mo et ecc.mo S.re

Non per altro Ill.mo et ecc.mo S.re [illegible] godono dell' [illegible] felicità con Dio [illegible] in cielo [illegible] per esercitato in questo Mondo l'amore, et la Carità [illegible] et [illegible] con i quali venendo V. Ecc.a con [illegible] vincolo congiunta, [illegible] per [illegible] in tutta la ecc. [illegible] continuam.te [illegible] carità.

Per questo la scuola del [illegible] humilmente [illegible] riverente [illegible] la sua carità [illegible] esercita [illegible] un poco [illegible]

condennato alla gallera [illegible] Dom.co da [illegible]
col [illegible] à più longa [illegible] et [illegible]
[illegible] [illegible] di già tanto patito.
D[illegible] gratia Ill.mo et ecc.mo s[illegible] non [illegible] no:
nella ma molte [illegible] alla Ma.ta scola
[illegible] suoi precessori [illegible]
feste del Natale [illegible] della Pasca [illegible]
[illegible] ben [illegible] dalli [illegible] scola [illegible]
[illegible] et più singolare [illegible] et [illegible]
[illegible] conosciuta tenuta, et [illegible] essercitarsi
[illegible] della carità di [illegible]
la D[illegible] à concedere alli [illegible] V.[illegible]
ogni maggior [illegible] et [illegible]
eterna. Gratie

Addì 26 [illegible] 1627

Essendo comparsi avanti [illegible] Ill.ma et ecc.ma [illegible]
[illegible] della Ven.
Scola del SS.mo Sacram.to [illegible]
et humilm.te supplicano l'ecc.za sua a conceder
in [illegible] libero Dom.co [illegible] à [illegible]
della gallera [illegible]
[illegible] et [illegible]
[illegible] fare [illegible] et ecc.mi [illegible]

[illegible]

et vist .. tutte le sue ... della Pre ... et del sr Natale ... onde S. E. Illma veduti detti privileggi in tal proposito, con ... del suo Graduato ... detto Domenico ... dalla condanna delli anni 18 di galera in anni doi di bando della Patria ... con le conditioni ... contenute nella ... contro lui publicata ...

Giulio ... Prou. Gnal

Coad. Canc. ...

Supplicatione della ... Scola del SS.mo Sacramento di Palma, all'Ill.mo ... Prou. Gnal

Ill.mo et ecc.mo Sig.r Gnal

...

[illegible] [illegible] mia [illegible] [illegible]

[illegible] zelo di Giustizia, et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ha [illegible] [illegible]

[illegible] dell'Ecc.mo [illegible] [illegible] [illegible]

di [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] del SS.mo Corpo di [illegible], et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] et [illegible]

[illegible] all'Ecc.e VV. [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] conce:

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], et ad [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] et [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

da [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] l'Ecc.e VV. [illegible]

[illegible] che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] ce godera [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible]

Ill.mo et ecc.mo [illegible] [illegible] per la [illegible]
al [illegible] Prov.r Gnal della Patria di Friul [illegible]
[illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] a sua ecc.za [illegible] [illegible] della
[illegible] [illegible] del Santiss.mo [illegible] [illegible]
anco à quanto in [illegible] [illegible] [illegible]
gl'ecc.mi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
alla clemenza [illegible] concesso per gra alle [illegible]
[illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] ordinando

Andrea da Lezze Prov.r Gnal

And.s Ritius canc.r

[illegible] della Ven. Scola del [illegible]
[illegible] [illegible] all Ill.mo et ecc.mo [illegible]
Prov.r Gnal [illegible] [illegible]
Ill.mo et ecc.mo S.r Gnal
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] la esettione

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in oem
gran[illegible] anco [illegible] [illegible] senob[illegible] [illegible]
Sacram[illegible] di quest[illegible] [illegible] dalli [illegible] [illegible]
[illegible] delli ecc[illegible] [illegible] quali potemore [illegible]
nella [illegible] del [illegible] et di [illegible] [illegible]
[illegible], mediante [illegible] quali [illegible] libe
rati dalle carceri [illegible] galleria, etanco
la [illegible] pena à quelli condennati. Per
questo gl[illegible] [illegible], et confratelli [illegible]
della Ven[illegible] Scola [illegible] [illegible]. come
à fonte di pietà, di [illegible], e clemenza [illegible]
et [illegible] [illegible] supplicano, [illegible]
anco à [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] processioni [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dalla sua [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] fratelli [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] S. D. M. che concedi à [illegible]
et à [illegible] sua ecc[illegible] [illegible] [illegible] di tutte
le [illegible]. [illegible]

Adì 28 Marzo 1631

L'Ill[illegible] et ecc[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] per [illegible] nell'ultima [illegible]
[illegible] per la liberatione di [illegible]
Rossetti [illegible] corrente [illegible]
galea [illegible] concedute molte altre [illegible]
di gratie simili et maggiori fatte da varii [illegible]
Predecessori à [illegible] nella [illegible]
à gratificatione [illegible] con [illegible]
[illegible] liberato, et all'hora esso se [illegible]
alla [illegible] data gli di quella come [illegible], ordi-
nario che fosse liberato e lasciato come
[illegible] in alcun modo [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ill.mo et Ecc.mo S. Proued.r Gn.ale

Solendo l'Ecc.mi Sind.ci la n.ra Ven. Scuola del Santiss.mo Sacram.to per antica consuetudine d'ottenere nelle solenità festiuità del Natale et Ressurrett.ne di Christo dalla benignità de gli Ecc.mi S.ri pro tempore esistenti, la liberat.ne d'un pou.ro che per qualunq. eccesso si trouasse carcerato. Vere con testim.o di questa pia delib.ne si uiene anco à dimostrare quant'oltre s'estendi l'eminenza di questo Grado.

Inuitati noi dunq. da questa nobile usanza ueniamo à piedi dell'Ecc.za uostra con sommiss.to di salda speranza di douer dall'imensità della sua clemenza conseguire, come instantem.te la supplichiamo in queste santiss.me feste la liberatione del pouero ... ... à Macerata, nelle sue forze carcerato.

Sicura l'Ecc.za u.ra che siccome la gratia, sarà in ricorsa, in persona meriteuole, nascente da un trattato già di questa Ven.da Scuola ... ... principale, per il quale ci ha mosso à prendere il suo patrocinio; così questo nouo fauore insegnarà ... ... n.ra osseruanza noue maniere di ... ; et in tanto di pregare il grande Iddio che doppo il corso di sì grauentuole infermità doni all'Ecc.za u.ra tanta ... et felicità si efficacem.te corrispondente al suo gusto, quanta fa ...

à ciascun

a ristorarla in più di mille doppij del passato l'anno. Gratie

A [illegible] 1632. Il sabato santo.

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Procur.r Trevisan intesa l'oltr.a riv.te supp.ne accompagnata dalla viva voce delli fratelli della Scola del Ss.mo Sacram.to di questo Domo et fatto [illegible] consapevole della sudetta consuetud.ne con la visione delle cose [illegible] seguite concesse alla med.ma Scola la gratia supplicata, ordinando la liberat.ne del pred.to Vicenzo Macerata et ita.

Piero Lion P. P.

Gio. Batta Gabrielli Canc.re

A di 1636

Ill.mo et Ecc.mo S. Franc.o Pisani Procur.r Gen.l [illegible] [illegible] la [illegible] [illegible] [illegible] Sacram.to [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di stare in questo [illegible] et [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ordinando [illegible] [illegible] [illegible]

In esec.ne [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] intiero [illegible] tenor de [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tutto [illegible] [illegible]

[illegible] Andr.a [illegible]

Gio. Bonifacio Marcon

Laus Deo 1639 Adì 18 Maggio

Carta: di riverente instanza fatta all'Ill.mo et Ecc.mo Cav.r Bart.o Gradenigo Prov.r Gen.le per la liberat.ne dalle prigioni di Lunardo da Rubera et Ant.o Marchi da Villa nova ...ti del Cap. Bianco Bianculli condennati da sua Ecc.za mesi sei prigione

La scola del SS.mo Sagram.to di questa Fortezza Ecc.mo Gen.le, è solita di ricevere per antica consuetudine e privilegio, dalla sua prima erettione in quà, dalla clemenza, e benignità de tutti gl'Ecc.mi Gn.li ne i tempi della S.ma Pasca, e Natale, gratie con la liberat.ne d'alcun prigion o condennato come dalli registri di ... pedore: Onde essercitando essa scola ancora carità, invitata dalla religiosa bontà, e clemenza dell'Ecc.za V.ra viene hora suppl. ... ad humilm.te addimandarli gratia per la liberat.ne de doi poveri Soldati del Cap. Bianculli condennati dalla sua Giustitia ... mesi prig.e, havendone essi fatta parte della penitenza: Assicurando V.E. come per tanta pia opera, ne riceverà da Dio N.S. il dovuto premio con ... tutti registra remo nel bilanzo del libro della nostra ... che sempre mo...

... ...

all humanità et amorevolezza di V. S. alla
quale pregaremo sempre lunga conservatione
et ogni desiderata contentezza Gr...

La qual Supp.ne intiera da S. E. aggionta anco la
intercessione degl'Ill.mi Sig.ri Avog.ri ... ...
Tesoriero et Gio. Batta ... ... fu
gratiosam.te et benignam.te concessa
la predetta gr.a ...

... Ill.mo Senato

... 1633 ...
Gratia concessa dall'Ecc.mo ... ...
... ...
a meta paga
Vra med.ma ... Valentin Codai ...
Vra il Cap.n ... ...
... ...

1640 Ill.mo ...
... ...
Brian di ... ...
rigione, come si vede ...

1624 A 24 Agosto

Ill.mi et ecc.mi S.ri Cons.ri del Criminal

A ben ... [illegible] ... [illegible]
S. ... [illegible] ... Carottini
conforme al precetto di N. S. Dio ... [illegible]
... [illegible] di esemplar santa ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
esemplare, à supplicarla humilmente à conceder ...
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
Dominata ... due anni, hò vero in stato
miserabile di salute, et di necessità ancora
... [illegible] ... in carcere ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
Vacita gra ... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]

... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... [illegible]
... Successori: ora benignamente concesso la g...
... la sua nostra feli... instanza ...

Laus Deo 1650 Adì 31 Zenaro in Palma

Ill.mo et Ecc.mo S.r Gerolamo [illegible] Generale della Patria del Friuli [illegible], i supplicanti humilmente [illegible] personalmente colla [illegible] delli [illegible] Benoni [illegible] e Gasparo [illegible] colla [illegible], e molti della congregatione del [illegible] comparsi avanti V. E. a dimandar in gratia Pietro [illegible] era sergente del Capitano Gasparo [illegible] condannato a [illegible] mesi [illegible] e [illegible] della [illegible] continuar [illegible] della supplicata prerogativa come sogliono godere della predetta [illegible] [illegible] condannati [illegible] della [illegible] nella solennità presente del [illegible] il sudetto condannato Pietro [illegible] [illegible] Confratelli della [illegible]

ruola dl. Rmo, egualmente n̄ vero, inoltre e
confirmat. nell' recconto giur. [illegible] [illegible]
differenze [illegible] dalla [illegible] ma [illegible]
medesimi [illegible] con [illegible]
rimostranza [illegible] [illegible]

Servo [illegible] Devotissimo [illegible]

Gio: Dom.co [illegible] Canc.
[illegible] mandato

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Essendo comparsi avanti l'Ill.mo et Ecc.mo S. Prov.re Gen.le [illegible] Generale nella Patria del Friuli li sig.ri
Giuseppe [illegible] Guardiano, Gasparo Perla Vicario
colla Banca e molti dei confratelli della scuola del
Sant.mo Sacramento, et esposero d'essere stato fatto
[illegible] di dimandare in gratia a V. E. in questa
solenità della Santa Pasqua un pregione [illegible]
[illegible] del loro privileggio benignamente [illegible] alla
med.ma [illegible] della [illegible] della [illegible] scuola
[illegible] nel Sant.mo passato Natale,
[illegible] un altro preggione [illegible]
[illegible] a [illegible] e gloria [illegible]
[illegible] delle [illegible]
[illegible] alla Galera [illegible]
[illegible] Ill.ma [illegible] Desiderando [illegible]
conservat.ne del Privileggio della med.ma scuola,
si rendon contenti li sudetti Confratelli Sacerdoti
in gratia ad essa Confraternità del Sant.mo Sacram.to

Franco Seler Boemo era soldato del Reggimento [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] alla
Galera [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] e gl'abitanti tutti
emanati caterinamente dalla Repubblica Serenissima
[illegible], [illegible] registrato [illegible] [illegible] il sud.
Franco rilasciato di prigione e posto immediatamente
del suo arresto in libertà [illegible]

Gio. Fran.co Dolfin Prov.r General

[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

Copia

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Sen.

Tenendo questa Ven. Scuola del SS.mo Sacram.to privilegiata consuetudine d'ottenerne in q.te S.me Feste dalla benig.tà degl'Ecc.mi SS.ri Generali pro tempore esistenti la liber.ne di un prigione; et come noi confratelli d'essa Ven. Scuola ben sapemo non esser minor la fede, pietà, et religione dell'E.E. V.V. verso il culto Divino di quella degl'Ecc.mi ante-passati, anzi che portando il nome d'Angelo possi sorpassare; così riv.te la supplichiamo restar servita gratiarci della liberat.ne dei poveri [illegible] [illegible] carcerati [illegible] in età decrepita, et [illegible] languenti tra le braccia d'estrema Miseria. Sicuro l'E. V. che di gratia si fatta ottendente l'eminenza di suo Generalato, oltre che il S.r Dio glie ne concederà il guiderdone corrispondente, ancor noi in ogni tempo ne conserveremo [illegible] memoria et sempiterna l'obligat.ne. Gratie

1661, 17 Aprile [illegible]

Fu presentata la sopradd.a supplicat.ne all'Ill.mo et Ecc.mo [illegible] [illegible] [illegible] nell'[illegible] [illegible] [illegible] Raimondo Fortuna Guardiano et Gio: Batta Spinelli [illegible] Vicario della Ven. Scuola del SS.mo Sacram.to [illegible] altri Confratelli [illegible] [illegible] [illegible]

per la gratia addimandata &c.

Dali 17 Aprile 1601

Hauendo l'Ill.mo et Ecc.mo S. Angelo Contarini Prov.r Gen.l nella Patria del Friuli intesa la riverend.a supplicat.ne et l'efficaci instanze anco in voce de' ss.i Confratelli della Ven.da scuola del S.mo Sacramento per la liberat.ne di priggione di Valentin Oreossi detto Gerlin Pistonar et di sua Moglie condannati anno uno in priggione per loro mancam.ti nel proprio Ministerio, et come nella sentenza, Veduti gl'essempi gratiati per simili Ill.ma serie dagl'Ecc.mi Gen.i Precessori, et attesa la cadente età dei sudetti Iugali Pistonari, et ch'è scorso qualche tempo della condanna, S. E. I. ha beni=gnamente concesso a d.ta Ven.da Confraternità la gratia della liberat.ne dei med.i Valentin Oreossi, et Moglie di priggione, ordinando, che ne siano fatte le note neces=sarie &c.

{ Angelo Contarini Prov.r Gen.l

Gio. Marc. Cane.r di Sua Ecc.za

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

Tirata dalla Cassa dell'Ill.mo [illegible]
Lez.e Provv.re Gen.l de Palma

[illegible]

[illegible] quarteliato al [illegible]

[illegible] di d.ta Villa [illegible]

[illegible] arreciano [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] con [illegible] e [illegible] è

de [illegible] e [illegible]

[illegible]

[illegible] la Banca della [illegible]

[illegible]

[illegible] concerne alle [illegible]

[illegible] cavato [illegible]

spese del Processo [illegible]

Publicata à 20 Sett.re 1679 — Parma

[illegible]

[illegible] Marietto detto Bescotto

d'altri di Soarra

[illegible]

[illegible]

[illegible] Giovanni [illegible]

[illegible]

[illegible] 1679 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] in [illegible] e [illegible]

[illegible] e [illegible] diremo che

[illegible]

Batta [illegible] e

Batta [illegible]

[illegible] e [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Prov. [illegible] Parma

1680

[illegible]

[illegible]

[illegible]

... 25 ... Padua

... Pradenigo Prov. Genle humilmente

supplicato in ... alle ... sue

guardiano ... la ...

... di questa Real Chiesa del ... a concedere

... Gio: Batta Chial soldato della Comp.a ...

... condannato anno uno in priggione

benignam.e annuendo alle loro instanze ...

... Chial in dalle carceri rilasciato ...

... Pradenigo Prov. Genle

... concessione ...

... nella ... sentenze

criminali ... Leonardo ...

e ... Pradenigo ... ...

a c. 2, 3, e 5 ... mediante ...

... Leonardo Corradi ...

in questo giorno di 18 ... 1783 ...

... ...

BIBLIOTECA COMUNALE
UDINE

1511

NOI FRANCESCO GRIMANI

P. la Ser.ma Republ.ca di Venetia

Proued.r General nella Patria del Friuli

Nel essercitio infervorato delle n.re applicationi verso il publ.co servitio, havendo tra le cure più importanti da noi intraprese in questa Reggen.za rimarcato per essentiale [illegible] quella della popula-tione [illegible] ma à questa anco ui habbiamo [illegible] Onde [illegible] considerabile introdutione d'Habitanti con Arti et professioni diverse; e mentre s'attrovano in questa Piazza accresciute di numero alcune Arti, che si rendano valevoli a formar Cadauna per se stessa corpo [illegible] è separato quale quando fosse diretto da buone Regole non meno servirebbe per [illegible] augumento Maggiore con l'attrattione d'altri Artisti [illegible] à questa Piazza forma di ben regolata Città risolvemo per tanto con l'aut.tà del Generalato [illegible] di distinguere le Principali Professioni una dall'Altra, et [illegible] ordini, e regole aggiustate; Decretando, è Terminando

Che col nome dell'Altiss.mo Iddio restino instituite tante Scole separate l'una dall'Altra, quante sono le professioni che qui sotto saranno descritte le quali si [illegible] nella Fortezza di Palma; do-vendo Cadauna d'esse sciegliersi un Santo Protettore, come s'usa nelle principali Città

Habbia Cadauna d'esse il suo Gastaldo, ò Guardiano all'elettion dei quali dovrà esser fatta per la Maggior parte de quali della Scola [illegible] Bossoli e ballotte e durar [illegible] anno uno dovendo questi esser [illegible] principale della Scola e così successivamente praticar d'anno in anno

Ricorrendo due Compagne per [illegible] ad esso Gastaldo, ò pure altri Carichi si dovrà praticar la stessa forma dell'elettione di sopra prescritta.

Possano far le loro Riduttione per servitio delle proprie Scole, et ofizioni quando le occorrerà, et in esse Soccorrer, et render quanto si trovaro conferente, e profittevole a loro interessi, riservata in ogni tempo la plenaria auttorità è Giurisditione del Generalato

Il luogo di tali Raduzioni doverà essere la Chiesa di S.ta Barbara de Bombardi di Palma, in cui vi sono alcuni Altari non occupati da altre Scole, dovendo però a tali Raduzione precedere la licenza solita supplicarsi da gl'Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Capi.

Fatta la prima Riduzione doverano esser [illegible] saranno in cadauna d'esse Matricolati separatamente in Libro del Arte tutti quelli che voranno essercitarsi in esse Professioni tanto per principali e Maestri, come per lavoranti, e questi siano però habitanti in loco e Fortezza in Palma, eccettuando e totalmente escludendo così dalla Matricola, come dal essercitar alcuna d'esse Arti in questa Fortezza, quelli che effettivamente non fossero habitanti in essa.

Quei soli che come sopra saranno habitanti in Palma, e Matricolati nella [illegible] della propria Arte e non altri potrano liberamente essercitar la sua professione, e che in avenire habitando in questa Fortezza vorà esser aggregato e descritto in esse [illegible] per essercitar la sua Arte doverà notificarsi al Gastaldo e Bancali da quali fatta la cognitione di sua habilità [illegible] [illegible] [illegible] prima pagar [illegible] la sua buona entrata a beneficio della Scola un Mezo Ducato, o qual più che parerà, havuto riguardo all'esser Maestro di principale o lavorante.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ordini presenti incorerà in pena di lire cinquanta per cadauna volta, applicate a questa [illegible] della cui Arte, o professione [illegible] sarà [illegible] [illegible] [illegible] che pareranno alla Giustitia.

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] professione [illegible] [illegible] [illegible] nella propria Arte sempre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] quel [illegible] [illegible] [illegible] a cadauna Scola [illegible] conoscerà [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]

Palma li 2.do Nov.re 1672

Fran.co Grimani Prov.r Gen.l

Carlo Calotti Canc.r di S. E.

Laus Deo 1672 : Adì 12 Aprile

Rappresentato humilm.te all'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Fran.co Grimani Provved.r Gen.l il desiderio e la supplicatione riverentissima degli Artisti di Palma per esser constituiti di potersi ridurre in Fraglia e di valersi, per le loro divotioni et fun.tione della Chiesola et Altare della Sant.ma Annontiata al Ospitale Pub.co et in riverenza di S. E. Chiesa al renderli consolati per io Insigna et Decreto, che delle Arti permanenti Abitanti in Palma, e nel luogo Suburbano di Palmada sia fatta una Scuola ò Fraglia alla quale Concesso l'uso dell'Altare e Chiesola del Pio Ospitale Pub.co in Palma, nella quale le sia Concesso il ridursi con la (solita) Assistenza per prender quelle Deliberationi, che saran di profitto, e d'interesse della loro Fraglia, sempre con le riservae dell'approbatione degl'Ecc.mi Ill.mi Sig.ri Sup.ri, che pro tempore saranno, e possano anco fare in servitio del Altar sopradetto quell'opere che provenirano dalla loro Carità verso il Culto dell'Chiesa istesso. Dovendo gl'Arti far domani la Prima Raduzione et osservasi della Parte della Terminazione fatta per instituir la Scuola delle Arti di Prima Sotto il P.mo Nov.re 1671 con la Chiesa Cattedral Grevianza in Avenir

Fran.co Grimani Provved.r Gen.l

Carlo Celotti Canc.r di S. E.za

Mercordì 13 Aprile 1672

Convocata ass.a infrascritta della Schola de M.ri et fiegna d. Ecc.mo Sig.r Prov.r ... e con l'assistenza de M. ... Cl.to ... nella ... dell ... Ospitale ... Ven.

Sig. Pietro d'Ancona
... Gritti
... Tivlero
Riverendo Zuagno
Fran.co d'Angeli
Michiel Prodomo

Dom.co Zignoto
Iseppo Tessino
Zuane Morandi
Angelo Beta
Vidor Colorban

Abitanti in Palma

Alli quali havendo ... partecipato la ... di ... la ... in Fraglia e far le loro ... in questa ... ; che fu ... insinuato il dover eleger un ... , e poi di fuora Capo e ... della loro Fraglia. Onde

Di Comune Consenso fu ... per Protettrice la SS.ma Annonciata nella ... di cui si ... implorando ... il suo aiuto.

Di poi ... pure di Consenso Comune furono eletti

Per Priori della Fraglia

M. Pietro d'Ancona

Vicario

Ho. ... Gritti

Sindico

... e fu ... la ...

Adì 14 Aprile 1672

... e ... de quelle ... del ... Sig.r Fran.co ... Prov.r ... della Fraglia ... di Palma e ... le quali ... in ... Stanza

... Pietro Ancona ... Zuane ... Dom.co Zignoto Zuane Morandi } ... la Porta

Riverendo Zuagno Fran.co d'Angeli Antonio Clerida } ... Nostra

... Iseppo ... Gritti Vicario } ...

Michiel Prodomo Vidor Colorban Stefano ... } in ... Cividale

Angelo Beta ...

Luca Pastrovichio Pietro ... } in Palmada

1672 adì 25 Aprile

Capitoli d'esser osservati da tutti gli Ordini descritti nella Scuola creta sotto li felicissimi auspicij dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Fran.co Grimani Proved.r Gen.le

Quelli che sono stati approbati con la ballottazione, e con l'assistenza del Clar.mo Sig.r Cancelliere d'ordine di S. Ecc.za douvranno sborsare d. uno per cadauno per benefitio dell'Altare della SS.ma Annontiata, è quelo per una volta tantum

Quelli che bramaranno entrar in detta Scola dovevanno sborsar una sola volta ducati dieci per goder il beneficio della Med.ma

Quelli che tengano Camere locante douvranno ogni Anno sborsar al Sig.r Priore o Gastaldo ducato uno per benefitio di d.to loco pio

Quando saranno chiamati alla radunanza per aggiunger, minuir, ò reformar nove capitulazioni douvranno intravenire in pena di libre una di cera applicata a d.to Altare, salvo legittimo imped.o

Che per risarcir le spese fatte è da farsi detta Casa ciascheduno contribu:ir quella tassa che sarà imposta dalli confratelli

Che il Priore sive Gastaldo debba render conto distinto e con rettitudine dell'esatto scosso e speso acciò spichi maggiormente il zelo dell'ognuno di d.ta Scola à dell'Serviano eletto

Che tutte le pene ne quali incoresseno li contrafattori debbano esser applicate per pura carità al sud.to Altare della SS.ma Annontia:ta, col beneplacito di S. E.

1672 Adì 25 Aprile

L'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Francesco Grimani Proved.r Gen.le vedute lette et considerati li capitoli antedetti a quelli con l'autt.a delli generali confermati, et approbati commettendo la loro inviolabile, esseut. et osservanza sotto le pene che pareranno alla giustitia. Aggiongendo che il Priore della Scola debba ben intendersi con li Sig.ri Giudici alle Vettovaglie per passar con buon ordine è concerto nell'esito de vini de Sig.ri Cittadine, et Abitanti di Palma a giusto il privilegio concesso dall'Ecc.mo Senato e Terminatione di S. Ecc.a de di ... Novemb.e passato

Fran.co Grimani Proved.r Gen.le

Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Gen.l Prov.r Col.mo

Desiderando noi infrasc.ti Guardiano, et Confratelli della Fraglia degl'Ortisti di perpetuare nell'instituto Santissimo decretato già da V. E.cca General Zimani e considerando che il loco Pio dell'Ospitale si rende an: ... alle Solenni Fontioni, e sempre occupato, percio Umilmente Supplichiamo la somma benignità di V. E. a porre il suo giustissimo decreto, et assenso per che la stessa Fraglia possa ridursi in Duomo all'Altare di S. Anna; Il Che sendo a Maggior gloria del Sig.r Iddio, Splendore et utile dell'Altare med.mo che dovrà esser ufficiato in Forma propria, restiamo certi d'esser dall'E. V.a consolati, Gratia

Palma li 28 ... 1673

Umil.mi Dev.mi Oblig.mi Serv.ri e Sud.ti
Fran.co D'Angeli e Fratelli della
Fraglia degl'Ortisti

Adì 29 ottob.e 1673

L'Ill.mo et Ecc.mo S.r Fran.co Giustinian Provv.r Gen.l vista la sud.ta Sup: plica presentatagli dal Guardiano e frat.li della Fraglia degl'Ortisti di questa Fortezza, esaudita la riverente instanza fattagli anco a voce da Med.mi Confratelli, et volendo arrivire alla loro pia mente. Ha Decretato che possino levare la loro Fraglia dalla Chiesa del Pio Ospitale, e ridurla al Duomo, all'Altare di Sant. Anna; Ove averan maggior Campo di far esercitar gl'Offici Spirituali a gloria del Sig.r Iddio, e Splendore dell'Altare stesso che doverà esser offitiato in forma propria, et ...

... Fran.co Giustinian Pr.r Gen.l

Zuccio Dal Bello Canc.r di S. E.

Noi Fran.co Loredan per la Ser.ma Rep.a di Venezia
Proved. Gen.l Nella Patria del Friuli

La Materia de Vini che abraccia il vantagio degl'Amass.mi Abitanti della Fortezza, e tre Ville Soggette, l'interesse degli Osti, et il Comodo, e l'Abondanza della povera Gente, e Melizia, ha dato frequente [illegible] à questa Carica d'impiegare ogni Studio per poterla in un sistema, che Conciliar potesse ordinatamente tutti e tre li sudetti ogetti, intorno a quali abbiamo ancor Noi versato come risulta dal proclama Nostro di 22 Aprille decorso esteso affinche li Vini degl'Abitanti che eran trascurati dagl'Osti, quali per riguardo di profitar maggiormente introd[illegible] Vine Forastieri, avesse lo Spazzo. Ora però rifletendo all'interesso della Materia stessa deveniamo all'estesa [illegible] presente per confermare il godimen[illegible] à Sud.ti Abitanti della prelazione sempre mai accordatoli nell'esito dei loro Vini, ed insieme per togliere ogni facilità di alterare nelle Notificazioni di essi la vera quantità, nonche per impedire tanti abusi che vi sono nel [illegible] di Osteria, nel quale impiegandosi ogni sorte di Gente, che vi si rifugia, sono causate infinite irregolarità in quali in vece dell'abondanza e comodo sono introdotti pregiudici [illegible] [illegible] à quali per la Moltiplicità degli esercitanti, e per l'impro[illegible] qualità loro non possono li S.S. Privati rimediare, però Ordiniamo.

Primo. Che ogn'uno degl'Abitanti della Fortezza e tre Ville Soggette che intenderà godere la [illegible] zione dello Spazzo del proprio Vino debba da [illegible] [illegible] di cadaun anno [illegible] il g.no di S. Martino comparire nell'Officio della Cancel.a Gen.le à dar in nota, sotto vincolo di giuram.to il Vino che avessero fatto di propria entrata e [illegible] loro o del quale [illegible] [illegible] Secondo la Circolazione [illegible] spazzo [illegible] dell'Osteria della Fortezza specificare quello che intendono di Consumare in uso della Famiglia qui dentro o ceo affine, che non succedano abusi nel [illegible] razione.

2.do E perche nonostante il vincolo del giuramento del precedente, [illegible] Nella Notificazioni degl'Anni Scorsi abbiamo motivo di [illegible], [illegible] vi siano di quelli che per particolare [illegible] Vini Notifichino [illegible] in Maggior quantità di quella che avea fatto si sia [illegible], [illegible] altri ancora, che sebbene non anno Beni, ne altra Sorte di rendita da Vini, non [illegible] Notificazione [illegible] Dove un tale abuso siamo devenuti alla risoluzione di destinare in questi

anno

anno tre Ab.tanti reputtaremo [illegible], e che hanno cognizione dello Stato, e vendite di sapere [illegible] spartitamente nei giorni stabiliti per le Notifiche siano avvertiti alle notificazioni stesse perche scoprendo essi eccedenti [illegible] la Notifiche ne diano parte alla Carica per che possa [illegible] li contrafacenti devenire ai Castighi che si converranno.

3.^zo^ Come da tale sopraintendenza intendiamo che Messi in dovere li Notificanti dalla vista di chi sà lo stato loro succeda il buon effetto di ciascun anno nelle giuste misure affinche continui in avanire il frutto della Massa [illegible] vanite per il [illegible] Ceteto del Colegio del S. Monte, radunato alla presenza della Carica devenire nel mese di zero: di Cadaun anno all'elezione di tre Soggetti abitanti in Sodero, perche suppliscano all'Inspezione di tale sopraintendenza.

4.to Resterà sempre all'Autorità della Carica l'arbitrio di Mandar il [illegible] [illegible] di Corte sul luogo e Cantina de Notificanti a far l'introdura del Vino per confrontare la verità alla quale introducione dovrà assistere il Gastaldo degli Stetti Oltre chiunque altro fosse dalla Carica destinato Sotto pena a chiunque contraveniva alla presente Nostra terminazione coll'eccedente, e falsa notifica di Vini, di esser processato Criminalmente per la contrafazione [illegible], e come sperarà ancora, o castigato à norma della [illegible].

5.to Fatte così che siano le notiffiche sud.^te^ e stabilita la vera quantità del Vino che averà da godere il beneficio della prelazione nello Spazzo [illegible] predetto da SS.^ri^ Tiuvatti che saranno pro tempore ritenere la nota del Vino [illegible] col respettivo nome de Notifficanti, e distribuirlo con giusta pro[illegible] [illegible] agl'Ostie tanto per la qualità, che per la quantità [illegible] [illegible] doveranno di essi nel suo fatto lo Spazzo sussequentem.^te^ a Misura [illegible] Compradito che ne sarà fatto, e secondo il prezzo che [illegible] [illegible] [illegible] da Sti Tiuvatti Med.^mi^

Necessario essendo poi di compenso la [illegible], colla qual ogni condizion di Venditori, Osterie, e Bettole in questo [illegible], perloche [illegible] [illegible] [illegible] degli [illegible], l'interesse loro, quello della [illegible], e vengano promosse contrafazzioni e recettacoli da [illegible], o [illegible] [illegible] [illegible] alla regolazione [illegible] della [illegible] [illegible] [illegible], che e istituita sotto il [illegible] [illegible] Moriore S. Anna, e [illegible] [illegible], Decretiamo

Primo. Che debba esser formata una nuova Mariegola, nella quale siano descritti sollo Dieci Osti; cosiche il numero degl' Osti, e Osterie in questa Fratellanza non abbia ad eccedere li dieci sopradetti quali di presente estratti da quelli descritti nella Vachetta Mariegola [illegible] degl' sopraditi [illegible]

Verginio Veraiti	Marco Rinaldi
Gasparo Bove	Giovani Fornaza
Pietro Bogadrovich	Antonio Belizoli
Paulo Manzutin	Iseppo Prager
Nicolò da Lucca	Zuane Vibarenich

2do. In caso, che alcuno de sopradetti mancasse ò per morte, ò per altro possa subentrare volendo uno de Figlioli, o più se fossero, ma colla condizione che attendano à star uniti, e tenere indubitamente una sola Osteria a[illegible] e quando mai non potessero convenirsi tra li Fratelli sia in arbitrio della Scuola di elleggere quello di essi che reputassero con due terzi de Voti più idoneo, cosiche non abbia da eccedere per accidente alcuno il numero dei dieci suespresso, e prefisso, e caso mai che non sopra=venissero Figlioli al Mancato o non volessero far tal professione dovrà essere accettato dalla Scuola uno che sia di abilità e beni costituito, e sia approvato dalle due Terze parti dei Voti del Capitolo, e coll'esborso sempre di Ducati dieci correnti di buona entrata, quali s'intendano à beneficio dell'Altare della Protettrice S. Anna

3zo. Cadauno de sopradetti Osti dovrà dar in nota al Gastaldo della Fraglia che sarà protempore cadauna Botte di Vino, che introdurrà nella sua Osteria, e pagherà per lo spazzo di Soldi trenta come sopra una lira à mano del Gastaldo, e questo pagamento dovrà esser fatto volta in volta, che sarà fatto lo spazzo da ogni Botte di Vino in Notifica, e caso che vi fosse alcuno degl' Osti, che recusasse o dilazionasse per più d'un Mese il pagamento sudetto debba esser escluso dalla Fraglia, ed eletto come sopra un altro in suo luogo, senza che possa aver più voce per titolo di entrarvi.

4to. Di tale Nottificazioni del Vino, che sarà introdotto nelle surifferite Osterie, doverà esser tenuto un esatto Registro dal Gastaldo degl' Osti sopra Vachetta che dovrà esser [illegible] a tal effetto, con [illegible] in essa descritti separatamente le ditte degl' Osti ad una per una risultino chiaramente le Nottifiche che anderanno di tempo in tempo facendo,

col

il giorno, et anno delle stesse, et al incontro li pagamenti che anderanno facendo per conto della leva d'imposta ... Botte di spazzo, onde facilmente possa confrontarse il debito di ogni uno, e li pagamenti.

5to: Detto Danaro sarà assegnato Metà per le occorrenti spese della Scuola, et in Aredi e Culto ... Altare di S. Anna e l'altra Metà debba essere ... di anno in anno sul Santo Monte et anche investito cautamente il Danaro Conforme sarà Creduto e preso dalle due terze parti de voti del Capitolo Sud.to et abbia il Soldo stesso o Capitale servire di Cauzione agli Abitanti di Palma e tre Ville soggette che somministrano il Vinno da Spazzar in virtù della prelazione agli Osti in caso di disgrazie di alcuno de Confratelli et esser anche con qualche discreta porzione sovenuti li Confrat. detti che venissero per infortuni in necessità quando sia preso dalle ... terze de Voti del Capitolo da essere ... samare riconosciute le cause da questa Ecc.ma Carica et approvate le destinazioni con positivo suo decreto.

6to: Che veruno de Confrat.li Osti non possa introdur vino dalla Fortezza ... senza le ... permissioni de Sig.ri Curatori ... anco ... Gastaldo della loro ... ccio il Med.mo abbia ... tenere nota ... quantità del Vino che veniva spazzato da ogni uno e ciò per ... e Norma della rascozione della ... per Botte come sopra e se mai ... il Gastaldo di procurare come di sopra la rascossione e rimanesse per di lui trascuratezza la Cassa della ... Scoperta pagar dello ...

7mo Che li Osti sud.ti debbano ricevere e Spazzar il Vino Notifficato dagl Abitanti ... il Compardo de SS.ri Curatori ... la Nota quando ... approvata da stessi SS.ri Curatori et in ... con quel ribasso che detti Curatori riputeranno in consciencia di Cavare.

8o Che non vi sia alcuno di qual condiziona esser ... voglia, che oltre li Sud.ti Osti dasi in ... in questa Fortezza ardisca far Osteria o Bettola e vender Vino ... con insegna che senza sotto ... della perdita del Vino, et Armasi, et anche D. 25 per ogni ... contrafazione che fosse Scoperta, e caso ... cadessero di essere processato e castigato ...

9.no In grazia delle sud.te condizioni doverano gli detti levanti in Frasca [illegible] di Sua Ecc.za in Genal.te la solita piezaria idonea, e sufficiente nell'Officio della Cancel.ria per la Continuazione della Vendita di Vino, et in oltre esser obbligati à Mantener [illegible] ve proveduta la Hosteria propria di Vino buono à quel prezzo che secondo il contratto doveva esser stabilito da Sig.ri Sindici secondo [illegible] ed in caso che Mancasse alcuno à tale indispensabile impegno, et obligo, oltre che sarà tenuto col piezzo il rissarcimento possa per tale mancanza esser escluso dalla [illegible] a rimesso colle condizioni suespresse altro in sua [illegible] alla qual esclusione siano soggetti anche per altre gravi cause comprovate giuste da questa Ecc.ma Carica

Abitanti che [illegible] destinati in quest'anno à sopraintendere alle Notifiche come sopra

Sig.ri Otavio Saladin Girolamo Petruzzi, e Giuseppe della Costa

Palma li 8 8bre: 1749

Fran.co Loredan Pr. [illegible]

Petrus Grimani Dei Gratia Dux Venetiarum

Nob. et Sap. Viro Fran.co Sanvitano Prov.i Gen.li in Pal. et Fortezza Fideli Dilecto Salutem, et Dilectionis Affectum.

A Molti [illegible] e Privato vantaggio sono divenute le regolazioni [illegible] nostra Prudenza a raccolto nella Terminazione che a freno delli invalsi disordini in codesta Fortezza per l'esito [illegible] anche estera acompagnandola in vostre lettere [illegible] passato conoscendola in Senato utile alla [illegible] et al [illegible] della sud.ta Authorità aprovata perchè [illegible] debba in ogni tempo una puntual [illegible] l'osservanza in provare

Data in Nostro Ducali Palatio die [illegible] Feb.o 1749 M.V.

Girolamo Alberti Sec.o

Adì 26 7mbre: 1766

La Causa pendente nel presente Ecc.mo Consiglio Sud.e Delegato tra li Abitanti della Fortezza di Palma contenuta nella procura - in = 19 : Mag.o e 20 lug.o 1765 da una e li Osti et Abitanti Benestanti Assunti in di Lidico di essa Fortezza dall'altra resta definita e composta à norma però e per l'eff.o de seguenti Capi.

Primo. Resta aggiunto in Forma ... la Term.e del Ecc.mo ... Proved. Gen.le ... 1749 - 8 7mbre: come nel estesa 4 ottobre e Scritta di Maggio ... e Costituito ... Annotato dalle Abitanti contenute nelle procure Sud.tte a norma però e ... Sosseguenti Capi

2do. Che ogni e qualunque Abitante nella Fortezza sudetta, e tra Ville annesse Benestante Mercante e Bottegaro abbia ad aver la relazione nella Vendita de propri Vini ... gli altri Vini

3zo. Che il Vino Sud.tto sia ... notificato questo il praticato

4to. ... notificazione sia aperta a chiunque delle Sud.te Propetari di Vino per qualunque quantità di Vino dal giorno di S. Mar... Vino li 11 ottobre:

5to. Che ... Abitante possa Vino, Vino, e Refosco nella propria Casa dal giorno di ... Vino il g.no di S. Martino senza alcun aggravio e contradizione.

6to. Che sia libero far l'Osto a chiunque ... degl' Abi... in Fortezza, e tra Ville pagando però nel suo primo ingresso D.ti cinque per l'Altar di S. Anna, e dando ... Biancaria per l'annuo mantenimento della Fortezza.

7mo. Che l'... a cagione delle Propetarie del Vino Sud.: detto Sud.tto ... far in Fra... vendi per ogni ... del Vino Notificato come si pratica in presente

8vo. Che tutti quelli che averanno notificato Vino come ... possano esibirlo al ... per esser ... ò da Esso, o da altri Osti, e o non potendo riceverlo o ricusandolo possa il propietario venderlo alla Menuda in propria Casa o a chiunque senza aggravio o Contradizione ed in qualunque tempo ferma rimanendo la facoltà già praticata in passato alle propetari di Vini notificati all'ingrosso, cioè di liberta ... di case sudetta di Vendite di Vino senza ... degl' Osti. ... nota alli Zuratti unicamente perche sia ... per regola del Consumo del Vino notificato e non per altro

9.mo Che dalla Scuola … annualm.^te possa esser eletto un Procurator del Popolo quale per l'escuzione delle Sud.^te cose e per l'osservanza della Legge … masinde in materia de Vini da introdursi et esittarsi in …zza possa portar le sue instanze all'Ecc.^ma Carica à dovunque credesse. Le quali cose tutte annualmente sempre debbano osservarsi et il presente dovrà esser umiliato al Serv.^mo Conseglio di 40 al Criminal Eccl.^o Deleg.^o per la sua Decretaz.^ne rimase … le Spese

Io Iseppe … Come Procurator D.D. Giacomo Visentini et altri … nella Fortezza di Palma nominati nella Procura … 14 Mag.^o … si … di D. Iseppo … Nod.^o di Palma … quanto sopra

Antonio Battista … Procurator delli Sig.^ri Carlo Vecchio - Tomaso …, anco come … Battista Conti … sotto … nell'Estraord.^o … assuntori di Dadi e Pavimenti come Pro.… D. Antonio … Gastaldo della Fraglia … di Atti Marco … Nod.^o di Palma … quanto sopra

Lucca Mastini … presente Test.^o

Iseppe Vacotti … presente Test.^o

Adì 26 …bre 1766

L'Anziana … Mandi la Ser.^ma Sig.^ra Presid.^te all'Ecc.^mo Consig.^o di 40 al Criminal … il Bossolo Bianco ajusto facendo ora …

Il Verde di No

Il Rosso di Non Sincero

… nel Bossolo Bianco

Tratta dal … Serv.^mo … nel Cons.^o Ecc.^mo di 40 al …

Exmo Consig.^o di … ad Criminalia

… Bonifacio Nod.^o

Tratta dalla Filza … Pietro Veneziani

… Me Sotto Scritto

…gaina Nod.^o …

CIVICA DI UDINE

Cnea?

Prega in orame. a Ill.mo et Ecc.mo [illegible] Tomaso Querini [illegible] et la Benizione di sue Ordine esegui [illegible] del Fedel [illegible] Ragionado [illegible] un Decreto Sopra li Maneggi della Fraglia degl [illegible] di questa Fortezza e [illegible] grazie sissime [illegible] gl [illegible] si quei cossi nel dispendere [illegible] il [illegible] assenso dell' Ecc.ma [illegible], come dimostra la [illegible] [illegible] essa [illegible] approvatta e [illegible] buon [illegible] dell' avenire in vantaggio del [illegible] determinando Comandi [illegible] inalterabile [illegible] de Sequenti Capitoli

1.mo Che l'[illegible] di Cassa, che fa il Scrivano di detta Fraglia, [illegible] [illegible] tutto quanto riguarda al Credito sopra il Maneggio [illegible] di [illegible] da esser [illegible] di tempo in tempo [illegible] la [illegible] e le Spese che avessero incontrate, come [illegible] pratica da quello delle [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible] presentamente in una sol data di tempo contro il buon ordine, et esatto registro

2.do [illegible] cadaun Gastaldo nell'[illegible] [illegible] [illegible] da prestar una idonea [illegible] da esser [illegible] [illegible] [illegible] del Capitolo [illegible] quel [illegible], che [illegible] potesse [illegible] [illegible] della Fraglia non meno che [illegible] di [illegible] per [illegible], [illegible] il [illegible] [illegible] intangibile, per esser depositati [illegible] [illegible] sopra questo [illegible] [illegible] a cagione de [illegible] degl [illegible] e [illegible] oggette giusto [illegible] [illegible]

3.o Che li Gastaldi al caso di [illegible] far qualsivoglia Spesa estraordinaria [illegible] ma alla [illegible] per esser [illegible] approvate [illegible] col permesso et assenso della [illegible] Giustizia: come [illegible] esser [illegible] [illegible] anco nel cambiamento delle [illegible] nell'aggregati [illegible] [illegible] et in tutt' altro

4.to [illegible] si rileva esser per [illegible] stato assegnato il Salario al Scrivano et a' [illegible] senza [illegible] della [illegible] [illegible] conferma del [illegible] al tempo del Cambiamento delle Cariche [illegible] [illegible] ballottati entranti, e confermato il rispettivo loro Salario per [illegible] il Scrivano [illegible] [illegible] e [illegible] quello [illegible] [illegible] [illegible] che, e col assistere alle [illegible]

che douvan esser fatte in Chiesa, Alli Capitoli e [illegible] più che il Consiglio Med.mo eserciterà il dover suo col far avisati li Confratelli ad ogni comand. de Superiori col tener Capitolo [illegible] decentemente, e con altro senza ulteriore aggravio del fuoco Pio.

5.to Che non possino da Sindici esser beneficate partite di spese estraordinarie se non saran prima state aprovate dalla Banca, e dal Capitolo giusto la dichiarazione del sopracitato Articolo terzo, e se non vi saran le [illegible] legali ricevute de [illegible] pagamenti in pena di pagar del proprio, e si ingiongo al Scrivano di non accreditar nel sud.to Cassa alcuno de Gastaldi, che fosse Mancanti di [illegible] Requisiti

6.to Che otto giorni doppo la [illegible] del nuovo Gastaldo abbia il vecchio [illegible] render saldato il suo Maneggio [illegible] quello le sopravanzasse di [illegible] [illegible] della Taglia doveva egli depositare sopra questo Christo Monte di Pietà unitamente alle Soldi [illegible] per Botte indicati nell' Articolo Secondo

7.mo Che a Maggior cautela [illegible] Soldi venti per Botte comandati dalla sud.ta [illegible] nazione Coredano oltre il sud.to che tengano il Gastaldo della [illegible] [illegible] al Taccuino per l'esatto registro ne abbian da tener [illegible] li Sindici alle Vettovaglie pro tempore da venire consegnato [illegible] ogni Gastaldo per esser poscia tutti tre al Terminar di cadaun [illegible] presentati nel [illegible] sicchè potersi in qualunque temp. praticar gl' incontri a piacere dell' Ecc.ma Carica

8.vo Che tutto il Vino quale annualm.te viene notificato nella Canc.a [illegible] [illegible] Abitanti della Fortezza, e delle sue Ville, soggette [illegible] consumar[illegible] si [illegible] quello indicato [illegible] [illegible] per l'effetto anche [illegible] [illegible] in caso di guasti, o d'altra sopravenienza [illegible] [illegible] nelle forme [illegible] [illegible] proprietari [illegible] esser [illegible] notar al Margine della loro notificazione [illegible] Confirmati

9.no Che Cadauno [illegible] abbia [illegible] tutto il Vino alla [illegible] [illegible] [illegible] a quale sarà ingiondo [illegible]

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

di presentar ogni sera fede giurata ai Sig.ri Sindici alle Beccarie di tutto quel vino che averà caricato ... sero alle Stradarie, indicando il nome del pro... di esso, e quello del ... per gli opportuni riscontri, et eguali ... dovran pure presentare al Gastaldo della Fraglia che sarà pro tempore a ... scossione delle lire una ... come anco a parte fu loro prescritto in ... agli uni et agli altri di lire sei per ... ciascuna volta che mancheranno ... di essere irremissibilmente levate, et ... metà in beneficio della Fraglia e l'altra ... in beneficio dei ... per la sicurezza dell'Vino. de Residenti

Venuto ... in cognizione Sua Ecc.za che nella Mariegola sono sin qui state ... le Terminazioni, e Decreti per il buon ... della Fraglia non ... le parti prese di tempo in tempo dal Capitolo di essa ... vari antichi Maneggi de Gastaldi il tutto ... onde rivedendo al disordine ...

X.mo Che sian proveduti della possibile ... due Libri, l'uno da intitolarsi ... della Fraglia, sopra cui ... da esser ... unicamente le Terminazioni e Decreti dando assegnati ... quando ... in progresso ... per altro dovrà precedentemente il registro della presente e ... in foglio di carta reale ... da essere intitolato registro delle Parti sopra cui appunto dovrà il Scrivano andar registrando le sole parti che di mano in mano si prenderanno dalla ... dal Capitolo di d.ta Fraglia ... in ogni tempo esser proveduto altro ... di egual carta da esser intitolato ... nel quale anderà ... do in conto della ... non esclusi ... et a confronto ... per ... che chiaro ... tenendo per altro ... la ...

... dovrà esser registrata ... fatta nota ... ai Sig.ri ... alle ... al ... Sindico e Scrivano della Fraglia et ai ... per quanto riguarda alla loro ...

Per la puntuale sua esecuzione. Quorum

Palma li 10 Genaro 1756 M: V:

Cornaro Querini Proved: Gen:

Al V.r Cond.r Gen.e

Tratta dal Registro Catastico Terminazioni Generali 1.mo a C.e 73. 74. 75 esist.e nella Secreta per me Cottisso

loco Sigilli Fran.co Ciavarini Coad.r

Illmo, ed Eccmo Sigr Provedr Genle
Sigr Sigr Pron Colmo

La Transazione seguita in Venezia tra gli Abitanti di questa Real Fortezza da una, e gl'Osti, ed Abitanti Benestanti assunto di Giudicio dall'altra, stata anco decretata dall'Eccmo Consio di 40 al Criminal Giudice Delegato accorda col secondo capo espresso nella stessa, ch'ogni, e qualunque Abitante nella Fortezza medma, e le tre Ville annesse, Benestante, Mercadante, e Bottegaio abbia ad aver la prelazione nella vendita de' proprj Vini sopra gl'altri Vini; restando perciò nell'ottavo Capo più espressamente dichiarito nel proposito, ed è, che tutti quelli, che avevanno notificato Vino come sopra, possano esebirlo al Gastaldo per esser esitato, o da esso, o dagl'altri Osti, e o non potendo riceverlo, o ricusandolo, possa il Proprietario venderlo alla minuta in propria Casa, o a chiunque, senza aggravio, o contradizione, ed in qualunque tempo.

Ecco perciò Eccmo adorato Signore palesato appieno il vero spirito del Concordato, e conseguentemente espresso il Pubblico Sovrano comando; sicché viverà sempre il diritto alle Persone anzidette, di poter notificare i di Loro Vini, e di goder la prelazione nella vendita di medmi; non già per mezzo degl'Osti descritti in questa Fraglia, quando o non potessero, o ricusassero di riceverlo; ma potendo soltanto in tale stato di cose venderlo all'ingrosso, o alla minuta nelle di Loro rispettive Case, senza, che gl'Osti medmi possino lamentarsi per discapito di sorta, che in forza di questo potesse loro avenire.

Di tale graziosissimo indulto, che ne deriva a questa av[illegible] Popolazione niente pertanto si dolgano questi Osti mis[illegible]bilissimi: ma li addolora bensì, che il fatto loro, anzi la sorte del loro [illegible] abbia, o per dir meglio voglia essere riconosciuto da chi non può [illegible] la seguita [illegible]zione sovrana, e molto meno con arbitrarie [illegible] portar rovina al loro misero Stato. Vorebbero dunque gl'Osti stessi vedersi in libertà di provvedere le Ostarie loro di ottimi Vini [illegible]nza star soggetti a quella necessità, che mal si suppone di aver a servirsene dei soli notificati; essendo che avendosi nei Proprietarj de' Vini medmi ab[illegible] l'arbitrio nella notifica stessa, o in parte, o in tutto del Vino [illegible] viene ad essere si professato respettiva ragione a' propr[illegible]tà, ne addiviene che tal volta da bu[illegible]a parte de' Proprietarj, e massime dalle Person[e]

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

Benestanti, e comode ne viene data in nota quella sola quan:
:tità, e quantità che viene da med.mi riconosciuta di condizione
la più inferiore, vendendone a Forastieri quell'altra parte, ch'
esser potrebbe la più apprezzabile: oppure negando di contribui:
:re agl'Osti med.mi sulle di loro ricerche quelle Botti individue,
di cui potrebbero sperarne un esito solecito, coll'oggetto di riservar:
:lo in quella Stagione, che d'ordinario ne succede al genere stesso
accrescimento di prezzo.

Se però, acclamatissimo venerato Giudice, sentono ribrezzo gl'
Osti supplicanti di promovere nova questione in tal proposito giac:
:chè non si sente espresso nell'Accordo antedetto una coativa condi:
:zione, che renda affatto doveroso un tal atto: come mai potrà
allignare nell'animo rettissimo, ed illuminato di V.ra Ecc.za, che
per opposto abbino ad essere costretti i poveri Osti mercenarj, giac:
:chè traggono il di loro vivere dal spazzo dei Vini, che buoni, ò non
buoni, abbino ad essere dalli med.mi accettati, e venduti; quando
massime nell'ottavo Capitolo del Concordato stesso si legge chiaram.te
espresso: Che tutti quelli, che averanno notificato Vino come sopra,
possano esibirlo al Gastaldo per essere esitato o da esso ò d'altri
Osti; ed non potendo riceverlo, o ricusandolo, possa il Proprietario
venderlo alla minuta in Casa propria, o à chiunque senza
aggravio, o contradizione, ed in qualunque tempo:

Sentirà dunque senza esitanza la mente rischiaratissima
di V.ra Ecc.za che le espresse condizioni che o non potendo ricever:;
o ricusandolo, decidono appieno del diritto affermativo, o negativo
degl'Osti intorno l'esito dei Vini notificati; restando a tal fine riservato
ai Proprietarj il più di poterlo esitare nelle case loro: locchè porterebbe
conseguentemente la rovina ad Osti stessi, qualora il rifiutato Vino
contenesse apprezzabile qualità; giacchè tutto il Popolo concorrerebbe
a provvederlo in quelle Case de privati ove ciò addivenisse: massime
quando si rifletta, che cedendo al Proprietario l'obbligo della contribu:
:zione all'Osto, in grazia di uno spazzo di un certo dato per ogni Conzo,
ne deriva per conseguenza, che il Proprietario med.mo potrà farne
l'esito à miglior mercato, e con maggior sollecitudine, di quello
far lo potrebbe l'Osto med.mo. Se però, Ecc.mo Signore, si
valesse

volesse da taluni cercar forme di resistere all'evidenza, ed alla forza de sì convincenti silogismi, converrà necessariamente conchiudere, che questi tali o vogliono esser vaghi di nuove rovinose contese oppure che vogliono prevenire, che perfetto, o non [illegible] fatto, abbia il Vino venale ad essere venduto al maggior corrente prezzo nelle Ostarie; sebbene abbia ciò ad apportare la desolazione, e la rovina agl'Osti venditori. Se però la gran mente dell'Ecc.za V.ra comprende di volo la necessità, e la forza del Dilema medmo; comprendono egualm.te le divote Persone di tanti Supplichevoli sudditi, come lo sono i tanti pov.ri innocenti Individui, che compongono le varie rispettive Famiglie degl'Osti medmi, che ad una sì fatale, e rea obbiezione vi resisterà con magnanima forza la mente illuminata, ed il cuore pietoso di V.ra Ecc.za, cui egualmente con Paterno affetto dall'Augusto Corpo della Reale sua Patria, fù commessa la Cura degl'Uomini doviziosi, e dei meschini.

Che se poi, Adoratissimo N.ro Giudice, il premesso rassegnato capo di aggravio dee tanto interessare la di Lei magnanimità non solo a conforto degl'Osti supplichevoli, che a benefizzio d'ogn'altro suddito Abitante in questa Reale Fortezza, preparandole con ciò un'ampia via di poter tutto l'anno ad egual prezzo provvedersi de Vini di miglior condizione; sarà parimenti degno dell'alta sua pietà un'atto di provvedimento sù di quanto riguarda il secondo punto dei gravi aggravj contenuto nel presente riverentissimo memoriale.

Rimarcherà per tanto l'Ecc.za V.ra al sesto Capitolo dell'Accordo medmo, che a qualunque Persona sia del numero degl'Abitanti in Fortezza, oppure delle trè Ville annesse, viene sempre aperto l'adito al esercitar l'arte dell'Oste, pagando soltanto Ducati cinque nel suo primo ingresso; e vorrà nel tempo stesso usare della solita sua clemenza volgendo il suo riflesso alle continenze del primo capo, in cui si legge il taglio in forma concilii della Terminazione e dell'Ecc.mo Sig.r Proved.r Conte Foredo [illegible] 8. novembre 174[illegible] a[illegible] ma [illegible] per l'effetto contenuto appunto nei soli capi dichiariti nell'Accordo medmo. Tolta perciò di mezzo, in tal guisa la Terminazione, che in realtà null'altro in se stessa conteneva, che di provido, di buono; si scorge [illegible] nonnostante dal [illegible] medmo è

dall' concomitanti espresse condizioni, che resta per altro in vividi observanzia il debito agl'Osti, rispettivamente descritti in Fraglia, di garantire insolidariamente l'importanza dei Vini notificati, e dagl'Abitanti rispettive affidati agl'Osti stessi per lo spazzo; sicchè venendo a perire un qualche numero de Botti di Vino di tal natura a qualchuno degl'Osti affidata, sia per mala natura del requisito, o siasi per prava inclinazione dell'Osto medmo, devesi per conseguenza delle cose Decretate, e convenute sottostare dal Corpo della Fraglia, alla risponsabilità dell'importar dell'intacco.

Ecco perciò Senatore magnanimo, in qual sorta di angustie devonsi di continuo necessariamente vedersi costituiti gl'animi di questi infelicissimi venditori di Vino: ed è, che dopo di aver con sudori, e con continue vigilie travagliato, onde vedersi in qualche stato di avantaggio, deggiono tutto ad un tratto; e con improvisa innatesa viccenda, molte fiate promossa dal genio irregolare, e corrotto da qualchuno de suoi Individui, ridotti alla necessità di vedere il di loro estermirio; pagar dovendo a conto, or di questi, or di quegli quelle summe, che sono (al di loro stato) della più grave ispezione.

Non è per altro, ecc:mo venerato Giudice, che questi poveri Supplicanti non abbino da questo punto in se a proporsi di sentire nella di lei giusta pietà la più forte impressione all'annuncio di tali viccende, che pur troppo sogliono cadere a loro peso alla giornata. Ma appunto a tale motivo; e perchè più oltre non abbino a procedere le di loro fatalità, si prostrano a piedi di questo Tribunale di gravità, e di Giustizia; onde sotto auspici si luminosi, ed illustri, abbino finalmente a veder riordinato lo stato incerto, ed involuto del di loro essere, e nel tempo stesso assicurato con Legge di eterna ricordanza l'innocente interesse d'ogni altro Proprietario de Vini, nella fidanza, ch'egli venisse a fare delli stessi agl'Osti protempore. Quanto dunque questi infelici implorano dall'alta clemenza dell'Ecc:za Vra, si è che venendo attualmente concesso a qualunque Persona

Abitante

Abitante in Palma l'essere annoverato trà la Fraglia degl'Osti colla tassativa di dover pagare Ducati cinque in Fraglia, abbia in appresso ad essere aggionto ad ogni candidato il debito peculiare e preciso di dover prestare idonea pieggiaria per sicurezza dell'importare del Vino affidatole; onde con ciò abbia a restar assicurato il rispettivo interesse; cioè dei Proprietarj, e degl'Osti: e perchè colla mutazione delle stagioni, e dei tempi, non abbia mai ad alterarsi lo Stato, e l'idoneità dei Pieggi: osano i supplicanti stessi di reiterare i loro voti alla grandezza del di Lei animo, onde voglia compiacersi di aggiongere nel Statutario monumento che implorano, che abbia ad esser inserito: che le pieggiarie tutte di tal natura, abbino ad essere riconosciute ed accettate a Bussoli e Ballotte dal Corpo della Fraglia medesima e dalla stessa d'anno in anno riballotate: non conformandosi che con la ragione, e con la giustizia, che chi ha da sottostare in qualità di Pieggio a favor di una terza Persona, abbia a riconoscere il potere, e la forza del di lui Principale.

Quanto dunque viene nella premessa estesa implorato, tutto con piena fiducia da Supplicanti ossequiosi si attende: per aver intorno a ciò a celebrarsi un'epoca eterna a sì illustre memoria Grazie

Noi Giulio Antonio Contarini per la Ser:ma Repub:ca di Venezia Proved:r Gen:le nella Patria del Friuli

Con l'oltrescritto memoriale, e con successive replicate istanze hanno imaltrato gli Capi rappresentanti la Fraglia degl'Osti di questa Fortezza, che a buona quiete e loro governo resti da Noi dichiarito il vero effetto della prelazione, che goder debbono gl'Abitanti della stessa Fortezza e tre Ville annesse nello spaccio dei proprj Vini notificati a scanso di certe interpretazioni, dalle quali si chiamano aggravati; ed oltre, perchè da Noi venga istituito qualche miglior sistema, per cui si cauti in qualche modo l'interesse del corpo d'essa Fraglia, posto obbligato da anteriori Terminazioni degli Ecc:mi Precessori Nri alla responsabilità degli intacchi fatti da suoi individui, che ricavano, e non pagano gli Vini notificati, ne deriva, che dal continuo sieno esposti gl'innocenti, e

probi al pagamento dei Debiti degli impontuali con grave pregiudizio.

Attese l'istanze medme dovendo però entrare in riflesso di questa materia ci è parso necessario di far prima riconoscere di dieci anni il maneggio delle Rendite, e lo stato presente di essa Fraglia, appoggiando l'incarico di una legal Revisione all'esperto Dño Pietro Antonio Burco, ed avuta la relazione di questo siamo passati ad esaminare tutte le Terminazioni degl'Ecc.mi Precessori in questa materia, e distintamente la Transazione recente 1766 - nata tra gli Abitanti e la Fraglia degl'Osti suddetti, ed approvata da Spazzo del Consiglio di quaranta al Criminal 26 - settembre dell'anno stesso.

Quindi dessunto il vero spirito di tali documenti, prima di spiegare le ulteriori necessarie provvidenze a riparo de disordini risultanti dalla Revisione suddetta, cominciando dagli due Articoli proposti nel detto ricorso, quanto al primo riferendoci allo Spazzo suddetto, che dovrà sempre innalterabilmente esser eseguito, per forma di semplice dichiarazione diciamo.

Che ferme le leggi, che prescrivono il debito della notifica de Vini nel tempo stabilito, tutti in seguito gl'Abitanti della Fortezza, e tre Ville annesse Benestanti, Mercadanti, e Bottegaj, che avranno notificato Vino, possano esibirlo al Gastaldo della Fraglia, per esser esitato o da lui, o dagli altri Osti individui della medma; e succedendo, che questi o non possano riceverlo, o lo ricusino, sia allora lecito al Proprietario del Vino il venderlo all'ingrosso, o al minuto in propria Casa, ed a chiunque senza aggravio, e contravizione, ed in qualunque tempo; dall'osservanza del qual metodo già convenuto nei Capitoli secondo, e ottavo della Transazione suddetta ne verrà l'effetto ad ambe le Parti equo, e conveniente, che abbiano bensì gli Abitanti nel modo sovraddetto la prelazione nello spaccio de proprj Vini, ma restino anco in libertà gl'Osti di provvedersi di Vini di migliore qualità ne vicini Territorj, come importa ai loro riguardi, esclusi per altro sempre gli Vini forestieri, giusto il Decreto dell'Ecc.mo Senato 16 - settembre 1671 - ed altre leggi nel proposito, non dovendo aver luogo qualunque altra arbitraria interpretazione repugnante al convenuto suddetto.

In rapporto poi al secondo Articolo, che riguarda la vigente sabilità della Fraglia di pagar l'importar de Debiti degl'Osti, che

averebbero

avessero ricevuto, e non pagato Vini notificati, non troviamo sennon-
-che in riguardo della risponsabilità stessa gli Osti individui
contribuischino alla Cassa del Corpo soldi venti per ogni Botte
di Vino esitato, metà dei qual Danaro è disposto per le spese di
essa Fraglia, e per il mantenimento dell'Altare di S. Anna,
sotto la cui protezione e titolo stà eretta la Fraglia medma.

Impossibile però essendo, che le contribuzioni di dieci soldi
per Botte di Vino destinate alla detta risponsabilità formino un
Deposito capace di supplire agli intacchi, che vanno accadendo, e non
comportando l'equità, e la Giustizia, che gl'innocenti, e probi individui
portino la pena delle mancanze degli improntuali, in oggetto di
riparare possibilmente a questo disordine Decretiamo, e comandiamo

Che ferma la risponsabilità suddetta del Corpo della Fraglia
a cautella degl'Abitanti, e ferma la libertà agli Abitanti stessi di
Palma, e delle trè Ville, che ognuno possa far l'Oste colle condizioni
espresse nel sesto Capitolo della suriferita Transazione, sia a quelle
aggionto, che chiunque in avvenire vorrà far l'Oste debba prestare
alla Fraglia, e far notar nella Cancellaria Generalizia una
Piezzaria di Ducati cento da L 6:4-, perchè nascendo, che alcun
Oste facesse intacchi, ed ommetesse di pagar Vino notificato da esso
ricevuto per esitarlo, possa, e debba la Fraglia in tal caso esiger
la detta somma dal Pieggio obbligato, e con essa pagar que debiti della
detta natura di Vino notificato, ed affidato; dichiarando in appresso
che se non bastassero li suddetti Ducati cento si dovrà compiere il
rimborso de Creditori col Danaro della Cassa della Fraglia, e nel
modo sin qui praticato.

Non essendo poi conveniente, che quelli, che voranno far gli
Osti per l'avvenire prestino la detta Pieggiaria, e gli attuali intanto
prosseguiscano senza recare la stessa cauzione, si prescrive per
di buona distributiva, che anco gli Osti attuali debbano restare
nella forma suenunciata le rispettive Pieggiarie nel termine di
giorni quindeci, e si stabilisce ad un tempo, che le stesse Pieggiarie
debbano essere esaminate, e riconosciute idonee dall'Ecc.mo Fisco
della Camera senza pena di pagar del premio, e che sia cogniz.ne

BIBLIOTECA CIVICA DI UDINE

debbano pur essere notificate al Gastaldo della Fraglia, perchè avendo in contrario possa addurre le proprie ragioni avanti gl'Ecc.mi SS.ri Proved.ri Genti pro tempore, dalla autorità de quali dipenderà il licenziarle, o l'avalorarle col necessario Decreto di approvazione, dietro il quale comincierà l'esercizio legittimo degli Osti, che l'avessero proposte.

Essendo un dover naturale del Gastaldo della Fraglia d'invigilare sul contegno de rispettivi individui, ad oggetto che possa con più facilità esercitare anco una tal vigilanza a riparo degli intacchi, resta prescritto e comandato, che gl'Abitanti suddetti debbano nel termine di un mese notificare ai Gastaldi pro tempore la quantità, e valore del Vino ag[illegible]dato, altrimenti mancando a questa notificazione siano soggetti alla perdita della metà del valore suddetto in sollievo de Piegi, della Cassa della Fraglia, e della specialità degli altri individui nel pieno loro Corpo sempre risponsabili.

Perchè poi dalla praticata Revisione ci risulta, che gli Gastaldi della Fraglia operavano con incompatibile arbitrio, e ommettere nel fine del loro impiego il Deposito nel Santo Monte del soldo esatto per la ragione dei dieci soldi per Botte, che debbono passare in cumulo a riduzione degli Abitanti, ed anzi a proprio talento lo impiegano in spese dipendenti dallo stesso loro arbitrio resta fermamente prescritto, che questa natura di soldo debba conservarsi sempre intangibile, ed esser immancabilmente depositato nel Santo Monte al terminare dell'impiego di ogni Gastaldo, il quale dovrà ritrarre dal Monte medesimo una copia di Partita del Danaro depositato per farla leggere nella prima successiva riduzione della Fraglia a comun cognizione degli individui, per esser poi custodita dal Gastaldo subentrato con sua risponsabilità; locchè tutto non venendo eseguito cada ogni diffettivo nella pena di Ducati venticinque, oltre l'obbligo della immediata rifusione del Danaro esatto, dandosi ispezione alla Banca della Fraglia medesima d'invigilare, e far ciò osservare sotto pena di pagar del proprio insolidariamente coi diffettivi suddetti.

Osservabile

Osservabile è pur l'uso che si fa ad arbitrio de Gastaldi dell'altro Danaro dei dieci soldi, che si esiggono per Botte destinati per la Cassa di S. Anna. Perciò richiamando alla dovuta osservanza la Terminazione dell'Ecc.mo Sig.r Agostin Nani Provved.r Gen.le 9 Giugno 1724. si stabilisse, che al terminare dell'impiego d'ogni Gastaldo anco i civanzi di questa Cassa detta di S. Anna debbano essere depositati sul Santo Monte col metodo, ed ordine suriferito; e siccome per arbitrio de Gastaldi potrebbe avvenire, che in vece di verificar civanzi s'impiegasse il Danaro in spese capriciose, e superflue, così in questa parte si provvede, che non sia lecito a cadaun Gastaldo nel periodo del suo impiego di spender più di Ducati dieci da ℒ 6:4-, oltre le solite spese de Salariati, e mantenimento dell'Altare di S. Anna neppure in virtù di Parte presa nel Capitolo, dichiarando per altro che se qualche urgente premura esigesse d'incontrare maggiori dispendj, presa prima la Parte nel Capitolo, dovrà la stessa essere rassegnata all'Ecc.ma Carica con una esatta informazione dei motivi, riconosciuti i quali sia della Carica medesima il deliberare a misura, che riputerà utile la spesa, e conveniente.

Dovranno inoltre gli Gastaldi pro tempore nel termine di un mese dopo spirato il loro impiego, aver reso esatto conto de loro maneggi sotto pena di Ducati venticinque, e se alcuno si verificasse debitore di Danaro esatto, o manomesso, si dichiara che non sarà lecito nemmeno all'intero Corpo della Fraglia il segnare abilità per il pagamento senza un positivo Decreto dell'Ecc.ma Carica, in cui risiede unicamente la facoltà di accordare simili condiscendenze, e ciò ad effetto, che non abbia a riprodursi il mal'esempio dell'abilità recentemente fatta all'ultimo Gastaldo Sebastian Collorichio, rimasto Debitore di lire seicento, e sei, delle quali sorpassandosi per questa volta il disordine se ne incarica la puntuale esazione coll'ordine delle rate convenute, e il successivo Deposito nel Santo Monte di Pietà.

La presente dovrà prima esser pubblicata a

cognizione universale degli Abitanti di questa Fortezza, e delle tre Ville annesse, indi registrata nel Libro fondamenti della Fraglia degli Osti col debito immancabile ai Gastaldi pro tempore sotto pena di Ducati dieci di farla leggere a notizia comune ogni anno nel Capitolo che sarà convocato per la rinovazione delle Cariche in quorum fid.m &c.

Palma 2 Ottobre 1772.

Ecc.mo Giulio Antonio Contarini Prov. Gen.te

Il Canc.r Gentizio

4. detto

Fù pubblicata per Francesco Precioso Pubblico Fante al luogo, e con le Formalità consuete in concorso di Popolo assai &c.

Addì 2. Ottobre 1772. Palma

L'Ill.mo, ed Ecc.mo Sig.r Proved.r Gen.te fatto riflesso agli studj, e fatiche incontrate tanto da D.no Pietro Burco per rivedere i Libri della Fraglia degl'Osti, e riferire il maneggio delle sue vendite da dieci anni, quanto dal Canc.r Gentizio per gl'atti preliminari in tale proposito, e per l'estesa della successiva Terminazione da Noi in questo giorno segnata per buon gover:no della Fraglia suddetta, hà decretato, che al Revisore Burco sieno per sue mercedi contati dal Gastaldo della Fraglia med.ma Ducati dieci da L 6: 4, ed al Canc.re Gentizio Ducati simili quindici con gl'opportuni registri a peso della Cassa di essa Fraglia ricorrente, et sic &c.

Ecc.mo Giulio Antonio Contarini Prov. Gen.te

Il Canc.r Genetizio

... Ad cadem ... 13

Sentenza ... fra Giuseppe ... per il ...
D. Valentino, ... Gasparo ...
ascoltare ... sopra ...
uno di loro

... Gen. 177- M. V. ...
... dal ... Giuseppe Bianchi ...
Intus

... D. ... M. V. Adì 22 Gen. 1773 ...
In forza all'atto ... fatto ...
D. Valentino Aleoluzzi Capelano di ...
parte, e dall'altra ... Gasparo ...
Ferrazza per differenza d'una ...
dal Contratto seguito ...
... sopra le taglie del ...
Ascoltate tutte ...
... deponere ...
servati ... al Scavicar ...
...
abbiano deciso della verità ...
...
accordo se era quarto ...
...

Giuseppe Bianchi ...

[illegible] 1 Marzo 1612 [illegible]

[illegible] Sig.ri [illegible] [illegible] D. [illegible]
[illegible] Innocenti [illegible] istando
per il taglio della [illegible] [illegible]
[illegible] per il giusto ed innocente [illegible]
[illegible] nella [illegible] esso [illegible]
coventro e cio [illegible] [illegible] e [illegible]
[illegible] ogni [illegible] asceruo che fau postessi
e fatto in contr[illegible] [illegible] quoteenus la [illegible]
[illegible] della [illegible] asciutto [illegible]
[illegible] havere [illegible] [illegible] co
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] similmente [illegible]
[illegible] della avversesia [illegible]
[illegible] a cio [illegible]
[illegible] in [illegible] è stato [illegible]
[illegible] e [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible] nome [illegible]
[illegible] ha mandato [illegible]
[illegible] al [illegible]
[illegible] cose e [illegible]
Morrone [illegible]

[illegible] dal [illegible] [illegible]
[illegible]

[illegible] io [illegible]

Comparve avanzi [illegible] Cond: Fran.co [illegible] il [illegible] [illegible]
[illegible] Umilmente Implorando la Grazia che [illegible]
[illegible] da Vino Vecchi [illegible] trovavane [illegible]
[illegible] e di [illegible] [illegible]
di Verona, et anche [illegible] che dal giorno
di S. Michiel [illegible] [illegible] vendo
[illegible] Vino Vecchio senza [illegible] alcuno di avere
[illegible] dalla [illegible] della [illegible]
[illegible] [illegible] trovanza
[illegible] [illegible] ità
[illegible] [illegible] Presenza [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] dimanda [illegible] che li detti [illegible]
di S. Michiel [illegible]
il Vino Vecchio senza alcuna limitazione [illegible] ma [illegible]
Beneplacito [illegible]

Zuane [illegible] Scrivano [illegible]

Adì 5 giug.o 1778. Valmia | ad N.o 1510 - 866

Copia

Spt et Gen.o Ill.o Ad istanza della Fraglia delgl' Osti di Cotesta Fortezza Rmo: la sua: Vos.a far Comettere a tutti quelli a qualli sarà ricercatto che debano eseguire in tutte le sue parti come stà e giace il spazzo d'Accordo seguito al Con: Nos.o G: D.o li 26. 7bre: 1766 tra li Abitann di Cotesta Fortezza da una e li Osti et Abitanti Benestanti assuntori di Giudizio, rue di cotesta Fortezza dall'altra ne alcuno ardisca tentar Cose Contrarie al detto Spazzo. Così eseguirà e farà eseguire dell' Esecuzione ci risponderà; e ce le racc.ma

Datta dal Cons: Nos.o di 40 al Criminal G: D.o li in dodeci Giug.o 1778

Anzolo Basadonna Cons.r e Coll.e

Il Cesareo Reggio Magistrato di Palma —

La Fraglia degl'Osti di questa Fortezza, che riconosce la sua fondazione fino dall'anno 1672. tuttelata da Leggi, e Discipline, con sovvertimento del buon ordine, e con danno sensibile di questi Abitanti, e delle giuste ragioni della Pia Istituzione, fu ella soggettane' trascorsi tempi a quelle vicende, che necessità vuole, che a queste vi sia posto pronto riparo. Lo esige la qualità dell'Argomento, e lo implorai vivamente gl'Individui a quella legalmente ascritti, che con riverente Memoriale, e relative Suppliche si sono rassegnati per l'oggetto, che col repristino di essa Fraglia sotto le stesse Leggi, e Discipline, e come lo era al p.mo Gennaro 1796 venghi ravivato l'antico Sistema di utilità, e sicurezza — Su tal base pertanto prese la questa Magistratura in accurato esame le precitate Leggi, e le Provvidenze, e riconoscendole appoggiate alla ragione, alla giustizia, ed al buon metodo, in vista anche alle Suppliche degl'Osti riccorrenti, è concorso ad assentire che in via provisoria abbia seguire il repristino di essa Fraglia, coll'obbligo che i legalmente ascritti debbano entro giorni Otto p.mi v.ri far seguire la rattifica della prestata Pieggiaria a tutela dei loro impegni già assunti, con apposito Costituto, che sarà rassegnato a questa Magistratura per documento e cadaun altro venditore di Vino al minuto mancante [illegible] s'intenda escluso dall'esercizio di quest'Arte, finochè non abbia adempito a tuttociò, che viene provisoriamente imposto dagl'Ordini e Regole nel proposito —

E perchè queste prescrizioni riportino la sua osservanza

saranno per.ime registrate nella Mariegola di detta Frag.ia, e rilasciati gli Ordini opportuni per li non aventi titolo; sic[illegible]

Dati li 28 Marzo 1798 — D°

Nicolò Candido alla Pulizia, e Prend.te

Nicolò Fran.co Brascuglia alla Pulizia

Gaetano Piaccioli agli [illegible]

Andrea [illegible] [illegible]

Giacomo Zamban alle Finanze [illegible]

Gio: Batta Ferrari alle Finanze [illegible]

(Dunque ...
... Fabrica continuò di dovere di mantenersi ...
propria Osteria di esso genere e ciò apparisce ...
e Sistematiche di essa Fraglia e riccamente tale
terminaz.ne del fu Nob. Pietro Francesco Foscari 8 ...
Con Decreti e dell'Ecc. Senato, esatto ...
... mai riaffermata in sua parte ...
... imposta ...
... a rimanere altro ...
... rassegna in Comprova la Copia d'esso ...
... S.A. Sono ... quattro e più ...
... Bortolo Madiuzzo ... nelle Osterie ...
... incorsi ... della Fraglia ...
... istesso ... della Fraglia ...
... informando ...
... della Fraglia ...
... Mag.to di
... questa Istanza appoggiata alle parti ...
... della Fraglia ... di Padova ...
... nominati ...
... nel termine ...
... Padova ... 1700 ...

LA LOCALE RAPPRESENTANZA DI PALMA

Rimarca con sorpresa che gli Osti Matricolati di questa Fortezza abbusando delle circostanze che sin'ora tennero occupata questa Rappresentanza ad discapito di interessanti oggetti si abbiano fatto lecito di sovertire la buona disciplina; ed gli stessi e trovando responsabile tali abusi si trova in dovere la Rappresentanza suddetta di richiamare all'intiera osservanza i metodi e discipline come sopra

1mo: Commette la Rappresentanza che di volta in volta ogn'Osto che vorrà porre ~~[illegible]~~ Botte di Vino debba sottordinare la mostra a questa Locale per la sua conoscenza

2do: Non potrà mai essere posta a spina una Botte di Vino se prima ne verrà rilasciata la corrispondente licenza con la sua apprezziazione

3zo: Sarà impedito di vendere Vino senza il pagamento della Pubblica imposta coll'avvertenza che terminata la Botte a spina non si potrà far succedere a spazzo un'altra senza che l'Oste non sia provveduto della ricevuta del pagamento fatto all'Esattore dell'Imposta suddetta con la scorta della quale le verrà rilasciata la permissione da questa Rappresentanza dietro la mostra come già di sopra ordinato

4to: Le Osterie tutte saranno provvedute di Boccali Bollati coll'avvertenza che ogni misura che sarà trovata alla perlustrazione della Giustizia servirà di base alle più severe pene pecuniarie ed afflittive ancora a misura delle trasgressioni

Queste discipline richiamate alla sua osservanza qualora dagli Osti saranno in seguito trasgredite se li previene che la Rappresentanza senza altro avviso passerà a quelle correzioni che crederà di giustizia a fine di garantire non solo l'interesse della Popolazione, e ma guardando della Pubblica imposta che per le costituzioni deve essere inalterabile. Le presenti determinazioni saranno intimate agli capi della Fraglia degl'Osti di questa Fortezza ai quali

14

P. l'inalterabile sua osservanza sarrano tenuti responsabili, e la presente sarà riportata in Marzgola per la sua inviolabile esecuzione

Dalla Rappres.za di Palma 14 Febbr.o 1806

Colognati V.e Presidente

Bedeschini Segr.io

BIBLIOTECA

[illegible]

8520 – 8vo